



ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT

COMITATO PROVINCIALE DI LUCCA

GUIDA AI CAMPIONATI AICS
DI CALCIO A 11
CALCIO A 5
CALCIO A 7
STAGIONE 2010/2011



NOTE

NOTE

INDICE

“A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE DI _LUCCA”	10
“A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE DI _LUCCA”	11
Art. 1 Costituzione del Comitato Provinciale AICS di Lucca	11
Art.2 Natura, Scopi e Finalità	11
Art. 3 Sede	12
Art. 4 Durata	12
Art. 5 Logo e Denominazione	12
Art. 6 Organizzazione delle attività	12
Art. 7 Gestione delle attività organizzate	12
Art. 8 Esercizio Sociale	13
Art.9 Rendiconto economico e finanziario e bilancio preventivo	13
Art. 10 Patrimonio	13
Art. 11 Fonti di finanziamento	13
Art. 12 Adesione all'AICS	13
Art. 13 I Soci	14
Art. 14 Soci collettivi	14
Art. 15 Soci individuali	14
Art. 16 Affiliazioni	15
Art. 17 Tesseramento	16
Art. 18 Sanzioni e procedimenti disciplinari nei confronti dei soci e principi per l'amministrazione della giustizia	17
Art. 19 Efficacia dei provvedimenti e controversie	17
Art. 20 Collegio Arbitrale e tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport	17
Art. 21 Organi del Comitato Provinciale	18
Art. 22 Elezione degli Organi del Comitato Provinciale. Principi generali	18
Art. 23 Durata in carica, incompatibilità e decadenza degli Organi del Comitato Provinciale	18
Art. 24 Il Congresso Provinciale	18
Art. 25 l'Assemblea Provinciale	19
Art. 26 Il Consiglio Direttivo Provinciale	20
Art. 27 Il Presidente Provinciale	21
Art. 28 Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili	21
Art. 29 Il Collegio Provinciale dei Probiviri	21
Art. 30 Norma finale	22
Norma Transitoria	22
REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	23
“A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE DI LUCCA”	23
Art.1 Ambito d'applicazione	24
Art.2 Svolgimento dell'attività	24
Art.3 L'affiliazione	24
Art.4 Il tesseramento	24
Art.5 Sanzioni nei confronti di sodalizi e soci	24
Art.6 Esecutività delle sanzioni inflitte e modalità di ricorso	25
Art.7 Composizione e Funzionamento del Collegio Arbitrale	25
Art.8 Funzionamento dell'assemblea provinciale	25
Art.9 Funzionamento del consiglio direttivo provinciale	25
Art.10 Il presidente provinciale	26
Art.11 Funzionamento del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri	26
Art.12 Decadenza e Revoca del presidente, del vicepresidente, degli altri membri elettivi	26
Art.13 Controversie sul regolamento	26
REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRALE AICS DI LUCCA	27
Art.1 Acquisto o perdita della qualifica di arbitro AICS	27
Art.2 Diritti degli arbitri	27
Art.3 Doveri degli arbitri	27

Art.4 Divieti a dirigere gare se non autorizzati	27
Art.5 Funzioni e sede del settore arbitrale AICS	27
Art.6 Organi ufficiali del settore arbitrale AICS	27
Art.7 L'assemblea degli arbitri AICS	28
Art.8 Il consiglio direttivo del settore arbitrale	28
Art.9 Il presidente del settore arbitrale	28
Art. 10 Il presidente del Comitato Provinciale	28
Può richiedere la convocazione straordinaria delle assemblee e del consiglio direttivo del settore.	28
Art. 11 Il presidente della lega calcio	28
Può richiedere la convocazione straordinaria delle assemblee e del consiglio direttivo	28
Art. 12 Il giudice sportivo	29
Art. 13 La Commissione disciplinare di secondo grado	29
Art. 14 Il delegato tecnico	29
Art. 15 Sanzioni disciplinari	29
Art. 16 Gestione amministrativa	29
Art. 17 Corresponsione dei rimborsi e dei compensi	29
Art. 18 Poteri del comitato provinciale	29
REGOLAMENTO GENERALE AICS 2010/2011	31
PARTE PRIMA:COMPOSIZIONE, PRINCIPI E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	31
Art.1 Potestà regolamentare	31
Art.2 Struttura e ambito di applicazione del regolamento generale	31
Art. 3 Rispetto ed efficacia del regolamento generale e delle norme AICS e CONI	31
Art. 4 Conoscenza e accettazione del regolamento generale e delle norme AICS e CONI	32
Art. 5 Modifiche al regolamento generale e ai regolamenti delle discipline calcistiche	32
Art.6 Rinvio ad altri regolamenti e codici	32
PARTE SECONDA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI.....	32
Art. 7 La stagione sportiva	32
Art. 8 Attività ufficiale AICS e attività non ufficiale	32
Art. 9 Adesione all'AICS. L'affiliazione	32
Art.10 Cessazione dell'affiliazione	33
Art.11 Quote di iscrizione	33
Art.12 Deposito cauzionale	34
Art.13 Sanzioni Pecuniarie	34
Art.14 Adesione all'AICS. Il tesseramento	34
Art.15 Cessazione del tesseramento	34
Art.16 Obblighi, Diritti, Divieti e Responsabilità delle società affiliate, delle società partecipanti, dei tesserati e degli aderenti	34
PARTE TERZA SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI E DEI TORNEI.....	36
Art.17 Svolgimento dei campionati	36
Art.18 Svolgimento dei tornei	36
Art 19 Formazione delle classifiche	36
Art.20 Rinuncia, ritiro, esclusione da campionati e tornei	36
PARTE QUARTA SVOLGIMENTO DELLE GARE DEI CAMPIONATI E DEI TORNEI	37
Art.21 Effettuazione delle gare dei campionati di calcio	37
Art.22 Effettuazione delle gare dei tornei di calcio	38
Art.23 Effettuazione delle gare dei campionati di calcio a 5 e calcio a 7	38
Art.24 Effettuazione delle gare dei tornei di calcio a 5 e calcio a 7	39
Art.25 Presentazione in campo delle squadre. – tempo d'attesa	39
Art.26 Adempimenti preliminari alla disputa delle gare. Norme comuni a tutti i campionati	39
Art. 27 Note ufficiali di gara. Modalità di compilazione	40
Art.28 Identificazione dei soggetti iscritti nelle note ufficiali di gara	40
Art.29 Accesso al recinto di gioco	40
Art.30 Rinvio e annullamento d'autorità delle gare su iniziativa del Comitato Provinciale	41
Art.31 Rinvio delle gare dei campionati di calcio a 11 su iniziativa e richiesta delle società per cause di forza maggiore e non programmabili	41
Art.32 Rinvio o sospensione delle gare per avversità meteorologiche	41
Art.33 Recupero delle gare non disputate	41

Art.34 Mancata disputa delle gare per disaccordo tra le società	42
Art.35 Rinuncia, ritiro, esclusione dalle gare di campionati e tornei	42
PARTE QUINTA ORGANI RESPONSABILI	42
Art.36 Organi ufficiali del settore calcio	42
Art.37 L'assemblea delle società affiliate	42
Art. 38 Il presidente della lega calcio AICS	43
Art. 39 La lega calcio AICS	43
PARTE SESTA: DIREZIONE DELLE GARE	43
Art.40 Arbitri designati alla direzione delle gare	43
Art.41 Poteri dell'arbitro in ordine allo svolgimento delle gare	43
Art.42 Assenza o infortunio dell'arbitro designato e sua sostituzione	43
Art.43 Poteri degli assistenti dell'arbitro in ordine allo svolgimento delle gare	44
Art.44 Assenza di un assistente dell'arbitro e sua sostituzione	44
Art.45 Gli assistenti di parte	44
Art.46 I commissari di campo	44
PARTE SETTIMA: OBBLIGHI DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI	44
Art.47 Doveri delle società per l'assistenza all'arbitro e ai suoi assistenti	44
Art.48 Doveri dei dirigenti e dei calciatori per l'assistenza all'arbitro e ai suoi assistenti	45
Art.49 Doveri dei calciatori partecipanti alla gara all'inizio e al termine della stessa	45
Art.50 Il capitano della squadra	45
PARTE OTTAVA: RUOLO, FINALITA' E RESPONSABILITA' DELL'AICS.....	46
Art.51 Ruolo dell'AICS nel sistema sportivo	46
Art.52 Adesione dell'AICS di Lucca al Codice europeo di etica sportiva	46
Art.53 Adesione dell'AICS di Lucca alla dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza	46
Art 54 Tutela della salute e lotta contro il doping	46
Art 55 Promozione della cittadinanza attiva e del volontariato	46
Art.56 Soggezione dell'AICS al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI	47
Art.57 Responsabilità dell'AICS	47
PARTE NONA COMUNICATI UFFICIALI.....	47
Art.58 I comunicati ufficiali	47
TITOLO SECONDO	47
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL TESSERAMENTO	47
Art.59 Il tesseramento all'AICS per le manifestazioni calcistiche.	47
Art.60 Qualifica dei tesserati.	48
Art.61 I dirigenti.	48
Art.62 I calciatori e le calciatrici	48
Art.63 Modalità generali da osservare per il tesseramento	48
Art.64 Il tesseramento dei dirigenti	49
Art.65 Il tesseramento di calciatori e calciatrici delle categorie dilettanti e amatori. Norme generali	49
Art.66 Il tesseramento dei calciatori delle categorie dilettanti e amatori calcio.	49
Art.67 Il tesseramento per le diverse categorie di calcio a 5 e calcio a 7.	49
Art.68 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per l'attività non ufficiale	50
Art.69 Validità del tesseramento - doppio tesseramento	50
Art.70 Vincolo sportivo dei calciatori delle varie categorie di calcio a 11, calcio a 5 e calcio a 7.	51
Art.71 Vincolo sportivo dei calciatori dell'attività non ufficiale	51
Art.72 Rilascio dei nullaosta	51
Art.73 Chiusura liste di tesseramento per i calciatori e le calciatrici	51
Art.74 Divieto di utilizzo di soggetti squalificati	52
Art.75 Limiti di partecipazione dei tesserati alle manifestazioni calcistiche	52
Art.76 Limiti all'utilizzo di tesserati da parte di società di calcio che partecipano con più squadre	52
Art.77 Tutela medico sportiva	52
Art.78 Divieto di assumere sostanze dopanti e controlli antidoping	53
Art.79 Assicurazione dei tesserati e degli aderenti	53
TITOLO TERZO	53
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DI GIUSTIZIA SPORTIVA.....	53
PARTE PRIMA SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ	53
Art.80 Elenco delle sanzioni a carico delle società	53

Art.81 Diffida	53
Art.82 Ammenda	54
Art.83 Punizione sportiva della perdita della gara	54
Art.84 Penalizzazione di uno o più punti in classifica	54
Art.85 Squalifica del campo di gioco per una o più giornate	54
Art.86 Retrocessione all'ultimo posto in classifica	55
Art.87 Esclusione e non ammissione alle manifestazioni AICS	55
Art.88 Revoca dell'affiliazione ai fini calcistici	55
Art.89 Esecuzione delle sanzioni a carico delle società	55
PARTE SECONDA SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI.....	55
Art.90 Elenco delle sanzioni a carico dei tesserati	55
Art.91 Ammonizione ed espulsione	55
Art.92 Ammonizione con diffida	56
Art.93 Squalifica	56
Art.94 Inibizione	56
Art.95 Sospensione cautelare	57
Art.96 Revoca del tesseramento ai fini calcistici	57
Art.97 Diritto alla difesa	57
Art.98 Esecuzioni delle sanzioni inflitte ai tesserati	57
Art.99 Prescrizione delle sanzioni inflitte ai tesserati	58
Art.100 Provvedimenti di grazia	58
PARTE TERZA ULTERIORI RESPONSABILITA', VIOLAZIONI E SANZIONI.....	58
Art.101 Illecito sportivo	58
Art.102 Responsabilità delle società per comportamento di razzismo dei propri sostenitori	59
Art.103 Violazione della clausola compromissoria	59
Art.104 Mancato pagamento delle quote di iscrizione e delle sanzioni pecuniarie	59
PARTE QUARTA SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA AICS	59
Art 105 Organi ufficiali della giustizia sportiva AICS	59
Art 106 Il giudice sportivo di primo grado	59
Art.107 La Commissione giudicante di secondo grado	60
PARTE QUINTA RECLAMI E RICORSI	60
Art.108 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei campionati	60
Art.109 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei play-off dei campionati	61
Art.110 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei tornei di breve durata e dell'attività non ufficiale.	61
Art.111 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine allo svolgimento di gare dei campionati	61
Art.112 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine allo svolgimento di gare dei play-off dei campionati	62
Art.113 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine allo svolgimento di gare dei tornei di breve durata e dell'attività non ufficiale.	62
Art.114 Impugnazione e revoca	62
• ALLEGATO A: REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA	63
• TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI PENALIZZAZIONE	63
• ALLEGATO B: PREMI PER L'ATTIVITÀ UFFICIALE AICS.	64
• ALLEGATO C: Tabella comparativa delle squalifiche più ricorrenti	65
• ALLEGATO D: Tabella delle ammende più ricorrenti	66
CALCIO A 11. REGOLE DEL GIOCO	68
Regola 1 Il Terreno di Gioco	68
Regola 2 Il pallone	69
Regola 3 Numero dei Giocatori	69
Regola 4 Equipaggiamento dei Giocatori	70
Regola 5 L'Arbitro	71
Istruzioni supplementari alla regola 5. La concessione del vantaggio	72
Istruzioni supplementari alla regola 5. I segnali dell'arbitro	72
Istruzioni supplementari alla regola 5 "Come agire in caso di giocatori infortunati"	72

Regola 6 Gli Assistenti dell'Arbitro	73
Regola 7 Durata delle gare	73
Istruzioni Supplementari alla Regola 7. Tempi supplementari e calci di rigore.	74
Regola 8 Calcio d'Inizio e Ripresa del Gioco	75
Regola 9 Pallone in gioco e non in gioco	76
Regola 10 Segnatura di una rete	76
Regola 11 Fuori gioco	76
Istruzioni Supplementari alla Regola 11	77
Regola 12 Falli e scorrettezze	78
Istruzioni Supplementari alla Regola 12	79
Istruzioni supplementari sul "fallo da ultimo uomo"	82
Regola 13 Calci di punizione	82
Regola 14 Calcio di rigore	83
Regola 15 Rimessa dalla linea laterale	84
Regola 16 Calcio di rinvio	85
Regola 17 Calcio d'angolo	86
CALCIO A 5 REGOLE DEL GIOCO	88
<i>Regola 1 Il Terreno di Gioco</i>	88
Regola 2 Il pallone	88
Regola 3 Numero dei Giocatori.	88
Regola 4 Equipaggiamento dei Giocatori	89
Regola 5 L'Arbitro	90
Regola 6 Il secondo Arbitro	91
Appendice alla Regola 5 e 6: I Segnali dell'arbitro	92
Regola 7 Durata della gara	92
Istruzioni Supplementari alla Regola 7. Tempi supplementari e calci di rigore.	93
Regola 8 Inizio e Ripresa del Gioco	94
Regola 9 Pallone in gioco e non in gioco	94
Regola 10 Segnatura di una rete	95
Regola 11 Fuorigioco	95
Regola 12 Falli e scorrettezze	95
Guida alla Regola 12: La Guida è stata completamente riscritta	98
Regola 13 Calci di Punizione	99
Falli Cumulativi	101
Regola 14 Il Calcio di Rigore	102
Regola 15 Rimessa dalla linea laterale	103
Regola 16 Rimessa dal fondo	103
Regola 17 Calcio d'Angolo	104
CALCIO A 7 REGOLE DEL GIOCO	106
Regola 1 Il Terreno di Gioco	106
Regola 2 Il pallone	106
Regola 4 Equipaggiamento dei Giocatori	107
Regola 5 L'Arbitro	108
Regola 6 Il secondo Arbitro	109
Appendice alla Regola 5 e 6: I Segnali dell'arbitro	110
Regola 7 Durata della gara	110
Istruzioni Supplementari alla Regola 7. Tempi supplementari e calci di rigore.	110
Regola 8 Calcio d'Inizio e Ripresa del Gioco	111
Regola 9 Pallone in gioco e non in gioco	112
Regola 10 Segnatura di una rete	113
Regola 11 Fuorigioco	113
Regola 12 Falli e scorrettezze	113
Guida alla Regola 12: La Guida è stata completamente riscritta	115
Regola 13 Calci di Punizione	117
Regola 14 Calci di Rigore	118
Regola 15 Rimessa dalla linea laterale	118
Regola 16 Rimessa dal fondo	119



**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
“AICS. COMITATO
PROVINCIALE DI LUCCA”**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE **"A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE DI LUCCA"**

CAPO I. COSTITUZIONE, NATURA E FINALITÀ

Art. 1 Costituzione del Comitato Provinciale AICS di Lucca

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto nazionale dell'Associazione Italiana Cultura Sport (di qui in avanti definita anche AICS), un'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) Comitato Provinciale di Lucca (di qui in avanti definita anche Comitato provinciale);
2. ai sensi dell'art. 36 dello Statuto dell'AICS, il Comitato provinciale è l'articolazione periferica unica dell'AICS sull'intero territorio della Provincia di Lucca;
3. ai sensi dell'art. 38 dello Statuto dell'AICS, il Comitato provinciale è costituito dall'insieme dei soci collettivi ad esso affiliati aventi diritti al voto;
4. l'AICS si ispira ai criteri del federalismo e del decentramento sul territorio. Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi, la presenza sul territorio di ogni Provincia e Regione ed il collegamento delle attività territoriali nell'ambito di ciascuna Regione, sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione;
5. l'AICS, a cui il Comitato provinciale è federato, è Ente "no profit", Ente con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni, Ente nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, Associazione di Promozione Sociale riconosciuta dal Ministero del Lavoro ed iscritta al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione sociale, organizzazione di volontariato riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Associazione riconosciuta dal Ministero della Solidarietà Sociale per l'attività a favore dei migranti, Associazione iscritta all'albo nazionale degli Enti di servizio civile;
6. il Comitato provinciale di Lucca ha natura di Associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte. Esso può comunque assumere personalità giuridica secondo le procedure di legge.
7. il Comitato provinciale è iscritto nel Registro Regionale dell'Associazionismo di Promozione Sociale (determinazione dirigenziale n.118 del 8/7/2004), nell'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale (Codice Ente NZ01570) e nell'Albo Regionale degli Enti di servizio civile regionale, nel registro comunale delle associazioni.
8. il Comitato può inoltre, a livello provinciale, aderire, stipulare accordi e convenzioni con altri enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali, con le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento Nazionale, e collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative.

Art.2 Natura, Scopi e Finalità

Il Comitato provinciale di Lucca:

1. non ha fini di lucro ed opera in conformità con il decreto legislativo 460/97;
2. è autonomo sotto il profilo politico, organizzativo, gestionale, amministrativo, finanziario, patrimoniale;
3. s'ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana ai principi della Carta dei Diritti dell'Uomo, ai principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, al nuovo Trattato dell'Unione europea, alla Convenzione ONU dei Diritti del Fanciullo, agli ideali del libero associazionismo;
4. è un'associazione libera, laica, pluralista, impegnata in difesa della laicità delle istituzioni;
5. opera perseguendo finalità mutualistiche e di solidarietà;
6. è impegnato per la più ampia affermazione dei valori associativi e perché ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita;
7. è impegnato per la tutela dei propri soci e per lo sviluppo dell'associazionismo;
8. agisce per favorire l'elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psicofisica dei propri associati e dei cittadini in generale, degli italiani all'estero e dei migranti in Italia;
9. opera per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
10. agisce per assicurare la tutela formale e sostanziale dei diritti di cittadinanza e delle condizioni di pari opportunità, con particolare riferimento agli ambiti di cui all'articolo 5;
11. nell'ambito delle finalità e dei principi generali, si impegna a favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività organizzate;
12. osserva lo Statuto Nazionale dell'AICS, del quale attua in particolare le norme relative alle competenze e agli organi dei Comitati Provinciali;
13. è retto da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità
14. con riferimento al DPR 4 aprile 2001 n. 235, è nelle condizioni previste dall'art. 148 (ex art.111, commi 3,4 bis e 4 quinquies) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR 22-12-1986 n. 917 per le Associazioni di

Promozione Sociale ricomprese tra gli Enti di cui all'art. 3, comma lettera E della Legge 25-8-91 n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Art. 3 Sede

1. Il Comitato provinciale ha sede in Lucca, Via S. Nicolao 65
2. Ha la facoltà di istituire nuove sedi su tutto il territorio provinciale e di svolgere attività anche al di fuori di esse. I criteri per l'istituzione di tali sedi operative sono disciplinati dal regolamento provinciale.

Art. 4 Durata

1. La durata del Comitato provinciale è illimitata.

Art. 5 Logo e Denominazione

1. Il logo AICS e la denominazione ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT sono di esclusiva titolarità dell'associazione.
2. I soci collettivi affiliati possono utilizzarli solo se regolarmente autorizzati dal Comitato provinciale, con le modalità di cui all'art. 10 del Regolamento nazionale.

CAPO II. ATTIVITA'

Art. 6 Organizzazione delle attività

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto, il Comitato provinciale, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto nazionale, organizza e gestisce sul territorio provinciale, direttamente o tramite strutture collegate, anche in collaborazione con le altre strutture territoriali dell'Associazione, le attività sportive e di promozione sociale di livello provinciale di cui agli articoli 8 e 9 dello statuto nazionale dell'AICS, finalizzandole alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità, all'espressione della dignità della persona umana, alla socializzazione.
2. Per l'organizzazione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni spontanee e volontarie.
3. I programmi annuali di attività sono approvati dall'Assemblea provinciale, secondo le procedure previste dall'articolo 21 del Regolamento Nazionale.
4. Il Comitato provinciale promuove inoltre sul proprio territorio i programmi nazionali e regionali di attività e il raggiungimento delle finalità statutarie dell'AICS;
5. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte attuate dagli organismi nazionali;
6. Rappresenta l'AICS nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio provinciale.

Art. 7 Gestione delle attività organizzate

1. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'AICS, il Comitato provinciale, nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza finalità di lucro, può:
 - a. organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate le attività previste dallo Statuto;
 - b. costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione e gestire strutture di proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici. In particolare:
 - strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;
 - spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e le attività musicali;
 - strutture ricettive quali ostelli, camping, case per ferie;
 - strutture di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - entri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento;
 - biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio.
 - c) mettere in atto speciali progetti che favoriscano la creazione e la salvaguardia di opportunità di lavoro o avvalendosi di gruppi di volontariato che prestino la loro opera con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
 - d) promuovere e/o costituire Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative e/o altri enti di carattere strumentale, per la gestione sul territorio a tutti i livelli di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi e per la gestione diretta di determinati servizi;
 - e) costituire centri servizi e patronati;
 - f) detenere quote di società ed enti che svolgano attività strettamente connesse ai propri fini;
 - g) svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Per la gestione delle attività, oltre alle prestazioni di carattere volontario e spontaneo potrà avvalersi sia della collaborazione di giovani che hanno optato per il servizio civile volontario, ai sensi della legge nazionale 6 marzo 2001 n°64 e successive modificazioni e della legge regionale 25 luglio 2006 n.35, sia della collaborazione di enti e/o persone, anche esterni all'Associazione, anche eventualmente a titolo oneroso;

CAPO III – FUNZIONAMENTO

Art. 8 Esercizio Sociale

1) L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.9 Rendiconto economico e finanziario e bilancio preventivo

1. Per ogni esercizio sociale è predisposto un rendiconto economico -finanziario e un bilancio preventivo.
2. Essi devono essere presentati all'Assemblea Provinciale per l'approvazione, con le modalità di cui all'articolo 21 del Regolamento Nazionale, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo diversa disposizione di legge.
3. Il Comitato provinciale ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. I verbali dei rendiconti economici e finanziari approvati devono essere trasmessi alla Direzione Nazionale entro 30 giorni dalla data in cui sono stati approvati.
6. Il Comitato provinciale è tenuto inoltre a rendicontare agli organi nazionali i contributi a qualsiasi titolo provenienti da tali organi.
7. Per quanto riguarda i contributi CONI trasferiti al Comitato provinciale dalla Direzione Nazionale, esso dovrà rendicontarli con una apposita autocertificazione, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del Regolamento Nazionale

Art. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio del Comitato provinciale è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- dal fondo di riserva.

Art. 11 Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento del Comitato provinciale sono costituite:

- dalle quote annuali di affiliazione dei soci collettivi
- dalle quote annuali di tesseramento individuale;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- da ricavato della gestione di servizi, progetti, attività di vario genere;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati.

2. Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

3. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

CAPO IV – I SOCI

Art. 12 Adesione all'AICS

1. Ai sensi dell'art. 14 dello statuto nazionale, chiunque può associarsi all'AICS purché ne condivida i principi e le finalità.
2. Possono aderire all' AICS, divenendone soci, associazioni, sodalizi e cittadini che si riconoscono ed accettano le regole del presente Statuto e dello statuto nazionale.
3. Le modalità di adesione sono in via generale disciplinate dal Regolamento Nazionale, articolo 1 e seguenti del Titolo 1.
4. Per aderire all'AICS, i soci devono inoltre versare le quote sociali prescritte.
5. La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
6. Le modalità e le condizioni di associazione all'AICS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dallo statuto nazionale, sono disciplinate dai Regolamenti nazionale e provinciale.

Art. 13 I Soci

1. L'AICS è composta da soci collettivi e soci individuali.
2. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.
3. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto.
4. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
5. Non è consentita la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 14 Soci collettivi

1. Possono essere soci collettivi aderenti al Comitato provinciale tutti quei sodalizi che hanno finalità non contrastanti con quelle dell'AICS, sede legale sul territorio della Provincia di Lucca non hanno scopo di lucro. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono aderire all'AICS:
 - società sportive dilettantistiche, circoli sportivi dilettantistici, associazioni sportive dilettantistiche e associazioni polisportive dilettantistiche, società sportive e società polisportive dilettantistiche a responsabilità limitata, società sportive;
 - circoli ed associazioni culturali e ricreative;
 - associazioni di promozione sociale (APS);
 - organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 - imprese cooperative e cooperative sociali;
 - imprese no-profit in genere;
 - associazioni di volontariato;
 - associazioni di protezione civile;
 - associazioni ambientaliste;
 - associazioni di tutela dei consumatori;
 - fondazioni;
 - comitati;
2. I soci collettivi hanno rappresentanza negli organi del Comitato mediante loro rappresentanti democraticamente eletti, secondo quanto previsto dallo statuto nazionale dell'AICS.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i soci collettivi in regola con l'affiliazione e il versamento delle quote associative.
4. Essi godono inoltre dei diritti di cui all'art. 20 dello statuto nazionale. In particolare, i **soci collettivi** hanno diritto:
 - a promuovere proprie attività e a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al rilascio del certificato di affiliazione.
 - tramite il loro legale rappresentante e/o i loro soci individuali delegati, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto dell'AICS, hanno diritto ad approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario delle strutture territoriali dell'Associazione, ad approvare e modificare i loro statuti, a partecipare ai loro Congressi, ad eleggere i loro organismi di direzione, di garanzia e di controllo, a far eleggere loro rappresentanti nelle stesse.
5. I soci collettivi sono inoltre soggetti ai doveri di cui all'art. 22 dello statuto nazionale.

Art. 15 Soci individuali

1. Possono essere soci individuali dell'Associazione tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono all'AICS condividendone i principi e gli ordinamenti generali.
2. Sono inoltre soci individuali i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori sociali e culturali e tutti coloro che partecipano alla vita dell'Associazione dedicandole con continuità il proprio contributo o partecipando a specifiche manifestazioni.
3. I soci individuali possono essere eletti negli organi del Comitato, secondo quanto previsto dallo statuto nazionale dell'AICS. La loro eleggibilità alle diverse cariche sociali è disciplinata dall'articolo 21 dello statuto nazionale.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.
5. I **soci individuali** godono inoltre dei diritti di cui all'art. 20 dello statuto nazionale. In particolare essi hanno diritto:
 - a concorrere all'elaborazione del programma e a partecipare alle attività promosse dal socio collettivo cui aderiscono e dall'Associazione in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - ad approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario del socio collettivo cui aderiscono, ad approvare e modificare il suo statuto, a partecipare ai suoi Congressi, ad eleggere i suoi organismi di direzione, garanzia e controllo;

- ad essere eletti negli organismi statutari del socio collettivo cui aderiscono e delle strutture centrali e territoriali dell'associazione;
 - se delegati dal socio collettivo cui aderiscono hanno inoltre diritto ad approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario delle strutture territoriali dell'Associazione, ad approvare e modificare i loro statuti, a partecipare ai loro Congressi, ad eleggere i loro organismi di direzione, garanzia e controllo.
- 6) I soci individuali sono inoltre soggetti ai doveri di cui all'art. 22 dello statuto nazionale.

Art. 16 Affiliazioni

1. I circoli, le associazioni, i centri polivalenti e tutti i soci collettivi in genere sono le strutture di base dell'Associazione.
2. Aderiscono all'AICS con un rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello statuto provinciale, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi.
3. Hanno un proprio statuto ed hanno autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale, con l'assenza di fini di lucro.
4. Rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile.
5. I sodalizi che intendono aderire all'AICS, devono presentare richiesta di affiliazione (o di riaffiliazione se già affiliati) al Comitato Provinciale.
6. Le modalità con cui presentare la richiesta sono fissate dal regolamento provinciale.
7. Essi devono inoltre fornire la documentazione di cui all'articolo 2 del regolamento nazionale
8. In particolare, alla domanda di prima affiliazione dovrà essere allegata la copia:
 - dello statuto vigente, che dovrà essere ispirato a principi di democrazia e pari opportunità, essere in regola con le norme di legge in vigore ed essere in armonia con lo statuto nazionale dell'AICS e con il presente statuto;
 - del codice fiscale del sodalizio;
 - del verbale di elezione del Comitato direttivo e del legale rappresentante;
 - del documento d'identità e del codice fiscale del legale rappresentante;
9. Ogni variazione allo statuto e alla composizione degli organi direttivi dovrà essere tempestivamente comunicata al Comitato provinciale. Sino a tale momento, dette modifiche non avranno alcun effetto nei confronti dell'AICS
10. Alla domanda di riaffiliazione non dovrà essere allegata nessuna documentazione, salvo che il socio collettivo non abbia variato uno dei seguenti elementi:
 - statuto sociale;
 - denominazione sociale;
 - sede legale;
 - legale rappresentante;
 - composizione del consiglio direttivo;
11. In tal caso la domanda di riaffiliazione dovrà essere accompagnata da copia del verbale di approvazione di tali modifiche. Le suddette variazioni vanno comunicate con verbale anche durante l'anno affiliativo.
12. La quota da versare per l'adesione è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo del Comitato provinciale, e deve essere versata all'atto della presentazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione.
13. L'adesione dei sodalizi si concretizza con l'accettazione della domanda da parte del Comitato provinciale, l'acquisizione del certificato di affiliazione, l'obbligo di adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale e il rilascio della tessera AICS a tutti i propri associati.
14. I soci collettivi affiliati sono tenuti infatti a tesserare all'AICS tutti i loro soci, rilasciando ad ognuno annualmente la tessera nazionale AICS.
15. Ogni socio collettivo ha facoltà di fissare l'ammontare della quota associativa individuale dei propri soci.
16. Annualmente, il Consiglio Direttivo del Comitato provinciale fissa l'ammontare della quota che i soci collettivi debbono versare al Comitato per l'acquisto di ogni tessera nazionale AICS. Esso ha facoltà di fissare quote differenziate, in piena autonomia.
17. L'accettazione della domanda di adesione di un socio collettivo è subordinata all'esistenza nello statuto del sodalizio dei principi di democrazia, partecipazione, trasparenza amministrativa, titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati, ai quali deve essere garantita la piena partecipazione all'attività associativa, l'esercizio di voto nelle assemblee ed il pieno esercizio di ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa.
18. Il Comitato Provinciale può respingere la domanda di affiliazione (o riaffiliazione) con le modalità di cui all'art. 11 del Regolamento nazionale.
19. Le società ed associazioni sportive che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI, salvo delega riconosciuta all'AICS, devono essere costituite come Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 così come modificata dalla Legge 128/04.
20. I loro statuti, e le modifiche ed integrazioni agli stessi apportate, devono essere conformi alla suddetta legge, e devono essere approvati ai fini sportivi dalla Giunta nazionale del CONI, salvo delega all'AICS.
21. Oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono inoltre prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, come da deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273.

22. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione accettano anche il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni con provvedimento n. 1270 del 15 luglio 2004.
23. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione aderiscono inoltre incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.
24. L'affiliazione consente al socio collettivo di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, nonché di usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue altre strutture di base (circoli, associazioni sportive, società sportive, centri polivalenti, soci collettivi in genere). Se l'affiliazione è di "tipo B" consente di ottenere l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.
25. La richiesta di prima affiliazione può essere presentata in qualsiasi momento.
26. Essa è approvata dal Comitato provinciale e ratificata dalla Direzione Nazionale dal 1° settembre di ogni anno associativo sino al 31 agosto successivo.
27. La validità dell'affiliazione decorre dal giorno in cui è stata ratificata sino al 31 agosto successivo a tale giorno.
28. I soci collettivi rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo dell'affiliazione.
29. La richiesta di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui essa è scaduta. Trascorso tale termine, i soci collettivi cessano di essere affiliati.
30. I soci collettivi cessano comunque di essere affiliati all'AICS per le ragioni previste dall'articolo 23 dello statuto nazionale. In particolare:
 - a) per inattività durante l'ultimo anno sociale;
 - b) per mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini di cui sopra;
 - c) per recesso o per scioglimento volontario;
 - d) per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto. Costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'AICS o con le norme di legge vigenti in materia;
 - e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi.
21. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento nazionale
22. Ai soci collettivi che cessano di essere affiliati è fatto assoluto divieto dell'utilizzo del logo AICS, anche se essi sono stati a suo tempo autorizzati dal Comitato provinciale.
23. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'AICS ed agli altri affiliati.
24. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.
25. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci collettivi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Art. 17 Tesseramento

1. I soci individuali aderiscono all'AICS, di norma con la presentazione di una domanda, tramite i soci collettivi di cui all'articolo precedente, con un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello Statuto provinciale e del socio collettivo cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi
2. I soci individuali tesserati per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'AICS, si impegnano anche ad accettare il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni con provvedimento n. 1270 del 15 luglio 2004.
3. La richiesta di primo tesseramento può essere presentata in qualsiasi momento. Le modalità con cui presentare le richieste di adesione e le modalità con cui il socio collettivo delibera l'accettazione sono regolamentate autonomamente da ciascun socio collettivo.
4. L'adesione dei soci individuali si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte del socio collettivo cui aderiscono e con il conseguente rilascio della tessera associativa.
5. L'accettazione della loro domanda di adesione, subordinata all'accettazione dei vincoli di cui sopra da parte dei richiedenti, comporta il diritto al rilascio della tessera sociale e alla partecipazione alle attività dell'associazione.
6. La tessera ha validità dal momento in cui è stata rilasciata sino al momento in cui conserva validità l'affiliazione del socio collettivo che l'ha rilasciata (31 dicembre dell'anno di scadenza dell'affiliazione). In ogni caso, ai fini assicurativi, **è valida per un massimo di 365 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno del rilascio.**
7. La tessera consente di partecipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue strutture di base (circoli, associazioni sportive, società sportive, centri polivalenti, soci collettivi in genere).
8. Dà inoltre il diritto a candidarsi alle cariche elettive, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto.
9. La tessera distribuita ai soci ha valore annuale.
10. I soci individuali rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

11. L'articolo 5 del regolamento nazionale stabilisce le modalità di tesseramento dei soci individuali e del suo rinnovo, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente Statuto.
12. I soci individuali cessano di essere tesserati all'AICS per le ragioni previste dall'articolo 2 dello statuto nazionale. In particolare:
 - per dimissioni;
 - per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
 - per decesso;
 - per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto.
 - per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi;
 - per sospensione o espulsione;
 - per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui aderiscono.
13. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dall'articolo 13 del Regolamento nazionale.
14. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci individuali non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Art. 18 Sanzioni e procedimenti disciplinari nei confronti dei soci e principi per l'amministrazione della giustizia

1. I soci che violano le norme dello statuto nazionale, del presente statuto e dei regolamenti ad essi ispirati, sono soggetti a procedimenti disciplinari.
2. Le violazioni derivanti in genere dallo svolgimento dell'attività associativa, con esclusione di quella sportiva, sono di competenza degli organi di giustizia e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.
3. Le violazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva, e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.
4. Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva organizzata dal comitato provinciale, deve essere sempre previsto un organo di livello nazionale che giudica sulla legittimità dei provvedimenti e il doppio grado di giudizio.
5. Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva organizzata dal comitato provinciale deve essere inoltre sempre previsto un giudizio di revisione quale mezzo straordinario di impugnazione dinanzi allo stesso giudice della decisione impugnata, quando questi abbia deciso sulla base di prove successivamente scoperte o riconosciute false o non abbia potuto tener conto di prove che le parti non avevano presentato o richiesto senza loro colpa.
6. -Gli organi di giustizia sportiva sono eletti dal direttivo provinciale.
7. Tutti i procedimenti, esclusi quelli di natura meramente tecnica, sono promossi dal Procuratore sociale, e si svolgono con le modalità previste dal titolo III del regolamento nazionale.
5. In tutti i procedimenti è sempre ammesso almeno un doppio grado del giudizio e il ricorso agli organi interni di giustizia o al Procuratore sociale o agli organi disciplinari, a seconda della violazione contestata.

Art. 19 Efficacia dei provvedimenti e controversie

1. Gli affiliati ed i tesserati con la sottoscrizione della domanda di affiliazione e di tesseramento accettano implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti dell'AICS in ogni loro parte e ad ogni effetto. I soci individuali e collettivi devono accettare la giustizia associativa, ivi compresa quella sportiva, così come disciplinate dallo statuto nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti ad essi ispirati.
2. I provvedimenti adottati dai competenti organi hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati all'Ente.
3. Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dei competenti organi dell'associazione. L'inosservanza delle disposizioni in materia di controversie da parte di soci individuali o collettivi, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla loro espulsione o radiazione.
4. La Direzione Nazionale per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.
5. Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.
6. La Direzione Nazionale entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuta a pronunciarsi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
7. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa.

Art. 20 Collegio Arbitrale e tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport

1. Ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto nazionale, gli affiliati ed i tesserati all'AICS riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge la risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari.
2. Preliminarmente all'avvio della procedura arbitrale, le parti sono tenute obbligatoriamente a ricorrere ad un tentativo di conciliazione presso il Collegio Nazionale dei Probiviri

3. Ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto nazionale, le controversie che contrappongono l'AICS soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni all'AICS o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia associativa, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.

CAPO V – ORGANI SOCIALI

Art. 21 Organi del Comitato Provinciale

Ai sensi dell'art. 43 dello statuto nazionale, sono organi del Comitato Provinciale:

- Il Congresso Provinciale
- L'Assemblea Provinciale
- Il Consiglio Direttivo Provinciale
- Il Presidente Provinciale
- Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili
- Il Collegio Provinciale dei Proibiviri

Art. 22 Elezione degli Organi del Comitato Provinciale. Principi generali

1. Gli organi sociali, ad eccezione ovviamente del Congresso stesso, sono eletti dal Congresso provinciale,
2. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.
3. Potranno essere delegati ai congressi ed essere eletti negli organi direttivi dell'AICS solo associati persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età.
4. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere inoltre i requisiti generali di cui all'art.5 comma 3 lettere b) e c) e comma 4 dello Statuto del Coni.
5. In particolare, per essere eletti i soci individuali debbono:
 - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
6. Sono inoltre ineleggibili quanti abbiano promosso azioni giudiziarie contro l'AICS, il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
7. Non sono inoltre eleggibili i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.
8. Tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi, di garanzia e controllo, devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, salvo quanto previsto dallo statuto nazionale per il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Proibiviri, per i quali non è d'obbligo il tesseramento.
9. Le candidature per essere ammesse alla votazione dei Congressi debbono essere presentate nei termini stabiliti dall'art. 21 dello statuto nazionale, e devono essere sottoscritte da un numero delegati che rappresentino gli aventi diritto al voto nella misura stabilita dallo stesso articolo, secondo le norme di cui al titolo V del Regolamento Nazionale.

Art. 23 Durata in carica, incompatibilità e decadenza degli Organi del Comitato Provinciale

1. Gli organi sociali durano in carica di norma 4 anni e scadono con la celebrazione del Congresso provinciale successivo. I componenti sono rieleggibili.
2. Le incompatibilità tra le cariche dei diversi Organi sono regolamentate in via generale dall'art. 50 dello Statuto Nazionale.
3. In particolare, chiunque ha con l'associazione, a qualsiasi livello, un rapporto di lavoro subordinato, non può ricoprire incarichi direttivi in seno al Comitato provinciale.
4. La decadenza degli organi sociali, gli adempimenti da effettuare in caso di decadenza e le eventuali integrazioni, sono regolamentate in via generale dall'art. 51 e seguenti dello Statuto Nazionale.

Art. 24 Il Congresso Provinciale

1. E' il massimo organo dell'Associazione a livello provinciale e determina sul territorio della Provincia di Lucca, l'applicazione degli indirizzi generali dell'AICS di carattere politico e programmatico.
2. In via ordinaria, è convocato ogni quattro anni, prima del Congresso Nazionale e Regionale, dal Presidente Provinciale a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale.
3. In via straordinaria, è convocato ogni qualvolta lo richiedano al Presidente del Comitato Regionale, che provvederà alla convocazione del Congresso entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni la

maggioranza dei soci collettivi affiliati al Comitato provinciale e aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati e aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri del Direttivo Provinciale.

4. Sia in via ordinaria sia straordinaria, il Congresso provinciale si tiene secondo le norme di cui all'art. 46 dello statuto nazionale e al Titolo V del Regolamento nazionale.
5. Partecipano al Congresso provinciale i delegati eletti secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di cui al comma precedente;
6. Il numero dei delegati partecipanti al Congresso sarà determinato con riferimento al numero di soci collettivi e al numero di soci individuali relativi al tesseramento dell'anno associativo precedente a quello in cui si svolge il Congresso.
7. Se si tratta di nuova affiliazione, e pertanto il socio collettivo nell'anno associativo precedente non aveva alcun tesserato, esso sarà rappresentato in congresso dal solo legale rappresentante.
8. Il numero di delegati tramite cui ogni socio collettivo affiliato ha diritto di essere rappresentato nel Congresso Provinciale, è attribuito ad esso dal Comitato provinciale, sulla base dei criteri di cui all'art. 55 del vigente statuto nazionale. Allo scopo, ogni comitato provinciale può istituire una commissione elettorale provinciale.
9. In particolare, al Congresso provinciale partecipa in qualità di delegato il legale rappresentante di ogni socio collettivo affiliato.
10. Partecipano inoltre i delegati eletti in apposite assemblee dai tesserati residenti nella provincia, con il seguente criterio:
 - fino a 50 tesserati residenti nella provincia: nessun delegato
 - da 51 a 100 tesserati residenti nella provincia: 1 delegato;
 - da 101 a 200 tesserati residenti nella provincia: 2 delegati;
 - da 201 a 300 tesserati residenti nella provincia: 3 delegati;
 - da 301 a 500 tesserati residenti nella provincia: 4 delegati;
 - da 501 a 1000 tesserati residenti nella provincia: 5 delegati;
 - oltre 1000 tesserati residenti nella provincia: 5 delegati + un ulteriore delegato ogni ulteriori 500 tesserati residenti nella provincia
11. Per tesserati residenti nella provincia si intende quelli iscritti ai soci collettivi residenti nella provincia dove si celebra il congresso.
12. I delegati potranno essere sostituiti esclusivamente dai supplenti risultanti dai verbali.
13. Ai Congressi partecipano senza diritto di voto i membri uscenti degli organi direttivi, di garanzia e giurisdizione interna e di controllo, anche se non delegati.
14. Non possono partecipare ai Congressi, né votare negli stessi, i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.
15. Sia in via ordinaria sia straordinaria, i Congressi sono presieduti da un Presidente eletto dall'Assemblea, a scrutinio palese o per alzata di mano. Egli può farsi assistere da uno o più Vicepresidenti.
16. I Congressi eleggono inoltre la Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori.
17. Sia in via ordinaria sia straordinaria, nei Congressi, per la validità degli stessi, è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei delegati.
18. In seconda convocazione, il Congresso è valido qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
19. In tutti i Congressi, per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota a scrutinio segreto.
20. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
21. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti.
22. Il Congresso provinciale elegge democraticamente, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente, gli organi sociali di cui all'art. 20 del presente statuto.
23. Elegge inoltre i delegati al Congresso Regionale, all'Assemblea Regionale e al Congresso Nazionale nel numero previsto dall'art. 56 del vigente statuto nazionale
24. Il Congresso può eleggere un Presidente Onorario con una maggioranza qualificata dei 4/5 dei delegati, su proposta del Presidente provinciale. La carica di Presidente Onorario non è oggetto di candidatura.
25. Nella composizione di tutti gli organi è rispettato il principio di eguaglianza di opportunità tra uomini e donne.
26. I componenti la Direzione Nazionale non possono rappresentare nei congressi gli affiliati né direttamente né per delega.
27. Il Congresso provinciale verifica quadriennalmente il Rendiconto economico finanziario consuntivo approvato dall'assemblea provinciale.
28. Approva lo Statuto Provinciale e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità previste dall'articolo 30 del presente statuto.

Art. 25 l'Assemblea Provinciale

1. E' composta dai legali rappresentanti dei soci collettivi affiliati e dai delegati nel numero previsto dall'art. 24 del presente statuto.
2. E' convocata e presieduta dal Presidente provinciale.
3. La convocazione deve essere fatta in forma scritta, almeno 15 giorni prima della data della riunione.

4. Le convocazioni debbono essere inviate personalmente, con libertà di mezzi, ai componenti l'assemblea, e debbono obbligatoriamente prevedere, oltre all'ordine del giorno, date e orari di svolgimento sia della prima sia della seconda convocazione.
5. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.
6. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al Presidente provinciale, che provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri dell'Assemblea stessa.
7. In via straordinaria, si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda il Presidente provinciale.
8. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
9. Delibera a maggioranza dei presenti.
10. Non possono partecipare all'Assemblea, né votare nella stessa, i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.
11. Approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo.
12. Approva i programmi annuali di attività
13. Approva i regolamenti.
14. Su delega del Congresso, approva gli statuti e le loro modifiche e integrazioni.
15. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto se non già componenti dell'assemblea, il Presidente onorario e i membri del Consiglio Direttivo provinciale.
16. Alle sue riunioni partecipano i membri del Collegio provinciale dei Revisori dei Conti, nella loro funzione.
17. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale
18. Le modalità del funzionamento dell'Assemblea e sono disciplinate dal regolamento provinciale.

Art. 26 Il Consiglio Direttivo Provinciale

1. E' eletto dal Congresso provinciale ed è composto da un numero di membri, soci individuali dell'associazione, determinato con i criteri di cui all'art. 58 dello statuto nazionale.
2. E' insediato dal Presidente provinciale, che lo presiede, entro 20 giorni dalla sua elezione.
3. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque almeno due volte l'anno.
4. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al Presidente provinciale, che provvederà alla convocazione entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri l'Assemblea provinciale, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
5. In via straordinaria, si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda il Presidente provinciale
6. Sia in via ordinaria sia straordinaria, è convocato dal Presidente provinciale.
7. Tutte le convocazioni debbono essere fatte per scritto, almeno 7 giorni prima della data della riunione, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione.
8. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione.
9. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
10. Attua gli indirizzi del Congresso e dell'Assemblea provinciali.
11. Approva le domande di affiliazione
12. Dà attuazione ai programmi di attività e a quanto previsto dal presente statuto per raggiungere le finalità istituzionali del Comitato provinciale
13. Assegna gli incarichi di lavoro.
14. Sottoscrive i patti e le convenzioni di cui all'art. 1 del presente Statuto.
15. Mantiene rapporti con la Provincia, gli Enti Locali del territorio e gli altri Enti e Istituzioni a carattere provinciale
16. Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati.
17. Approva tutti gli altri atti necessari al funzionamento del Comitato che non siano di competenza degli altri organi sociali
18. Elegge al suo interno, su proposta del Presidente provinciale, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, il più anziano di età assume la qualifica di vicario.
19. Alle sue riunioni partecipano i membri del Collegio provinciale dei Revisori dei Conti, nella loro funzione.
20. Alle sue riunioni partecipa senza diritto di voto la consigliera di parità provinciale, nominata dal Consiglio Direttivo stesso.
21. Alle sue riunioni partecipano inoltre, su invito del Presidente provinciale e senza diritto di voto, il Presidente Onorario, quanti ricoprono incarichi elettivi in seno agli organi regionali e nazionali AICS e quanti hanno incarichi di lavoro in seno all'associazione-
22. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale
23. Le modalità del funzionamento del Consiglio Direttivo sono disciplinate dal regolamento provinciale.

Art. 27 Il Presidente Provinciale

1. E' eletto dal Congresso provinciale tra i soci individuali dell'Associazione.
2. La carica di Presidente provinciale è incompatibile con la carica di componente la Direzione Nazionale e di Presidente regionale e nazionale.
3. Ha la rappresentanza legale del Comitato Provinciale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.
4. Su specifica delega del Consiglio direttivo Provinciale, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
5. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti provinciali. Nel caso di più Vice presidenti, il più anziano d'età assume la qualifica di vicario.
6. Predispose per l'Assemblea provinciale il bilancio preventivo e le eventuali variazioni allo stesso e il Rendiconto economico-finanziario consuntivo.
7. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo.
8. Può nominare un segretario amministrativo, che assolve nel caso i compiti di cui ai due precedenti comma
9. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 28 Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili

1. E' organo di controllo eletto dal Congresso provinciale.
2. Il suo Presidente è eletto separatamente dagli altri componenti, come disposto dal Codice Civile.
3. E' composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti tra soggetti in possesso delle specifiche professionalità previste da questo ruolo. I suoi componenti possono anche essere non tesserati per l'Associazione.
4. I suoi componenti non possono ricoprire altri incarichi associativi all'interno del Comitato provinciale o in altri organi di controllo dell'Associazione
5. La carica di componente del Collegio è incompatibile anche con la carica di Presidente regionale, Presidente Nazionale e Membro della Direzione Nazionale.
6. Il Collegio è insediato dal suo Presidente entro 15 giorni dalla sua elezione.
7. Si riunisce almeno ogni tre mesi per adempiere alle verifiche amministrativo-contabili e ai propri compiti istituzionali
8. Il quorum costitutivo del Collegio è pari alla maggioranza dei suoi componenti
9. Le sue delibere sono assunte a maggioranza assoluta
10. Predispose per l'Assemblea provinciale una relazione scritta che accompagna il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo annuali.
11. Presenta all'Assemblea Congressuale provinciale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio.
12. I suoi membri intervengono alle riunioni degli organi deliberanti.
13. Per le sostituzioni e le decadenze dei suoi membri si rinvia al Codice Civile.

Art. 29 Il Collegio Provinciale dei Proviviri

1. E' organo di giurisdizione interna, eletto dal Congresso provinciale.
2. Il suo presidente è eletto dai membri effettivi del Collegio, all'interno degli stessi.
3. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soggetti in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione. Essi devono essere terzi ed imparziali e possono anche essere non tesserati per l'Associazione
4. I suoi componenti non possono ricoprire altri incarichi associativi all'interno del Comitato provinciale o in altri organi di garanzia dell'Associazione.
5. La carica di componente del Collegio è incompatibile anche con la carica di Presidente regionale, Presidente Nazionale e Membro della Direzione Nazionale.
6. Il loro mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
7. Il Collegio è insediato dal Presidente provinciale entro 15 giorni dalla sua elezione. Nella riunione di insediamento il Collegio elegge il suo Presidente.
8. Il Collegio è competente in primo grado circa le questioni disciplinari dei soci collettivi affiliati e dei soci individuali tesserati presso il Comitato provinciale, con eccezione dei componenti gli organi provinciali, regionali e nazionali.
9. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e delibera a maggioranza dei voti.
10. Le sue decisioni devono essere motivate e formulate per scritto.
11. Tutte le sue decisioni sono immediatamente esecutive ed impugnabili.
12. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio regionale dei Garanti, secondo le procedure previste all'art. 16 del Regolamento nazionale

CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale dell'AICS, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea.

Norma Transitoria

1. Su delibera del Congresso, l'Assemblea provinciale è stata delegata, sino alla celebrazione del Congresso successivo, ad apportare modifiche statutarie indispensabili per sopravvenute leggi dello Stato, per sopravvenute normative Coni, per adeguare lo Statuto ad eventuali modifiche imposte dallo statuto nazionale o per quelle originate da particolari esigenze dell'Associazione.
2. Entro un anno dall'approvazione del presente statuto, il Comitato si dota di un regolamento necessario a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie.

Lucca, 5 giugno 2010 APPROVATO ALL'UNANIMITA' DALL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEL 5 GIUGNO 2010



**REGOLAMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
“AICS COMITATO
PROVINCIALE DI LUCCA”**

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE **“A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE DI LUCCA”**

N.B. IL REGOLAMENTO PROVINCIALE DEVE ESSERE ANCORA ADEGUATO ALLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO PROVINCIALE DALL'ASSEMBLEA DEL GIUGNO 2010. PER QUANTO IN CONTRASTO CON IL NUOVO STATUTO, FA FEDE IL TESTO DI QUEST'ULTIMO.

Art.1 Ambito d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'attività, i rapporti associativi e il funzionamento degli organi sociali dell'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata “AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) Comitato Provinciale di Lucca” (di qui in avanti definita anche Comitato), secondo quanto previsto dallo Statuto del Comitato stesso e dallo Statuto e dal Regolamento nazionali dell'AICS.

Art.2 Svolgimento dell'attività

Per il perseguimento delle finalità generali e il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti agli articoli 4 e 5 dello Statuto provinciale, il Comitato svolge le attività nei settori di cui all'art.6 dello stesso statuto.

A tal fine il Consiglio Provinciale può istituire strutture di servizio, aree d'attività, settori di lavoro, commissioni, gruppi di studio etc. , con i poteri di cui agli articoli 7 e 24 dello statuto provinciale.

Nell'ambito dei programmi generali d'attività approvati dall'Assemblea provinciale, nonché nell'ambito dei regolamenti di funzionamento delle attività approvati dal Consiglio Direttivo, strutture, aree, settori etc. , hanno autonomia organizzativa e possono avere autonomia economico finanziaria.

Quanti assolvono incarichi o compiono specifici atti per conto del Comitato, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute. Hanno diritto inoltre, nell'ambito delle manifestazioni sportive organizzate, ai compensi previsti dalle norme di legge.

Art.3 L'affiliazione

I sodalizi di cui all'art.8 dello Statuto Provinciale, possono aderire al Comitato avanzando annualmente domanda di affiliazione. Debbono inoltre contestualmente presentare, all'atto della domanda di prima affiliazione, o in caso di modifiche successive alla presentazione, copia del proprio statuto sociale, che deve essere conforme a quanto previsto dall'art.9 dello statuto provinciale. La quota di affiliazione, a norma dell'art.10 dello statuto provinciale, è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo Provinciale, che ha la facoltà di fissare quote differenziate a seconda della natura e dell'attività svolta dai sodalizi che chiedono l'affiliazione. La quota di affiliazione deve essere versata all'atto della presentazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, e non è restituibile.

Il Comitato non accetterà le domande non conformi ai requisiti previsti.

Si riserva inoltre di non accogliere le domande di quei sodalizi colpiti in precedenza da provvedimenti disciplinari, anche se emanati da altri enti.

Art.4 Il tesseramento

I sodalizi affiliati sono tenuti a tesserare tutti i loro soci, assegnando ad ognuno annualmente la tessera nazionale AICS, in conformità a quanto previsto dall'art.12 dello statuto provinciale.

Il costo della tessera, a norma dello stesso art.12, è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo Provinciale, che ha la facoltà di fissare quote differenziate a seconda della natura e dell'attività svolta dai sodalizi affiliati.

La quota di tesseramento deve essere versata all'atto del prelievo delle tessere presso il Comitato.

Art.5 Sanzioni nei confronti di sodalizi e soci

Le sanzioni nei confronti dei sodalizi affiliati e dei loro soci, sono assunte dal Collegio provinciale dei Probiviri nel rispetto di quanto previsto dall'Art.31 dello Statuto provinciale.

Il Collegio Provinciale dei Probiviri può infliggere le seguenti sanzioni:

- Ammonizione
- Diffida
- Sospensione a tempo determinato
- Espulsione

Le questioni disciplinari inerenti dirigenti provinciali sono assunte in prima istanza dal Collegio Regionale dei Probiviri; le questioni disciplinari inerenti dirigenti regionali e nazionali sono assunte in prima istanza dal Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale.

Solo in materia di sanzioni inerenti l'attività sportiva svolta, e limitatamente ad ammonizioni, squalifiche, ammende etc., o divieti a partecipare alla stessa, sono competenti gli organi di giustizia sportiva previsti dagli specifici regolamenti di ciascuna manifestazione.

Gli organismi di giustizia sportiva sono legittimati a rivolgere ai probiviri richiesta di espulsione per quei sodalizi o soci che, in conseguenza della loro partecipazione a manifestazioni sportive abbiano commesso infrazioni di particolare gravità.

Il Collegio arbitrale di cui all'Art.14 dello Statuto dirime, con le modalità previste dall'art.7 del presente regolamento, le controversie per la cui risoluzione gli affiliati e i tesserati hanno ad esso affidato.

Le controversie devono essere comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, e non rientrare nella specifica competenza degli organi disciplinari o della giustizia sportiva o di altri organi statutari.

Il Comitato è inoltre legittimato a promuovere ogni azione, anche legale, per il recupero delle quote non versate da sodalizi e soci e per tutelare la propria immagine nei confronti dei terzi.

Art.6 Esecutività delle sanzioni inflitte e modalità di ricorso

Le sanzioni inflitte sono immediatamente esecutive, salvo in caso di ricorso in appello come previsto dallo statuto nazionale AICS.

I sodalizi e i soci AICS colpiti da provvedimenti disciplinari diversi da quelli inerenti l'attività sportiva, possono ricorrere avverso di essi, entro 60 giorni dall'emanazione, al Collegio Regionale dei Probiviri, con le modalità di cui all'art.6 del Regolamento nazionale.

Le sanzioni inflitte in conseguenza della partecipazione di sodalizi e soci all'attività sportiva, sono immediatamente esecutive. Avverso di esse, si può ricorrere ai competenti organi di giustizia sportiva con le modalità e nei termini previsti dagli specifici regolamenti di ciascuna manifestazione.

Il ricorso non interrompe l'esecutività delle sanzioni

Art.7 Composizione e Funzionamento del Collegio Arbitrale

Ai sensi dell'art.25 dello Statuto Nazionale, il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri; quest'ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.

In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, sono di competenza del Presidente del Collegio dei Probiviri

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti.

E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo..

Il lodo dovrà essere pronunciato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità saranno stabilite nel lodo stesso, dovrà essere depositato entro 10 giorni presso il Collegio dei Probiviri, che ne darà comunicazione alle parti entro lo stesso termine.

Art.8 Funzionamento dell'assemblea provinciale

L'Assemblea Provinciale di cui agli articoli 18 e seguenti dello Statuto provinciale, è convocata e presieduta dal Presidente provinciale.

Si riunisce di norma due volte l'anno, e comunque ogni volta che ne faccia richiesta uno dei soggetti di cui all'art.20 dello statuto provinciale.

La data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea, devono essere comunicati per scritto a ciascun suo componente almeno quindici giorni prima della data di effettuazione. Copia della convocazione deve essere affissa presso i locali della sede.

Nella comunicazione devono inoltre essere indicati gli orari di prima e seconda convocazione, che può essere fissata almeno un'ora dopo la prima.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, devono essere comunicati per scritto a ciascun suo componente almeno sette giorni prima della data di effettuazione. Copia della convocazione deve essere affissa presso i locali della sede.

Nella comunicazione devono inoltre essere indicati gli orari di prima e seconda convocazione, che può essere fissata non prima di un'ora dopo la prima.

In caso di particolari e inderogabili urgenze, il Presidente provinciale può prevedere tempi e forme diverse per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, mentre gli organi competenti per la convocazione possono prevedere tempi e forme diverse per la convocazione dell'assemblea straordinaria.

Nel caso che il numero minimo dei suoi componenti risulti, per dimissioni o decadenza, inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto, si procederà ad integrare l'Assemblea con i supplenti eletti dal Congresso. In mancanza di essi, si procederà a cooptazioni. Le cooptazioni devono essere approvate dalla maggioranza degli aventi diritto. Il numero complessivo dei cooptati non può essere superiore al numero degli eletti.

Art.9 Funzionamento del consiglio direttivo provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale di cui agli articoli 24 e seguenti dello Statuto provinciale, è convocato e presieduto dal Presidente provinciale

Si riunisce in via ordinaria di norma mensilmente, e comunque ogni volta che ne faccia richiesta uno dei soggetti di cui all'art.25 dello statuto provinciale.

La data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio, devono essere comunicati per scritto a ciascun suo componente almeno cinque giorni prima della data di effettuazione. Copia della convocazione deve essere affissa presso i locali della sede.

Nella comunicazione devono inoltre essere indicati gli orari di prima e seconda convocazione, che può essere fissata mezz'ora dopo la prima.

In caso di particolari e inderogabili urgenze, il Presidente provinciale può prevedere tempi e forme diverse per la convocazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso che il numero minimo dei suoi componenti risulti, per dimissioni o decadenza, inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto, si procederà a convocare l'Assemblea perché provveda ad integrare il Consiglio Direttivo.

Art.10 Il presidente provinciale

I poteri e le attribuzioni del Presidente provinciale sono disciplinati dallo Statuto nazionale e dall'Art.28 dello Statuto provinciale. Egli, inoltre:

- Propone al Consiglio Direttivo la costituzione e la revoca delle strutture, delle aree, dei settori etc. previsti all'art.2 del presente regolamento;
- Propone al Consiglio Direttivo il ricorso alle collaborazioni e l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di cui agli articoli 7 e 24 dello statuto provinciale, e la loro revoca;
- Può avvalersi di un segretario amministrativo, e proporre eventualmente il nominativo al Consiglio Direttivo per l'approvazione
- Coordina il personale ed i collaboratori.

Art.11 Funzionamento del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri

Il Collegio dei Revisori è convocato e presieduto dal suo Presidente, secondo modalità e forme dallo stesso Collegio stabilite.

Il Collegio dei Probiviri è convocato e presieduto dal suo Presidente, secondo le modalità previste dall'Art.31 dello Statuto provinciale.

Art.12 Decadenza e Revoca del presidente, del vicepresidente, degli altri membri elettivi

A norma dell'art. 18 dello Statuto Nazionale, si ha decadenza del Presidente, del Vice Presidente, dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Direttivo Provinciale nei seguenti casi:

In caso di dimissioni del Presidente: si ha la decadenza del Presidente, dell'assemblea provinciale e del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Provinciale resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi sotto la direzione del Vice presidente.

In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti dell'Assemblea: si ha la decadenza immediata dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Vice Presidente e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso straordinario.

In caso di dimissioni non contemporanee della metà più uno dei componenti dell'Assemblea dopo aver espletato le procedure di cui all'art. 8 del presente regolamento, e nel caso che tali procedure abbiano dato esito infruttuoso, si avrà la decadenza dei soli Consiglieri e del Consiglio Direttivo, ed il Presidente rimane in carica e provvede alla convocazione del congresso straordinario, .

In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea Provinciale del conto consuntivo: si ha la decadenza del Presidente e dell'Assemblea, e l'ordinaria amministrazione spetterà al Presidente e all'Assemblea sino alla celebrazione del Congresso straordinario.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente si avrà l'esercizio della funzione da parte del Vice Presidente.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, si ha la decadenza immediata dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ed il Vice Presidente, cui spetta l'esercizio della funzione del Presidente, provvede alla convocazione del Congresso straordinario.

Tutti i Congressi Straordinari nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo vanno convocati entro 30 giorni dall'evento e celebrati entro i successivi 60 giorni.

La decadenza del Presidente, dell'assemblea provinciale e del Consiglio Direttivo non si estende agli organi di giustizia ed al collegio dei Revisori dei Conti.

Art.13 Controversie sul regolamento

In caso di controversie nell'interpretazione del presente Regolamento, il giudizio è demandato all'assemblea provinciale.

Il presente regolamento è aggiornato con le modifiche apportate dall'assemblea provinciale del 19 agosto 2006.

REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRALE AICS DI LUCCA

Art.1 Acquisto o perdita della qualifica di arbitro AICS

La qualifica di arbitro AICS si acquista previo esame conseguente ad un corso organizzato dall'AICS.
La frequenza di tale corso non è necessaria per arbitri già in ruolo presso altre Federazioni o Enti di Promozione.
La qualifica di arbitro AICS si perde per dimissioni volontarie od espulsione.
Gli arbitri AICS sono inquadrati nel settore arbitrale AICS.

Art.2 Diritti degli arbitri

Gli arbitri, oltre a quelli riconosciuti dal presente Regolamento e dal Regolamento Generale AICS, hanno diritto, in ragione del loro ruolo svolto in forma dilettantistica, alla corresponsione dei rimborsi e dei compensi spettanti per dirigere gare ("diarie"), nella misura fissata dal Comitato Provinciale.
Individualmente e come associati, hanno diritto alla difesa della loro immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela che si renda necessaria da parte dell'AICS, in tutte le sue componenti.

Art.3 Doveri degli arbitri

Gli arbitri sono tenuti a:

- compilare annualmente la propria scheda personale;
- produrre annualmente il certificato di idoneità prescritto per l'attività sportiva considerata non agonistica;
- telefonare puntualmente per ricevere le designazioni a dirigere gare e/o confermare l'accettazione delle stesse;
- dirigere le gare per i quali sono stati designati;
- consegnare puntualmente i rapporti delle gare arbitrate, secondo le modalità fissate;
- frequentare le riunioni tecniche e le assemblee del Settore;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri associati, dirigenti, giocatori e nei confronti di chiunque sia presente alle gare da loro dirette;
- stabilire con i colleghi rapporti improntati alla correttezza e alla solidarietà;
- astenersi dall'adire via legali contro tesserati AICS per fatti conseguenti l'attività sportiva praticata, salvo autorizzazione del Presidente del Comitato Provinciale;
- rispettare lo Statuto e il Regolamento Nazionali e Provinciali, i Regolamenti emanati dai settori competenti per la partecipazione alle manifestazioni calcistiche AICS e il presente Regolamento.

Art.4 Divieti a dirigere gare se non autorizzati

Agli arbitri è fatto divieto, se non autorizzati:

- di dirigere gare ufficiali di Campionati o Tornei non organizzati dall'AICS;
- di dirigere gare amichevoli da chiunque organizzate;

Stanti i rapporti di collaborazione con il C.S.I. di Lucca, tale divieto non è operante per le gare organizzate dal suddetto Ente, purché la circostanza sia preventivamente comunicata.

Le richieste dovranno essere formulate per scritto **esclusivamente** al Presidente del comitato Provinciale, che potrà rilasciarle anche verbalmente.

Gli arbitri AICS non possono in nessun modo avere autorizzazioni ad arbitrare con Enti non convenzionati con l'AICS di Lucca.

I trasgressori subiranno una sospensione pari ad almeno un mese di attività.

Art.5 Funzioni e sede del settore arbitrale AICS

Il Settore Arbitrale AICS di Lucca è l'insieme degli arbitri operanti presso il Comitato Provinciale AICS di Lucca.

Esso ha il compito di reclutare, formare, organizzare e impiegare gli arbitri operanti nel settore.

Realizza le proprie funzioni attraverso gli organi ufficiali di cui all'Art.6.

Ha sede presso il Comitato Provinciale AICS di Lucca.

Art.6 Organi ufficiali del settore arbitrale AICS

Il Settore Arbitrale AICS realizza le proprie funzioni attraverso i seguenti Organi Ufficiali:

- l'Assemblea degli Arbitri AICS;
- il Consiglio Direttivo del Settore Arbitrale;
- il Presidente del Settore Arbitrale;

Per il funzionamento del Settore Arbitrale, rivestono un ruolo e assumono funzioni anche i seguenti organi ufficiali:

- il Presidente del Comitato Provinciale;
- il Presidente della Lega calcio;
- il Giudice Sportivo;
- la Commissione disciplinare di secondo grado

Per il funzionamento del Settore Arbitrale, riveste un ruolo e assume funzioni anche il Delegato Tecnico;

Art.7 L'assemblea degli arbitri AICS

E' l'organo deliberativo del settore arbitrale.

E' composta dagli arbitri operanti presso il Comitato Provinciale AICS di Lucca.

Si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, entro i mesi di Aprile e Settembre, su convocazione del suo Presidente.

Si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente del Comitato Provinciale, il Presidente della Lega calcio, il Presidente del Settore Arbitrale, oppure un terzo dei suoi componenti.

Essa in particolare:

- approva le linee programmatiche dell'attività del settore;
- approva i suoi regolamenti interni;
- approva i bilanci della cassa arbitri;
- decide sull'impiego dei fondi residui a disposizione della cassa stessa;
- decide inoltre su ogni altra materia che sia portata alla sua attenzione dal Presidente del Settore Arbitrale o dal Presidente della lega calcio;
- elegge il Consiglio Direttivo del Settore Arbitrale di cui all'Art.8;
- elegge il Presidente del Settore Arbitrale di cui all'Art.9

Art.8 Il consiglio direttivo del settore arbitrale

E' l'organo esecutivo del settore arbitrale.

E' eletto dall'Assemblea degli arbitri di cui all'articolo 7.

E' composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, compreso il suo Presidente.

Alle sue riunioni partecipano il Presidente della Lega calcio e il Presidente Provinciale.

I suoi componenti durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Si riunisce di norma mensilmente, su convocazione del Presidente del Settore Arbitrale. Si riunisce inoltre ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente del Comitato Provinciale o il Presidente della Lega calcio.

Essa in particolare:

- redige i programmi annuali di attività secondo gli indirizzi generali espressi dall'Assemblea degli arbitri;
- dà attuazione ai programmi e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea degli arbitri;
- predispone i regolamenti interni del settore;
- fissa le quote mensili che ogni arbitro deve versare alla cassa arbitri;
- decide sull'utilizzo dei versamenti confluiti nella cassa arbitri;
- redige il rendiconto economico annuale della cassa arbitri, ed eventualmente il bilancio preventivo;

Art.9 Il presidente del settore arbitrale

E' il legale rappresentante del settore arbitrale.

E' eletto o revocato dall'assemblea degli arbitri AICS

Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. Decade comunque con la celebrazione del Congresso Provinciale.

Cura i rapporti tra gli arbitri e l'AICS, e li rappresenta nelle loro richieste e nei loro diritti.

Dirige l'attività del settore arbitrale.

Convoca e presiede l'Assemblea degli arbitri.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Coadiuvato dal Delegato Tecnico nelle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di impossibilità di questi.

Infligge le sanzioni di cui all'articolo 15, limitatamente ai punti a), b), c).

Propone al giudice Sportivo le sanzioni di cui all'art.13 punti d), e) f).

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Presidente della lega calcio.

Art. 10 Il presidente del Comitato Provinciale

E' un organo del comitato provinciale.

Propone annualmente le diarie arbitrali di cui all'art. 2.

E' l'unico soggetto autorizzato a concedere le autorizzazioni di cui agli articoli 3 ("adire vie legali") e 4 ("dirigere gare per altri Enti").

Può richiedere la convocazione straordinaria delle assemblee e del consiglio direttivo del settore.

Ha la facoltà di proporre agli organi competenti le sanzioni da infliggere agli arbitri.

Ha la facoltà di commissariare il settore per gravi e documentate ragioni.

Art. 11 Il presidente della lega calcio

E' un organo del settore calcio e calcio a 5.

Può richiedere la convocazione straordinaria delle assemblee e del consiglio direttivo

Propone al giudice Sportivo le sanzioni di cui all'art.13 punti d), e) f).

Può chiedere di commissariare il settore per gravi e documentate ragioni.

Sostituisce il presidente del settore arbitrale in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12 Il giudice sportivo

E' un organo della giustizia sportiva AICS.

E' nominato o revocato dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Infligge le sanzioni di cui all'art.15, comma d) ed e), anche su segnalazione degli organi competenti.

Art. 13 La Commissione disciplinare di secondo grado

Esamina i ricorsi degli arbitri avverso le sanzioni loro inflitte, che può confermare, ridurre o annullare

Art. 14 Il delegato tecnico

E' nominato o revocato dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Designa gli arbitri per le gare dei Campionati e dei Tornei di Calcio, Calcio a 5 e Calcio a 7.

Indica gli arbitri demandati a dirigere gare regionali e nazionali, ascoltato il parere obbligatorio del consiglio direttivo.

Propone al giudice Sportivo le sanzioni di cui all'art.15 punti d), e) f).

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte da un membro del Consiglio direttivo da lui incaricato.

Art. 15 Sanzioni disciplinari

Le violazioni al presente Regolamento sono punibili, in ragione della loro gravità, con le seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione;
- b) Ammenda;
- c) Mancata designazione a dirigere gare sino a due giornate di campionato;
- d) Sospensione sino a 1 mese
- e) Sospensione oltre 1 mese e sino a 2 anni;
- f) Espulsione.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte dagli organi ufficiali del Settore, secondo le rispettive competenze, tranne quella di cui al punto f), che è inflitta dal collegio dei Proibiviri competente.

Ogni sanzione dovrà essere comunicata ufficialmente all'interessato.

Avverso le sanzioni inflitte l'interessato potrà ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, alla commissione disciplinare di secondo grado

Art. 16 Gestione amministrativa

Il settore Arbitrale dispone di un apposito fondo, denominato Cassa Arbitri, nella quale confluiscono:

- i versamenti degli arbitri, nella misura annualmente fissata dagli organi del Settore;
- gli eventuali versamenti del Comitato Provinciale, per le necessità di funzionamento del settore.

Tali fondi saranno impiegati per l'acquisto di materiale sportivo, l'organizzazione di feste sociali, e per qualsiasi altra esigenza autonomamente individuata dai competenti organismi del settore.

Art. 17 Corresponsione dei rimborsi e dei compensi

I rimborsi e i compensi per le gare arbitrate saranno corrisposti in occasione delle riunioni tecniche, o nel giorno feriale immediatamente precedente o successivo ad esse, con l'esclusione del giorno di sabato.

La corresponsione è a cura di un incaricato del Comitato Provinciale, che opera secondo le norme del presente regolamento e i principi contabili fissati dal Comitato Provinciale nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Il suddetto è inoltre incaricato di registrare su apposito giornale di cassa le entrate e le uscite della cassa arbitri, e predisporre il conto consuntivo della stessa.

Art. 18 Poteri del comitato provinciale

Il Comitato Provinciale, si riserva il più ampio potere di intervento in tutte le materie disciplinate dal presente Regolamento. Tale potere può essere esercitato in situazioni di eccezionale gravità e urgenza, nel caso di conflitti di potere tra gli organi del settore, su formale richiesta di intervento da parte dell'assemblea del settore e per il cattivo funzionamento del settore formalmente denunciato dagli organi competenti.

Il potere di intervento può estendersi al commissariamento degli organi del settore.

Regolamento aggiornato con le modifiche apportate sino a tutto il 31 luglio 2010

REGOLAMENTO GENERALE AICS 2010/2011



REGOLAMENTO GENERALE AICS 2010/2011
TITOLO PRIMO
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE AICS

AGGIORNATO AL 31 LUGLIO 2010. IN GIALLO LE MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO DELLO SCORSO ANNO

PARTE PRIMA: COMPOSIZIONE, PRINCIPI E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art.1 Potestà regolamentare

1. Con i poteri derivanti dallo Statuto, il Comitato Provinciale AICS di Lucca adotta il presente Regolamento generale per la partecipazione alle manifestazioni di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, (d'ora in avanti definite "manifestazioni calcistiche");

Art.2 Struttura e ambito di applicazione del regolamento generale

1. Il regolamento generale si compone di tre parti ("Titoli") disciplinanti rispettivamente: il Regolamento delle manifestazioni calcistiche AICS (definito anche "Regolamento delle manifestazioni"), il regolamento sul tesseramento per la partecipazione alle manifestazioni calcistiche AICS (definito anche "Regolamento sul Tesseramento") e il regolamento di Disciplina e Giustizia Sportiva AICS (definito anche "Regolamento disciplinare").

2. Ogni titolo si compone a sua volta di varie "Parti": il Titolo primo di nove parti; il titolo secondo di un'unica parte; il titolo terzo di cinque parti.

3. Ogni titolo e parte si compone di vari "articoli": il Titolo primo di 58 articoli, il Titolo secondo di 21 articoli, il Titolo terzo di 35 articoli, per un totale 114 articoli.

4. Per quanto eventualmente non è contemplato, o è causa di conflitti di interpretazione, si rimanda in primo grado alla lega calcio e in secondo grado all'assemblea delle società affiliate, che sono nel merito sovrane.

5. Il regolamento generale disciplina tutte le manifestazioni organizzate direttamente o assistite tecnicamente dal Comitato Provinciale AICS di Lucca nella stagione sportiva **2010/2011**.

6. Le norme del regolamento generale si applicano a tutte le società affiliate o partecipanti e ai loro tesserati o aderenti.

7. Ai fini delle norme previste dagli articoli del regolamento generale e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito dell'AICS, con il termine società si intendono definire tutti **i soci collettivi a struttura organizzativa, di cui all'art. 12 dello statuto provinciale**, che si affiliano regolarmente all'AICS per svolgere l'attività sportiva del gioco del calcio, del calcio a 5 e del calcio a 7, anche se essa è svolta congiuntamente con altre attività statutarie.

8. Ai fini delle norme previste dagli articoli del regolamento generale e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito dell'AICS, con il termine tesserati si intendono definire tutti **i soci individuali di cui all'art. 15 dello statuto provinciale**, che aderiscono all'AICS per svolgere attività di qualsiasi tipo per società affiliate, assumendone la tessera sociale.

9. Ai fini delle norme previste dagli articoli del regolamento generale e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito dell'AICS, con il termine società partecipanti si intendono definire tutti i sodalizi che si iscrivono alle manifestazioni calcistiche AICS anche senza esserne affiliate.

10. Ai fini delle norme previste dagli articoli del regolamento generale e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito dell'AICS, con il termine aderenti alle società partecipanti si intendono definire tutti coloro che a qualsiasi titolo prendono parte alle manifestazioni calcistiche con le società partecipanti alle stesse, anche senza esserne tesserati.

Art. 3 Rispetto ed efficacia del regolamento generale e delle norme AICS e CONI

1. I tesserati e i partecipanti a qualsiasi titolo sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento generale, delle regole AICS delle discipline che praticano, delle altre misure e decisioni adottate dall'AICS, e a farle rispettare.

2. Sono tenuti inoltre all'osservanza degli statuti e dei regolamenti dell'Associazione, nazionali e provinciali, e a farli rispettare.

3. Sono tenuti infine all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI.

4. Essi assumono, in ragione della loro attività sportiva, l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dall'AICS e dal CONI e dai loro organismi ufficiali nelle materie comunque attinenti l'attività calcistica, e nelle relative vertenze di carattere disciplinare ed economico.

5. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dagli ordinamenti dell'AICS e del CONI.

Art. 4 Conoscenza e accettazione del regolamento generale e delle norme AICS e CONI

- 1.L'iscrizione e la partecipazione alle manifestazioni calcistiche, organizzate o assistite tecnicamente dall'AICS, presuppongono la conoscenza e l'incondizionata accettazione del regolamento generale e delle altre norme regolamentari, statutarie e della giustizia adottate dall'AICS e dal CONI.
- 2.L'AICS adotta tutte le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della suddetta normativa, assicurando la sua diffusione a tutti i propri tesserati e aderenti. A tal fine mette a disposizione tale normativa presso la propria sede, e la pubblica sul sito internet dell'Associazione, assicurando con le identiche modalità la diffusione tempestiva delle eventuali modifiche apportate.
- 3.E' dovere inoltre delle società affiliate o partecipanti garantire la conoscenza della suddetta normativa ai propri tesserati o aderenti.

Art. 5 Modifiche al regolamento generale e ai regolamenti delle discipline calcistiche

- 1.Gli organi del settore Calcio del Comitato Provinciale AICS di Lucca, per quanto di competenza di ciascun organo, si riservano di apportare al regolamento generale e ai regolamenti delle discipline calcistiche, le modifiche e le integrazioni che riterranno opportune, anche durante lo svolgimento dei campionati e dei tornei, per il miglior andamento degli stessi, previa pubblicazione nei Bollettini Ufficiali dell'Associazione e diffusione tramite il sito internet del Comitato provinciale.

Art.6 Rinvio ad altri regolamenti e codici

- 1.Per quanto non contemplato nel regolamento generale, valgono le Regole AICS del Gioco del Calcio, del Calcio a 5 e del calcio a 7 e, per quanto compatibili, le regole ufficiali del calcio e del calcio a 5 FIGC, il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal Coni, nel loro ultimo aggiornamento in vigore.
- 2.Per quanto riguarda le manifestazioni calcistiche regionali e nazionali AICS, valgono i rispettivi regolamenti, che prevalgono.

PARTE SECONDA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

Art. 7 La stagione sportiva

- 1.La stagione sportiva AICS ha inizio il 1 Settembre di ciascun anno e termina il 31 Agosto dell'anno successivo.

Art. 8 Attività ufficiale AICS e attività non ufficiale

- 1)Per attività ufficiale AICS si intende quella relativa ai campionati e ad ogni altra manifestazione calcistica organizzata direttamente dal Comitato Provinciale AICS di Lucca nella stagione sportiva in corso.
- 2)Per attività non ufficiale si intende quella relativa alle manifestazioni calcistiche organizzate nella stagione sportiva in corso da società affiliate AICS con l'assistenza tecnica del Comitato Provinciale AICS di Lucca.
- 3)Per attività ufficiale FIGC o di altri Enti compresi i Comitati AICS di altre province, si intende tutta l'attività da essi svolta tranne l'attività non ufficiale e/o ricreativa.

Art. 9 Adesione all'AICS. L'affiliazione

- 1)Possono partecipare alle manifestazioni AICS, le associazioni che, tramite un rapporto d'adesione, sono regolarmente associate all'AICS per la stagione sportiva in corso.
- 2)Il rapporto di adesione si concretizza tramite la sottoscrizione della domanda di affiliazione al Comitato provinciale AICS di Lucca, sottoscrizione che vincola i richiedenti al rispetto di quanto prescritto dallo Statuto nazionale, e con il rilascio del certificato di adesione, che conferisce agli affiliati lo status di "socio collettivo".
- 3)*In tutte le comunicazioni ufficiali, vi è l'obbligo di riportare l'intera denominazione sociale, così come risulta dall'affiliazione. E' ammessa esclusivamente l'aggiunta del nominativo di uno o più sponsor solo e soltanto se accompagnata dall'indicazione della denominazione sociale.*
- 4)Con un'unica affiliazione si possono iscrivere più squadre a campionati della stessa disciplina calcistica, purché di categorie diverse, nonché più squadre a campionati di altre discipline calcistiche, purché in entrambi i casi le squadre assumano la stessa denominazione sociale.
- 5)*Anche in questo caso, vi è l'obbligo di riportare per ogni squadra l'intera denominazione sociale. E' ammessa l'aggiunta del nominativo di uno o più sponsor, anche diversi per ogni squadra, solo e soltanto se accompagnata sempre dall'indicazione dell'intera denominazione sociale*
- 6)Particolari deroghe all'obbligatorietà dell'affiliazione possono essere previste per la partecipazione all'attività non ufficiale, e devono essere espressamente previste dai regolamenti di tali specifiche manifestazioni ed approvate formalmente dal Presidente del Comitato Provinciale.
- 7)*Le affiliazioni delle associazioni all'AICS sono regolamentate in via generale dall'art.16 dello statuto provinciale dell'Associazione, al quale si rimanda.*
- 8)*Le domande di affiliazione, da redigersi su appositi modelli compilati on line* e firmati dal presidente della società, dovranno essere accompagnate dalla quota di affiliazione e dalla tassa di iscrizione annualmente stabilite e,

quando previsto, dal deposito cauzionale, e pervenire al Comitato Provinciale entro i termini annualmente fissati, pena il non accoglimento delle stesse.

9) *Alla prima domanda di adesione devono essere allegati, secondo quanto previsto dall'art.16 dell'ostituto provinciale:*

- *una copia dello statuto sociale, dalla quale si rilevi l'assenza dei fini di lucro, l'elettività delle cariche sociali, la volontarietà di iscrizione e recesso da socio;*
- *il codice fiscale del sodalizio;*
- *copia del verbale di elezione del direttivo e del legale rappresentante;*
- *copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante*

10) *Ogni variazione allo statuto e alla composizione delle cariche sociali deve essere tempestivamente comunicata.*

11) *Alla domanda di riaffiliazione non va allegata nessuna documentazione, tranne che i sodalizio non abbia variato lo statuto, la denominazione sociale, il legale rappresentante, la composizione del consiglio direttivo. In tal caso si dovrà allegare copia di quanto variato e il relativo verbale di approvazione delle variazioni.*

12) Il Comitato Provinciale AICS si riserva, in ottemperanza allo statuto e ai regolamenti, di accettare le domande di affiliazione.

Art.10 Cessazione dell'affiliazione

1) *La cessazione dell'affiliazione è regolamentata in via generale dall'articolo 16 dello statuto provinciale.*

2) In particolare, i soci collettivi cessano di essere affiliati all'associazione:

- a) per inattività durante l'ultimo anno sociale;
- b) per mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini annualmente stabiliti;
- c) per recesso o per scioglimento volontario;
- d) per revoca dell'affiliazione a seguito di decisione del Consiglio Direttivo Provinciale conseguente alla perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto. Costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'AICS o con le norme di legge vigenti in materia;
- e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dal collegio provinciale dei probiviri in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dai competenti Organi di Giustizia.

3) Qualora il Consiglio Direttivo Provinciale o il Collegio provinciale dei Probiviri decidano la radiazione di un affiliato, questi può ricorrere, entro sessanta giorni dalla emanazione della decisione, al Collegio Regionale dei Garanti.

4) La revoca dell'affiliazione può essere inoltre deliberata dal Settore Calcio e Calcio a 5, ma solo ai fini della partecipazione alle manifestazioni calcistiche, per i seguenti motivi:

- a) invalidità o illegittimità; la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento;
- b) rinuncia a prendere parte alle manifestazioni a cui si è iscritti; la revoca ha effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sui comunicati ufficiali emanati dal settore calcio e calcio a 5;
- c) mancato pagamento delle quote di iscrizione stabilite e delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate dagli organi competenti; la revoca ha effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sui comunicati ufficiali emanati dal settore calcio e calcio a 5.

5) Qualora il Settore Calcio e Calcio a 5 decida la revoca dell'affiliazione ai fini della partecipazione alle manifestazioni calcistiche, l'affiliato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla emanazione della decisione, al Collegio Provinciale dei Probiviri.

6) Ai soci collettivi che cessano di essere affiliati è fatto assoluto divieto dell'utilizzo del logo AICS, anche se essi sono stati a suo tempo autorizzati.

7) In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'AICS ed agli altri affiliati.

8) I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.

9) In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci collettivi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Art.11 Quote di iscrizione

1. Le società hanno l'obbligo di pagare nei termini annualmente stabiliti le quote di iscrizione fissate per la partecipazione alle varie manifestazioni calcistiche.

2. In caso di inadempienza, il Comitato Provinciale dopo aver inviato alle stesse una formale diffida, *può infliggere loro uno o più punti di penalizzazione in classifica.*

3. La misura della penalizzazione, e le modalità dell'eventuale annullamento della stessa, sono fissate annualmente dai settori calcio e calcio a 5.

4. Perdurando l'inadempienza, il Comitato Provinciale può prevedere l'esazione coattiva sul campo delle somme dovute e/o l'esclusione dal prendere parte alla manifestazione di competenza.

Art.12 Deposito cauzionale

- 1.Le società hanno l'obbligo di versare il deposito cauzionale per le manifestazioni per le quali è previsto.
- 2.Le società hanno l'obbligo di integrare il deposito cauzionale che dovesse ridursi per sanzioni pecuniarie loro inflitte o per altre cause.
- 3.In caso di inadempienza, il Comitato Provinciale può inviare alle stesse una formale diffida.
- 4.Perdurando l'inadempienza, il Comitato Provinciale può prevedere l'esazione coattiva sul campo delle somme dovute e/o l'esclusione dal prendere parte alla manifestazione di competenza.

Art.13 Sanzioni Pecuniarie

- 1.Le società hanno l'obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie loro inflitte.
- 2.In caso di inadempienza, il Comitato Provinciale può inviare alle stesse una formale diffida.
- 3.Perdurando l'inadempienza, il Comitato Provinciale può prevedere l'esazione coattiva sul campo delle somme dovute e/o l'esclusione dal prendere parte alla manifestazione di competenza.

Art.14 Adesione all'AICS. Il tesseramento

- 1.Possono partecipare alle manifestazioni calcistiche AICS coloro che tramite un rapporto di adesione sono regolarmente associati all'AICS per la stagione sportiva in corso.
- 2.Il rapporto di adesione si concretizza tramite la richiesta di tesseramento al Comitato provinciale AICS di Lucca, richiesta che vincola gli interessati al rispetto di quanto prescritto dallo Statuto nazionale, e con il rilascio della tessera associativa, che conferisce ai tesserati lo status di "socio individuale."
- 3.*Il tesseramento all'AICS è regolamentato in via generale dall'articolo 17 dello statuto provinciale, al quale si rimanda.*
- 4.Il tesseramento all'AICS per le manifestazioni calcistiche è regolamento in via specifica dal TITOLO SECONDO del presente Regolamento, al quale si rimanda.

Art.15 Cessazione del tesseramento

- 1.*La cessazione del tesseramento è regolamentata in via generale dall'articolo 17 dello statuto provinciale.* In particolare, i soci individuali cessano di essere tesserati per l'associazione:
 - a) per dimissioni;
 - b) per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
 - c) per decesso;
 - d) per revoca della tessera sociale a seguito di decisione del Consiglio Direttivo Provinciale conseguente alla perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto.
 - e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dal Collegio Provinciale dei Probitari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dai competenti Organi di Giustizia.
 - f) per espulsione;
 - g) per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui aderiscono.
- 2.Qualora il Consiglio Direttivo Provinciale o il Collegio Provinciale dei Probitari decidano la revoca del tesseramento, il tesserato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla emanazione della decisione, al Collegio Regionale dei Garanti.
- 3.La revoca del tesseramento può essere inoltre deliberata dal Settore Calcio e Calcio a 5, ma solo ai fini della partecipazione alle manifestazioni calcistiche, per i seguenti motivi:
 - a) invalidità o illegittimità; la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento.
 - b) inidoneità fisica dei calciatori. La revoca ha effetto immediato.
 - c) rifiuto di sottoporsi ai controlli antidoping. La revoca ha effetto immediato.
- 4.Qualora il Settore Calcio e Calcio a 5 decida la revoca del tesseramento, il tesserato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla emanazione della decisione, al Collegio Provinciale dei Probitari.
- 5.In caso di cessazione del tesseramento, i soci individuali non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Art.16 Obblighi, Diritti, Divieti e Responsabilità delle società affiliate, delle società partecipanti, dei tesserati e degli aderenti

- 1.Le società affiliate e i tesserati, in ragione della loro adesione all'AICS, assumono gli obblighi e sono titolari dei diritti previsti dagli statuti e dai regolamenti nazionali e provinciali.
- 2.In particolare società e tesserati, a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di
 - a) mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, probità, rettitudine e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, cooperando attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva;
 - b) astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche;

- c) adottare iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori;
- d) astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive;
- e) operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo;
- f) prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali dei tesserati, interessi personali dei dirigenti delle società o di persone loro collegate;
- g) collaborare alla corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine comunicano al Comitato provinciale AICS ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell'attività in ambito sportivo di cui vengono a conoscenza, e forniscono ad esso tutte le informazioni eventualmente richieste.

3. A società e tesserati è fatto divieto di:

- a) adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia;
- b) compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive;
- c) divulgare e comunque dare a terzi notizie o informazioni relative a procedimenti disciplinari in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati, salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo;
- d) fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute;
- e) al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, chiedere o accettare, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi accedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

4. Le società affiliate:

- a) rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti;
- b) sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia;
- c) in particolare, rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme dei regolamenti AICS, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri calciatori, dirigenti, soci e tesserati in genere;
- d) agli stessi effetti disciplinari, rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, ovunque esso si manifesti, sui campi da gioco o fuori, o lontano dagli stessi;
- e) rispondono inoltre per i fatti violenti commessi in occasione o a causa di una gara, sia dai propri tesserati che dai propri sostenitori, se dal fatto sia derivato comunque un pericolo per l'incolumità fisica di una o più persone. La responsabilità è esclusa quando il fatto è estraneo a motivi concernenti la gara.

5. La responsabilità delle società affiliate concorre con quella del singolo dirigente, socio o tesserato.

6. Le società affiliate, per il comportamento dei propri tesserati o sostenitori e per le loro infrazioni disciplinari, sono passibili delle sanzioni di cui al presente Regolamento.

7. Le medesime responsabilità in capo alle società affiliate sono in capo anche alle società partecipanti.

8. È fatto divieto a tutti i tesserati di:

- a) esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o organismi operanti, a qualsiasi titolo, nell'ambito dell'AICS e dell'ordinamento sportivo. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
- b) effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali essi partecipino o alle quali abbiano diretto interesse;
- c) adire vie legali nei confronti di altri tesserati o degli organi del comitato o del settore, per fatti originati dalle manifestazioni calcistiche, senza la formale autorizzazione del Comitato Provinciale.

9. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

10. I tesserati iscritti nel modello di affiliazione o sulle note ufficiali di gara e coloro che hanno la legale rappresentanza della società, per quanto di loro competenza, sono ritenuti corresponsabili delle infrazioni ascritte alle loro società, sino a prova contraria.

11. I tesserati, per il loro comportamento e per le infrazioni commesse ai regolamenti AICS, sono passibili delle sanzioni di cui al presente Regolamento.

12. Le medesime responsabilità di cui ai commi precedenti sono in capo anche agli aderenti non in possesso di tessera sociale.

13. L'ignoranza del presente regolamento, degli statuti e dei regolamenti dell'Associazione, non può essere invocata a nessun effetto.

PARTE TERZA SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI E DEI TORNEI

Art.17 Svolgimento dei campionati

1. Il Comitato Provinciale AICS di Lucca organizza campionati per le categorie di cui all'art.62 del presente regolamento
2. Il Campionato Dilettanti Prima Serie di Calcio e il Campionato Dilettanti di Calcio a 5 Serie A, assegnano il titolo e lo scudetto di campioni provinciali. Gli altri campionati assegnano il titolo di vincente di campionato o di promozione ad una serie superiore.
3. L'ordinamento dei campionati, e le modifiche eventuali da apportare ad essi, sono decisi dai rispettivi settori, sentita la lega calcio e l'assemblea delle società.
4. Ogni società dovrà partecipare al campionato di competenza, pena la non ammissione ad alcun campionato. Si può derogare alla suddetta norma solo in caso di completamento dell'organico del campionato di competenza.
5. Nelle fusioni tra due squadre appartenenti a diversa serie, la nuova società sarà assegnata alla serie superiore .

Art.18 Svolgimento dei tornei

1. Il Comitato Provinciale AICS di Lucca organizza direttamente tornei per le categorie di cui all'art.62 del presente regolamento, o assiste tecnicamente le società affiliate nell'organizzazione degli stessi.
2. I tornei assegnano di norma il titolo di vincitore di torneo.
3. Lo svolgimento dei tornei, e le modifiche eventuali da apportare ad essi, sono decisi dai rispettivi settori, nonché dalle società organizzatrici in accordo con gli stessi.

Art 19 Formazione delle classifiche

1. I campionati sono di norma disputati con gare di andata e ritorno, salvo particolari deroghe di volta in volta stabilite dai settori competenti.
2. I tornei sono di norma disputati con gare di sola andata, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici.
3. Le classifiche sono stabilite per punteggio, con l'attribuzione di due punti per ogni gara vinta e di un punto per ogni gara pareggiata. Per le gare perdute non è attribuito alcun punto. Per le gare dei campionati dilettanti prima e seconda serie, le gare dei campionati amatori terza serie, le gare del campionato di calcio a 5 dilettanti serie A e le gare dei campionati di calcio a 5 organizzati dalla delegazione Viareggio-Versilia, le classifiche sono stabilite con l'attribuzione di tre punti per ogni gara vinta e di un punto per ogni gara pareggiata. Per le gare perdute non è attribuito alcun punto. Particolari deroghe nell'attribuzione dei punteggi possono essere concesse per i tornei di breve durata o su proposta dell'assemblea delle società.
4. Al termine di ogni campionato, quando il titolo sportivo in competizione è quello di campione provinciale, di vincente di campionato, di promozione alla serie superiore o di retrocessione alla serie inferiore, in caso di parità tra due squadre esso sarà assegnato mediante spareggio, da effettuarsi sulla base di un'unica gara in campo neutro, anche in notturna, con l'effettuazione di eventuali tempi supplementari e calci di rigore, nel caso che i tempi regolamentari siano finiti in parità.
5. Se la parità è fra tre o più squadre, per determinare le squadre che hanno diritto a disputare lo spareggio, si procederà preliminarmente alla compilazione di una classifica avulsa tra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) maggior numero di punti ottenuti negli incontri diretti;
 - b) a parità di punti ottenuti negli incontri diretti, minor numero di giornate di squalifica complessivamente comminate ai componenti la propria squadra;
 - c) a parità di numero complessivo di giornate di squalifica subite, miglior differenza reti negli incontri diretti;
 - d) a parità di differenza reti negli incontri diretti, si terrà conto della differenza reti generale.
 - e) a parità di differenza reti generale, si effettuerà il sorteggio.Le due squadre meglio classificate dopo aver tenuto conto dei suddetti criteri, disputeranno lo spareggio.
6. Quando il titolo sportivo in competizione è diverso da quello di cui al comma 4 del presente articolo, e qualunque sia il numero di squadre terminate a parità di punteggio al termine di ogni campionato, per l'assegnazione di tale titolo sportivo si procederà secondo i criteri illustrati al comma 5 del presente articolo, e le società che hanno diritto all'aggiudicazione del titolo sportivo in competizione saranno quelle meglio classificate secondo tali criteri, senza disputa dello spareggio.
7. In ogni torneo ufficiale, in caso di parità di classifica tra due o più squadre, per determinare la squadra meglio classificata si terrà conto nell'ordine:
 - a) maggior numero di punti ottenuti nella classifica avulsa degli incontri diretti;
 - b) a parità di punti ottenuti negli incontri diretti, miglior differenza reti negli incontri diretti;
 - c) a parità di differenza reti negli incontri diretti, miglior differenza reti generale.
 - d) a parità di differenza reti generale, si effettuerà il sorteggio.

Art.20 Rinuncia, ritiro, esclusione da campionati e tornei

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si sono iscritte.

2. La società che rinuncia volontariamente al proseguimento della manifestazione a cui si è iscritta, oltre al pagamento delle ammende previste subisce il ritiro del deposito cauzionale da parte dell'AICS (o se già esaurito in tutto o in parte, subisce un'ammenda di analogo importo.) Essa subisce inoltre l'esclusione dalla classifica di tale manifestazione, salvo quanto previsto al successivo comma 9.
3. Il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dal Comitato Provinciale, equivale a rinuncia al proseguimento della manifestazione.
4. Il Comitato Provinciale, ogni qualvolta riconosce causa di forza maggiore per la rinuncia al proseguimento di una manifestazione, può derogare all'applicazione delle ammende previste.
5. Qualora una società si ritiri dal campionato a cui prende parte, o ne sia esclusa, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7 del presente articolo, tutte le gare da essa precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che è stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare stesse. Alla società si applicano inoltre le sanzioni previste al comma 2 del presente articolo.
6. Qualora una società si ritiri dal campionato a cui prende parte, o ne sia esclusa, quando ha regolarmente disputato almeno la metà delle gare in calendario, salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non si applica il criterio di cui al comma precedente, e la società è considerata rinunciataria solo a tutte le gare del girone di ritorno e a quelle del girone di andata eventualmente non disputate. Alla società si applicano comunque le sanzioni previste al comma 2 del presente articolo.
7. Qualora una società si ritiri dal campionato a cui prende parte, o ne sia esclusa, quando debba ancora disputare tre gare o meno alla conclusione dello stesso, non si applicano i criteri di cui ai commi 5 e 6, e la società è considerata rinunciataria solo alle gare che ha ancora in calendario. Alla società si applicano comunque le sanzioni previste al comma 2 del presente articolo.
8. La società che rinuncia per tre volte, anche non consecutive, a disputare gare dello stesso campionato, è esclusa dalla prosecuzione dello stesso, con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 2, 5, 6 e 7 del presente articolo.
9. Qualora una società si ritiri dai play off del campionato a cui prende parte, o ne sia esclusa, essa è considerata rinunciataria solo alle gare che ha ancora in calendario, e retrocessa all'ultimo posto tra le squadre classificate ai play off. Alla società si applicano comunque le sanzioni previste al comma 2 del presente articolo, compreso quella del ritiro del deposito cauzionale.
10. Qualora una società si ritiri dal torneo a cui prende parte, o ne sia esclusa, tutte le gare da essa precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che è stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare stesse. Alla società si applicano comunque le sanzioni previste al comma 2 del presente articolo.
11. Una società che per sua responsabilità non si presenta a disputare una gara del torneo a cui prende parte, o non porta a termine la stessa, è esclusa dal proseguimento del torneo e tutte le gare da essa precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che è stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare stesse. Alla società si applicano comunque le sanzioni previste al comma 2 del presente articolo.

PARTE QUARTA SVOLGIMENTO DELLE GARE DEI CAMPIONATI E DEI TORNEI

Art.21 Effettuazione delle gare dei campionati di calcio

Per la disputa delle gare dei campionati di calcio, di qualsiasi categoria, si osservano le seguenti modalità:

1. Le gare si effettuano nei giorni di sabato pomeriggio, domenica mattina, nella mattina o nel pomeriggio dei giorni festivi infrasettimanali.
2. *Nel caso non si tratti di recuperi per invio d'autorità delle gare su iniziativa del Comitato Provinciale (per la cui disciplina si rimanda all'art. 30 del presente regolamento) o di recuperi per rinvii dovuti a iniziativa e richiesta delle società per cause di forza maggiore e non programmabili (per la cui disciplina si rimanda all'art. 31 del presente regolamento) o di recuperi dovuti a gare rinviate, annullate o sospese per avversità meteorologiche per la cui disciplina si rimanda all'art. 32 del presente regolamento) ma di anticipi o posticipi anticipatamente programmati, esse si possono disputare infrasettimanalmente, anche in notturna, o nel pomeriggio della domenica, solo se vi è un preventivo accordo tra le due società interessate e con il preventivo assenso del settore calcio.*
3. *Tali gare, se posticipate in notturna, dovranno essere disputate entro 10 giorni dalla data precedentemente fissata. La data del posticipo dovrà essere contestualmente comunicata all'atto della richiesta di rinvio. Se anticipaste, potranno esserlo sino a 10 giorni prima della data programmata. La data dell'anticipo dovrà essere contestualmente comunicata all'atto della richiesta di rinvio. Il settore calcio non consentirà comunque posticipi nelle ultime tre giornate di campionato*
4. *La richiesta di spostamento della gara ad una data diversa da quella fissata per la giornata di calendario a cui ci si riferisce deve essere presentata per scritto entro 10 giorni da quello fissato per la disputa, dalla società che ne fa richiesta.*
5. Per ragioni di disponibilità di impianti, motivi organizzativi diversi o fatti di natura eccezionale e contingente, il settore calcio si riserva tuttavia di far disputare autonomamente gare nel pomeriggio di domenica o in notturna, infrasettimanalmente, *anche senza l'assenso delle parti.*
6. *Le gare del sabato pomeriggio o dei pomeriggi dei giorni festivi, si disputano, a seconda della stagione, nei seguenti orari: dal 4/9/2010 al 26/09/2010: inizio ore 16,00; dal 27/09/2010 al 24/10/2010: inizio ore 15,30; dal*

25/10/2010 al 27/03/2011: inizio ore 15,00; dal 28/3/2011 al 15/05/2011: inizio ore 15,30; dal 16/05/2011 al 12/06/2011: inizio ore 16,00; dal 13/06/2011 al 31/07/2011: inizio ore 16,30

7. *Le gare dei giorni festivi* si disputano con inizio alle 10,30.

8. E' consentito, previo assenso del settore calcio, anticipare o posticipare tali orari solo in conseguenza della disponibilità degli impianti in orari diversi o di altre cause eccezionali e contingenti, purché opportunamente documentate. La documentazione deve essere fornita per scritto a cura della società richiedente, pena il non accoglimento della richiesta.

9. Per quanto riguarda l'indisponibilità degli impianti negli orari di cui al comma 4, le società interessate dovranno produrre calendari o attestazione dei responsabili di tali impianti che dimostrano l'indisponibilità degli stessi.

10. La produzione di false attestazioni sarà punita a norma di regolamento

11. L'AICS non accetterà comunque una programmazione di orari che vedano l'inizio delle gare prima delle 13.30 del sabato pomeriggio, prima delle 9.30 della domenica mattina, prima delle 20.30 per le gare in notturna dei giorni dal lunedì al venerdì, dopo le 18.00 per le gare in notturna del sabato.

12. La concessione della deroga deve essere espressamente autorizzata dal settore competente e pubblicata sui comitati ufficiali dell'associazione.

13. La società ospitante ha il diritto insindacabile di fissare giorno e orario di gara, purché nei limiti previsti dal presente articolo.

14. La società ospitante deve tassativamente comunicare al settore calcio giorno e orario di gara, nonché le eventuali variazioni alla programmazione già fissata, **entro le ore 19,00 del martedì** precedente la giornata di gara a cui ci si riferisce. La richiesta di variazione può riguardare unicamente il cambiamento di orario o lo spostamento della gara dal sabato alla domenica (o viceversa).

15. Per le gare infrasettimanali, tali comunicazioni dovranno essere effettuate entro un massimo di cinque giorni dalla data di disputa delle gare.

16. In difetto, la società ospitata può non acconsentire alla modifica della programmazione già fissata.

17. Per le gare i cui campi da gioco sono fissati dal settore calcio, o per le gare che per cause di forza maggiore non è stato possibile programmare entro i termini fissati, i giorni e gli orari di gara sono insindacabilmente stabiliti dallo stesso settore calcio.

Art.22 Effettuazione delle gare dei tornei di calcio

1. Le gare dei tornei dell'attività non ufficiale si effettuano nei giorni previsti dai regolamenti e dai calendari specifici.

2. Per i tornei dell'attività ufficiale, valgono le norme previste per i campionati.

Art.23 Effettuazione delle gare dei campionati di calcio a 5 e calcio a 7

Per la disputa delle gare dei campionati di calcio a 5 e calcio a 7, di qualsiasi categoria, si osservano le seguenti modalità:

1. Le gare si effettuano dal lunedì al venerdì. Le gare del Campionato Dilettanti serie A si effettuano il lunedì, salvo accordo tra le parti o autonoma decisione del settore calcio a 5.

2. Per motivi organizzativi diversi o di natura eccezionale e contingente, il settore calcio a 5 e calcio a 7 si riserva di far disputare gare nel pomeriggio o nella sera del sabato, o nella mattina o nel pomeriggio dei giorni festivi infrasettimanali. In particolare le gare di finale saranno di norma giocate il sabato.

3. L'orario di inizio delle gare non può essere programmato prima delle 19,30 e dopo le 23,00.

4. La società ospitante ha il diritto insindacabile di fissare giorno e orario di gara, purché nei limiti previsti dal presente articolo

5. Ogni società, all'atto dell'iscrizione, dovrà indicare almeno due giorni nei quali intende disputare le gare programmate in campo interno, ed attenersi salvo casi eccezionali a tali indicazioni.

6. Ogni società potrà inoltre indicare un giorno nel quale non è disponibile a disputare le gare programmate in campo esterno. Il Comitato Provinciale, salvo casi eccezionali o contingenti, disporrà che ci si attenga a tali indicazioni.

7. Nei play off, si deroga a quanto previsto ai commi 5 e 6, e la società ospitante ha il diritto insindacabile di fissare giorno e orario di gara, purché in orario non antecedente alle ore 20,30 e non successivo alle ore 22,30.

8. La società ospitante deve tassativamente comunicare al settore calcio a 5 giorno e orario di gara, entro il lunedì della settimana precedente la giornata di gara a cui ci si riferisce. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara, addossando la responsabilità alla società ospitante per la sua mancata disputa.

9. La società ospitante deve tassativamente comunicare al settore calcio a 5 le eventuali variazioni, se consentite, alla programmazione già fissata, entro 7 giorni dalla disputa della stessa. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara, addossando la responsabilità alla società ospitante per la sua mancata disputa.

10. Per le gare i cui orari e campi da gioco sono fissati dal settore calcio a 5 e calcio a 7, i giorni e gli orari di gara sono insindacabilmente stabiliti dallo stesso.

11. La programmazione delle gare i cui orari e campi di gioco sono fissati direttamente dai gestori degli impianti, deve essere fornita dagli stessi gestori entro almeno 15 giorni la settimana precedente la giornata di gara a cui ci si

riferisce, e deve comprendere un arco temporale di almeno 30 giorni. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara.

12. I gestori degli impianti devono tassativamente comunicare al settore calcio a 5 le eventuali variazioni alla programmazione già fissata, se consentite, entro 7 giorni dalla disputa della stessa. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara.

13. Ogni richiesta di variazione orario e data di gara al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, se accolta, comporta, per ogni richiesta successiva alla prima, il pagamento di una tassa gara di €uro 30,00.

Art.24 Effettuazione delle gare dei tornei di calcio a 5 e calcio a 7

1. Le gare dei tornei dell'attività non ufficiale si effettuano nei giorni previsti dai regolamenti e dai calendari specifici.

2. Per i tornei dell'attività ufficiale, valgono le norme previste per i campionati.

Art.25 Presentazione in campo delle squadre. – tempo d'attesa

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

2. Per le gare di qualsiasi categoria, nel caso di ritardata presentazione delle squadre, fatte salve le sanzioni prescritte ove il ritardo non sia giustificabile, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché, entro il **termine massimo di 15 minuti** dall'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara, esse abbiano presentato allo stesso le note ufficiali di gara di cui al successivo art. 27, debitamente compilate, e le squadre siano in divisa da gioco, pronte per disputare la gara.

3. Qualora il campo da gioco sia occupato da altra gara, le squadre hanno l'obbligo di attendere la fine della stessa per un periodo pari almeno alla durata di un tempo di gara, salvo diversa decisione dell'arbitro per un periodo maggiore.

4. Le società inadempienti saranno considerate rinunciatarie a tutti gli effetti con le sanzioni previste dal regolamento di giustizia sportiva AICS, salvo che non dimostrino la sussistenza di cause di forza maggiore.

5. L'accertamento delle cause di forza maggiore compete in ogni caso ai competenti organi della giustizia sportiva

Art.26 Adempimenti preliminari alla disputa delle gare. Norme comuni a tutti i campionati

1. Ogni squadra deve obbligatoriamente presentare all'arbitro, **entro 10 minuti** dall'ora fissata per l'inizio della gara, a cura del dirigente accompagnatore ufficiale o, in sua assenza, del capitano, quanto segue:

a) un elenco in duplice copia (note ufficiali di gara) dei soggetti partecipanti alla gara, redatto su appositi modelli forniti dall'AICS secondo le modalità di cui al successivo art. 27. Entrambe le copie dell'elenco devono essere firmate dal dirigente accompagnatore ufficiale o, in sua assenza dal capitano;

b) i cartellini vidimati di ciascun soggetto compreso nell'elenco di cui al punto precedente;

c) un documento di riconoscimento con foto, anche scaduto, di ciascun soggetto compreso nell'elenco di cui al punto a). Tale obbligo non si applica a quanti siano in possesso di cartellino plastificato con foto, rilasciato dal Comitato Provinciale AICS di Lucca, o ai calciatori di cui all'art. 27 comma 6 del presente regolamento.

2. Il ritardo nella consegna della suddetta documentazione sarà sanzionato con un'ammenda.

3. La mancata presentazione dei cartellini di cui al comma 1 punto b) o la mancata indicazione sulle note di gara del numero identificativo degli stessi, se sono stati rilasciati in data anteriore a 15 giorni rispetto a quella della gara, sarà sanzionata con un'ammenda.

4. La mancata presentazione dei cartellini di cui al comma 1 punto b) dopo il 31 dicembre 2010 comporta il divieto assoluto di partecipazione alla gara del soggetto di cui trattasi, anche in qualità di dirigente, salvo quanto previsto al successivo comma 5.

5. Il tesserato in questione potrà prendere parte alla gara solo se la società di appartenenza produrrà copia della documentazione attestante la richiesta di tesseramento, inoltrata al massimo nei quindici giorni precedenti la gara. Per copia della documentazione si intende copia del fax, dell'e-mail, della raccomandata inviate, o del tesseramento on line effettuato, oppure attestazione rilasciata dall'AICS.

6. L'arbitro che dirige la gara segnalerà nel proprio rapporto il mancato rispetto di quanto previsto al comma 3 e assicurerà l'assoluto rispetto di quanto previsto al comma 4. In difetto, al pari delle società interessate, sarà sanzionato.

7. L'arbitro che dirige la gara deve controfirmare entrambe le note di cui al punto 1 a) e consegnare al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in sua assenza al capitano, una copia delle note di gara dell'altra squadra, prima dell'inizio della gara stessa.

8. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante gli sia stato espressamente e sollecitamente richiesto, abbia ommesso di provvedervi.

9. L'arbitro dovrà allegare la seconda copia di ciascuna nota di gara al suo rapporto da consegnare all'AICS.

10. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, a cura della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società

11. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione i cartellini e i documenti di riconoscimento dei soggetti partecipanti alla gara componenti la squadra avversaria, prima e dopo lo svolgimento

della gara stessa, ma non durante il suo corso. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, onde trasmetterli al Comitato Provinciale, i cartellini dei soggetti partecipanti alla gara.

Art. 27 Note ufficiali di gara. Modalità di compilazione

1. Al dirigente accompagnatore della squadra, o in sua assenza al capitano, è affidata la corretta compilazione delle note ufficiali di gara di cui al comma 1 punto a) del precedente art. 26.

2. Nelle note devono essere obbligatoriamente indicati:

a) dati identificativi della gara (giorno e orario di gara, luogo e campo di svolgimento etc.);

b) colori delle maglie di gara

c) cognome e nome dei calciatori che prenderanno parte alla gara, compresi quelli di riserva o sostituti. Sulla nota si deve chiaramente distinguere quali sono i calciatori titolari e quali sono quelli di riserva. A tal fine o si usano modelli simili a quelli forniti dall'AICS, dove chiaramente sono evidenziati i giocatori titolari e quelli di riserva, o si provvede comunque ad evidenziare liberamente ma chiaramente quali sono i calciatori titolari e quali sono quelli di riserva. In ogni caso, si può indicare, tra titolari e riserve, un numero massimo di 18 giocatori per le gare di calcio a 11 e di 12 giocatori per le gare di calcio a 5 e a 7.

d) numero di maglia di ciascun calciatore di cui al precedente punto b). E' consentito indossare maglie riportanti numeri da 1 a 99.

e) i calciatori che svolgono le mansioni di capitano e vice;

f) cognome e nome dei dirigenti che hanno accesso al terreno di gioco; in particolare: cognome e nome del dirigente accompagnatore ufficiale (sempre obbligatorio: in caso di assenza ne fa le veci il capitano); cognome e nome dei dirigenti che svolgono le mansioni di allenatore e massaggiatore (non obbligatori); solo per le squadre ospitanti, cognome e nome del dirigente addetto all'arbitro (per loro sempre obbligatorio: in caso di assenza ne fa le veci il capitano). In ogni caso, si può indicare un numero massimo di 5 dirigenti per le gare di calcio a 11 e di 4 dirigenti per le gare di calcio a 5 e a 7.

g) cognome e nome del dirigente o calciatore che svolge la mansione di assistente di parte, se prevista;

h) numero di tessera AICS dei soggetti elencati nelle note ufficiali di gara;

i) numero e natura del documento di riconoscimento delle suddette persone qualora non siano in possesso del cartellino plastificato di cui al precedente comma 1, punto c) dell'art. 26.

3. Le note di gara hanno un valore determinante ai fini del diritto di partecipare alla gara stessa, nonché ai fini dell'identificazione dei calciatori per mezzo dei numeri apposti sulle maglie, che devono corrispondere a quelli indicati negli elenchi. È peraltro in facoltà delle squadre cambiare i nominativi già indicati, o aggiungere nominativi non presenti, sino a che il gioco non abbia avuto regolare inizio.

4. La nota di gara deve essere firmata dal dirigente accompagnatore ufficiale o in sua assenza dal capitano.

5. L'arbitro non accetterà quelle note di gara non conformi o non indicanti quanto prescritto ai punti precedenti e le riconsegnerà alle società in difetto, affinché provvedano alla loro corretta compilazione.

6. E' consentito indicare nelle note ufficiali di gara anche calciatori non presenti al momento della "chiamata arbitrale", ferma restando la loro identificazione nel momento in cui scenderanno in campo. E' tuttavia obbligatorio, per tali soggetti, presentare o il cartellino di cui al comma 1 b) dell'articolo 26 o il documento di cui al comma 1 c) dello stesso articolo. In difetto, l'arbitro non consentirà la loro indicazione sulle note di gara.

Art. 28 Identificazione dei soggetti iscritti nelle note ufficiali di gara

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i soggetti indicati nelle note ufficiali di gara, deve controllare attentamente che i documenti di identificazione, laddove previsti, e le tessere AICS, corrispondano a quelli trascritti sulle note stesse.

2. L'identificazione è effettuata tramite la procedura cosiddetta della "chiamata arbitrale".

3. Solo l'arbitro ed eventualmente gli assistenti ufficiali possono procedere all'identificazione dei soggetti partecipanti alla gara e procedere pertanto alla "chiamata".

4. Tutti i partecipanti alla gara sono identificati prima dell'inizio della stessa. I soggetti ritardatari di cui all'art. 27 comma 6 del presente regolamento, sono identificati dall'arbitro al momento del loro accesso sul terreno di gioco.

5. L'arbitro può identificare i soggetti iscritti sulle note ufficiali di gara solo attraverso un documento di riconoscimento con foto, o una foto autenticata, anche scaduti, rilasciati dalle autorità competenti, salvo che essi siano dotati di cartellino plastificato con foto che sostituisce a tutti gli effetti il documento di riconoscimento.

Art. 29 Accesso al recinto di gioco

1. Sono ammessi all'interno del recinto di gioco solo i soggetti indicati nelle note ufficiali di gara di cui all'art. 26 comma 1a) del presente regolamento

2. I soggetti sprovvisti dei cartellini di cui all'art. 26, comma 1, punto b) del presente regolamento, sono ammessi nel recinto di gioco solo se il dirigente accompagnatore ufficiale, o in sua assenza il capitano, attesta per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che essi sono regolarmente tesserati o che la società ha inoltrato nei termini previsti regolare richiesta di tesseramento e purché siano in regola con quanto previsto dall'articolo 26 comma 4 e 5 del presente regolamento.

3. Le società, sia per l'accesso al recinto di gioco sia per la disputa della gara, sono direttamente responsabili, nei termini di cui al presente articolo, dei soggetti che non avevano titolo a farlo, e ad esse si applicano le sanzioni previste dal regolamento di disciplina.

Art.30 Rinvio e annullamento d'autorità delle gare su iniziativa del Comitato Provinciale

1. Il Comitato Provinciale si riserva di rinviare una o più gare in programma, qualora non siano disponibili campi da gioco, per cause di forza maggiore o per motivi tecnico-organizzativi, a suo insindacabile giudizio e su propria iniziativa.

2. Tali gare saranno recuperate secondo quanto previsto all'articolo 33, comma 1 e 2 del presente regolamento.

3. Il Comitato provinciale si riserva inoltre di annullare una o più gare di società non in regola con quanto previsto agli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento (mancato pagamento di quote d'iscrizione, deposito cauzionale e ammende) con le conseguenze previste all'articolo 35 comma 2 del presente regolamento.

Art.31 Rinvio delle gare dei campionati di calcio a 11 su iniziativa e richiesta delle società per cause di forza maggiore e non programmabili

1. Il Comitato Provinciale si riserva inoltre di rinviare una o più gare in programma nei calendari dei campionati di calcio a 11 su iniziativa e richiesta delle società interessate alla disputa delle stesse, *per cause di forza maggiore e non programmabili* da esse invocate.

2. Tali gare saranno recuperate secondo quanto previsto all'articolo 33 comma 3 del presente regolamento.

3. Le società interessate al rinvio dovranno darne comunicazione telefonica al settore calcio entro il giorno precedente la gara.

4. La comunicazione dovrà essere immediatamente seguita da richiesta scritta (fax, e-mail, raccomandata a mano etc.), accompagnata da idonea documentazione comprovante la sussistenza delle cause di forza maggiore invocate nella richiesta.

5. Il presidente della lega calcio, o un suo delegato, valuterà autonomamente la fondatezza della richiesta secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, e in caso positivo sottoporrà la richiesta all'altra società interessata.

6. Se quest'ultima sarà d'accordo sulla richiesta formulata, il settore disporrà il rinvio d'autorità della gara, contestualmente programmandola secondo i criteri di cui all'articolo 33 comma 3 del presente regolamento.

7. Se essa invece non sarà d'accordo, il presidente della lega calcio o un suo delegato deciderà autonomamente e insindacabilmente. Il mancato accordo dovrà essere espresso per scritto.

8. Se la richiesta di rinvio di una gara è formulata il giorno stesso della sua disputa, fermo restando il rispetto della procedura prevista ai commi 3 e 4 del presente articolo, e la necessità che la richiesta abbia il carattere di straordinarietà e urgenza nonché sussista l'impossibilità di formularla nei giorni precedenti, sul suo accoglimento decide autonomamente e insindacabilmente il presidente della lega calcio.

9. *Quando manchino 3 o meno giornate al termine dei campionati, e comunque in qualsiasi momento per salvaguardare la loro regolarità, è facoltà del settore calcio non acconsentire a qualsiasi richiesta.*

Art.32 Rinvio o sospensione delle gare per avversità meteorologiche

1. Il rinvio o la sospensione delle gare per impraticabilità del terreno di gioco, mancanza di visibilità, cause di forza maggiore ecc., spettano al giudizio insindacabile dell'arbitro designato a dirigere la gara.

2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle due squadre, deve essere eseguito dall'arbitro all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati sulle note ufficiali di gara.

3. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

4. Il Comitato Provinciale, in qualsiasi momento, anche telefonicamente, può rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero disputarsi su terreni di gioco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.

Art.33 Recupero delle gare non disputate

1. Le gare non iniziate, non portate a termine, rinviate d'autorità o su richiesta di una o di entrambe le squadre, o annullate dagli organi della giustizia sportiva, sono recuperate, se del caso, secondo le modalità e negli orari e nei giorni fissati dall'Ente organizzatore, anche senza l'accordo delle parti.

2. E' obbligatorio disputare i recuperi delle gare dei campionati di calcio a 11, nei giorni festivi infrasettimanali o nei giorni eventualmente indicati dal settore stesso, all'atto della programmazione dei calendari, come idonei per la disputa dei recuperi.

3. Esaurite tali date utili, le gare di recupero dovranno essere disputate in notturna, entro quindici giorni dalla data in cui la gara era programmata.

4. Una gara di recupero programmata in tali date può essere spostata solo con il consenso di entrambe le parti, con riserva di quanto previsto dagli altri commi del presente articolo.

5. Per quanto riguarda le gare del girone d'andata dei campionati di calcio a 11, esse dovranno essere comunque obbligatoriamente recuperate entro il 31 gennaio 2011.

6. Per quanto riguarda le gare del girone di ritorno dei campionati di calcio a 11, esse dovranno essere comunque obbligatoriamente recuperate entro i sette giorni precedenti il termine del campionato, fermo restando quanto disposto al comma 3 del presente articolo.

7. Le gare non disputate per richiesta di una delle due parti, sono insindacabilmente recuperate nei giorni e negli orari fissati dal comitato Provinciale, sentita l'altra parte e anche senza l'accordo della prima.

8. A tal fine, l'altra parte indicherà due giorni utili disponibili, infrasettimanali e/o in notturna, con la riserva di quanto previsto ai comi precedenti.

Art.34 Mancata disputa delle gare per disaccordo tra le società

1. Non è ammesso il rinvio di alcuna gara per il mancato accordo tra le società sui giorni e gli orari di svolgimento.

2. Per ogni controversia, decide autonomamente e insindacabilmente il settore calcistico competente

3. La società che, nei giorni e negli orari stabiliti, non si presenterà per disputare la gara, sarà considerata rinunciataria a tutti gli effetti, con le conseguenze di cui all'art.35 del presente regolamento.

Art.35 Rinuncia, ritiro, esclusione dalle gare di campionati e tornei

1. Le società hanno l'obbligo di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia volontariamente alla disputa di una gara o al proseguimento della stessa, subisce le seguenti sanzioni:

a) pagamento delle ammende previste;

b) punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con il punteggio più favorevole all'avversario eventualmente conseguito sul campo;

c) penalizzazione di un punto in classifica.

3. Nei campionati di calcio a 5 e a 7, le società di cui al comma precedente debbono inoltre corrispondere anche le spese di campo e le spese arbitrali, a prescindere dalla circostanza se erano considerate o meno "squadre di casa".

4. Le sanzioni di cui ai comi 2 e 3 del presente articolo sono inflitte anche a quelle società che preannunciano anticipatamente la loro non partecipazione alla gara.

5. Il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dal Comitato Provinciale, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

6. La mancata disputa di una gara per disaccordo tra le società, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

7. La mancata disputa di una gara nei giorni e negli orari fissati dal settore calcistico competente, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

8. Gli organi della giustizia sportiva, ogni qualvolta riconoscano cause non eliminabili di forza maggiore per la rinuncia ad una gara, possono derogare alle norme del presente Articolo. La deroga può interessare tutte le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo solo se è stato disposto che la gara venga nuovamente rigiocata. La deroga può interessare solo la sanzione prevista al comma 2 punto a) del presente articolo (non pagamento delle ammende previste) nel caso la gara non venga rigiocata.

9. La società che rinuncia per tre volte, anche non consecutive, a disputare gare dello stesso campionato, è esclusa dalla prosecuzione dello stesso, con le sanzioni previste all'art.20 del presente regolamento.

10. Qualora una società rinunci volontariamente alla disputa di una gara di play off del campionato, o al proseguimento della stessa, è esclusa dalla prosecuzione degli stessi play off, e ad essa si applicano, oltre alle sanzioni previste da questo articolo, quelle previste ai comi 2 e 9 dell'articolo 20 del presente regolamento.

11. Qualora una società rinunci volontariamente alla disputa di una gara in un torneo di breve durata, o al proseguimento della stessa, è esclusa dalla prosecuzione dello stesso torneo, e ad essa si applicano oltre alle sanzioni previste da questo articolo, quelle previste ai comi 2 e 10 dell'articolo 20 del presente regolamento.

PARTE QUINTA ORGANI RESPONSABILI

Art.36 Organi ufficiali del settore calcio

1. Il Comitato provinciale AICS realizza le proprie finalità statutarie nell'ambito dei settori calcio, calcio a 5 e calcio a 7, tramite gli organi ufficiali del settore stesso.

2. Sono Organi Ufficiali del settore calcio, direttamente responsabili dell'organizzazione di tutte le manifestazioni calcistiche :

a) l'Assemblea delle società affiliate;

b) il Presidente della Lega calcio AICS

c) la lega calcio AICS

Art.37 L'assemblea delle società affiliate

1. E' l'Organo di massima autorità del settore.

2. Formula l'indirizzo generale del settore. Esprime pareri, consigli, censure, e quanto altro è necessario per il miglior andamento del settore stesso e delle manifestazioni calcistiche da esso organizzate.

3. Nomina i membri della lega calcio;

- 4.E' composta dai Presidenti (o da un loro rappresentante) di tutte le società affiliate all'AICS per la disputa dei campionati o dei tornei ufficiali di qualsiasi categoria.
- 5.E' presieduta dal presidente della Lega calcio AICS, o da un suo delegato.
- 6.Le sue riunioni si svolgono distintamente, a seconda che si tratti di campionati o tornei di calcio, calcio a 5 o calcio a 7, e ad esse partecipano le società direttamente interessate.
- 7.Si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, entro i mesi di settembre e maggio.
- 8.Si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda il suo presidente, o su richiesta di almeno un terzo delle società affiliate.
- 9.L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ordine del giorno della riunione, nonché gli orari di prima e seconda convocazione.
- 10.Le sue sedute sono valide quando sono presenti:
 - a)in prima convocazione, la metà più uno dei suoi componenti;
 - b)in seconda convocazione, da fissarsi almeno mezz'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei suoi componenti.
- 11.Delibera a maggioranza di voti; in caso di parità decide il suo presidente.
- 12.Dei lavori dell'assemblea viene redatto un verbale, che viene pubblicato.

Art. 38 Il presidente della lega calcio AICS

- 1.E' nominato dal Consiglio direttivo Provinciale dell'AICS.
- 2.Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
- 3.Sovrintende all'andamento dei campionati, della cui organizzazione è l'unico responsabile.
- 4.Cura e promuove i rapporti delle società tra di loro e con i settori.
- 5.Può farsi assistere in tali compiti da altri dirigenti provinciali di sua fiducia ("fiduciari"), assicurando il loro coordinamento. Può inoltre proporre l'istituzione di "fiduciari" per le diverse zone territoriali in cui si svolgono i campionati.

Art. 39 La lega calcio AICS

- 1.E' organo di consulenza del presidente di cui all'art.38.
- 2.E' composto di un numero di membri determinato dall'assemblea di cui all'art. 37, che li elegge. E' assicurata la rappresentanza di tutte le attività calcistiche (calcio, calcio a 5 e calcio a 7).
- 3.Dà attuazione ai deliberati dell'assemblea di cui all'art.37.
- 4.Elegge un proprio rappresentante nella Commissione giudicante di secondo grado

PARTE SESTA: DIREZIONE DELLE GARE

Art.40 Arbitri designati alla direzione delle gare

- 1.Le gare sono dirette da arbitri ufficiali AICS o di Enti convenzionati con l'AICS, inviati dall'AICS stessa.
- 2.A dirigere le gare possono essere chiamati arbitri singoli, due arbitri o un arbitro e due assistenti (*terne arbitrali*).
- 3.I due arbitri, o le terne arbitrali, possono essere inviati, oltre che per autonoma decisione del Comitato Provinciale, su richiesta di una o entrambe le società.
- 4.I costi suppletivi spettano per intero alla società richiedente o, negli altri casi, in misura uguale ad entrambe le società.

Art.41 Poteri dell'arbitro in ordine allo svolgimento delle gare

- 1.L'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dal presente regolamento e dalle Regole Ufficiali del Gioco del calcio, del calcio a 5 e del calcio a 7, a seconda del tipo di gara che è chiamato a dirigere.

Art.42 Assenza o infortunio dell'arbitro designato e sua sostituzione

- 1.Qualora l'arbitro designato sia assente all'ora prevista per l'inizio dello svolgimento della gara, le squadre devono attenderlo per un periodo almeno pari alla durata di un tempo di gara, nella misura prevista dai regolamenti per il tipo di gara stesso.
- 2.Trascorso tale termine, le due società interessate devono affidare la direzione ad un assistente dell'arbitro eventualmente designato, o ad un altro arbitro AICS eventualmente presente, da ricercarsi a partire da 10 minuti prima dell'ora ufficialmente fissata per l'inizio della gara.
- 3.Quando a dirigere la gara sono stati chiamati due arbitri, in caso di assenza di uno dei due, e nell'impossibilità di reperire altro arbitro ufficiale, la gara sarà diretta dall'arbitro presente.
- 4.In assenza di arbitri ufficiali, la sostituzione può essere effettuata da qualsiasi altra persona che le due società, in perfetto accordo, riterranno opportuno scegliere.
- 5.A tale scopo, i dirigenti accompagnatori delle due società, o i capitani, sottoscriveranno, in triplice copia, una dichiarazione congiunta di accettazione incondizionata affinché tale persona possa dirigere la gara.
- 6.Una copia di tale dichiarazione sarà conservata da ciascuna società, mentre sarà cura della società ospitante trasmettere al Comitato Provinciale l'altra copia, unitamente alle distinte di gara.

7. In caso di infortunio dell'arbitro durante la gara, esso potrà essere sostituito da un suo eventuale assistente o da un altro arbitro ufficiale eventualmente presente sul campo di gioco.

8. Le squadre che, in assenza dell'arbitro ufficialmente designato, o a seguito di un suo infortunio, si rifiuteranno di disputare la gara sotto la direzione di altro arbitro AICS presente e disponibile, saranno considerate rinunciatarie a tutti gli effetti.

Art.43 Poteri degli assistenti dell'arbitro in ordine allo svolgimento delle gare

1. Quando per una gara di calcio a 11 sono stati designati due assistenti dell'arbitro, essi, fermo restando la decisione riservata all'arbitro, esercitano i poteri che sono loro conferiti dal presente regolamento e dalle Regole Ufficiali del Gioco del calcio.

Art.44 Assenza di un assistente dell'arbitro e sua sostituzione

1. In caso di assenza di un assistente dell'arbitro, l'arbitro designato cercherà di reperire un collega arbitro che lo possa sostituire. Non riuscendoci, dovrà avvalersi di entrambi gli assistenti di parte.

2. Sopraggiungendo l'assistente dell'arbitro, l'arbitro sostituirà gli assistenti di parte con i suddetti assistenti.

3. Qualora un assistente dell'arbitro, durante una gara, non potesse continuare ad espletare il proprio mandato, si dovrà provvedere alla sua sostituzione in analogia a quanto prescritto in caso di assenza.

4. Le squadre che, in assenza dell'assistente dell'arbitro ufficialmente designato, si rifiuteranno di disputare la gara, saranno considerate rinunciatarie a tutti gli effetti.

Art.45 Gli assistenti di parte

1. Quando nelle gare di calcio a 11 non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le società sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato per svolgere tale funzione. Tale obbligo non sussiste per le gare dei campionati e dei tornei di calcio a 5 e per le gare del campionato di calcio a 7.

2. La società che non metterà a disposizione dell'arbitro un assistente sarà considerata rinunciataria a tutti gli effetti, salvo che l'altra non metta a disposizione un proprio tesserato.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per le gare dei campionati e dei tornei di calcio a 11, se a svolgere le mansioni di assistente di parte provvede un qualsiasi tesserato AICS, per il soggetto incaricato non è d'obbligo il tesseramento per la squadra per cui svolge tali mansioni.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, per le gare dei tornei di calcio a 7, se a svolgere le mansioni di assistente di parte provvede un dirigente della società organizzatrice, per il soggetto incaricato non è d'obbligo il tesseramento.

5. In ogni caso, resta fermo il divieto di impegnare come assistenti soggetti con limiti di età inferiori a quelli stabiliti per partecipare alla gara come calciatori.

6. In ogni caso, è proibito impiegare come assistenti soggetti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.

7. Dell'impiego di cui trattasi, rispondono direttamente le società in quanto, ai fini disciplinari, il soggetto che svolge la funzione di assistente è considerato come partecipante alla gara.

8. Un calciatore che inizia una gara con funzioni di assistente, può nella stessa gara partecipare al gioco come calciatore. A tale scopo dovrà essere indicato nelle note ufficiali di gara in qualità anche di calciatore di riserva, e potrà svolgere le sue mansioni di assistente solo se indosserà una divisa di colore diverso da quella dei propri compagni di squadra.

9. Un calciatore che abbia partecipato al gioco può essere successivamente incaricato della funzione di assistente, purché non sia stato espulso.

10. Gli assistenti devono essere forniti di bandierina da parte della società ospitante.

11. E' compito dell'assistente, ferma restando la decisione riservata all'arbitro, di segnalare:

a) se il pallone esce dal terreno di gioco;

b) la squadra alla quale deve essere assegnato il calcio d'angolo, il calcio di rinvio, o la rimessa dalle linee laterali.

Art.46 I commissari di campo

1. Il Comitato Provinciale può inviare propri incaricati con funzioni di commissari di campo, perché riferiscano sull'andamento delle gare, nonché sui fatti ad esse connessi, e sull'operato tecnico dell'arbitro.

2. I commissari di campo, in caso di necessità, debbono assistere e tutelare l'arbitro ed invitare, ove occorre, i dirigenti della società ospitante a prendere i provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.

3. Salvo il caso di cui sopra, possono astenersi dal rivelare il mandato ricevuto. Essi hanno il diritto di entrare, qualora lo giudichino opportuno, nel recinto di gioco.

4. Possono essere investiti della funzione di commissario di campo sia ex arbitri che arbitri provvisoriamente inattivi per motivi non disciplinari, che altre persone allo scopo incaricate dall'AICS.

PARTE SETTIMA: OBBLIGHI DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

Art.47 Doveri delle società per l'assistenza all'arbitro e ai suoi assistenti

1. Le società sono tenute all'osservanza dei doveri di cortese accoglienza e di ampia tutela verso l'arbitro e i suoi assistenti, i dirigenti AICS e le società avversarie.

2. Le società ospitanti sono responsabili dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco.
3. Le società debbono esigere che l'arbitro e i suoi assistenti siano rispettati da parte di dirigenti, calciatori e pubblico. Debbono inoltre proteggerli in ogni modo, sia nel recinto di gioco che al suo esterno, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, affinché essi possano svolgere il loro mandato in completa tranquillità e sicurezza.
4. La responsabilità della protezione incombe principalmente sulla società ospitante o prima nominata che deve anche mettere a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato addetto alla sua assistenza.
5. Alla protezione dell'arbitro deve comunque concorrere anche la società ospitata.
6. La società ospitante deve fornire all'arbitro una bevanda di ristoro.
7. Alle società inadempienti saranno inflitte le sanzioni previste dal regolamento di disciplina.

Art.48 Doveri dei dirigenti e dei calciatori per l'assistenza all'arbitro e ai suoi assistenti

1. Tutti coloro che partecipano alle gare, a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, probità e rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva.
2. In particolare, hanno l'obbligo di coadiuvare l'arbitro e i suoi assistenti affinché le gare si svolgano nel rispetto dei principi di cui al comma precedente.
3. Il dirigente addetto all'arbitro, o altro tesserato, hanno l'obbligo dell'assistenza all'arbitro, dal momento in cui egli arriva e sino a quando non abbandona l'impianto di gioco.
4. Su richiesta dell'arbitro, egli deve prendere in consegna le chiavi della sua autovettura, che dovrà custodire sotto la sua responsabilità.
5. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo ai calciatori di entrambe le squadre di proteggere l'arbitro e i suoi assistenti.
6. Prima dell'inizio e al termine di ogni gara, i partecipanti alla stessa dovranno salutare l'arbitro e i suoi assistenti, stringendo loro la mano.

Art.49 Doveri dei calciatori partecipanti alla gara all'inizio e al termine della stessa

1. Prima dell'inizio di ogni gara, i partecipanti alla stessa si schiereranno sulla linea mediana del campo, su un'unica linea.
2. Dopo l'effettuazione del sorteggio previsto, essi saluteranno l'arbitro e i suoi assistenti, nonché gli avversari, stringendo loro la mano.
3. Cominceranno i giocatori della squadra ospitata, che, sfilando loro davanti, saluteranno l'arbitro e i suoi assistenti, nonché i giocatori della squadra di casa, i quali rimarranno fermi su tale linea sino a che tutti gli avversari non avranno stretto loro la mano.
4. Successivamente sarà la volta dei giocatori di casa che, sfilando loro davanti, saluteranno l'arbitro e i suoi assistenti, i quali rimarranno fermi su tale linea sino a che tutti i giocatori della squadra di casa non avranno stretto loro la mano.
5. Al termine di ogni gara, i partecipanti alla stessa dovranno salutare l'arbitro e i suoi assistenti, nonché gli avversari, stringendo loro la mano e possibilmente compiendo queste operazioni dopo essersi recati al centro del campo.
6. Dovranno inoltre salutare il pubblico presente, all'inizio e al termine della gara.
7. Nello spirito del richiamo al fair play e alla lealtà nello sport, l'AICS incoraggia ad assumere tale comportamento, e si riserva di infliggere sanzioni anche pecuniarie a chi non adempie volontariamente a quanto prescritto.

Art.50 Il capitano della squadra

1. Le squadre sono obbligate ad avere un capitano per l'intera durata della gara.
2. L'arbitro deve assicurarsi che sino al termine della stessa, siano in campo i capitani, e che nelle note ufficiali di gara siano specificati i nominativi, oltre che dei capitani, dei loro vice.
3. Il capitano, quale contrassegno, deve indossare un bracciale di colore diverso da quello delle maglie che indossa.
4. Il capitano è responsabile, nei confronti dell'arbitro e del Comitato Provinciale, della condotta dei calciatori della propria squadra, che guida e disciplina.
5. E' il solo calciatore autorizzato a rivolgersi all'arbitro, a gioco fermo, nell'intervallo, oppure al termine della gara, per chiedere chiarimenti, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, in merito a decisioni tecniche e disciplinari assunte, e per formulare eventuali riserve.
6. E' dovere del capitano coadiuvare l'arbitro ai fini del regolare svolgimento delle gare, e provvedere direttamente alla repressione di ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra.
7. Le eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento dei compiti previsti dal presente articolo, comportano l'aggravamento delle sanzioni.
8. Il giocatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara, è responsabile, ai sensi del presente regolamento e del regolamento di disciplina, degli atti di violenza a danno degli arbitri compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è individuato l'autore dell'atto.

PARTE OTTAVA: RUOLO, FINALITA' E RESPONSABILITA' DELL'AICS

Art.51 Ruolo dell'AICS nel sistema sportivo

Nell'organizzazione delle diverse discipline calcistiche, l'AICS di Lucca, sulla scorta del riconoscimento che le istituzioni europee hanno dato alla specificità del ruolo svolto dallo sport, in particolare mediante strutture gestite dal volontariato, si ispira alla "Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa", allegata alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, la quale assegna alle associazioni sportive "un ruolo centrale nella promozione della parità di accesso da parte delle donne e degli uomini all'attività sportiva a tutti i livelli, la formazione dei giovani, la tutela della salute degli sportivi, la lotta contro il doping, la lotta contro la violenza e le manifestazioni razziste o xenofobe." In particolare, vista l'importanza che il Consiglio europeo, con tale dichiarazione "annette all'autonomia delle associazioni sportive e al loro diritto a organizzarsi autonomamente per mezzo di adeguate strutture associative" l'AICS organizza tali attività nel rispetto assoluto dei principi di cui sopra e conformemente al diritto riconosciuto alle associazioni sportive di organizzare e promuovere le proprie attività sportive "nel modo da esse ritenuto più conforme ai loro obiettivi" pur ovviamente "nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e sulla base di un funzionamento democratico e trasparente."

Art.52 Adesione dell'AICS di Lucca al Codice europeo di etica sportiva

- 1.L'AICS di Lucca aderisce al Codice Europeo di Etica Sportiva, approvato dai Ministri Europei responsabili per lo Sport il 15 Maggio 92.
- 2.Il principio fondamentale del Codice è che le considerazioni etiche insite nel "gioco leale"(fair play) non sono elementi facoltativi, ma qualcosa d'essenziale in ogni attività sportiva, in ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo.
- 3."Fair play" non significa soltanto giocare nel rispetto delle regole. Il termine incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo di comportarsi.
- 4.Responsabilità del Comitato Provinciale è innanzitutto creare un contesto idoneo per il "fair play", e incrementare la coscienza sul fair play nell'ambito della propria sfera d'influenza.
- 5.Responsabilità di ogni singolo tesserato (arbitri, atleti, dirigenti ecc.) è quello di cercare di uniformare i propri comportamenti in ambito sportivo al concetto di "fair play".

Art.53 Adesione dell'AICS di Lucca alla dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza

- 1.L'AICS di Lucca, consapevole che come affermato nella Dichiarazione di Nizza, "le associazioni sportive hanno una responsabilità fondamentale nella conduzione delle questioni inerenti allo sport", si sente fortemente impegnata a salvaguardare e promuovere "le funzioni sociali, educative e culturali dello sport, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale."
- 2.Lo spirito della dichiarazione è quello di far sì che "siano mantenuti la coesione e i legami di solidarietà che uniscono le pratiche sportive a tutti i livelli, l'imparzialità delle competizioni, gli interessi morali e materiali, nonché l'integrità fisica degli sportivi."
- 3.Per quanto riguarda in particolare le pratiche sportive dilettantistiche e di sport per tutti, l'AICS condivide si fondino "su valori sociali, educativi e culturali", e siano "un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole".
- 4.Pertanto, nella condivisione di questi principi fondamentali, l'AICS di Lucca si impegna a far sì che l'attività sportiva da essa organizzata sia "accessibile a tutte e a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali".
- 5.Si impegna inoltre a incoraggiare la pratica delle attività fisiche e sportive da parte dei disabili, fisici o mentali, in quanto essa per loro rappresenta "un mezzo privilegiato di sviluppo individuale, di rieducazione, di integrazione sociale e di solidarietà".

Art 54 Tutela della salute e lotta contro il doping

- 1.L'AICS, a tutti i livelli, considera la tutela della salute degli atleti e la lotta contro il doping come principi fondanti lo svolgimento della pratica sportiva da essa organizzata.
- 2.Per tali motivi l'AICS, ha lanciato a livello nazionale una campagna specifica che nello slogan "no doping: gioca pulito nello sport e nella vita", intende riaffermare i principi e i valori di una pratica sportiva esente da qualsiasi rischio per chi la esercita.
- 3.L'AICS di Lucca disciplina nel regolamento sul tesseramento la tutela della salute degli sportivi e il rispetto delle norme di legge relative.

Art 55 Promozione della cittadinanza attiva e del volontariato

- 1.Nell'organizzazione delle diverse discipline calcistiche, L'AICS di Lucca si ispira inoltre ai principi del Libro Bianco sullo sport presentato dalla Commissione europea nel luglio del 2007.

2. Incoraggia a tal fine l'organizzazione dello sport a livello amatoriale, che si basa su società senza fini di lucro e sul volontariato, e persegue la crescita dell'apporto del volontariato giovanile nelle organizzazioni sportive, in quanto esso fornisce molte occasioni di istruzione non formale, che devono essere riconosciute e potenziate.
3. Incoraggia poi la formazione di squadre amatoriali, in quanto la partecipazione a una squadra, principi come la correttezza, l'osservanza delle regole del gioco, il rispetto degli altri, la solidarietà e la disciplina rafforzano la cittadinanza attiva.
4. Incoraggia anche i più giovani a formare e far parte di squadre amatoriali, in quanto ciò offre loro possibilità concrete di impegno sociale.

Art.56 Soggezione dell'AICS al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI

1. Il Consiglio Nazionale del Coni, nella riunione del 15 luglio 2004, ha adottato il "Codice di Comportamento Sportivo", nel quale sono richiamati i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità, contemplati negli Statuti e Regolamenti del Coni, delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.
2. L'AICS è soggetta pienamente a quanto previsto dal Codice, il cui contenuto è stato trasfuso all'interno dei nostri regolamenti.
3. Eventuali omissioni o difformità sono sanate dall'adozione da parte del nostro Comitato di tale Codice di comportamento, le cui norme prevalgono.
4. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice, che ha per essi natura obbligatoria e sanzionatoria.

Art.57 Responsabilità dell'AICS

1. L'AICS declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo la gara, ad atleti, dirigenti, cose o terzi, salvo quanto previsto dalla polizza assicurativa che ciascun tesserato stipula all'atto della vidimazione del cartellino e che ciascuna società contrae con l'inoltro dell'affiliazione.

PARTE NONA COMUNICATI UFFICIALI

Art.58 I comunicati ufficiali

1. Ogni disposizione discendente dall'applicazione del presente regolamento ha validità solo se pubblicata sui Comunicati Ufficiali.
2. I comunicati ufficiali sono pubblicati e affissi all'albo, di norma, ogni mercoledì sera per i campionati di calcio e ogni martedì sera per i campionati di calcio a 5 e a 7.
3. Eventuali integrazioni e correzioni saranno di norma pubblicate il venerdì;
4. I comunicati ufficiali sono numerati progressivamente, ed hanno numerazione distinta a seconda che siano relativi al calcio a 11 o al calcio a 5 e a 7.
5. Copia dei comunicati ufficiali è a disposizione gratuitamente presso la sede AICS per ciascuna società partecipante, o scaricabile dal sito internet dell'Associazione.
6. Per le società che ne fanno richiesta, i comunicati ufficiali saranno inviati direttamente per posta elettronica all'indirizzo da loro indicato, senza supplementi di spesa.
7. Si declina ogni responsabilità per il ritardo o il mancato recapito dei comunicati ufficiali. Le società, in tal caso, hanno il dovere di informarsi presso la sede.
8. I comunicati ufficiali si intendono infatti conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione. A nessun effetto è ammessa la prova contraria a tale presunzione.
9. L'AICS si riserva di comunicare telefonicamente il contenuto dei comunicati ufficiali, così come ogni altra disposizione disciplinante l'andamento delle gare e dei campionati.
10. La comunicazione telefonica ha lo stesso valore di quella affissa all'albo.

TITOLO SECONDO **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL TESSERAMENTO**

1.

Art.59 Il tesseramento all'AICS per le manifestazioni calcistiche.

- 1) A norma del presente regolamento, possono partecipare alle manifestazioni calcistiche AICS i soci collettivi (società sportive) ed individuali (atleti e dirigenti) che, tramite un rapporto di adesione, sono regolarmente associati all'AICS per la stagione sportiva in corso.
- 2) Il rapporto di adesione di atleti e dirigenti si concretizza tramite l'assunzione della tessera AICS.
- 3) Le domande di tesseramento dovranno pervenire tramite il presidente della società per la quale si intende essere tesserati.
- 4) Le domande di tesseramento dovranno essere accompagnate dalla quota sociale annualmente prevista, e pervenire al Comitato Provinciale entro i termini fissati dai regolamenti delle singole manifestazioni, pena il non accoglimento delle stesse.

5)Il Comitato Provinciale AICS si riserva, in ottemperanza allo statuto e ai regolamenti, di accettare le domande di tesseramento.

Art.60 Qualifica dei tesserati.

- 1)I tesserati partecipanti alle manifestazioni calcistiche AICS sono qualificati in:
- A)dirigenti
 - B)calciatori o calciatrici

Art.61 I dirigenti.

- 1)Sono qualificati come dirigenti tutti coloro che risultano tali dal modulo di affiliazione di cui all'art.9 del presente regolamento e tutti coloro che sono elencati nelle note ufficiali di gara di cui all'art.27 del presente regolamento in qualità diversa da quella di giocatore o assistente di parte.
- 2)Ai fini disciplinari, sono qualificati come dirigenti anche coloro che svolgono la funzione di allenatori.
- 3)Sono qualificati come calciatori e calciatrici tutti coloro che risultano tali dalle richieste di tesseramento di cui all'art.1 del presente regolamento e tutti coloro che sono elencati nelle note ufficiali di gara di cui al suddetto art.27 in qualità di giocatori.
- 4)Ai fini disciplinari, sono qualificati come calciatori e calciatrici anche coloro che rivestono le mansioni di assistente di parte.
- 5)E' consentita la partecipazione alle gare in qualità di calciatore o calciatrice, di tesserati in qualità di dirigenti e viceversa, valendo a pieno titolo la reciprocità della tessera sociale.
- 6)Ad essi in tal caso si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento limitatamente alla qualifica che durante la gara rivestono.

Art.62 I calciatori e le calciatrici

1.I calciatori e le calciatrici tesserati per l'attività ufficiale dell'AICS sono inquadrati nelle seguenti categorie:

- DILETTANTI CALCIO compimento anagrafico del 15° anno di età
- DILETTANTI CALCIO A 5 compimento anagrafico del 15° anno di età
- AMATORI CALCIO compimento anagrafico del 15° anno di età
- AMATORI CALCIO A 5 compimento anagrafico del 15° anno di età
- CALCIO A 5 OVER 35 nati negli anni 1976 e precedenti
- CALCIO A 5 OVER 40 nati negli anni 1971 e precedenti
- CALCIO A 5 OVER 45 nati negli anni 1966 e precedenti
- CALCIO A 7 compimento anagrafico del 15° anno di età
- CALCIO A 5 FEMMINILE compimento anagrafico del 14° anno di età

Art.63 Modalità generali da osservare per il tesseramento

- 1.Il tesseramento di calciatori, calciatrici e dirigenti, deve essere effettuato prima della disputa della gara alla quale si intende prendere parte.
- 2.Ai fini assicurativi, il tesseramento decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato effettuato.
- 3.Per procedere al tesseramento, le società devono presentare richiesta scritta al Comitato Provinciale, secondo le disposizioni annualmente disposte dallo stesso. Tale richiesta può pervenire per consegna a mano, via posta, via fax per posta elettronica o tramite il sistema on line.
- 4.Al fine di effettuare il tesseramento on-line, le società partecipanti ai campionati ricevono un login ed una password, e procedono ad inserire nel sistema i dati dei propri tesserati secondo le norme impartite dal Comitato Provinciale con apposita circolare.
- 5.Tranne il caso delle richieste giunte per posta elettronica, e il tesseramento effettuato on line direttamente dalla società, tutte le richieste di tesseramento devono essere debitamente sottoscritte dal presidente della società interessata.
- 6.Nelle richieste debbono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei calciatori e delle calciatrici che si intende tesserare.
- 7.Le richieste dovranno essere accompagnate da due fotografie formato tessera e da un documento di identità, anche in copia, o dal cartellino plastificato della stagione precedente.
- 8.Tale obbligo non sussiste per il tesseramento a manifestazioni dell'attività non ufficiale.
- 9.Qualora le società interessate non accompagnino le richieste con la documentazione prescritta al punto 7 del presente articolo, le tessere saranno ugualmente rilasciate, senza procedere alla loro plastificazione, che potrà essere effettuata successivamente, su domanda della società.
- 10.A norma dell'art. 26 del presente regolamento, le società potranno impiegare calciatori e calciatrici non in possesso della tessera, purché sia stata presentata richiesta di tesseramento, solo sino al 15° giorno successivo alla data della richiesta. In difetto, sarà loro comminata un'ammenda.
- 11.Qualora le società interessate, negli stessi termini di cui al comma precedente, non prelevino le tessere loro rilasciate, le stesse potranno essere inviate al loro domicilio sociale, con tassa e spese a carico del ricevente.

1. A norma dell'art. 26 del presente regolamento, **dopo il 31 dicembre 2011** le società non potranno impiegare calciatori e calciatrici che non esibiscono la tessera all'arbitro. La mancata presentazione dei cartellini comporta infatti il divieto assoluto di partecipazione alla gara del soggetto di cui trattasi, anche in qualità di dirigente, salvo nei casi previsti dallo stesso articolo 26 (richiesta di tesseramento presentata in data non posteriore a 15 giorni prima dell'inizio della gara).

2. Qualora le società interessate non osservino o violino le disposizioni del presente articolo, e ciò comporti la mancata effettuazione del tesseramento o il mancato rilascio della tessera, le società stesse sono direttamente responsabili dell'utilizzo dei calciatori e delle calciatrici di cui trattasi, e subiranno nel caso le sanzioni previste dal presente regolamento e dal regolamento disciplinare AICS.

Art.64 Il tesseramento dei dirigenti

1. Alle società è fatto obbligo di tesserare tutti coloro che risultano tali dal modello di affiliazione e tutti coloro che prendono parte alle manifestazioni calcistiche AICS essendo indicati nelle note di gara in qualità di dirigenti, anche se si tratta di attività ricreativa. Si può tesserare un numero illimitato di dirigenti.

2. Le società possono tesserare tutti coloro che hanno compiuto anagraficamente il 18° anno di età, per far loro svolgere le mansioni di dirigente.

3. Il tesseramento vincola il dirigente alla società di appartenenza per tutta la durata della stagione sportiva in corso.

Art.65 Il tesseramento di calciatori e calciatrici delle categorie dilettanti e amatori. Norme generali

1. Alle società è fatto obbligo di tesserare tutti coloro che prendono parte alle manifestazioni calcistiche AICS in qualità di calciatori o calciatrici.

2. Non sono consentite deroghe all'obbligatorietà del tesseramento.

3. Le società possono tesserare in qualità di calciatori delle diverse categorie di calcio e calcio a 5, nonché di calciatrici, tutti coloro che rientrando nei limiti di età di cui al precedente Art.62, siano in regola con le norme di cui ai successivi Art.77 e 78 del presente regolamento.

4. Le società possono tesserare un numero illimitato di calciatori o calciatrici, salvo quanto eventualmente previsto dai regolamenti specifici delle singole manifestazioni.

Art.66 Il tesseramento dei calciatori delle categorie dilettanti e amatori calcio.

1. Possono essere tesserati AICS per l'attività di calcio anche coloro che, pur già tesserati per altre società FIGC, non abbiano disputato nessuna gara ufficiale di campionato di calcio per tali società nella **stagione sportiva 2010/2011.**

2. Se però le società per le quali tali calciatori hanno cessato la loro attività, per qualsiasi motivo, prima di aver disputato almeno la metà delle gare di campionato in programma, i suddetti calciatori sono liberi di tesserarsi per società partecipanti ai campionati di calcio AICS.

3. Possono essere tesserati AICS per l'attività di calcio anche coloro che abbiano disputato gare di campionato di calcio presso altri Enti di Promozione Sportiva o AICS di altre province, a patto che essi, dopo aver disputato gare nel campionato di calcio AICS, non disputino più gare di campionato di calcio presso tali altri Enti, ed abbiano disputato almeno una gara di campionato di calcio AICS entro **il 28/2/2011.**

4. Non contrasta con le disposizioni del presente articolo l'essere iscritto come giocatore di riserva in una distinta di gara ufficiale FIGC o di altri Enti quando non si sia scesi in campo per disputare effettivamente la gara.

5. Non contrasta con le disposizioni del presente articolo svolgere funzioni di dirigente, allenatore o assistente in gare ufficiali FIGC o di altri Enti.

6. Possono essere tesserati AICS per l'attività di calcio anche coloro che abbiano preso o stiano prendendo parte a campionati AICS di calcio a 5 e calcio a 7 di qualsiasi serie, anche con altre società, purché in regola con le norme dei comma precedenti e previo nuovo tesseramento con la società per cui partecipano all'attività di calcio.

7. Limitatamente alle gare dei campionati ufficiali di calcio a 11, l'AICS ritiene valido il tesseramento effettuato con l'U.S.ACLI e il CSI di Lucca, limitatamente alle squadre affiliate U.S: ACLI e CSI e partecipanti ai campionati di calcio a 11 AICS.

8. A tale proposito, il CSI e l'U.S. ACLI di Lucca forniranno all'AICS di Lucca, entro 5 giorni dalla scadenza del tesseramento di cui al successivo art. 74, elenco nominativo dei tesserati in forza alle società affiliate CSI e U.S.ACLI partecipanti ai campionati di calcio AICS.

9. Resta salvo che per le manifestazioni a carattere regionale e nazionale, vale quanto previsto dal regolamento regionale o nazionale AICS.

Art.67 Il tesseramento per le diverse categorie di calcio a 5 e calcio a 7.

1. Possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori o calciatrici per l'attività di calcio a 5 e calcio a 7, anche coloro che abbiano preso o stiano prendendo parte a campionati AICS di calcio a 11 di qualsiasi serie, anche con altre società, purché in regola con le norme dei comma seguenti e previo nuovo tesseramento con la società per cui partecipano all'attività di calcio a 5 o calcio a 7 se essa ha diversa denominazione da quella con cui partecipano al campionato di calcio a 11.

2. Possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori o calciatrici per l'attività di calcio a 5 e calcio a 7, anche coloro che hanno preso o stiano prendendo parte a campionati FIGC di calcio a 5, tranne quelli tesserati per società di serie A e B di calcio a 5.

3. Possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori o calciatrici per l'attività di calcio a 5 e calcio a 7, anche coloro che hanno preso o stiano prendendo parte a gare ufficiali di calcio a 5 di altri Enti di Promozione o di comitati AICS di altre province, senza limitazione alcuna.

4. Per i campionati di calcio a 5 dilettanti Serie A, Calcio a 5 Over 35, Calcio a 5 Over 40, Calcio a 5 Over 45, possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori anche coloro che hanno preso o stiano prendendo parte a gare ufficiali FIGC di calcio, tranne quelli tesserati per società professionistiche.

5. Per i campionati di calcio a 5 amatori non possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori coloro che hanno preso o stiano prendendo parte nella stagione in corso a gare ufficiali FIGC di calcio.

6. Per i campionati di calcio a 5 Amatori Dilettanti e Serie B e C Versilia, possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori coloro che hanno preso o stiano prendendo parte nella stagione in corso a gare ufficiali FIGC di calcio, eventualmente con le limitazioni stabilite di volta in volta.

7. Le squadre di cui al comma 6 che impiegano calciatori che hanno preso o stiano prendendo parte nella stagione in corso a gare ufficiali FIGC di calcio, potranno disputare i play off solo tra loro.

8. Le squadre di cui al comma 6 che impiegano invece solo calciatori amatori, potranno disputare i play off con le squadre di cui al comma 5. A tal fine dovranno operare un'opzione formale **entro il 28 febbraio 2011**. In mancanza dell'opzione, saranno inserite nei play off amatori/dilettanti..

9. Per i campionati di calcio a 5 femminile, possono essere tesserate AICS in qualità di calciatrici anche coloro che hanno preso o stiano prendendo parte a gare di campionato FIGC di calcio,

10. **Per i campionati di calcio a 7, possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori anche coloro che hanno preso o stiano prendendo parte a gare ufficiali FIGC di calcio, con un massimo di tre tesserati per squadra, senza limitazioni di categoria dilettantistica ma senza possibilità di sostituzione. I giocatori di terza categoria FIGC sono considerati, ai fini del presente articolo, giocatori di calcio amatori**

11. Un calciatore che abbia preso o stia prendendo parte a campionati di calcio a 5 dilettanti, può contemporaneamente disputare i campionati di calcio a 5 amatori, amatori dilettanti, over 35, over 40 e over 45, e viceversa, anche con altre società, previo nuovo tesseramento con le stesse, e purché in regola con le norme dei comma precedenti.

12. Un calciatore che abbia preso o stia prendendo parte a campionati di calcio a 5 di qualsiasi categoria, può contemporaneamente disputare il campionato di calcio a 7 e viceversa, anche con altre società, previo nuovo tesseramento con le stesse, e purché in regola con le norme dei comma precedenti.

13. Un calciatore che abbia preso o stia prendendo parte a campionati di calcio a 5 di qualsiasi categoria, può contemporaneamente disputare lo stesso campionato di calcio a 5 in un girone diverso e con diversa società, purché tale girone sia interamente disputato su impianti diversi, previo nuovo tesseramento con la società interessata, e purché in regola con le norme dei comma precedenti. Resta inteso che tale giocatore potrà disputare gli eventuali play off per una sola squadra partecipante a tale campionato, a sua scelta.

14. Un calciatore che abbia preso o stia prendendo parte a campionati di calcio a 5 della delegazione Viareggio - Versilia, può contemporaneamente giocare in tutte e tre le serie previste, purché in una sola squadra per ciascuna serie.

15. In tutti i casi contemplati, un calciatore può disputare i play off di tutte le serie di campionato, purché in una sola squadra per ciascuna serie.

16. Resta salvo che per le manifestazioni a carattere regionale e nazionale, vale quanto previsto dal regolamento regionale o nazionale AICS.

Art.68 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per l'attività non ufficiale

1. Alle società è fatto obbligo di tesserare tutti coloro che prendono parte alle manifestazioni calcistiche AICS in qualità di calciatori o calciatrici dell'attività non ufficiale.

2. Non sono consentite deroghe all'obbligatorietà del tesseramento.

3. E' comunque consentito partecipare a tali manifestazioni se in possesso di tessera AICS per altre società sportive affiliate.

4. Le società possono tesserare in qualità di calciatori per l'attività ricreativa, nonché di calciatrici, tutti coloro che rientrando nei limiti di età di cui al precedente Art.62, siano in regola con le norme di cui ai successivi Art.78 e 79 del presente regolamento.

5. Le società possono tesserare un numero illimitato di calciatori, nonché di calciatrici, salvo quanto eventualmente previsto dai regolamenti specifici delle singole manifestazioni.

6. Non esiste nessun'altra clausola ostativa al loro tesseramento, salvo quanto eventualmente ed espressamente previsto dai regolamenti delle suddette manifestazioni.

Art.69 Validità del tesseramento - doppio tesseramento

1. Qualsiasi tesseramento effettuato al di fuori o in violazione delle norme di cui agli articoli precedenti, non è valido.

2. Costituisce inoltre titolo di non validità del tesseramento, qualsiasi doppio tesseramento effettuato al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento.
3. Per determinare la società di appartenenza di calciatori e calciatrici con doppio tesseramento, si farà ricorso alla data di richiesta del tesseramento depositata presso la sede.
4. Il calciatore o la calciatrice resteranno vincolati alla società che per prima avrà depositato la richiesta di tesseramento.
5. Ai calciatori e alle calciatrici che nella stessa stagione sportiva sottoscrivono, fuori dai casi previsti, richiesta di tesseramento per più società, si applicano le sanzioni previste dal regolamento disciplinare AICS.
6. Alla società che impiega un calciatore il cui tesseramento non sia valido, si applicano le sanzioni previste dal regolamento disciplinare AICS.

Art.70 Vincolo sportivo dei calciatori delle varie categorie di calcio a 11, calcio a 5 e calcio a 7.

1. Il tesseramento consensuale di un calciatore o di una calciatrice per le varie categorie di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, vincola gli stessi alla società di appartenenza per tutta la durata della stagione sportiva in corso, salvo quanto appresso specificato.
 - a) essi possono prendere parte a tornei dell'attività non ufficiale con società diverse da quella per cui sono tesserati;
 - b) coloro che non hanno disputato nessuna gara ufficiale di campionato con la società di appartenenza, possono essere svincolati:
 - in qualsiasi momento, previo nulla-osta rilasciato dal presidente della società di appartenenza;
 - dopo il termine del girone di andata, su semplice richiesta scritta dell'interessato;
 - *nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, coloro che abbiano disputato gare di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, previo nullaosta della società di appartenenza, possono tesserarsi per altre società partecipanti agli stessi campionati.*
2. I calciatori sono automaticamente svincolati nel caso che la società sia esclusa, si ritiri o sia espulsa dalla manifestazione alla quale è iscritta, fermo restando che se si tratta di tornei essi non potranno più prendere parte a tali tornei per altre società, e se si tratta di campionati, essi non potranno più prendere parte a tali campionati se la loro società ha disputato anche una sola gara del girone di ritorno.

Art.71 Vincolo sportivo dei calciatori dell'attività non ufficiale

1. Il tesseramento consensuale di un calciatore o di una calciatrice per l'attività non ufficiale vincola gli stessi alla società di appartenenza per la sola durata delle manifestazioni a cui si riferisce, e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo degli stessi giocatori per altre società in altre manifestazioni.

Art.72 Rilascio dei nullaosta

1. *I nullaosta dovranno essere compilati su apposito modulo messo a disposizione dal Comitato provinciale e reperibile sul sito internet a partire dal mese di novembre*
2. *I nulla osta devono essere firmati dal Presidente, o da un suo delegato, della società di appartenenza del calciatore o della calciatrice, e debbono riportare il nominativo del calciatore interessato e della società di nuovo tesseramento;*
3. *I nulla osta debbono essere depositati presso la sede AICS prima che il soggetto a cui è stato rilasciato nullaosta abbia preso parte a gare con la nuova società.*
4. *I calciatori e le calciatrici oggetto di nullaosta dovranno stipulare un nuovo tesseramento, con le modalità previste.*
5. *Qualsiasi modalità di rilascio dei nulla osta diversa da quella sopra prescritta, rende nullo il nulla osta stesso, e il conseguente nuovo tesseramento*
6. *L'impiego dei giocatori di cui trattasi comporta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara.*

Art.73 Chiusura liste di tesseramento per i calciatori e le calciatrici

1. Fatto salvo che una società può tesserare un numero illimitato di calciatori e calciatrici, e che l'AICS accetterà comunque richieste di tesseramento in qualsiasi momento pervengano, sussistono le seguenti limitazioni all'impiego dei calciatori tesserati:
 - a) nei tornei di qualsiasi categoria, le limitazioni eventualmente previste dagli specifici regolamenti;
 - b) *nei campionati di calcio, di calcio a 5 e calcio a 7 è vietata la partecipazione di quei calciatori che risultano tesserati dopo il 15 marzo 2011.*
2. Per quanto riguarda le richieste di tesseramento per i campionati di calcio e calcio a 5 pervenute dopo le scadenze suddette, il rilascio della tessera, quando consentito, dovrà in ogni caso essere esplicitamente autorizzato dal presidente del comitato provinciale.
3. Le società sono comunque direttamente responsabili dell'impiego dei calciatori di cui trattasi, e subiranno nel caso la punizione sportiva della perdita della gara e un'ammenda.

Art.74 Divieto di utilizzo di soggetti squalificati

1. Non possono partecipare alle gare AICS calciatori, calciatrici o dirigenti squalificati a tempo dal Comitato Provinciale AICS di Lucca e dai Comitati Provinciali AICS di altre province, sino a che la squalifica non è stata interamente scontata.
2. Non possono partecipare alle gare AICS calciatori, calciatrici o dirigenti squalificati FIGC ai quali siano state erogate sanzioni disciplinari superiori a mesi sei, sino a che la squalifica non è stata interamente scontata.
3. In forza della convenzione stipulata con ACSI, ASI, CSI, UISP e US ACLI della provincia di Lucca, non possono partecipare alle gare AICS calciatori, calciatrici o dirigenti squalificati da tali Enti, ai quali siano state erogate sanzioni disciplinari superiori a mesi tre, sino a che la squalifica non è stata interamente scontata.
4. Non possono partecipare alle gare AICS calciatori, calciatrici o dirigenti squalificati da Federazioni o Enti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, ai quali siano state erogate sanzioni disciplinari superiori a mesi dodici, sino a che la squalifica non è stata interamente scontata.
5. Gli Enti firmatari della convenzione di cui al comma 3, riportano tali sanzioni sui loro comunicati ufficiali. Le sanzioni per ciascun ente diverranno esecutive dalla data della loro pubblicazione.
6. Le società sono direttamente responsabili dell'utilizzo dei tesserati di cui trattasi, e subiranno, se l'utilizzo riguarda calciatori, calciatrici o assistenti di parte, la punizione sportiva della perdita della gara. In ogni caso sarà loro inflitta un'ammenda.
7. Ai tesserati di cui trattasi si applicano le sanzioni previste dal regolamento disciplinare AICS.

Art.75 Limiti di partecipazione dei tesserati alle manifestazioni calcistiche

1. Per le gare dei campionati di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, di qualsiasi categoria, è vietato prendere parte a gare con più di una società, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Per i tesserati delle società che partecipano con più squadre a campionati di calcio di qualsiasi categoria, valgono le norme particolari di cui al successivo art.76

Art.76 Limiti all'utilizzo di tesserati da parte di società di calcio che partecipano con più squadre

1. Ogni società sportiva può iscrivere più squadre ai campionati di calcio a 11.
2. I tesserati per tali società possono partecipare, senza alcun limite, alle gare della squadra che partecipa al campionato di categoria maggiore.
3. Per la partecipazione alle gare delle squadre che partecipano ai campionati di categoria minore, valgono invece i seguenti limiti:
 - a) Entro le 48 ore precedenti la disputa della terza giornata del campionato di categoria minore, le società interessate dovranno consegnare una lista comprendente almeno 16 nominativi di calciatori che potranno essere impiegati solo in gare della squadra partecipante al campionato di categoria maggiore. In difetto, provvederà l'AICS d'ufficio.
 - b) Dovranno in ogni caso far parte di tale lista coloro che hanno preso parte, con la squadra che partecipa al campionato di categoria maggiore, a gare delle prime due giornate di campionato.
 - c) Al termine del girone di andata del campionato di categoria maggiore, tale lista di 16 giocatori potrà essere aggiornata a discrezione e cura delle società interessate.
 - d) In tale caso, dovranno obbligatoriamente far parte della lista aggiornata i calciatori che hanno disputato almeno i 2/3 delle gare della squadra di categoria maggiore, fermo restando il limite minimo di 16 nominativi da inserire.
 - e) In ogni caso, i calciatori che hanno disputato almeno i 2/3 delle gare della squadra di categoria maggiore, potranno disputare gare di campionato solo per tale squadra, senza poter partecipare a gare di campionato della categoria minore.

Art.77 Tutela medico sportiva

1. Le società sono tenute a far sottoporre i propri calciatori e calciatrici a visita medica, al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva.
2. Per i calciatori dell'attività non ufficiale, è richiesto l'accertamento dell'idoneità generica o dell'idoneità agonistica a seconda della tipologia della manifestazione, in conformità con le disposizioni della legge regionale 35/2003 e successive modificazioni.
3. **Per tutti i calciatori e le calciatrici che prendono parte all'attività ufficiale AICS, è fatto obbligo di essere in possesso di un certificato medico attestante l'idoneità agonistica alla pratica del gioco del calcio.**
4. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività e in ogni caso prima della loro scadenza.
5. Le società sono tenute a custodire presso i propri archivi i certificati medici attestanti tale idoneità, e ad esibirli ad ogni richiesta che provenga dal Comitato Provinciale.
6. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente il Comitato Provinciale, con lettera raccomandata, dell'accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, ai fini della revoca del tesseramento.
7. Le società sono responsabili dell'utilizzo di un calciatore dichiarato inidoneo dal momento della dichiarazione stessa.

8. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti, e in particolare alla Legge regionale 35/2003, alla Delibera di Giunta regionale 461/2004 e al decreto regionale 4232/2004.

Art.78 Divieto di assumere sostanze dopanti e controlli antidoping

1. E' fatto divieto ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.
2. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi inoltre da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.
3. Ai sensi della legge 14 dicembre 2000 n.376, per chiunque procuri, somministri, assuma o favorisca l'utilizzo di sostanze dopanti nella pratica sportiva, sono previste, oltre che sanzioni penali, anche sanzioni disciplinari.
4. Analoghe sanzioni disciplinari sono previste per quanti si rifiutino di sottoporsi ai controlli antidoping.
5. Le modalità dell'effettuazione dei controlli sono stabilite con apposito regolamento dagli specifici organi previsti dalla suddetta legge, regolamento al quale sin d'ora si rimanda e che l'AICS adotta sin dal momento della sua emanazione.
6. Le sanzioni disciplinari relative saranno inflitte dal Giudice Sportivo AICS, che si uniformerà alle normative eventualmente vigenti a livello nazionale AICS o a livello federale.

Art.79 Assicurazione dei tesserati e degli aderenti

1. A norma dell'art.51 della Legge 27/12/2002 n. 289, e successive modificazioni, gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici per gli enti di promozione sportiva, sono soggetti all'obbligo assicurativo.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente
3. Le società sono pertanto tenute ad assicurare i propri tesserati contro i suddetti rischi connessi allo svolgimento della pratica sportiva.
4. Le garanzie assicurative sono prestate gratuitamente a tutti i tesserati AICS automaticamente all'atto della vidimazione della tessera
5. Le società dovranno analogamente provvedere ad assicurare gli aderenti sprovvisti di tessera sociale contro i rischi di morte e invalidità permanente dovuti ad infortuni subiti nello svolgimento della pratica sportiva

TITOLO TERZO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DI GIUSTIZIA SPORTIVA

PARTE PRIMA SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ

Art.80 Elenco delle sanzioni a carico delle società

1. Le società che si rendono responsabili in generale delle violazioni delle norme del presente regolamento generale per le manifestazioni calcistiche AICS, e delle regole del gioco, sono punibili, secondo la natura e la qualità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) diffida;
 - b) ammenda;
 - c) punizione sportiva della perdita della gara;
 - d) penalizzazione di uno o più punti in classifica;
 - e) squalifica del campo di gioco per una o più giornate;
 - f) retrocessione all'ultimo posto in classifica nella manifestazione di competenza;
 - g) esclusione dalla manifestazione di competenza;
 - h) non ammissione a determinate manifestazioni calcistiche AICS;
 - i) revoca dell'affiliazione ai fini calcistici.
1. Le sanzioni sono inflitte dagli organi della giustizia sportiva. Le sanzioni di cui ai punti g), h) ed i) possono anche essere inflitte dagli organi dei settori calcio.
2. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se, e in quale misura, essi abbiano influito sulla regolarità di svolgimento della gara.
3. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi della Giustizia Sportiva possono:
 - a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
 - b) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;
 - c) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara, di cui al successivo art.4.

Art.81 Diffida

1. Per qualsiasi violazione alle norme di cui all'art.80, le società possono essere sanzionate con il provvedimento della diffida.
2. La diffida è espressa in forma scritta.

Art.82 Ammenda

1. Per qualsiasi violazione alle norme di cui all'art.80, le società possono essere sanzionate con il provvedimento dell'ammenda.
2. Le società sono tenute a pagare le ammende di importo superiore a 50 €URO entro 7 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, pena l'esclusione dalle manifestazioni alle quali prendono parte.
3. Le ammende di importo inferiore sono dedotte dal deposito cauzionale.
4. Le società partecipanti a campionati di qualsiasi tipo sono tenute ad integrare, al termine del girone d'andata, il deposito cauzionale che si fosse eventualmente ridotto.

Art.83 Punizione sportiva della perdita della gara

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara, o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole.
2. La punizione sportiva della perdita della gara può del pari essere inflitta ad entrambe le società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui sopra risulti di entrambe.
3. *La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che faccia partecipare alla gara stessa calciatori squalificati o inibiti o non tesserati.*
4. *La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che faccia partecipare alla gara stessa soggetti non tesserati o il cui nulla osta non sia stato rilasciato regolarmente*
5. *La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alla società che faccia partecipare alla gara stessa soggetti che pur tesserati non abbiano esibito all'arbitro il tesseramento dopo i termini previsti, se tale violazione costituisce recidiva o comunque è tale da configurarsi come volontaria e continuata.*
6. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta inoltre alla società che utilizzi quali assistenti soggetti squalificati o inibiti o non tesserati AICS.
7. Non comportano la punizione sportiva della gara:
 - a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata;
 - c) *le infrazioni alle norme sull'impiego di assistente di parte, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo;*
 - d) *tutte le altre infrazioni od obblighi che comportano soltanto adempimenti formali.*
6. Non si applica inoltre la punizione sportiva della perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore partecipante alla gara sia accertata in sede di giudizio, allorché i documenti presentati all'arbitro per l'identificazione prima della gara siano insufficienti, fatte salve le sanzioni di cui all'art.80 del presente regolamento *e fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5.*
7. *Le infrazioni di cui ai comma 3, 4 e 5 comportano l'ammenda a carico della società e l'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale. Se frutto di dolo, comportano anche la squalifica dei calciatori*

Art.84 Penalizzazione di uno o più punti in classifica

1. Alla società che rinuncia volontariamente alla disputa di una gara o al proseguimento della stessa, è inflitta la penalizzazione di un punto in classifica.
2. Alla società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara, o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, può essere inflitta la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
3. Alle società inadempienti verso l'obbligo del pagamento delle quote di iscrizione nei tempi stabiliti, può essere inflitta la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
4. La penalizzazione di uno o più punti in classifica può essere inoltre inflitta per gravi o reiterate violazioni al presente regolamento, al regolamento generale e alle norme sul tesseramento.
5. La penalizzazione di uno o più punti in classifica può essere inoltre inflitta alle squadre che si ritirino dai play off. In tal caso va obbligatoriamente scontata nel campionato che si disputerà l'anno successivo.

Art.85 Squalifica del campo di gioco per una o più giornate

1. Alla società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara, o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, può essere inflitta la sanzione della squalifica del campo di gioco.
2. La sanzione della squalifica del campo di gioco può essere inoltre inflitta per gravi o reiterate violazioni al presente regolamento e al regolamento generale.
3. Le società colpite da provvedimento di squalifica del campo, debbono reperire a proprie cura e spese altro idoneo campo di gioco. In difetto, provvederà il Comitato Provinciale AICS, addebitando ad esse i costi relativi.

Art.86 Retrocessione all'ultimo posto in classifica

1. Alla società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di un campionato o torneo, può essere inflitta la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica degli stessi.
2. La sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica tra le squadre classificate ai play off è del pari inflitta alla società che si ritiri dai play off del campionato a cui prende parte, o ne sia esclusa.
3. La sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica può essere inoltre inflitta per gravi o reiterate violazioni al presente regolamento e al regolamento generale.

Art.87 Esclusione e non ammissione alle manifestazioni AICS

1. Alle società inadempienti nelle materie di carattere economico, può essere inflitta la sanzione dell'esclusione dal prendere parte alla manifestazione di competenza.
2. Alla società che rinuncia volontariamente al proseguimento della manifestazione a cui si è iscritta, è inflitta la sanzione dell'esclusione dal prendere parte alla manifestazione di competenza.
3. La società che rinuncia per tre volte, anche non consecutive, a disputare gare dello stesso campionato, è esclusa dalla prosecuzione dello stesso.
4. Qualora una società rinunci volontariamente alla disputa di una gara di play off del campionato, o al proseguimento della stessa, è esclusa dalla prosecuzione degli stessi play off.
5. Qualora una società rinunci volontariamente alla disputa di una gara in un torneo di breve durata, o al proseguimento della stessa, è esclusa dalla prosecuzione dello stesso torneo.
6. La sanzione dell'esclusione dal prendere parte alla manifestazione di competenza può essere inoltre inflitta per gravi o reiterate violazioni al presente regolamento e al regolamento generale.
7. La non ammissione alle manifestazioni AICS può essere deliberata nei confronti delle società non in regola con l'affiliazione o che si siano rese responsabili di gravi o reiterate violazioni al presente regolamento e al regolamento generale.

Art.88 Revoca dell'affiliazione ai fini calcistici

1. La revoca dell'affiliazione ai fini calcistici può essere deliberata per invalidità o illegittimità di tale affiliazione o per rinuncia delle società a prendere parte alle manifestazioni a cui siano iscritte.
2. La revoca dell'affiliazione ai fini calcistici può essere inoltre deliberata nei confronti di quelle società che si siano rese responsabili di gravi o reiterate violazioni al presente regolamento e al regolamento generale.

Art.89 Esecuzione delle sanzioni a carico delle società

1. Le sanzioni inflitte alle società sono di norma rese note tramite pubblicazione sui comunicati ufficiali dell'associazione.
2. Il Comitato Provinciale si riserva di renderle note sotto altre forme, senza esclusione di alcuna modalità, per necessità di carattere straordinario o di urgenza.
3. Le sanzioni diventano immediatamente esecutive dal momento della loro pubblicazione o della loro comunicazione.

PARTE SECONDA SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI

Art.90 Elenco delle sanzioni a carico dei tesserati

1. I tesserati che si rendono responsabili in generale delle violazioni delle norme del presente regolamento generale per le manifestazioni calcistiche AICS, e delle regole del gioco, sono punibili, secondo la natura e la qualità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - a. ammonizione;
 - b. ammonizione con diffida;
 - c. espulsione;
 - d. squalifica per una o più giornate di gara;
 - e. squalifica a tempo determinato;
 - f. inibizione a svolgere ogni attività in seno all'AICS;
 - g. sospensione in via cautelare;
 - h. revoca del tesseramento a fini calcistici
2. Le sanzioni di cui ai punti a) e c) sono inflitte dagli arbitri designati a dirigere le gare. Le sanzioni di cui ai punti b), d), e), f), g) e h) sono inflitte dagli organi della Giustizia sportiva. Le sanzioni di cui ai punti f) e h) possono anche essere inflitte dagli organi dei settori calcio.

Art.91 Ammonizione ed espulsione

1. I tesserati che si rendono responsabili in genere delle violazioni alle regole del gioco, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con la sanzione dell'ammonizione o dell'espulsione, secondo quanto prescritto dai regolamenti del gioco del calcio, calcio a 5 e calcio a 7.

2. Per le gare dei campionati e dei tornei ufficiali di calcio, a fine gara l'arbitro consegnerà ad entrambe le società nota riepilogativa delle ammonizioni e delle espulsioni inflitte ai giocatori delle due squadre.
3. La mancata consegna della nota riepilogativa, anche se richiesta, non è motivo di ricorso.
4. Per le gare dei campionati e dei tornei ufficiali di calcio, calcio 5 e calcio a 7, elenco dei giocatori ammoniti ed espulsi sarà riportato di volta in volta sui comitati ufficiali.

Art.92 Ammonizione con diffida

1. Nelle manifestazioni dell'attività ufficiale di calcio di qualsiasi categoria, esclusi i tornei, il calciatore o la calciatrice che subirà tre ammonizioni, anche per motivi diversi, sarà ammonito con diffida.
2. Nelle manifestazioni dell'attività non ufficiali di qualsiasi categoria, nei tornei anche ufficiali e nei campionati di calcio a 5 e calcio a 7, il calciatore o la calciatrice che subirà due ammonizioni, anche per motivi diversi, sarà ammonito con diffida.
3. Nelle manifestazioni dell'attività ufficiale di qualsiasi categoria, successivamente ad una giornata di squalifica per somma di ammonizioni, il calciatore o la calciatrice che subirà due ammonizioni, anche per motivi diversi, sarà ammonito con diffida.
4. Le ammonizioni subite da un calciatore o una calciatrice si sommano a quelle da loro subite nella stessa manifestazione, anche se disputata con più società tra loro diverse presso le quali sono trasferiti a seguito di nulla osta.
5. Le ammonizioni subite da un calciatore tesserato per società che partecipano con più di una squadra ai campionati di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, si sommano tra loro, anche se sono state comminate in gare di campionati diversi.
6. Le squalifiche comminate per motivi diversi dalla recidività in ammonizioni, non defalcano le eventuali ammonizioni subite in precedenza.
7. Le ammonizioni subite si annullano al termine della stagione sportiva nella quale erano state comminate.
8. Per le gare dei campionati e dei tornei ufficiali di calcio, calcio 5 e calcio a 7, elenco dei giocatori ammoniti con diffida sarà riportato di volta in volta sui comitati ufficiali.

Art.93 Squalifica

1. L'espulsione subita comporta automaticamente la squalifica per almeno una giornata di gara, salvo squalifiche superiori decise autonomamente dal Giudice sportivo.
2. La squalifica può essere inflitta a giornate di gara o a tempo determinato.
3. La squalifica può essere inflitta anche non conseguentemente ad una espulsione subita, per fatti rilevati nel rapporto arbitrale o in sede di giudizio.
4. Per violazioni di particolare gravità, si tiene conto del criterio della recidiva, che comporta un aggravamento delle sanzioni da infliggere.
5. Nelle manifestazioni dell'attività ufficiale di calcio di qualsiasi categoria, esclusi i tornei, il calciatore o la calciatrice che subirà quattro ammonizioni, anche per motivi diversi, sarà automaticamente squalificato per una giornata di gara.
6. Nelle manifestazioni dell'attività non ufficiale, nei tornei anche ufficiali e nei campionati di calcio a 5 e calcio a 7, il calciatore o la calciatrice che subirà tre ammonizioni, anche per motivi diversi, sarà automaticamente squalificato per una giornata di gara.
7. Nei campionati di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, successivamente ad una giornata di squalifica per somma di ammonizioni, il calciatore o la calciatrice che subirà tre ammonizioni, anche per motivi diversi, sarà automaticamente squalificato per una giornata di gara.
8. Nelle manifestazioni dell'attività non ufficiale e nei tornei anche ufficiali, successivamente ad una giornata di squalifica per somma di ammonizioni, il calciatore o la calciatrice che subirà due ammonizioni, anche per motivi diversi, sarà automaticamente squalificato per una giornata di gara.
9. Per le gare dei campionati e dei tornei ufficiali di calcio, calcio 5 e calcio a 7, elenco dei giocatori squalificati sarà riportato di volta in volta sui comitati ufficiali. Le motivazioni delle squalifiche non saranno trascritte. Esse saranno comunicate per scritto agli interessati ad un eventuale ricorso e verbalmente agli aventi titolo (tesserati colpiti da provvedimento, legale rappresentante della società interessata, legale rappresentante di società che disputa lo stesso campionato).

Art.94 Inibizione

1. I tesserati qualificati come dirigenti o che svolgono tale funzione, possono essere colpiti da provvedimento di inibizione a svolgere ogni attività in seno all'AICS.
2. L'inibizione può essere inflitta solo a tempo determinato.
3. L'espulsione subita comporta automaticamente l'inibizione per almeno 7 giorni, salvo squalifiche superiori decise autonomamente dal Giudice sportivo.
4. L'inibizione può essere inflitta anche non conseguentemente ad una espulsione subita, per fatti rilevati nel rapporto arbitrale o in sede di giudizio.
5. Per le gare dei campionati e dei tornei ufficiali di calcio, calcio 5 e calcio a 7, elenco dei tesserati inibiti sarà riportato di volta in volta sui comitati ufficiali.

Art.95 Sospensione cautelare

- 1.I tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso procedimento disciplinare possono essere colpiti da provvedimento di sospensione in via cautelare.
- 2.Il provvedimento di cui al comma precedente è inoppugnabile e diviene inefficace dopo due mesi dalla pronuncia, salvo motivata rinnovazione, che può essere disposta solo per un periodo di ulteriore due mesi.
- 3.La rinnovazione della sospensione non può essere effettuata più di una volta, e va adottata prima della scadenza del primo periodo di sospensione;
- 4.La sospensione cautelare, quando inflitta, si estende a tutte le manifestazioni sportive organizzate dall'AICS

Art.96 Revoca del tesseramento ai fini calcistici

- 1.La revoca del tesseramento ai fini calcistici può essere deliberata per invalidità o illegittimità di tale tesseramento.
- 2.La revoca tesseramento ai fini calcistici può essere inoltre deliberata nei confronti di quei tesserati che si siano resi responsabili di gravi o reiterate violazioni al presente regolamento, alle norme sul tesseramento e al regolamento calcistico.

Art.97 Diritto alla difesa

- 1.Nei confronti di un tesserato che abbia commesso un'infrazione sanzionabile, secondo la tabella allegata, con una squalifica superiore a mesi sei, dovrà essere obbligatoriamente adottata la sanzione prevista all'art.95 del presente regolamento (sospensione cautelare).
- 2.Il provvedimento è adottato dal Giudice Sportivo ed è pubblicato sul comunicato ufficiale di competenza, ove dovranno essere citate anche per estratto le procedure che il tesserato deve mettere in atto per var valere tale diritto
- 3.Il tesserato colpito da provvedimento di sospensione cautelare ha diritto di essere ascoltato per produrre eventualmente elementi a sua difesa o per spiegare la sua versione dei fatti.
- 4.A tal fine, egli dovrà farne richiesta scritta al Presidente della Lega Calcio, entro 1 mese dalla data in cui il fatto è avvenuto.
- 5.Il Presidente della Lega Calcio convocherà il tesserato entro i successivi 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.
- 6.La convocazione dovrà essere fatta con lettera scritta indicante giorno e orario della convocazione. In accordo tra le parti, potranno essere usate altre forme di comunicazione.
- 7.Il tesserato potrà in ogni caso farsi accompagnare da persone di sua fiducia.
- 8.Il provvedimento disciplinare definitivo dovrà essere emesso entro quattro mesi dall'inizio del procedimento, salvo che le parti concordino un tempo maggiore, e sarà emesso anche nel caso in cui non si siano realizzate le condizioni di cui ai commi 2 e 3, a meno che il Presidente della Lega calcio abbia omesso di convocare un tesserato che ne abbia fatto richiesta scritta.

Art.98 Esecuzioni delle sanzioni inflitte ai tesserati

- 1.Le sanzioni inflitte ai tesserati sono di norma comunicate tramite pubblicazione sui comunicati ufficiali dell'associazione.
- 2.Il Comitato Provinciale si riserva di comunicarle sotto altre forme, senza esclusione di alcuna modalità, per necessità di carattere straordinario o di urgenza.
- 3.Le squalifiche e le inibizioni devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della loro pubblicazione nel Comunicato Ufficiale, salvo che si tratti di squalifiche o inibizioni successive ad espulsione, che devono essere scontate con la prima gara ufficiale successiva a quella in cui l'espulsione è stata inflitta.
- 4.Per squalifica da scontarsi con la prima gara ufficiale successiva a quella in cui l'espulsione è stata inflitta e per squalifica e inibizione da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della loro pubblicazione nel Comunicato Ufficiale, si intende che le gare in cui la squalifica o l'inibizione devono essere scontate, sono quelle programmate in una data immediatamente successiva a quella in cui la squalifica o l'inibizione si è concretizzata, anche se si tratta di una gara di anticipo, o di recupero.
- 5.Le squalifiche subite da un calciatore tesserato per società che partecipano con più di una squadra ai campionati di calcio *o calcio a 5 e a 7*, anche se sono state comminate in relazioni a gare di campionati diversi, comportano l'esclusione del tesserato in questione dalle gare disputate dalla sua società per tutta la durata della squalifica. Ciò significa, ad esempio, che se gli è stata inflitta una giornata di squalifica, egli dovrà rinunciare a prendere parte ad una gara di ciascun campionato a cui partecipa la società per cui è tesserato.
- 6.Per un calciatore tesserato per società che partecipano con più di una squadra ai campionati di calcio *o calcio a 5 e a 7*, le gare in cui la squalifica deve essere scontata, oltre a quelle di cui al comma 4, sono quelle disputate dalla sua società nello stesso turno (sabato o domenica per le gare di calcio, o settimana per quelle di calcio a 5 e a 7) di programmazione. Ciò significa, ad esempio, che se il giocatore è stato espulso il sabato non potrà giocare la domenica nella gara di altro campionato di calcio che vede impegnata la sua società, o se è stato espulso il lunedì non potrà giocare il martedì nella gara di altro campionato di calcio a 5 o a 7 che vede impegnata la sua società.

7. Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate, deve scontarla nella manifestazione di competenza, salvo quanto prescritto ai commi 5, 6, 11 e 13 del presente articolo.

8. Nel caso che, al termine della stagione, egli debba scontare ancora una squalifica residua, dovrà scontarla nella manifestazione di competenza della stagione sportiva successiva.

9. Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate, deve scontarla con la società per la quale egli era tesserato quando è avvenuta l'infrazione.

10. Nel caso in cui egli abbia cambiato società, la squalifica va scontata con quella di nuova appartenenza.

11. I calciatori e i dirigenti colpiti da provvedimenti disciplinari a tempo, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito dell'AICS sino a quando tale sanzione non sia stata interamente scontata.

12. Le squalifiche subite nei tornei dell'attività non ufficiale dovranno essere scontate nello stesso torneo a cui si riferiscono.

13. Se la società per la quale il giocatore era tesserato è eliminata o esclusa dal suddetto torneo, senza che il giocatore abbia scontato per intero la squalifica, essa, nel caso sia superiore a una giornata, dovrà essere scontata in altri tornei non ufficiali a cui il giocatore prende parte, fino all'esaurimento della sanzione.

14. Le gare di riferimento per le quali le sanzioni si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione al turno successivo, e non sono state successivamente annullate con provvedimento degli organi di giustizia sportiva.

15. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte, la squalifica non è ritenuta scontata, ed esso deve scontarla nella gara immediatamente successiva.

16. Le gare di play off sono considerate a tutti gli effetti come gare di campionato.

Art.99 Prescrizione delle sanzioni inflitte ai tesserati

1. Le sanzioni inflitte ai tesserati si prescrivono, se non scontate, al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui sono state inflitte;

2. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, le società e i tesserati, si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.

Art.100 Provvedimenti di grazia

1. A norma dell'art.28 dello statuto provinciale, il Presidente del Comitato può concedere la grazia a quei tesserati colpiti da provvedimento di squalifica, purché sia stata scontata almeno metà della sanzione inflitta.

2. La grazia è concessa su domanda scritta dell'interessato o per autonomo provvedimento.

PARTE TERZA ULTERIORI RESPONSABILITÀ, VIOLAZIONI E SANZIONI

Art.101 Illecito sportivo

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.

2. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.

3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società, essa verrà punita con una o più sanzioni di cui all'art. 80 del presente regolamento;

4. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di due anni.

5. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

6. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la lega calcio o il settore calcistico competente o gli organi della giustizia sportiva.

7. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dagli organi della giustizia sportiva o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.

8. Gli organi ufficiali di cui all'Art.105 del presente regolamento, entro il termine massimo di dodici mesi dallo svolgimento dei fatti cui ci si riferisce sono legittimati a promuovere procedimento di illecito sportivo avverso quelle società che si siano rese responsabili di violazioni tali da alterare il regolare svolgimento, o la regolare conclusione, delle manifestazioni a cui partecipano, in qualunque modo esse vengano a conoscenza del fatto.

Art.102 Responsabilità delle società per comportamento di razzismo dei propri sostenitori

1. Le società sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale.
2. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni.
3. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale oppure adotti comunque concrete iniziative per prevenire simili condotte.

Art.103 Violazione della clausola compromissoria

1. Ai soggetti tesserati o affiliati tenuti all'osservanza delle norme dello statuto e dei regolamenti dell'AICS, che non ottemperano al divieto di adire vie legali nei confronti di altri tesserati, o degli organi del comitato o del settore per fatti originati dalle manifestazioni calcistiche, senza la formale autorizzazione del Comitato Provinciale, sono comminate le seguenti sanzioni:
 - a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni;
 - b) inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi sei per i calciatori e non inferiore ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.
2. Tali sanzioni sono annullate se società e tesserati rinunciano a proseguire nell'azione intrapresa

Art.104 Mancato pagamento delle quote di iscrizione e delle sanzioni pecuniarie

1. Ai soggetti tesserati delle società e associazioni che non corrispondono le quote d'iscrizione o le sanzioni pecuniarie nell'importo stabilito, oltre alle sanzioni di cui agli art. precedenti, si applicano ulteriori sanzioni disciplinari;
2. Tali sanzioni consistono nella sospensione degli stessi da ogni attività in seno all'AICS sino a che le pendenze debitorie di cui al comma precedente non vengano sanate.
3. Le sanzioni sono automaticamente annullate qualora le società e associazioni interessate risolvano tali pendenze, o i tesserati assolvono le stesse in quota parte, secondo quanto concordato con gli organi competenti

PARTE QUARTA SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA AICS

Art 105 Organi ufficiali della giustizia sportiva AICS

1. Sono Organi Ufficiali della Giustizia Sportiva AICS
 - a) il Giudice Sportivo di I Grado;
 - b) la Commissione Giudicante di II Grado;
2. Tali organi sono i soggetti direttamente responsabili dell'amministrazione della giustizia sportiva in tutte le manifestazioni calcistiche.
3. Per le manifestazioni dell'attività non ufficiale, si avvalgono della collaborazione delle società organizzatrici.

Art 106 Il giudice sportivo di primo grado

1. E' annualmente nominato dal Consiglio Direttivo Provinciale AICS.
2. Per quanto riguarda le infrazioni connesse allo svolgimento delle gare dei campionati e dei tornei dell'attività calcistica AICS, giudica in prima istanza, d'ufficio, sulla scorta dei documenti ufficiali (rapporto arbitrale ed eventualmente degli assistenti dell'arbitro, eventuali supplementi di rapporto), in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti in occasione della disputa delle stesse. Esso si astiene dal giudizio quando si potrebbero trovare ad esprimere giudizi in contrasto di interesse con la funzione svolta.
3. Per quanto riguarda i procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare suddette, alla regolarità del campo di gioco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, giudica in prima istanza, su reclamo di parte, con l'ausilio dei documenti ufficiali (rapporto arbitrale ed eventualmente degli assistenti dell'arbitro, eventuali supplementi di rapporto, documentazione presentata dalla reclamante e dalla controparte, documentazione prodotta dai settori calcio).
4. Per quanto riguarda i deferimenti, giudica sulla base degli elementi contenuti nella denuncia o nel deferimento, nelle deduzioni difensive e nella documentazione prodotta dai settori calcio. Relativamente ai deferimenti per illecito sportivo, può avvalersi di ogni fonte legale di prova.
5. Ha la facoltà di richiedere all'arbitro, ai suoi collaboratori e agli eventuali commissari di campo, supplementi del rapporto di gara, nonché di convocarli per udire e verbalizzare le loro dichiarazioni.
6. Su richiesta dei soggetti ricorrenti o per sua decisione, può disporre l'audizione degli stessi.
7. Può infliggere provvedimenti di squalifica o inibizione e comminare ammende nei limiti consentiti dal presente regolamento.
8. Propone al Collegio dei Probiviri le eventuali radiazioni di tesserati e società.
9. Funge da organo giudicante anche nei confronti degli appartenenti al settore arbitrale.

10. In caso di assenza o impedimento, è sostituito da altro dirigente allo scopo incaricato dal Presidente della lega calcio, che lo sostituisce anche quando egli si potrebbe trovare ad esprimere giudizi in contrasto di interesse con la funzione svolta.

Art.107 La Commissione giudicante di secondo grado

1. È composta da tre membri: il presidente della lega calcio, (che la presiede); un rappresentante del settore arbitrale nominato dal direttivo del settore arbitrale, (che la presiede in caso di assenza o impedimento del Presidente) un consigliere della lega calcio eletto dalla stessa. Essi si astengono dal giudizio quando si potrebbero trovare ad esprimere giudizi in contrasto di interesse con la funzione svolta.

2. I rappresentanti degli arbitri e della lega calcio sono eletti annualmente

3. Delibera in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni del giudice Sportivo di I grado.

4. Le sue riunioni sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti.

5. Giudica a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del suo Presidente.

6. Ha la facoltà di richiedere all'arbitro, ai suoi collaboratori e agli eventuali commissari di campo, supplementi del rapporto di gara, nonché di convocarli per udire e verbalizzare le loro dichiarazioni.

7. Può usufruire dei mezzi di prova più ampi, con esclusione comunque di terzi ai fatti (ivi compresi eventualmente Ufficiali Giudiziari o Forze dell'Ordine)

8. Su richiesta dei soggetti ricorrenti o per sua decisione, dispone l'audizione degli stessi.

9. Per essere ascoltati, i ricorrenti devono farne domanda all'atto della presentazione del ricorso.

10. La Commissione può deliberare la conferma della decisione del giudice di I Grado, aggravare le sanzioni da esso inflitte o, in alternativa, accettare, anche parzialmente, il ricorso.

PARTE QUINTA RECLAMI E RICORSI

Art.108 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei campionati

1. Sono legittimati ad instaurare procedimento mediante presentazione di reclamo, le società, i loro dirigenti, e i tesserati in genere che si ritengono lesi nei propri diritti.

2. Per presentare reclamo occorre avervi interesse diretto.

3. Quando si reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto solo le società o i tesserati partecipanti alla gara stessa.

4. Tutti i reclami devono essere preannunciati mediante avviso telegrafico o fax o lettera a mano o posta elettronica, entro le ore 24.00 del giorno successivo alla disputa della gara, salvo quanto previsto ai commi 11, 18 e 19 del presente articolo.

5. Dopo il preannuncio di reclamo, i proponenti devono presentare al giudice di I grado, entro 7 giorni dallo svolgimento della gara, lettera firmata dal legale rappresentante della società, illustrante le motivazioni del reclamo.

6. Copia dei motivi del reclamo deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, alla controparte.

7. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante l'invio alla controparte deve essere allegata al reclamo presentato al Giudice di I° grado, insieme alla tassa di reclamo fissata in €100,00.

8. La controparte ha diritto di presentare proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia della lettera contenente i motivi di reclamo, spedendone copia, entro la stessa data, a mezzo raccomandata, anche alla reclamante.

9. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante l'invio alla controparte delle controdeduzioni, deve essere allegata alla lettera di controdeduzioni presentata all'Organo di Disciplina.

10. Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale.

11. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

12. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma assolutamente generica, sono inammissibili.

13. I reclami avverso la posizione irregolare di calciatori perché partecipanti a gare di altri Campionati, devono essere obbligatoriamente accompagnati dalla documentazione relativa.

14. Le parti hanno facoltà di non fare seguito al preannuncio di reclamo o di ritirarlo prima che si sia in merito proceduto.

15. L'inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude tassativamente l'esame, compreso il caso in cui non sia stata versata tassa reclamo e la società conservi il deposito cauzionale e compreso il caso in cui la documentazione di cui al comma 13 non sia sufficiente. Il giudice sportivo pubblicherà le ragioni dell'inammissibilità del ricorso.

16. Il mancato versamento della tassa reclamo di cui al comma 7 e l'insufficienza della documentazione di cui al comma 13 possono essere sanati solo entro i termini in cui scade la possibilità di reclamo, o entro quelli eventualmente fissati dal giudice sportivo nella pubblicazione di cui al comma precedente.

17. La tassa di reclamo, nel caso di reclamo anche solo parzialmente accolto, sarà accreditata, in caso contrario sarà incamerata.

18. I reclami avverso le posizioni dei giocatori che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione come assistente di parte, sono proposti nel termine di 30 giorni dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre 5 giorni dalla chiusura del campionato a cui i reclami si riferiscono.

19. I reclami avverso le posizioni dei giocatori la cui irregolare partecipazione ad una gara, anche con l'utilizzazione come assistente di parte, sia stata accertata in sede di giudizio, sono proposti nel termine di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento, ma comunque non oltre 5 giorni dalla chiusura della manifestazione a cui i reclami si riferiscono.

20. Gli organi dei settori calcio sono legittimati a deferire agli organi della giustizia sportiva, nel termine di cui ai precedenti comma, i casi di irregolari posizioni di giocatori partecipanti alle gare dei quali siano venuti direttamente a conoscenza o che siano state accertate in seguito a ricorso di parte.

21. In ogni caso i deferimenti, quando effettuati, investono le posizioni irregolari relative a tutte le gare precedenti, senza limiti di tempo.

22. Le decisioni prese in merito all'oggetto del reclamo sono valide a partire dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

23. Contro le decisioni del giudice di I grado, è ammesso ricorso alla Commissione Giudicante di II grado.

Art.109 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei play-off dei campionati

1. Per le procedure di presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei play-off, si dispone di osservare quanto previsto dall'art.29 del presente regolamento, che vale qui integralmente, salvo quanto appresso specificato:

- a) i termini di cui al comma 4 sono abbreviati alle ore 19,00 del giorno successivo alla disputa della gara;
- b) i termini di cui al comma 5 sono abbreviati a 2 giorni dalla disputa della gara;
- c) i termini di cui al comma 8 sono abbreviati a 2 giorni dal ricevimento delle motivazioni del reclamo;
- d) i termini di cui al comma 18 sono abbreviati a 3 giorni dalla disputa della gara;
- e) i termini di cui al comma 19 sono abbreviati a 2 giorni dalla disputa della gara;

Art.110 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei tornei di breve durata e dell'attività non ufficiale.

1. Per le procedure di presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei Tornei di breve durata e dell'attività non ufficiale, si dispone di osservare quanto previsto all'art. 109 del presente Regolamento, che vale qui integralmente, salvo quanto appresso specificato:

- a) il comma 8 è abolito;
 - b) i termini di cui al comma 18 sono abbreviati a 48 ore dalla disputa della gara;
 - b) c) il comma 23 è abolito, essendo le decisioni del giudice di I grado inappellabili.
- 2) Non sono inoltre ammessi reclami avverso errori di natura tecnica arbitrale.

Art.111 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine allo svolgimento di gare dei campionati

1. Sono legittimati ad instaurare provvedimento mediante presentazione di ricorso, le società, i loro dirigenti, i tesserati in genere che si ritengono lesi nei propri diritti.

2. Per presentare ricorso occorre avervi interesse diretto.

3. Quando si ricorra in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto solo le società o i tesserati partecipanti alla gara stessa.

4. I ricorsi debbono essere inoltrati, con lettera raccomandata, anche a mano, alla Commissione Giudicante di II° grado, entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si vuole impugnare.

5. I ricorsi debbono essere accompagnati dalla tassa di ricorso di €100,00, pena il non accoglimento.

6. Quando si ricorre in ordine alla regolarità delle gare, anche per la posizione irregolare di giocatori, copia dei motivi del ricorso dovrà essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, alla controparte.

7. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante l'invio alla controparte deve essere allegata al reclamo presentato alla Commissione Giudicante di II° grado, insieme alla tassa ricorso.

8. La controparte ha diritto di presentare proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia della lettera contenente i motivi di ricorso, spedendone copia, entro la stessa data, a mezzo raccomandata, anche alla reclamante.

9. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante l'invio alla controparte delle controdeduzioni, deve essere allegata alla lettera di controdeduzioni presentata all'Organo di Disciplina.

10. Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale.

11. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

12. Quando si ricorre in ordine a sanzioni inflitte ai tesserati, non si deve inviare nessuna comunicazione ad altri soggetti che non siano gli Organi di disciplina.

13. I ricorsi redatti senza motivazione e comunque in forma assolutamente generica, sono inammissibili.

14. Le parti hanno facoltà di non ritirare il ricorso prima che si sia in merito proceduto.

15. L'inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude tassativamente l'esame, compreso il caso in cui non sia stata versata la tassa reclamo e la società conservi il deposito cauzionale. La Commissione Giudicante pubblicherà le ragioni dell'inammissibilità del ricorso.

16. Il mancato versamento della tassa reclamo può essere sanato solo entro i termini in cui scade la possibilità di reclamo, o entro quelli eventualmente fissati dalla Commissione nella pubblicazione di cui al comma precedente.

17. La tassa ricorso, nel caso di ricorso anche solo parzialmente accolto, sarà accreditata, in caso contrario sarà incamerata.

18. Non sono impugnabili e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:

- squalifica sino a due giornate di gara o squalifica e inibizione sino a 15 giorni;

- ammende inferiori a €50,00.

19. Le decisioni prese in merito all'oggetto del ricorso sono valide a partire dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale o dal giorno indicato nel dispositivo della decisione.

Art.112 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine allo svolgimento di gare dei play-off dei campionati

1. Per le procedure di presentazione dei ricorsi in ordine allo svolgimento di gare dei play-off, qualora non si ricorra in ordine a squalifiche inflitte ai tesserati, si dispone di osservare quanto previsto dall'art.111 del presente regolamento, che vale qui integralmente, salvo quanto appresso specificato:

a) i termini di cui al comma 4 sono abbreviati a 2 giorni dalla pubblicazione della decisione;

b) i termini di cui al comma 8 sono abbreviati a 2 giorni dal ricevimento delle motivazioni del ricorso;

2. Per le procedure di presentazione dei ricorsi in ordine alle squalifiche inflitte ai tesserati si dispone di osservare quanto previsto all'art. 111 del presente Regolamento, che vale qui integralmente.

Art.113 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine allo svolgimento di gare dei tornei di breve durata e dell'attività non ufficiale.

1. Nessun ricorso è ammissibile in ordine alle decisioni del Giudice di I° Grado in ordine alla regolarità di svolgimento delle gare.

2. Per le procedure di presentazione dei ricorsi in ordine alle squalifiche inflitte ai tesserati si dispone di osservare quanto previsto all'art. 111 del presente Regolamento, che vale qui integralmente.

Art.114 Impugnazione e revoca

1. Le decisioni del giudice di I grado e della commissione giudicante di II grado possono altresì essere impugnate per revocazione, in qualsiasi momento, ma entro trenta giorni dalla scoperta del fatto, quando ricorre, a giudizio del richiedente uno dei seguenti casi:

a) se sono l'effetto del dolo di una delle due parti in danno dell'altra;

b) se si è giudicato in base a prove ritenute false dopo la decisione;

c) se a causa di forza maggiore o per fatti altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente provvedimento documenti utili ai fini della controversia;

d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente provvedimento oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia.

e) allorquando nel precedente provvedimento è stato commesso errore di fatto.

2. La revoca può essere chiesta all'organo che ha emesso il provvedimento.

3. La richiesta di revoca deve essere accompagnata dalla tassa di revoca di € 150,00.

4. L'inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituisce motivo di inammissibilità della richiesta di revoca e ne preclude tassativamente l'esame, compreso il caso in cui non sia stata versata la tassa di revoca e la società conservi il deposito cauzionale. L'organo competente pubblicherà le ragioni dell'inammissibilità del ricorso.

5. In caso di revoca la tassa è accreditata, in caso contrario la tassa è incamerata.

6. Avverso il provvedimento emesso si può ricorrere con le modalità previste dai precedenti articoli.

• **ALLEGATO A: REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA**

1. Si compilano altrettante speciali classifiche quanti sono i campionati: una per ciascun campionato.
2. Per stabilire il punteggio conseguito da una società nella speciale classifica per l'attribuzione della Coppa Disciplina, si opererà nel seguente modo:

1. Somma dei punti di penalizzazione
----- = QUOZIENTE COPPA DISCIPLINA

2. Numero delle partite disputate

3. A parità di quoziente, risulterà meglio classificata la squadra che ha un numero minore di ammonizioni
4. La società che otterrà il miglior quoziente sarà la prima classificata.
5. Le partite prese in esame sono quelle disputate durante tutto il Campionato, compresa la fase dei play-off.
6. L'esclusione dalla Coppa Disciplina può essere determinata con provvedimento autonomo del Giudice sportivo di I° Grado, in conseguenza di fatti di particolari gravità e comunque quando un tesserato della Società in oggetto subisce squalifiche uguali o superiori a 12 mesi.

• **TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI PENALIZZAZIONE**

per ogni giornata di squalifica per recidività in ammonizioni	punti 2
per ogni giornata di squalifica o 7 giorni di inibizione, sino a un massimo di 4 giornate o 30 giorni	punti 2 per ogni giornata o giorni 7 di squalifica
per ogni giornata di squalifica o 7 giorni di inibizione, oltre le 4 giornate o i 30 giorni	punti 3 per ogni giornata o giorni 7 di squalifica
per ogni squalifica superiore A SEI MESI	esclusione dalla classifica

• **ALLEGATO B: PREMI PER L'ATTIVITÀ' UFFICIALE AICS.**

1. Nei Campionati di qualsiasi Categoria, si premiano
- le squadre classificate ai primi tre o quattro posti finali;
 - le squadre vincenti gli eventuali gironi di qualificazione ai play off;
 - le squadre vincenti la Coppa Disciplina;
 - i tesserati che hanno segnato il maggior numero di retti;
 - **il portiere della squadra che ha subito meno reti che ha totalizzato il maggior numero di presenze;**
1. Nei Tornei di breve durata, si premiano le prime 2 squadre classificate.
2. Saranno riconosciuti inoltre i seguenti premi, da scontarsi dal costo di iscrizione per la partecipazione al Campionato nella stagione successiva a quella cui ci si riferisce.

CALCIO A 11 DILETTANTI E AMATORI

- Dilettanti I Serie: Sconto complessivo di €1.300,00 sull'iscrizione **2011/12**, così suddiviso:
- Squadra Vincente il Campionato: €700,00;
 - Squadra Vincente i play off: €400,00;
 - Squadra Vincente la coppa disciplina: €200,00
- Dilettanti II Serie Sconto complessivo di €1.000,00 sull'iscrizione **2011/12**, così suddiviso:
- Squadra Vincente il Campionato: €550,00;
 - Squadra Vincente i play off: €250,00;
 - Squadra Vincente la coppa disciplina: €200,00
- Amatori III Serie: Sconto complessivo di €850,00 sull'iscrizione **2011/12**, così suddiviso:
- Squadra Vincente il Campionato: €450,00;
 - Squadra Vincente i play off: €200,00;
 - Squadra Vincente la coppa disciplina: €200,00
- Amatori IV Serie: Sconto complessivo di €850,00 sull'iscrizione **2011/12**, così suddiviso:
- Squadra Vincente il Campionato: €450,00;
 - Squadra Vincente i play off: €200,00;
 - Squadra Vincente la coppa disciplina: €200,00

CALCIO A 5 E CALCIO A 7 DILETTANTI E AMATORI

- Dilettanti calcio a 5: Sconto di € 220,00 sui costi di partecipazione al campionato 2011/12 per la vincente dei play-off di serie A;
- Sconto di € 130,00 sui costi di partecipazione al campionato 2011/12 per la vincente dei play-off di serie B
- Amatori calcio a 5: Sconto di € 150,00 sui costi di partecipazione al campionato 2011/12 per la vincente dei play-off di serie A;
- Sconto di € 100,00 sui costi di partecipazione al campionato 2011/12 per la vincente dei play-off di serie B
- Calcio a 7 Sconto di € 160,00 sui costi di partecipazione al campionato 2011/12 per la vincente dei play-off di serie A;
- Sconto di € 100,00 sui costi di partecipazione al campionato 2011/12 per la vincente dei play-off di serie B

• **ALLEGATO C: Tabella comparativa delle squalifiche più ricorrenti**

TESSERATI ESPULSI PER	CALCIATORI	DIRIGENTI
Comportamento scorretto nei confronti di un avversario	1 giornata	7/15 giorni
Comportamento gravemente scorretto nei confronti di un avversario.	2/4 giornate	30/60 giorni
Venire a vie di fatto con un avversario	2/5 giornate	30/75 giorni
Venire violentemente a vie di fatto con un avversario	3/8 giornate	60/90 giorni
Condotta violenta nei confronti di un avversario	4/10 giornate	60/120 giorni
Assumere atteggiamenti espressione di discriminazione razziale, territoriale o di genere	6/10 giornate	90/120 giorni
Condotta gravemente antisportiva	2/4 giornate	15/60 giorni
Proteste verso l'arbitro	1 giornata	7/15 giorni
Reiterate proteste verso l'arbitro e/o atteggiamento irrispettoso verso lo stesso	2/3 giornate	15/30 giorni
Offese all'arbitro	1/2 giornate	15/30 giorni
Offese reiterate all'arbitro	2/4 giornate	30/60 giorni
Offese e minacce verbali all'arbitro	3/8 giornate	45/90 giorni
Offese con frasi particolarmente lesive e comportamento gravemente antisportivo nei confronti dell'arbitro	5/10 giornate	60/120 giorni
Tentativo di aggressione non riuscito nei confronti dell'arbitro	3/6 mesi	4/12 mesi

2. ATTI DI VIOLENZA CONTRO L'ARBITRO

INDIRETTI(con oggetti non contundenti)

Non riusciti	2/4 mesi	3/5 mesi
Parzialmente riusciti	3/6 mesi	4/9 mesi
Pienamente riusciti	5/12 mesi	6/24 mesi

DIRETTI(con pugni, calci etc. e corpi contundenti)

Non riusciti	3/9 mesi	6/12 mesi
Parzialmente riusciti	8/24 mesi	12/36 mesi
Pienamente riusciti	2/4 anni Radiazione	3/4 anni Radiazione

- **ALLEGATO D: Tabella delle ammende più ricorrenti**

Non validità del tesseramento e non rispetto delle norme	da €15,00 a €30,00
Doppio tesseramento	da €25,00 a €50,00
Utilizzo soggetti squalificati	da €50,00 a €100,00
Ritardo presentazione liste o ritardo presentazione in campo	I infrazione €10,00 II infrazione €15,00 Infrazioni successive €20,00
Compilazione non corretta note ufficiali di gara	I infrazione €5,00 II infrazione €10,00 Infrazioni successive €15,00
Rinuncia o ritiro dalle gare	I infrazione €50,00 II infrazione €75,00 Infrazioni successive €100,00
Ritiro o esclusione dal Campionato e/o dai play off	Perdita deposito cauzionale
Accesso al terreno di gioco di soggetti non autorizzati	da £. 30.000 a £. 100.000
Numero insufficiente di palloni	I infrazione €10,00 Infrazioni successive €15,00
Mancata assistenza all'arbitro	da €15,00 a €50,00
Per ciascuna squalifica di 3/4 giornate e da 15 a 30 giorni	€ 10,00
“ “ “ di 5/7 giornate e da 31 a 60 giorni	€ 20,00
“ “ “ di 8/10 giornate e da 61 a 89 giorni	€ 30,00
“ “ “ da 3 a 6 mesi	€40,00
“ “ “ da 6 mesi e 1 giorno a 9 mesi	€ 50,00
“ “ “ da 9 mesi e 1 giorno a 12 mesi	€ 75,00
“ “ “ da 12 mesi e 1 giorno a 24 mesi	€100,00
“ “ “ oltre i due anni	€150,00



ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT

COMITATO PROVINCIALE DI LUCCA

CALCIO A 11 REGOLE DEL GIOCO



CALCIO A 11. REGOLE DEL GIOCO

Premessa

Il presente regolamento si basa sul testo delle regole ufficiali FIGC del giuoco del calcio. Sono state apportate le modifiche necessarie allo svolgimento della nostra attività ufficiale.

Per quanto riguarda i tornei dell'attività non ufficiale, le società organizzatrici dovranno obbligatoriamente uniformarsi a tale regolamento. Allo scopo dovranno presentare copia del regolamento specifico del torneo, che dovrà essere approvato dal nostro Comitato. In mancanza di approvazione, non si darà luogo alla nostra collaborazione tecnica e arbitrale.

Il testo federale è stato semplificato, ma rimane il testo di riferimento per quanto non presente nel nostro regolamento. Per quanto non contemplato, dunque, è necessario rifarsi al regolamento ufficiale FIGC, se compatibile.

Quando nel testo del Regolamento di Gioco, trattando di arbitri, di assistenti dell'arbitro, di calciatori e di dirigenti, è stato adottato solo il genere maschile, è stato fatto per ragioni di semplificazione e si intende riferito sia a donne sia a uomini.

Il regolamento è aggiornato con le modifiche introdotte dagli organismi ufficiali a tutto il 31 luglio 2010

Regola 1 Il Terreno di Gioco

1. Le gare possono essere giocate su superfici naturali od artificiali, indifferentemente.
2. L'AICS non prescrive misure tassative per il terreno di gioco, anche se consiglia che i terreni di gioco rientrino nelle seguenti dimensioni minime e massime:
 - Lunghezza: minima metri 90; massima metri 120;
 - Larghezza: minima metri 45; massima metri 90;
3. In caso di misure inferiori, l'AICS si riserva di non consentire la disputa delle gare.
4. In ogni caso la lunghezza deve essere maggiore della larghezza.
5. Gli spogliatoi devono essere situati all'interno della recinzione, e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. L'AICS non consentirà la disputa di gare su quei terreni che non offrono garanzie di sicurezza per l'incolumità dei giocatori o che non consentono un'adeguata e recintata separazione tra gli spazi riservati al pubblico e quelli riservati ai giocatori.
6. Il terreno di gioco deve essere segnato con linee che fanno parte delle superfici che delimitano. I lati più lunghi del terreno sono denominati "linee laterali"; quelli più corti "linee di porta".
7. Il rettangolo di gioco è diviso in due parti dalla "linea mediana". Nel centro della linea mediana è segnato un punto intorno al quale è tracciata una circonferenza con un raggio di m. 9,15
8. In ogni angolo del terreno deve essere obbligatoriamente fissata un'asta non appuntita con bandierina, avente altezza non inferiore a m. 1,50 dal suolo. Da ciascuno dei vertici del terreno in cui sono infisse le bandierine d'angolo, all'interno del terreno, deve essere tracciato un quarto di circonferenza avente il raggio di metri 1.
9. Al centro di ciascuna delle due linee di porta deve essere collocata una porta. Ogni porta consiste di due pali verticali infissi ad uguale distanza dalle bandierine d'angolo e congiunti alla sommità da una traversa. I pali delle porte e le traverse devono essere in legno o in metallo. La loro forma può essere quadrata, rettangolare, circolare o ellittica, e non devono costituire alcun pericolo per i calciatori. Le porte devono essere dotate obbligatoriamente di reti.
10. Le porte devono avere un'altezza dal terreno di metri 2,44 (misurata dal bordo inferiore della traversa) e una lunghezza di metri 7,32 (misurata dall'interno dei pali). Esse devono essere fissate al suolo in modo sicuro. Le porte mobili non possono essere utilizzate se non rispondono a tali esigenze.
11. Alle due estremità del terreno di gioco, a distanza di m. 5,50 da ciascun palo della porta, verso l'interno, devono essere tracciate due linee perpendicolari alla linea di porta, lunghe m. 5,50. Esse devono essere congiunte da una linea parallela alla linea di porta. Entrambe le aree delimitate da dette linee e dalla linea di porta sono denominate "area di porta".
12. Alle due estremità del terreno di gioco, a distanza di m. 16,50 da ciascun palo della porta, verso l'interno, devono essere tracciate due linee perpendicolari alla linea di porta, lunghe m. 16,50. Esse devono essere congiunte da una linea parallela alla linea di porta. Entrambe le aree delimitate da dette linee e dalla linea di porta sono denominate "area di rigore".
13. Entro ciascun'area di rigore, alla distanza di m. 11 dal centro della linea di porta, lungo una linea immaginaria perpendicolare ad essa, deve essere segnato in modo ben visibile un punto denominato "punto del calcio di rigore". Da ciascun punto del calcio di rigore deve essere tracciato, all'esterno dell'area di rigore, un arco di circonferenza avente il raggio di m. 9,15.

Regola 2 Il pallone

1. Si gioca con palloni del n°5.
2. La squadra ospitante deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 3 palloni.
3. Per le gare in campo neutro ogni squadra deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni.
4. Il giudizio insindacabile sulla regolarità dei palloni è devoluto all'arbitro, che li controllerà prima dell'inizio della gara. Tuttavia la scelta del pallone spetta all'arbitro solo in caso di controversia tra le due squadre.
5. In mancanza assoluta di palloni l'arbitro, dopo aver accordato un tempo ragionevole, a sua discrezione, perché la squadra ospitante possa reperire almeno un pallone idoneo per poter iniziare o proseguire la gara, non dà inizio alla gara o non prosegue nella sua continuazione.
6. Durante il corso del gioco, è possibile indistintamente usufruire di tutti i palloni messi a disposizione dalle squadre, senza necessità di un ulteriore consenso dell'arbitro.

Regola 3 Numero dei Giocatori

1. Ogni squadra è composta di un massimo di 11 giocatori, uno dei quali deve giocare obbligatoriamente da portiere.
2. La gara non può iniziare o proseguire se una squadra non è composta da almeno 7 giocatori.
3. Ogni squadra può inoltre indicare nelle note di gara un massimo di 7 giocatori di riserva, senza vincolo di ruolo.
4. Un calciatore di riserva non indicato come tale nelle suddette note non potrà partecipare alla gara.
5. E' consentito indicare nelle note di gara giocatori non presenti al momento della chiama arbitrale.
6. Le squadre, nell'arco della gara, possono sostituire un massimo di 5 giocatori.
7. Per effettuare le sostituzioni si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - l'arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga;
 - il giocatore sostituito deve uscire dal terreno di gioco, **non è obbligato ad uscire in corrispondenza della linea mediana;**
 - il subentrante entrerà nel terreno di gioco solo dopo che ne sia uscito il calciatore sostituito e dopo aver ricevuto assenso da parte dell'arbitro. **L'autorizzazione a procedere a una sostituzione può essere rifiutata in alcune circostanze, ad esempio se il calciatore di riserva non è pronto per entrare sul terreno di gioco;**
 - il subentrante deve entrare nel terreno di gioco in corrispondenza della linea mediana e durante un'interruzione di gioco;
8. la sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra nel terreno di gioco; da quel momento il subentrante diventa un titolare e quello sostituito cessa di esserlo;
9. il calciatore che è stato sostituito non potrà più partecipare alla gara.
10. Tutti i calciatori di riserva sono sottoposti alla giurisdizione dell'arbitro anche se non partecipano al gioco.
11. Se un calciatore di riserva entra sul terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro, questi interromperà il gioco (ma non immediatamente se tale calciatore non influenza il gioco o può essere applicato il vantaggio); il calciatore di riserva in questione deve essere ammonito mostrandogli il cartellino giallo e deve uscire dal terreno di gioco, sino a che non avrà l'autorizzazione dell'arbitro a rientrare in campo. Il gioco, se interrotto, deve essere ripreso con un calcio di punizione indiretto nel punto in cui si trovava il pallone al momento di tale interruzione.
12. Se un dirigente di una squadra entra sul terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro, questi interromperà il gioco (ma non immediatamente se tale dirigente non influenza il gioco o può essere applicato il vantaggio); il dirigente in questione sarà fatto uscire dal terreno di gioco dall'arbitro e se egli ritenesse il suo comportamento irresponsabile, lo allontanerà dal recinto di gioco. Il gioco, se interrotto, sarà ripreso con una rimessa dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, a meno che il gioco sia stato interrotto all'interno dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro effettuerà la propria rimessa sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
13. Chiunque non indicato sull'elenco della squadra come calciatore titolare, di riserva o dirigente sarà considerato una persona estranea, alla stregua di un calciatore che sia stato espulso. Se una persona estranea entra sul terreno di gioco, l'arbitro interromperà il gioco (ma non immediatamente se la persona non interferisce con il gioco) e farà allontanare la persona estranea dal recinto di gioco. Il gioco, se interrotto, sarà ripreso con una rimessa dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, a meno che il gioco sia stato interrotto all'interno dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro effettuerà la propria rimessa sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
14. Se, dopo la segnatura di una rete, l'arbitro si accorge, prima che il gioco riprenda, che c'era una persona in più sul terreno di gioco nel momento in cui la rete è stata segnata:
l'arbitro non convaliderà la rete se:
 - la persona in più era una persona estranea e ha interferito con il gioco.
 - la persona in più era un calciatore titolare (uscito dal terreno di gioco e non autorizzato dall'arbitro a farvi rientro), di riserva o sostituito, o un dirigente della squadra che ha segnato la rete.
 - l'arbitro convaliderà la rete se:

- la persona in più era una persona estranea che non ha interferito con il gioco.
 - la persona in più era un calciatore titolare (uscito dal terreno di gioco e non autorizzato dall'arbitro a farvi rientro), di riserva o sostituito, o un dirigente della squadra che ha subito la rete.
15. Ciascun calciatore partecipante al gioco può scambiare il ruolo con il portiere a condizione che l'arbitro sia informato prima che la sostituzione avvenga, lo scambio di ruolo si effettui durante un'interruzione di gioco e il giocatore che gioca da portiere indossi una maglia di colore diverso da quello dei propri compagni di squadra. Solo in questo caso, è consentito ai due giocatori in questione scambiare le proprie maglie di gioco.
 16. Se un calciatore scambia il ruolo con il portiere senza preavvisare l'arbitro, il gioco non sarà interrotto, e i calciatori in questione saranno ammoniti alla prima interruzione di gioco.
 17. Un calciatore titolare ritardatario può prendere parte al gioco in qualsiasi momento, previo identificazione e assenso da parte dell'arbitro e con la riserva di cui all'articolo 28 del regolamento sulle manifestazioni.
 18. Un calciatore titolare che è stato inibito prima del calcio d'inizio della gara potrà essere sostituito solo da un calciatore di riserva indicato nelle note di gara.
 19. Un calciatore di riserva che sia stato inibito prima del calcio d'inizio o dopo che la gara è iniziata, non potrà essere rimpiazzato.
 20. I calciatori espulsi dopo l'inizio della gara, non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
 21. Ogni squadra deve avere per tutta la durata della gara un capitano.
 22. L'arbitro deve assicurarsi che fino al termine della gara vi siano in gioco i capitani, e che negli elenchi dei calciatori delle due squadre siano specificati oltre a quelli dei capitani, anche i nominativi dei calciatori che eventualmente li sostituiranno.

Regola 4 Equipaggiamento dei Giocatori

1. L'equipaggiamento normalmente consiste in una maglietta numerata, pantaloncini corti o anche pantaloni lunghi per il portiere, calze e un paio di scarpe adatte al terreno di gioco. L'uso delle scarpe è obbligatorio.
2. L'equipaggiamento o l'abbigliamento dei calciatori non deve in alcun caso risultare pericoloso per loro o per gli altri.
3. E' vietato pertanto anche indossare anelli, orologi, braccialetti, orecchini e monili di qualsiasi genere. E' vietato usare nastro adesivo per coprire i monili, che devono essere pertanto rimossi. Occhiali idonei allo sport non sono di norma considerati pericolosi, e dunque possono essere autorizzati.
4. L'uso dei parastinchi è obbligatorio. Devono essere coperti interamente dai calzettoni ed essere di materiale adeguato.
5. Eventuali infrazioni saranno sanzionate dall'arbitro con il divieto di partecipazione alla gara o con l'allontanamento del giocatore inadempiente, sino a che esso non abbia regolarizzato il suo abbigliamento o le sue calzature, o non abbia eliminato gli oggetti considerati pericolosi.
6. Non è necessario interrompere il gioco. Il calciatore non in regola sarà fatto uscire dal terreno di gioco alla prima interruzione dello stesso.
7. Se tuttavia dopo aver rilevato l'infrazione l'arbitro interrompe il gioco egli allontanerà il giocatore inadempiente affinché provveda a regolarizzare la sua posizione, e riprenderà il gioco accordando un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.
8. Il calciatore rientrerà sul terreno di gioco solo durante un'interruzione dello stesso e previo il consenso dell'arbitro, che accorderà dopo aver controllato la regolarità dell'equipaggiamento.
9. Eventuali infrazioni a quanto prescritto al comma precedente saranno sanzionate con l'ammonizione del calciatore inadempiente e la concessione di un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, da battere dal punto in cui era il pallone quando il gioco è stato interrotto.
10. Ogni giocatore deve indossare una maglia numerata. La mancanza di numeri sulla maglia non può comunque pregiudicare la partecipazione di un giocatore alla gara se lo stesso sia distinguibile dagli altri giocatori della propria squadra.
11. Ogni giocatore della stessa squadra non può essere contraddistinto da un numero uguale a quello di un compagno di squadra. Il portiere deve indossare una maglia che consenta di distinguerlo facilmente dagli altri calciatori e dagli arbitri.
12. **Ogni squadra deve indossare maglie e pantaloncini di colori differenti.** E' nei poteri dell'arbitro, quando due squadre si presentano in campo con maglie e/o pantaloncini di colore uguale o simile e, a suo giudizio, tale somiglianza viene a creare difficoltà all'assolvimento della sua funzione, ordinare la sostituzione delle maglie e/o dei pantaloncini.
13. In caso di maglie e/o pantaloncini di colore compatibile, spetta alla squadra di casa, o prima nominata, cambiarle.
14. Se i colori delle divise di una delle due squadre sono confondibili con quelli della divisa arbitrale, e l'arbitro non dispone di altra divisa, spetta alla squadra ospitante provvedere in modo tale da risolvere il problema.

Regola 5 L'Arbitro

1. Tutte le gare si disputano sotto il controllo di uno o due arbitri, designati dal Comitato Provinciale AICS, ai quali è conferita tutta l'autorità necessaria per vigilare sul rispetto delle Regole del Gioco nell'ambito della gara che sono chiamati a dirigere.

2. L'autorità e l'esercizio dei poteri che sono conferiti all'arbitro dalle Regole del Gioco, per questioni di carattere disciplinare, iniziano dal momento in cui giunge nell'area comprendente il terreno di gioco, gli spogliatoi, tutti gli impianti e locali annessi, e cessano quando se ne è allontanato definitivamente. Egli è comunque tenuto a menzionare nel proprio rapporto qualsiasi infrazione verificatasi anche lontano dal terreno di gioco o dalla sede della gara

3. Il suo potere di infliggere punizioni si estende alle infrazioni commesse durante le interruzioni del gioco ed anche quando il pallone avrà cessato di essere in gioco.

4. Nell'esercizio della sua autorità l'arbitro deve:

- far osservare le Regole del Gioco;
- assicurare il controllo della gara eventualmente in collaborazione con il secondo arbitro e gli assistenti dell'arbitro;
- assicurarsi che le squadre mettano a disposizione i palloni prescritti dalla Regola 2;
- assicurarsi che l'equipaggiamento dei giocatori rispetti i requisiti della Regola 4;
- prendere nota dei fatti relativi al gioco avvenuti prima, durante e dopo la gara;
- fungere da cronometrista ufficiale della gara;
- interrompere temporaneamente o anche definitivamente il gioco per qualsiasi infrazione alle Regole;
- sospendere temporaneamente la gara, oppure decretarne la fine, oppure decretarne la continuazione pro forma, a sua discrezione, ogni qualvolta lo ritenga necessario per l'inclementa degli elementi atmosferici, l'intrusione di spettatori od altre cause;
- in particolare, l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara qualora si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli per la incolumità propria, per quella dei suoi assistenti o dei calciatori, tali che non gli consentano di dirigerla in piena indipendenza di giudizio. Prima di adottare tali eccezionali decisioni, l'arbitro, se le circostanze lo consentono, deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere;
- qualora le circostanze non lo consentano, o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità, l'arbitro deve sospendere definitivamente la gara o, a sua insindacabile giudizio, continuarne la direzione pro forma, esclusivamente al fine di evitare il verificarsi di eventi di maggiore gravità. Tale seconda decisione potrà essere comunicata, se del caso, nel momento e nei modi più opportuni, agli assistenti dell'arbitro, e dovrà essere segnalata nel referto, precisando esaurientemente i motivi che la hanno determinata, nonché il minuto esatto in cui la gara è stata ritenuta non più regolare. La valutazione dei fatti ai fini del risultato della gara è demandata alla competenza degli Organi disciplinari.
- interrompere la gara se, a suo avviso, un calciatore è infortunato seriamente, e farlo trasportare al di fuori del terreno di gioco. Tale calciatore (a patto che non sia il portiere) potrà rientrare nel terreno di gioco solo quando il gioco sarà ripreso e solo previo consenso dell'arbitro. Potrà farlo da qualsiasi punto delle linee perimetrali se il pallone non è in gioco e dalle linee laterali a gioco in svolgimento.
- lasciare proseguire il gioco fino a quando il pallone cessa di essere in gioco se, a suo avviso, un calciatore è solo lievemente infortunato;
- fare in modo che ogni calciatore che presenti una ferita sanguinante esca dal terreno di gioco. Il calciatore potrà rientrarvi solo su assenso dell'arbitro dopo che il medesimo si sarà assicurato che l'emorragia sia stata arrestata;
- lasciare proseguire il gioco quando la squadra che ha subito un'infrazione può beneficiare di un vantaggio e punire il fallo inizialmente commesso se il vantaggio accordato non si è concretizzato nell'immediatezza.
- punire il fallo più grave quando un calciatore commette simultaneamente più falli;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori che hanno commesso un fallo passibile di ammonizione o di espulsione. L'arbitro non è tenuto ad intervenire immediatamente, ma deve farlo alla prima interruzione di gioco; salvo che il calciatore sia da espellere e partecipi attivamente all'azione. In tal caso, il gioco dovrà essere interrotto e ripreso, dopo aver assunto il provvedimento disciplinare, con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione;
- adottare provvedimenti nei confronti dei dirigenti di squadra che non tengono un comportamento responsabile e, a sua discrezione, allontanarli dal recinto di gioco;
- intervenire su segnalazione degli eventuali secondo arbitro e assistenti dell'arbitro, per quanto concerne incidenti sfuggiti al suo controllo;
- fare in modo che nessuna persona non autorizzata entri nel terreno di gioco;
- dare il segnale di ripresa della gara dopo un'interruzione del gioco;
- redigere un rapporto sulla gara e inviarlo al Comitato provinciale AICS. Con il rapporto dovranno essere comunicati i nominativi dei tesserati o espulsi e dei calciatori ammoniti, specificando se il fatto è avvenuto

durante la gara, prima o al termine della stessa, e per i tesserati espulsi specificando dettagliatamente i motivi dei provvedimenti disciplinari assunti.

5. Nel caso che la gara sia diretta da due arbitri, fermo restando che entrambi esercitano gli stessi poteri, ad uno di essi spetterà il ruolo di cronometrista ufficiale, e sarà denominato **primo arbitro**.

6. Al primo arbitro compete pertanto in via esclusiva:

- svolgere le funzioni di cronometrista
- decidere eventuali recuperi
- fischiare l'inizio e la fine dei due tempi regolamentari e degli eventuali tempi supplementari;
- interrompere temporaneamente o definitivamente una gara per cause che impongano tale decisione;
- effettuare i sorteggi che si rendono necessari nel corso della gara;

7. In caso di discordanza tra i due arbitri su decisioni tecniche o disciplinari da assumere, avrà priorità la decisione assunta dal primo arbitro.

8. Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco sono inappellabili.

9. L'arbitro può ritornare su una sua decisione soltanto se ritiene che la stessa sia errata o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione del secondo arbitro o di un assistente dell'arbitro, sempre che il gioco non sia stato ripreso e la gara non sia terminata.

Istruzioni supplementari alla regola 5. La concessione del vantaggio

1. L'applicazione del "vantaggio" è un potere che il Regolamento attribuisce all'Arbitro nell'interesse esclusivo delle squadre
2. Concedere il vantaggio significa che l'arbitro deve astenersi dall'infliggere punizioni nei casi in cui ritiene che, facendolo, risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l'infrazione, lasciando proseguire il gioco. Qualora il presunto vantaggio non si concretizzi nell'immediatezza (entro 2-3 secondi), e purché il pallone non abbia superato le linee perimetrali, l'arbitro fermerà il gioco e punirà il fallo iniziale ferma restando l'eventuale sanzione disciplinare. Non concretizzarsi il vantaggio significa che né il giocatore che ha subito il fallo né il suo compagno di squadra sono in grado di continuare validamente l'azione.
3. L'arbitro può applicare il vantaggio ogni volta che si verifica un'infrazione o viene commesso un fallo. Nel momento in cui rileva un'infrazione, deve soppesare quindi da una parte il vantaggio che ha una squadra nell'aver assegnato a favore un calcio di punizione o di rigore e dall'altra la possibilità di proseguire efficacemente il gioco, tenendo conto di diverse circostanze.
4. Egli deve considerare le seguenti circostanze nel decidere se applicare il vantaggio o interrompere il gioco:
 - la gravità dell'infrazione: se l'infrazione è meritevole di un'espulsione, l'arbitro interromperà il gioco ed espellerà il calciatore a meno che non si delinei un'evidente opportunità di segnare una rete;
 - il punto in cui viene commessa l'infrazione: quanto più questa viene commessa vicino alla porta avversaria, tanto più efficace può essere il vantaggio;
 - le possibilità di sviluppo di un attacco immediato e pericoloso verso la porta avversaria;
 - il livello agonistico della gara.
5. La decisione di punire l'infrazione originaria deve essere presa entro pochi secondi. Se l'infrazione è meritevole di ammonizione, il cartellino verrà mostrato alla prima interruzione del gioco. Tuttavia, a meno che non ci sia un vantaggio evidente, si raccomanda all'arbitro di interrompere il gioco e ammonire immediatamente il calciatore. Se l'ammonizione NON viene notificata alla prima interruzione, essa NON potrà essere notificata in seguito.

Istruzioni supplementari alla regola 5. I segnali dell'arbitro

1. Il compito dell'arbitro non è quello di spiegare o di mimare tutto ciò che lo spinge a prendere una determinata decisione.
2. Le indicazioni fatte dall'arbitro devono essere semplici, chiare ed immediate e tendere ad assicurare continuità al gioco.
3. E' sufficiente, normalmente, estendere un braccio per indicare:
 - un calcio d'angolo
 - un calcio di rinvio
 - una rimessa dalla linea laterale
 - di aver accordato il vantaggio.
4. Il braccio alzato chiaramente indica l'assegnazione di un calcio di punizione indiretto.

Istruzioni supplementari alla regola 5 "Come agire in caso di giocatori infortunati"

1. Si vedono comportamenti differenti adottati dalla squadra in possesso di palla quando c'è un giocatore infortunato sul terreno ed il pallone è ancora in gioco. Ne scaturisce spesso grande confusione ed è per questo che è stato riaffermato che "la Regola 5 stabilisce che l'arbitro ha il potere di interrompere il gioco se, a suo giudizio, un giocatore si è infortunato in modo serio. Ma, anche, che deve permettere al gioco di continuare, se a suo giudizio il giocatore si è infortunato in maniera lieve."

2. Inoltre si raccomanda tutti i calciatori di astenersi dalla simulazione e di combatterla anche “per aiutare gli arbitri nell’individuare se un infortunio è grave o meno e, più in generale, avendo l’obiettivo di far prevalere i principi fondamentali del fair play e di preservare l’integrità del gioco.”
3. Nel caso che l'arbitro abbia autorizzato gli addetti ad entrare sul terreno di gioco per soccorrere un calciatore infortunato, il calciatore infortunato deve abbandonare il terreno di gioco e potrà ritornarvi solamente dopo che la gara sarà ripresa; se il pallone è in gioco, il calciatore infortunato può rientrare sul terreno di gioco solo dalla linea laterale; se il pallone non è in gioco, il calciatore infortunato può rientrare da qualsiasi linea perimetrale;
4. Indipendentemente dal fatto che il pallone sia in gioco o meno, solo l’arbitro può autorizzare il calciatore infortunato a rientrare sul terreno di gioco;
5. Se il gioco non è stato interrotto per un’altra ragione, o se l’infortunio subito dal calciatore non è stato provocato da un’infrazione delle Regole del Gioco, l’arbitro riprenderà il gioco con una propria rimessa nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, a meno che il gioco sia stato interrotto all’interno dell’area di porta, nel qual caso l’arbitro effettuerà la propria rimessa sulla linea dell’area di porta parallela alla linea di porta nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto;
6. L’arbitro, al termine di ciascun periodo di gioco, deve recuperare tutto il tempo perduto per infortuni;

Regola 6 Gli Assistenti dell’Arbitro

1.Per ogni gara possono essere designati due assistenti dell’arbitro **dei quali uno (quello che si colloca dal lato delle panchine) è denominato assistente n°1;**

2.Essi, fermo restando la decisione riservata all’arbitro, hanno il compito di segnalare:

- quando il pallone è uscito interamente dal terreno di gioco;
- a quale squadra spetta la rimessa dalla linea laterale, il calcio d’angolo o il calcio di rinvio;
- quando un calciatore può essere punito perché si trova in posizione di fuori giuoco;
- quando viene richiesta una sostituzione;
- quando un comportamento riprovevole o altri incidenti sono accaduti al di fuori del campo visivo dell’arbitro;
- quando dei falli sono commessi con gli assistenti dell’arbitro più vicini all’azione rispetto all’arbitro e con una migliore visuale dell’accaduto rispetto ad esso (compresi, eccezionalmente, i falli commessi nell’area di rigore);
- quando, nell’esecuzione del calcio di rigore, il portiere si muove in avanti prima che il pallone sia stato calciato e se il pallone ha superato la linea di porta.

2.Essi devono anche coadiuvare l’arbitro nella direzione della gara in conformità alle regole. In particolare, essi possono entrare nel terreno di gioco per verificare che la distanza di m. 9,15 sia rispettata. Lo assistono anche in tutti gli altri aspetti che riguardano la gestione della gara, su richiesta dell’arbitro e secondo le istruzioni da lui date. Ciò include, di solito aspetti come ispezionare il terreno di gioco, i palloni e l’equipaggiamento dei calciatori; verificare che se siano stati risolte problematiche riguardanti l’equipaggiamento o perdite di sangue; controllare la procedura delle sostituzioni; tenere nota del tempo, delle reti segnate e dei provvedimenti disciplinari.

3.Essi sono tenuti a segnalare immediatamente gli atti di violenza consumati o il lancio di sputi commessi da calciatore, anche se di riserva ed ammesso in panchina, o da persona indicata in elenco, nei confronti di altro calciatore, anche se di riserva ed ammesso in panchina, o di persona indicata nell’elenco, o dell’arbitro e/o dei suoi assistenti.

4.Essi debbono mantenere la stessa posizione sia nel primo che nel secondo tempo in modo da controllare l’attacco di entrambe le squadre. Soltanto quando particolari fatti estranei al gioco (es. intemperanze di tifosi) possono turbare l’operato di un assistente dell’arbitro, l’arbitro ha facoltà di far invertire loro la posizione.

5.In caso di indebita interferenza o di condotta censurabile di un suo assistente l’arbitro lo dispenserà dai suoi compiti e provvederà alla sua sostituzione.

6.Gli assistenti dell’arbitro devono essere forniti di bandierine da parte della squadra sul cui campo è disputata la gara.

Regola 7 Durata delle gare

1.Ogni gara della categoria **dilettanti** ha la durata di **due tempi di 40 minuti ciascuno**, con una frazione di intervallo

2.Ogni gara della categoria **amatori** ha la durata di **due tempi di 35 minuti ciascuno**, con una frazione di intervallo.

3.I calciatori hanno diritto ad una sosta (“intervallo”) di almeno dieci minuti tra i due periodi di gioco. La durata dell’intervallo può essere modificata solo con il consenso dell’arbitro.

4.Il gioco deve essere obbligatoriamente prolungato per consentire l’effettuazione o la ripetizione di un calcio di rigore a tempo scaduto, sino a che esso non ha prodotto i suoi effetti.

5.Gli effetti si considerano prodotti quando è stata segnata una rete senza l’intervento di altri giocatori che non siano il portiere o il giocatore che ha calciato il rigore, quando la palla è rimbalzata sul terreno di gioco dopo avere colpito un palo o la traversa e senza terminare in rete, quando la palla è finita fuori dalle linee laterali o è stata parata dal portiere senza poi terminare in rete.

6. La durata dei tempi di gara **deve** essere inoltre prolungata qualora l'arbitro ravveda che si sono verificate condizioni da indurlo al prolungamento.

7. A titolo puramente esemplificativo, ciascun periodo deve essere prolungato per recuperare il tempo perduto per l'accertamento degli infortuni di gioco e il trasporto fuori dal terreno di gioco dei calciatori infortunati, per interruzione prolungata del gioco per motivi diversi, per manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo, per le sostituzioni;

8. La durata del tempo da recuperare è a discrezione dell'arbitro.

9. Agli arbitri si raccomanda comunque di uniformare le modalità di concessione del recupero, assegnando i seguenti tempi di recupero:

- 30 secondi per ciascuna sostituzione;

- 60 secondi per ciascun intervento di soccorso dalle panchine a un giocatore infortunato. In tal caso il calciatore dovrà essere obbligatoriamente accompagnato fuori dal campo, e potrà rientrare solo quando il gioco sarà ripreso e previo consenso dell'arbitro secondo quanto previsto dalla regola 5..

10. L'arbitro comunicherà ogni volta che ne ricorre la circostanza i minuti che vuol recuperare, indicandoli a voce, o con le dita o informandone direttamente i due capitani

Istruzioni Supplementari alla Regola 7. Tempi supplementari e calci di rigore.

1. Laddove il regolamento della competizione prevede che deve esserci una squadra vincente al termine di una gara terminata in parità, al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari, o si procederà con i calci di rigore, o si darà eventualmente luogo ad entrambi.

2. Per particolari manifestazioni, i regolamenti specifici delle stesse possono prevedere sistemi diversi per determinare la squadra vincente quando i tempi regolamentari o gli eventuali tempi supplementari terminano in parità, senza la disputa dei tempi supplementari o senza la disputa dei calci di rigore.

3. Se il regolamento della competizione prevede la disputa dei tempi supplementari, si disputeranno due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno. L'arbitro, al termine dei tempi regolamentari, effettuerà un nuovo sorteggio, dando inizio entro 5 minuti al gioco stesso. Nessun riposo dovrà essere accordato alla fine del primo tempo supplementare.

4. Se il regolamento della competizione prevede l'effettuazione di calci di rigore al termine di una gara conclusasi in parità al termine dei tempi regolamentari, o di una gara conclusasi in parità anche dopo la disputa dei tempi supplementari, al termine del secondo tempo regolamentare o supplementare si procederà con i calci di rigore.

Prima che essi siano effettuati, l'arbitro dovrà osservare le seguenti modalità:

- sceglie la porta verso la quale saranno battuti tutti i tiri di rigore;

- procede con i capitani al sorteggio della squadra che deve eseguire il primo tiro di rigore; il sorteggio, per mezzo del lancio della moneta, determina la squadra che avrà facoltà di decidere se iniziare o meno la serie dei calci di rigore

- annota per iscritto la sequenza di ciascun tiro in porta.

5. Ciascuna squadra esegue cinque tiri di rigore, osservando le seguenti modalità:

- i calci di rigore devono essere battuti alternativamente da ciascuna squadra, da 5 diversi calciatori;

- se, prima che entrambe le squadre abbiano battuto cinque tiri, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnare l'altra qualora completasse la propria serie di cinque, l'esecuzione dei tiri deve cessare;

- la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti, qualunque sia il numero di tiri eseguiti, risulterà vincitrice.

6. Se, dopo che entrambe le squadre avranno battuto cinque tiri, risulterà che hanno segnato un eguale numero di reti, o nessuna, l'esecuzione dei tiri deve continuare nello stesso ordine fino a quando tutte e due avranno battuto eguale numero di tiri ed una delle due avrà segnato una rete più dell'altra ("rigori ad oltranza"). Per effettuare i calci di rigore ad oltranza si devono osservare le seguenti modalità:

- l'esecuzione dei tiri deve continuare alternativamente e nello stesso ordine;

- i calciatori che dovranno battere i tiri ad oltranza dovranno essere diversi da coloro che hanno calciato i primi cinque tiri utilizzando tutti i calciatori indicati nella distinta e presenti sul rettangolo di gioco (compresi i portieri);

- esauriti questi, riprenderanno a tirare i calciatori che hanno battuto i tiri di rigore precedenti, seguendo lo stesso precedente ordine;

- fino a quando tutti i calciatori di ciascuna squadra a ciò autorizzati, compreso il portiere (o il calciatore di riserva che lo abbia eventualmente sostituito in base alla norma specificata al comma 8) abbiano effettuato un tiro ciascuno, un calciatore della stessa squadra non può battere un secondo tiro;

- l'esecuzione dei calci di rigore ad oltranza cesserà quando tutte e due le squadre avranno battuto eguale numero di tiri (non necessariamente cinque) ed una delle due avrà segnato una rete più dell'altra;

- la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti, qualunque sia il numero di tiri eseguiti, risulterà vincitrice.

7. Salvo l'eccezione specificata al successivo punto 8, soltanto i calciatori che alla fine della gara o dei tempi supplementari (se previsti) si trovino nel terreno di gioco sono autorizzati a partecipare alla esecuzione dei tiri,

nonché i calciatori che, con o senza l'autorizzazione dell'arbitro, ne siano temporaneamente usciti e quindi non vi si trovino nel momento in cui la gara ha fine.

8. Qualora la propria squadra non abbia già utilizzato il numero massimo di sostituti consentito dal regolamento, un portiere che resti infortunato durante l'esecuzione dei tiri, per cui non è in grado di mantenere ulteriormente il proprio ruolo, può essere sostituito da un calciatore di riserva. In caso contrario, può essere sostituito solo da un compagno che sta già disputando la gara.
9. Tutti i calciatori aventi diritto ad eseguire un calcio di rigore possono in qualsiasi momento assumere il ruolo di portiere.
10. Ogni squadra che all'inizio dell'esecuzione dei calci di rigore ha concluso la gara con un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria, è tenuta a ridurlo uguagliando il numero di calciatori di quest'ultima, e a comunicare all'arbitro il nome e il numero di ogni calciatore escluso dall'esecuzione dei calci di rigore. Tale compito spetta al capitano della squadra.
11. A tale scopo, prima di dare inizio all'esecuzione dei tiri di rigore, l'arbitro deve assicurarsi che un uguale numero di calciatori che eseguiranno i tiri per ciascuna squadra si trovi all'interno del cerchio di centrocampo.
12. Durante l'esecuzione dei tiri di rigore solo i calciatori aventi diritto e gli ufficiali di gara sono autorizzati a restare sul terreno di gioco.
13. Tutti i calciatori, eccetto colui che esegue il tiro e i due portieri, devono restare all'interno del cerchio di centrocampo durante l'esecuzione dei tiri di rigore.
14. Il portiere, il cui compagno esegue il tiro, deve restare sul terreno di gioco, all'esterno dell'area di rigore in cui si svolge l'esecuzione dei tiri, laddove la linea dell'area di rigore interseca quella di porta.

Regola 8 Calcio d'Inizio e Ripresa del Gioco

1. Il calcio d'inizio è un modo di cominciare la gara o riprendere il gioco:

- all'inizio della gara;
- dopo che una rete è stata segnata;
- all'inizio del secondo tempo di gioco;
- all'inizio di ogni eventuale tempo supplementare.

2. Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'inizio.

3. All'inizio della gara, e all'inizio degli eventuali tempi supplementari, la scelta del terreno è stabilita con sorteggio, mediante l'uso di una moneta o altro mezzo idoneo.

4. La scelta del verso della moneta è effettuata dal capitano della squadra ospitata o seconda nominata.

5. La squadra favorita dalla sorte sceglie la porta contro cui attaccherà nel primo periodo di gioco.

6. All'altra squadra sarà assegnato il calcio d'inizio della gara.

7. La squadra che ha scelto il terreno eseguirà il calcio d'inizio del secondo tempo.

8. All'inizio del secondo tempo di gara, le squadre invertono le rispettive metà del terreno di gioco ed attaccano in direzione della porta opposta.

9. Per battere il calcio di inizio, si devono osservare le seguenti procedure:

- tutti i calciatori devono disporsi all'interno della propria metà del terreno di gioco;
- i calciatori della squadra che non esegue il calcio d'inizio devono posizionarsi a non meno di m.9,15 dal pallone, fino a quando lo stesso non sia in gioco;
- il pallone è posto a terra sul punto centrale del terreno di gioco;
- l'arbitro emette il fischio che autorizza il calcio d'inizio;
- il pallone è considerato in gioco dopo che è stato calciato e si è mosso in avanti;
- l'esecutore del calcio d'inizio non può giocare una seconda volta il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore. Se l'esecutore del calcio d'inizio gioca il pallone una seconda volta prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore, alla squadra avversaria è accordato un calcio di punizione indiretto nel punto in cui l'infrazione è stata commessa. Per tutte le altre infrazioni nella procedura del calcio d'inizio, il calcio d'inizio deve essere ripetuto.

1. Quando una squadra ha segnato una rete, spetta alla squadra che ha subito la stessa riprendere il gioco con un nuovo calcio d'inizio.

2. Dopo un'interruzione temporanea del gioco provocata da una causa non prevista nelle Regole di Gioco, ed effettuata quando il pallone è in gioco, la gara deve essere ripresa con una rimessa da parte dell'arbitro.

3. L'arbitro lascia cadere il pallone a terra nel punto dove si trovava al momento in cui il gioco è stato fermato. Il gioco riprende non appena il pallone tocca il terreno di gioco.

4. Se al momento di tale interruzione temporanea del gioco, il pallone si trovava nell'area di porta, la rimessa da parte dell'arbitro deve essere effettuata sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta, nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone al momento dell'arresto del gioco.

5. La rimessa da parte dell'arbitro deve essere ripetuta se:

- il pallone è toccato da un calciatore prima di entrare in contatto con il terreno di gioco;
- il pallone esce dal terreno di gioco, dopo essere rimbalzato sullo stesso, senza che nessun calciatore l'abbia toccato.

15 Qualora l'arbitro o il settore calcio, per commemorare un evento luttuoso, autorizzino l'osservanza di "un minuto di raccoglimento" esso dovrà essere effettuato prima del calcio d'inizio. L'arbitro emetterà un fischio e tutti dovranno osservare tale periodo di raccoglimento, il cui termine sarà sancito da un altro fischio dell'arbitro. Lo stesso, accertate le condizioni per il regolare avvio della gara, emetterà un ulteriore fischio per consentire l'esecuzione del calcio d'inizio.

Regola 9 Pallone in gioco e non in gioco

1. Per "pallone in gioco" si intende che il pallone è in grado di produrre fatti di ordine tecnico agli effetti del gioco.

Il pallone non è in gioco:

- quando ha interamente oltrepassato, per terra e in aria, una linea laterale o una linea di porta;
 - quando il gioco è stato interrotto dall'arbitro.
2. Quando il pallone non è in gioco non si possono infliggere sanzioni tecniche, ma solo sanzioni disciplinari.
3. Il pallone è in gioco in ogni altro momento, dall'inizio alla fine della gara, compresi i casi in cui rimbalza sul terreno di gioco dopo aver colpito un palo o la sbarra trasversale della porta o l'asta di una bandierina d'angolo e quando rimbalza sul terreno di gioco dopo avere colpito l'arbitro o un assistente dell'arbitro che si trovino all'interno del terreno stesso;
4. L'arbitro deve fischiare per segnalare l'interruzione o la ripresa del gioco nei seguenti casi:
- Calcio d'inizio di ogni tempo regolamentare e supplementare;
 - Ripresa del gioco dopo la segnatura di una rete;
 - Accordare un calcio di punizione o un calcio di rigore
 - Interruzione del gioco per comminare sanzioni disciplinari;
 - Convalida di una rete;
 - Fine dei tempi di gara;
 - Effettuazione di un calcio di rigore;
 - Far battere un calcio di punizione nel caso che abbia fatto rispettare la distanza regolamentare
 - Sostituzione del pallone ritenuto irregolare o per eliminare l'irregolarità del terreno di gioco;
 - Grave infortunio o malessere di un calciatore;
 - Ingresso sul terreno di gioco di un "elemento" estraneo alla gara che interferisce col gioco;
 - Sospendere temporaneamente o definitivamente una gara
 - Ripresa del gioco dopo un'ammonizione, un'espulsione o una sostituzione;
5. L'arbitro non deve fischiare quando il pallone esce dal terreno di gioco, salvo che i giocatori non se ne avvedano e continuino a giocare;
6. L'arbitro inoltre non deve fischiare nei seguenti casi, purché non intercorra molto tempo tra l'assegnazione della ripresa e la sua effettuazione (ad esempio per soccorrere un giocatore infortunato, per effettuare una sostituzione, per comminare un'ammonizione od un'espulsione, per verificare la distanza regolamentare):
- Calcio d'angolo
 - Calcio di punizione
 - Calcio di rinvio
 - Rimessa da parte dell'arbitro
 - Rimessa dalle linee laterali
7. L'uso troppo frequente del fischietto ne diminuirà il suo impatto quando sarà necessario. Quando una ripresa del gioco necessita del fischio da parte dell'arbitro, quest'ultimo dovrà annunciare chiaramente ai calciatori che dovranno attendere tale segnale.

Regola 10 Segnatura di una rete

1. Una rete è segnata quando il pallone ha interamente superato la linea di porta tra i pali e sotto la sua, sempre che nessuna infrazione alle regole sia stata precedentemente commessa dalla squadra in favore della quale la rete è concessa.
2. Una rete può essere segnata dal portiere con le mani soltanto se egli ha giocato il pallone dall'interno della propria area di rigore;
3. La squadra che avrà segnato il maggiore numero di reti durante la gara, sarà considerata vincente la gara.
4. Se non sarà stata segnata alcuna rete o se le squadre avranno segnato un eguale numero di reti, la gara risulterà conclusa in parità.
5. Per le partite che si concludono in parità, i regolamenti della manifestazione possono prevedere, per determinare la squadra vincente, la disputa dei tempi supplementari, o dei calci di rigore o di entrambi, secondo quanto stabilito dalla regola 7 e dalle sue istruzioni supplementari;

Regola 11 Fuori gioco

1. Un calciatore è in posizione di fuori gioco se si trova più vicino alla linea di porta avversaria rispetto sia al pallone sia al penultimo avversario, salvo che:
 - si trovi nella propria metà del terreno di gioco; oppure

- si trovi in linea con il pallone; oppure
 - si trovi in linea con il penultimo avversario; oppure
 - si trovi in linea con i due ultimi avversari; oppure
 - venga a trovarsi in fuorigioco perché un avversario si posiziona dietro la porta al fine di metterlo in fuorigioco
2. “Più vicino alla linea di porta avversaria” significa che qualsiasi parte della testa, corpo o piedi del calciatore è più vicina alla linea di porta avversaria sia rispetto al pallone sia al penultimo avversario. Le braccia non sono incluse in questa definizione.
 3. Essere in posizione di fuori gioco non costituisce di per sé un’infrazione punibile.
 4. Un calciatore sarà considerato in fuori gioco e punito per tale motivo solo se, nel momento in cui il pallone è toccato o giocato da un suo compagno egli, a giudizio dell’arbitro, partecipa attivamente all’azione di gioco, cioè:
 - interviene nel gioco. Intervenire nel gioco significa giocare o toccare il pallone passato o toccato da un compagno di squadra;
 - influenza un avversario. Influenzare un avversario significa impedirgli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone ostruendogli chiaramente la visuale o i movimenti, o facendo gesti o movimenti che, a parere dell’arbitro, ingannino o distraggano l’avversario;
 - si avvantaggia dall’essere in quella posizione. Trarre vantaggio dall’essere in posizione di fuorigioco significa giocare un pallone che rimbalza sul palo, sulla traversa o sulla bandierina d’angolo stando in una posizione di fuori gioco, oppure giocare un pallone che rimbalza su un avversario, sull’arbitro o su un suo assistente stando in posizione di fuori gioco.
 5. Un calciatore non sarà considerato in fuori gioco dall’arbitro:
 - per il solo fatto di essere in una posizione di fuori gioco;
 - se riceve il pallone direttamente da:
 - calcio di rinvio,
 - calcio d’angolo,
 - rimessa dalla linea laterale.
 6. Se un calciatore è considerato in fuori gioco, l’arbitro deve accordare alla squadra avversaria un calcio di punizione indiretto, da battersi dal punto in cui è avvenuta l’infrazione, salvo che quest’ultima non sia stata commessa all’interno dell’area di porta avversaria, nel qual caso il calcio di punizione sarà battuto da un punto qualsiasi all’interno dell’area di porta.
 7. Il fuori gioco non deve essere giudicato nel momento in cui il calciatore in posizione irregolare riceve il pallone.
 8. Un calciatore che non si trovi in posizione di fuori gioco quando uno dei suoi compagni gli passa il pallone o batte un calcio di punizione, non viene a trovarsi in posizione di fuori gioco se avanza durante la traiettoria del pallone.

Istruzioni Supplementari alla Regola 11

1. La posizione di fuori gioco non è, in senso assoluto, un fallo di per se stesso. L’arbitro non dovrà dichiarare un calciatore in posizione di fuori gioco se egli si trova semplicemente in detta posizione oppure se riceve il pallone direttamente da un calcio di rinvio, da una rimessa laterale, o da un calcio d’angolo.
2. Alla luce quindi delle ultime interpretazioni e dei chiarimenti intervenuti, il fuorigioco si concretizza solo se la palla arriva al calciatore in posizione irregolare, fermo restando che la valutazione della posizione va fatta al momento del lancio.
3. E’ dunque del tutto ininfluenza la presenza di un altro giocatore sulla direzione del passaggio se la palla non gli giunge, ma essa perviene invece ad un giocatore che, al momento del lancio, era in posizione regolare. L’arbitro dovrà dunque fischiare per segnalare l’irregolarità solo quando la palla perviene al giocatore in fuorigioco.
4. Inoltre, un calciatore in fuori gioco deve essere punito per questa infrazione se l’arbitro valuta che, nel momento in cui il pallone tocca un suo compagno di squadra o è giocato da questi, il calciatore in fuori gioco prende attivamente parte all’azione in quanto:
 - ostacola la visibilità del portiere
 - si sposta per far passare la palla
 - riprende la palla respinta dal portiere o da uno dei pali.
5. L’eventuale assistente dell’arbitro non dovrà quindi segnalare il fuori gioco solo perché il calciatore si trova in posizione di fuori gioco. Analogamente a quanto detto per l’arbitro dovrà alzare la bandierina per segnalare l’irregolarità solo quando la palla perviene al giocatore in fuorigioco.
6. Ci sono però due eccezioni a questa tecnica definita “aspetta e vedi”.
 - Un giocatore che si trova in fuorigioco può essere fermato se prima di toccare la palla non c’è nessun altro suo compagno, in posizione regolare, che ha la possibilità di giocare la palla;
 - Se un avversario viene coinvolto nel gioco e se c’è la possibilità di un contatto fisico, il giocatore in fuorigioco può essere fermato subito, perché potrebbe portare l’avversario all’intervento falloso.
7. Un calciatore che si trova in posizione di fuorigioco e retrocede per intercettare il passaggio di un compagno deve essere punito con un calcio di punizione indiretto.

8. Quando un pallone, su tiro o passaggio di un compagno, perviene ad un giocatore che si trova in fuorigioco dopo una deviazione di un avversario, il calciatore in fuorigioco deve essere punito con un calcio di punizione indiretto.

Regola 12 Falli e scorrettezze

1. Affinché un'infrazione sia considerata un fallo punibile con una sanzione tecnica, devono verificarsi le seguenti condizioni
 - deve essere commessa da un calciatore;
 - deve essere commessa sul terreno di gioco;
 - deve essere commessa mentre il pallone è in gioco.
2. Un calciatore deve essere punito se:
 - tiene un comportamento antisportivo, cioè compie atti, gesti od atteggiamenti contrari allo spirito del gioco o contro gli ufficiali di gara;
 - tiene una condotta violenta, cioè compie falli, atti o gesti che arrecano o tendono ad arrecare a chicchessia un danno fisico o morale;
 - tiene una condotta gravemente sleale, cioè compie falli che impediscono alla squadra avversaria di segnare una rete o la privano di un'evidente occasione da rete;
3. I falli e le scorrettezze devono essere puniti come segue:

I) Calcio di punizione diretto

- a) Un calcio di punizione diretto è accordato alla squadra avversaria del calciatore che a giudizio dell'arbitro, commette per:
 - negligenza (cioè non avere un corretto autocontrollo nell'affrontare un avversario o agire senza precauzione. Non c'è bisogno di sanzione disciplinare se un fallo è valutato come commesso con negligenza.);
 - imprudenza (cioè comportamento di noncuranza nel contrastare un avversario in azione di gioco, che non tiene conto del rischio e delle conseguenze per l'avversario. Un giocatore che gioca in modo imprudente deve essere ammonito);
 - vigoria sproporzionata (cioè impiego di eccessiva potenza fisica rispetto alla normale esigenza nel contrasto tra avversari, con il rischio considerevole di arrecare un danno fisico. Un giocatore che gioca con vigoria sproporzionata deve essere espulso)
- uno dei seguenti sette falli:
 - dare o tentare di dare un calcio ad un avversario;
 - fare o tentare di fare uno sgambetto ad un avversario;
 - saltare su di un avversario;
 - caricare un avversario;
 - colpire o tentare di colpire un avversario;
 - spingere un avversario;
 - effettuare un tackle da dietro su un avversario
- b) Un calcio di punizione diretto è parimenti accordato alla squadra avversaria del calciatore che commette uno dei tre falli seguenti:
 - trattenere un avversario;
 - sputare contro un avversario;
 - giocare volontariamente il pallone con le mani (ad eccezione del portiere quando si trova nella propria area di rigore).
- c) Se un calciatore della squadra difendente commette uno dei **dieci falli sopramenzionati** nell'area di rigore, sarà punito con un **calcio di rigore**, indipendentemente dalla posizione del pallone, purché esso sia in gioco.

II) Calcio di punizione indiretto:

- d) Un calcio di punizione indiretto è accordato alla squadra avversaria del portiere che, trovandosi nella propria area di rigore, commette uno dei **quattro falli** seguenti:
 - Mantiene il possesso del pallone con le mani per più di sei secondi prima di spossessarsene; Si considera che il portiere abbia il controllo del pallone:
 - quando mantiene il pallone tra le mani o tra la mano ed una superficie qualsiasi (ad esempio, il terreno, il proprio corpo);
 - quando tiene il pallone sulla mano aperta;
 - quando fa rimbalzare il pallone sul terreno o lo lancia in aria per calciarlo. In generale, lasciare il pallone dalle mani e calciarlo sono considerate un'unica azione e pertanto non è consentito ad un avversario del portiere impedire che egli lanci il pallone con le mani.
 - tocca nuovamente il pallone con le mani, dopo essersene spossessato, prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore; Si considera che un portiere abbia il controllo del pallone da quando:

- lo tocca con qualsiasi parte delle mani o braccia, salvo che il pallone non rimbalzi accidentalmente su di lui, per esempio durante una parata;
- lo respinge intenzionalmente con le mani allo scopo di mantenerne il controllo.
- tocca il pallone con le mani dopo che questo sia stato volontariamente calciato verso di lui da un calciatore della propria squadra;
- tocca con le mani il pallone ricevuto direttamente su rimessa laterale effettuata da un compagno;

Quando un portiere è entrato in possesso del pallone con le mani, non può essere contrastato da un avversario

Il calcio di punizione indiretto dovrà essere battuto nel punto in cui è stato commesso il fallo salvo che quest'ultimo non sia stato commesso nell'area di porta avversaria. In tale caso il calcio di punizione sarà battuto da un punto qualsiasi dell'area di porta.

e) Un calcio di punizione indiretto è ugualmente assegnato alla squadra avversaria del calciatore che a giudizio dell'arbitro:

- gioca in modo considerato pericoloso;
- ostacola la progressione di un avversario, senza contatto fisico
- ostacola il portiere nell'atto di liberarsi del pallone che ha tra le mani;
- commette altri falli non menzionati o previsti nella regola 12 in conseguenza dei quali il gioco è fermato per ammonire o espellere un calciatore.

Il calcio di punizione deve essere battuto, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, con riserva delle condizioni di deroga imposte dalla regola 13.

4) Se l'arbitro interrompe il gioco a causa di un'infrazione commessa fuori del terreno di gioco (mentre il pallone è in gioco), il gioco sarà ripreso con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, a meno che il gioco sia stato interrotto all'interno dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro effettuerà la propria rimessa sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta nel punto più vicino in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.

5) Un calciatore sarà **ammonito**, mostrandogli il cartellino giallo, quando commette uno dei **sette falli** seguenti:

- si rende colpevole di un comportamento antisportivo;
- manifesta la propria disapprovazione con parole o gesti verso una decisione degli ufficiali di gara;
- trasgredisce ripetutamente le regole del gioco;
- ritarda la ripresa del gioco;
- non rispetta la distanza prescritta durante l'esecuzione dei calci d'angolo, dei calci di punizione o delle rimesse laterali;
- entra o rientra nel terreno di gioco senza il preventivo assenso dell'arbitro;
- abbandona deliberatamente il terreno di gioco senza il preventivo assenso dell'arbitro;

6) Un calciatore sarà inoltre ammonito quando:

- interrompe deliberatamente con un fallo di mano un'azione importante;
- interrompe deliberatamente con un fallo di gioco un'azione promettente;
- si toglie la maglia dopo aver segnato una rete

7) Un calciatore di riserva, o sostituito, sarà **ammonito**, mostrandogli il cartellino giallo, quando commette uno dei **tre falli** seguenti:

- è colpevole di un comportamento antisportivo
- manifesta disapprovazione con parole o gesti verso una decisione degli ufficiali di gara;
- ritarda la ripresa del gioco

8) Un calciatore, un calciatore di riserva, o sostituito, sarà espulso dal terreno di gioco, mostrandogli il cartellino rosso, quando commette uno dei **sette falli seguenti**:

- si rende colpevole di un grave fallo di gioco;
- si rende colpevole di condotta violenta;
- sputa contro un avversario o qualsiasi altra persona;
- impedisce alla squadra avversaria di segnare una rete o la priva di una chiara occasione da rete, toccando volontariamente il pallone con le mani (ciò non si applica al portiere dentro la propria area di rigore);
- impedisce una chiara occasione da rete ad un calciatore che si dirige verso la porta avversaria commettendo su di lui un fallo punibile con un calcio di punizione o di rigore;
- usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi;
- riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara.

9) Un calciatore titolare, un calciatore di riserva o un giocatore sostituito, se espulsi, devono abbandonare il recinto di gioco

Istruzioni Supplementari alla Regola 12

1. Gli arbitri devono assumere misure rigorose contro i calciatori fallosi, applicando a loro carico in particolare allo scopo di evitare che il gioco diventi violento, le sanzioni previste dalla Regola 12.

2. L'arbitro deve intervenire tempestivamente per infliggere punizioni tecniche o disciplinari ogni qualvolta la condotta dei calciatori risulti scorretta o il loro modo di giocare sia pericoloso o deliberatamente volto ad arrecare un danno fisico.

3. La regola 12 individua 10 falli punibili con un calcio di punizione diretto. Ci sono tuttavia delle diverse valutazioni da prendere a seconda del fallo commesso. Per i primi sette (dare o tentare di dare un calcio ad un avversario; fare o tentare di fare uno sgambetto ad un avversario; saltare su di un avversario; caricare un avversario; colpire o tentare di colpire un avversario; spingere un avversario, effettuare un tackle su un avversario), l'arbitro deve valutare come l'azione è stata commessa (se con negligenza, imprudenza o vigoria sproporzionata) mentre per i rimanenti tre (sputare contro un avversario; trattenere un avversario; giocare volontariamente il pallone con le mani, ad eccezione del portiere quando si trova nella propria area di rigore), l'arbitro deve decidere solamente se il fatto è avvenuto, poiché è di per sé un'infrazione indipendentemente da come è stato commesso. Gli arbitri non devono, in ogni caso, punire le azioni che sono fortuite.

4. Trattenere un avversario consiste nell'atto di impedirgli di avanzare o di muoversi, facendo uso delle mani, delle braccia o del corpo. Agli arbitri si rammenta di intervenire prontamente e con fermezza nei confronti dei calciatori che trattengono l'avversario, in particolare all'interno dell'area di rigore in occasione di calci d'angolo e di calci di punizione. In queste situazioni l'arbitro deve:

- richiamare verbalmente ogni calciatore che trattiene un avversario prima che il pallone sia in gioco;
- ammonire il calciatore se continua a trattenere l'avversario prima che il pallone sia in gioco;
- accordare un calcio di punizione diretto o di rigore ed ammonire il calciatore se ciò avviene dopo che il pallone è in gioco.

- 5 Se un difensore comincia a trattenere un avversario all'esterno dell'area di rigore e continua a trattenerlo all'interno dell'area di rigore, l'arbitro accorderà un calcio di rigore.
- 6 Se non è abituale che un calciatore sia ammonito per aver trattenuto un avversario, l'arbitro deve comunque ammonire il calciatore che dà una spinta a un avversario o lo trattiene per la maglia, per un braccio o per qualsiasi parte del corpo al fine di impedirgli di impadronirsi del pallone o di raggiungere una posizione vantaggiosa. Se un calciatore impedisce un'evidente opportunità di segnare una rete trattenendo un avversario deve essere espulso. Nessun provvedimento disciplinare deve essere assunto nelle altre situazioni dirattentive dell'avversario.
- 7 Il fallo di mano deve essere punito dall'arbitro soltanto quando questi ritiene che vi sia stata indubbia volontà da parte del calciatore di giocare il pallone con la mano o con il braccio.
- 8 L'arbitro per stabilire l'esistenza o meno dell'intenzionalità nei falli di mano, deve valutare se il contatto tra il pallone, la mano o il braccio è volontario, e se il calciatore allarga o alza le mani o le braccia con l'intenzione di frapporre maggior ostacolo alla traiettoria del pallone. Non deve però essere considerato intenzionale il gesto istintivo di ripararsi il viso od il basso ventre dal pallone, oppure se, per naturale effetto del movimento corporeo, un calciatore tiene le braccia distaccate dal tronco ed il pallone vi batte contro, oppure se per effetto della distanza ravvicinata il calciatore non ha potuto evitare il contatto tra le braccia ed il pallone o, infine, se il pallone rimbalza sul braccio dopo che ha toccato altra parte del corpo.
- 9 Il fallo di mano implica un contatto volontario tra il pallone e la mano o il braccio di un calciatore. Per stabilire la volontarietà, l'arbitro deve prendere in considerazione i seguenti criteri:
 - il movimento della mano in direzione del pallone (non del pallone in direzione della mano);
 - la distanza tra l'avversario e il pallone (pallone inaspettato);
 - la posizione della mano, che non implica necessariamente che ci sia un'infrazione.
- 10 Toccare il pallone con un oggetto tenuto nella mano (come indumenti, parastinchi ecc.) è considerato come un'infrazione alla stregua di un fallo di mano;
- 11 Colpire il pallone lanciando un oggetto (scarpa, parastinchi ecc.) è da considerarsi un'infrazione alla stregua di un fallo di mano.
- 12 Se non è abituale che un calciatore sia ammonito per aver toccato con le mani il pallone ci sono delle circostanze eccezionali per le quali, a parte il fatto d'imporre le sanzioni abituali, l'arbitro deve ammonire il calciatore che commette l'uno o altro di questi falli:
 - gioca il pallone con le mani per impedire ad un avversario di impadronirsi del pallone, valutando che non gli sarebbe possibile giocarlo in altro modo;
 - arresta il pallone con una o due mani;
 - interrompe con un fallo di mano un'azione importante;
 - realizza o tenta di realizzare una rete con un fallo di mano.
- 13 Tuttavia un calciatore sarà espulso se impedisce la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete toccando volontariamente il pallone con la mano. La sanzione non è dettata dal fatto che il calciatore ha toccato volontariamente il pallone con la mano, ma dall'intervento inaccettabile e sleale che ha impedito la segnatura di una rete alla squadra avversaria
14. Nel caso di un fallo continuato che si concretizza in un punto diverso da dove è cominciato, se l'arbitro ha lasciato proseguire il gioco nonostante il fallo in atto, il punto del fallo e quindi della relativa punizione è quello dove è avvenuto l'ultimo contatto falloso.

15. Ogni atto simulatorio, commesso sul terreno di gioco con lo scopo di ingannare l'arbitro, deve essere punito come comportamento antisportivo.

16. Un "tackle in scivolata", effettuato con uno o entrambi i piedi, è permesso solo se, a giudizio dell'arbitro, non rappresenta un pericolo. Se il calciatore che effettua il detto tackle, invece di toccare il pallone colpisce anche l'avversario, deve essere punito dall'arbitro con un'ammonizione e con un calcio di punizione diretto, o di rigore, a favore dei suoi avversari. Se, invece, l'entrata è determinata a colpire solamente l'avversario, è condotta violenta passibile di espulsione. Il "tackle" che mette infatti in pericolo l'incolumità fisica dell'avversario, è vietato ed è punito come grave fallo di gioco, cioè con l'espulsione.

17. Qualora nell'effettuazione di un calcio di punizione i calciatori della squadra difendente formino la barriera coprendo un maggiore spazio con le braccia distaccate dai fianchi, l'eventuale contatto conseguente al tiro deve essere considerato intenzionale.

18. Un giocatore che supera un avversario servendosi della mano, del braccio, della gamba o del corpo è colpevole dell'infrazione di cui alla Regola 12 e sarà punito con un calcio di punizione diretto a favore della squadra avversaria. Inoltre il fatto di tenere o di spingere l'avversario quando il pallone non è in gioco per impedirgli di correre al fine di prendere posizione sarà punito disciplinarmente.

19. In conformità ai disposti della Regola 12, un calciatore può passare il pallone al portiere della propria squadra utilizzando unicamente la testa, il petto, il ginocchio, ecc. Tuttavia, se a giudizio dell'arbitro, un calciatore si avvale deliberatamente di un modo illecito per aggirare la Regola, si rende colpevole di un comportamento antisportivo. Pertanto dovrà essere ammonito. Un calcio di punizione indiretto sarà accordato in favore della squadra avversaria nel punto in cui il fallo è stato commesso, e il giocatore inadempiente sarà ammonito.

20. L'atto di caricare un avversario consiste nel tentativo di conquistare lo spazio usando il contatto fisico con il pallone a distanza di gioco senza fare uso di braccia o gomiti. È un'infrazione caricare un avversario se l'azione è commessa con: • negligenza; • imprudenza; • vigoria sproporzionata. In tutti i casi in cui un calciatore carichi intenzionalmente in modo violento o pericoloso o da tergo un avversario, l'arbitro deve punire il calciatore colpevole con un calcio di punizione diretto o con un calcio di rigore se il fallo è stato commesso nella propria area di rigore.

21. La carica è permessa soltanto quando è fatta lealmente (ossia spalla contro spalla, senza uso delle braccia, dei gomiti, delle mani o dei fianchi) o nel caso in cui un avversario frapponga ostacolo ed il pallone si trovi a distanza di gioco dai calciatori interessati, che siano sul punto di giocarlo effettivamente. Pertanto, se un calciatore carica lealmente un avversario che non frapponga ostacolo o che non abbia a distanza di gioco il pallone e non sia sul punto di giocarlo effettivamente, sarà punito con un calcio di punizione indiretto.

22. Il portiere può essere caricato lealmente, nel modo precisato sopra, quando tiene il pallone fra le mani o quando ostacola un avversario, dentro o fuori la propria area di porta.

23. Non è consentito calciare o tentare di calciare il pallone che si trovi fra le mani del portiere. In tale caso l'arbitro punirà il calciatore attaccante, per gioco pericoloso, con un calcio di punizione indiretto.

24. Inoltre, in generale, il gioco pericoloso è determinato da tutti quegli atti che, compiuti senza intenzionalità o con poca accortezza possono, a giudizio dell'arbitro, risultare pericolosi per chi li compie, per gli avversari o per i compagni. A titolo esemplificativo possono citarsi i seguenti casi: calciare o tentare di calciare il pallone con la gamba tesa e sollevata dal terreno in contrasto con l'avversario; effettuare una "sforbiciata" pericolosa per un altro calciatore; saltare portando il ginocchio avanti, avendo di fronte e vicino un avversario. Il gioco pericoloso, anche a proprio danno (ad esempio: compiere il gesto di abbassare la testa all'altezza del piede di un calciatore che sta calciando il pallone), viene punito con un calcio di punizione indiretto. Non si rende responsabile di gioco pericoloso il portiere che si lancia fra i piedi di un calciatore per impossessarsi o per respingere il pallone.

25. Un calcio di rigore deve essere accordato quando, con il pallone in gioco, il portiere, nella propria area di rigore, colpisce o tenta di colpire un avversario lanciandogli contro il pallone.

26. Il calciatore che reagisce ad un qualsiasi fallo dell'avversario deve essere punito in relazione all'atto di reazione compiuto.

27. Un calciatore deve essere espulso qualora si renda colpevole di condotta gravemente scorretta o di atti di violenza verso l'arbitro o verso un assistente dell'arbitro e la sua squadra deve essere punita con un calcio di punizione indiretto se il gioco non è stato interrotto per altra causa.

28. Per tutte le infrazioni commesse quando il pallone non è in gioco, devono essere inflitte soltanto punizioni disciplinari (ammonizione od espulsione).

29. Nel caso di atto di violenza compiuto da un calciatore nei confronti di un altro calciatore o di un assistente ufficiale dell'arbitro, fatto non punito subito perché sfuggito completamente al controllo dell'arbitro, questi deve assumere il solo provvedimento disciplinare a carico del colpevole non appena ne è informato dall'assistente dell'arbitro, alla prima interruzione di giuoco.

30. Deve essere sanzionato il calciatore che ostacola in modo antisportivo i movimenti del portiere durante l'esecuzione di un calcio d'angolo.

31. Non è fallo se un calciatore, mentre sta controllando il pallone che ha a distanza di giuoco, lo protegge nei confronti di un avversario senza l'utilizzo delle braccia. Invece, se impedisce ad un avversario la contesa del pallone utilizzando, in modo illegale, la mano, il braccio, le gambe o tutte le altre parti del corpo, deve essere

punito con un calcio di punizione diretto o con un calcio di rigore se il fallo è stato commesso all'interno dell'area di rigore

32. Gli arbitri devono sempre prestare la massima attenzione ai calciatori che infrangono ripetutamente le Regole del Gioco. In particolare essi devono essere consapevoli che, anche se un calciatore commette un certo numero di falli di diverso tipo, deve comunque essere ammonito per aver violato ripetutamente le Regole del Gioco.

33. Gli arbitri devono ammonire i calciatori che ritardano la ripresa del gioco ricorrendo ad espedienti come:

- battere un calcio di punizione da una posizione errata con il solo intento di costringere l'arbitro ad ordinarne la ripetizione
- far finta di voler battere una rimessa dalla linea laterale per poi improvvisamente passare il pallone ad un compagno perché l'effettui quest'ultimo;
- calciare o lanciare il pallone lontano o portarlo via con le mani dopo che l'arbitro ha interrotto il giuoco
- ritardare eccessivamente l'esecuzione di una rimessa dalla linea laterale o di un calcio di punizione
- ritardare l'uscita dal terreno di giuoco al momento di essere sostituiti
- provocare una situazione conflittuale toccando deliberatamente il pallone dopo che l'arbitro ha interrotto il gioco

34. • Il cartellino giallo per le ammonizioni e il cartellino rosso per le espulsioni dovrà essere mostrato solo ai calciatori, ai calciatori di riserva o a quelli sostituiti. L'arbitro può mostrare i cartellini gialli e rossi anche durante l'intervallo e dopo che la gara è terminata, sino al momento in cui abbandona il terreno di gioco, in quanto egli ha l'autorità di comminare sanzioni disciplinari, dal momento in cui fa il suo ingresso nel terreno di giuoco a quello in cui lo abbandona dopo il fischio finale.

Istruzioni supplementari sul “fallo da ultimo uomo”

1. La “chiara occasione da rete” ha avuto una nuova interpretazione e una nuova regolamentazione che riguarda i falli che intendono evitarne le conseguenze.

2. Al fine di assicurare uniformità di giudizio e limitare al minimo la discrezionalità, perché si sanziona l'espulsione del giocatore che interrompe intenzionalmente con un fallo una chiara occasione da rete della squadra avversaria, occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

- Riguardo alla direzione dell'azione: il calciatore deve dirigersi verso la porta avversaria, in quel cono immaginario che ha come vertice il giocatore e i pali della porta, e non genericamente verso la linea di porta o ancora peggio verso un angolo del terreno
- Riguardo alla possibilità di controllare il pallone da parte del calciatore che subisce il fallo: egli deve essere in possesso del pallone o deve poterlo raggiungere e controllare facilmente;
- Riguardo alla posizione dove è commesso il fallo: il calciatore che subisce il fallo non può essere troppo lontano dall'area di rigore, perché più è lontano dalla porta meno è evidente l'occasione da rete
- Riguardo alla posizione degli avversari: il calciatore che subisce il fallo deve avere tra sé e la porta, oltre a colui che commette il fallo, uno (in genere il portiere) o nessun difensore;
- Riguardo alla possibilità che l'azione interrotta con un fallo producesse un tiro in porta: ci deve essere una concreta probabilità che l'azione potesse produrre un tiro in porta

3. Se manca una qualunque di queste condizioni, l'occasione di segnare una rete non può definirsi chiara ed evidente, e siamo quindi di fronte non ad un “fallo da ultimo uomo” ma all'interruzione di un'azione promettente.

4. In tali casi, l'arbitro dovrà comminare, oltre alla sanzione tecnica prevista, la sanzione disciplinare dell'**ammonizione**.

Regola 13 Calci di punizione

1. I calci di punizione sono distinti in:

a. “Diretti” (per mezzo dei quali può essere segnata direttamente una rete contro la squadra che ha commesso il fallo);

b. “Indiretti” (per mezzo dei quali una rete non può essere segnata se il pallone, prima di oltrepassare la linea di porta, non sia stato toccato o giocato da un calciatore diverso da quello che ha battuto la punizione).

2. Per differenziare un calcio di punizione indiretto da uno diretto, l'arbitro, quando accorda un calcio di punizione indiretto, deve segnalarlo alzando un braccio portando la mano al di sopra della testa. Egli manterrà il braccio in tale posizione fino a che il pallone sia stato giocato o toccato da un altro calciatore o abbia cessato di essere in gioco.

3. Con lo stesso fischio, nello stesso istante in cui è accordato un calcio di punizione, l'arbitro ne autorizza senz'altro l'esecuzione, salvo quando il gioco rimanga interrotto per un periodo di tempo superiore al normale (per esempio per comminare un'ammonizione o un'espulsione), o quando il calciatore che deve calciare la punizione richieda l'intervento dell'arbitro per fare in modo che gli avversari rispettino la prescritta distanza di metri 9,15. In questi casi un calcio di punizione battuto prima del secondo fischio non deve essere considerato regolare e pertanto deve essere ripetuto.

4. Il calcio di punizione può essere battuto in qualsiasi direzione.

5. Nella esecuzione di un calcio di punizione, diretto od indiretto, il pallone deve essere fermo e collocato sul punto previsto dalla norma regolamentare. Il calcio di punizione, battuto con il pallone in movimento o collocato in un punto diverso da quello previsto dalla norma regolamentare, non deve essere considerato regolare e pertanto deve essere ripetuto.
6. Il calciatore che lo ha calciato non potrà giocarlo una seconda volta fino a quando il pallone stesso non sia stato toccato o giocato da un altro calciatore.
7. Se il calciatore che ha battuto il calcio di punizione tocca una seconda volta il pallone prima che questo sia giocato da un altro calciatore, deve essere concesso, a favore della squadra avversaria, un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, a meno che quest'ultima non sia stata commessa all'interno dell'area di porta avversaria, nel qual caso il calcio di punizione sarà battuto da un punto qualsiasi dell'area di porta.
8. I calciatori che non si dispongono a distanza regolamentare dal pallone quando è battuto un calcio di punizione devono essere ammoniti e, nel caso di recidiva, espulsi. Agli arbitri è richiesto in particolare di considerare condotta scorretta ogni tentativo di ritardare l'esecuzione di un calcio di punizione, anche avanzando per ridurre la distanza regolamentare.
9. Un calciatore che batte un calcio di punizione, diretto od indiretto, può rinunciare, se lo ritiene opportuno, al rispetto da parte degli avversari della distanza prescritta dalla Regola.
10. Quando un calciatore batte un calcio di punizione diretto o indiretto dall'interno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 9,15 dal pallone e rimanere al di fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia stato calciato al di fuori della stessa.
11. Il pallone sarà in gioco dal momento in cui è stato toccato, si è mosso ed è uscito dall'area di rigore verso il terreno di gioco.
12. Se il pallone non è stato calciato direttamente in gioco, fuori dell'area di rigore, il calcio di punizione deve essere ripetuto.
13. Se un calciatore della squadra avversaria entra nell'area di rigore o si avvicina a meno di m. 9,15 dal pallone, secondo i casi e comunque prima che il calcio di punizione sia stato battuto, l'arbitro dovrà ritardarne l'esecuzione fino a quando non sia rispettata la Regola.
14. Il portiere non potrà ricevere il pallone fra le mani al fine di rilanciarlo successivamente in gioco.
15. Se un calciatore batte un calcio di punizione diretto o indiretto dall'esterno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono trovarsi ad una distanza non inferiore a m.9,15 dal pallone fino a quando questo non sia in gioco, salvo che si dispongano sulla propria linea di porta, fra i pali della stessa.
16. Il pallone sarà considerato in gioco quando è calciato e si muove.
17. Salvo che non esistano altre prescrizioni nelle regole riguardanti il punto dal quale deve essere battuto un calcio di punizione:
 - Ogni calcio di punizione accordato alla squadra difendente all'interno della propria area di porta, può essere battuto da un punto qualsiasi della stessa area di porta.
 - Ogni calcio di punizione indiretto accordato alla squadra attaccante, all'interno dell'area di porta avversaria, deve essere battuto dalla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta, dal punto più vicino a quello dove il fallo è stato commesso.
18. Con un calcio di punizione diretto può essere segnata una rete solo contro la squadra che lo subisce.
19. Se nella esecuzione di un calcio di punizione (diretto od indiretto), battuto dall'esterno dell'area di rigore, un calciatore calcia il pallone direttamente nella propria porta, l'arbitro farà riprendere il giuoco con un calcio d'angolo.
20. Se nella esecuzione di un calcio di punizione indiretto il pallone è calciato direttamente nella porta avversaria, l'arbitro farà riprendere il gioco con un calcio di rinvio.

Regola 14 Calcio di rigore

1. Un calcio di rigore è assegnato contro la squadra che commette, nella propria area di rigore e con il pallone in gioco, una delle dieci infrazioni punibili con un calcio di punizione diretto.
2. Una rete può essere segnata direttamente su calcio di rigore.
3. La gara deve essere prolungata per consentire l'esecuzione del calcio di rigore accordato allo scadere di ciascuno dei tempi regolamentari o supplementari.
4. Il calcio di rigore deve essere battuto dal punto del calcio di rigore e, prima dell'esecuzione, tutti i calciatori, ad eccezione di colui che, debitamente identificato, batte il calcio di rigore e del portiere avversario, devono stare entro il terreno di gioco ma fuori dell'area di rigore e dietro il punto dell'area di rigore, ad una distanza di almeno m.9,15 dal punto del calcio di rigore, più indietro del punto stesso.
5. Il portiere avversario deve trovarsi sulla propria linea di porta, fra i pali della stessa di fronte a chi batte, fino a quando non è calciato il pallone.
6. Colui che batte il calcio di rigore deve calciare il pallone in avanti e non potrà giocarlo una seconda volta fino a quando lo stesso non sarà stato giocato o toccato da un altro calciatore.
7. Il pallone sarà considerato in gioco quando è calciato in avanti e si muove.

8. Quando un calcio di rigore è eseguito durante il normale svolgimento del gioco, o si rende necessario prolungare il tempo al termine di un periodo di gioco per consentire l'esecuzione o la ripetizione, la rete sarà considerata valida anche se il pallone, prima di oltrepassare la linea di porta, tocca uno o entrambi i pali della porta, oppure la sbarra trasversale o il portiere o una combinazione di uno o più dei suddetti elementi, purché non sia stata commessa alcuna infrazione.
9. L'arbitro decide quando il calcio di rigore ha prodotto il proprio effetto.
10. L'arbitro non darà il segnale d'esecuzione del rigore finché i calciatori non abbiano preso posizione secondo il disposto della regola.

Infrazioni e Sanzioni

1) Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa dopo che l'arbitro ha fischiato per consentire l'esecuzione del rigore ma prima che il pallone sia in gioco:

a) dal calciatore incaricato del calcio di rigore o da un suo compagno di squadra:

- l'arbitro permette l'esecuzione del tiro;
- se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto;
- se il pallone non entra in porta, l'arbitro interrompe il gioco e lo riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria *dal punto in cui l'infrazione è avvenuta*

b) dal portiere della squadra che ha subito il calcio di rigore o da un suo compagno di squadra:

- l'arbitro permette l'esecuzione del tiro;
- se il pallone entra in porta, la rete dovrà essere accordata;
- se il pallone non entra in porta, *il calcio di rigore dovrà essere ripetuto*

c) da uno o più calciatori di entrambe le squadre:

- il calcio di rigore dovrà essere ripetuto

2) Per le seguenti infrazioni a questa Regola, se commesse dopo che l'arbitro ha fischiato per consentire l'esecuzione del rigore e il pallone è in gioco:

a) **dall'esecutore del calcio di rigore**, *che tocca il pallone di nuovo (ma non con le mani)* prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore:

- **un calcio di punizione indiretto** sarà accordato in favore della squadra avversaria *nel punto in cui è stata commessa l'infrazione*, con riserva delle condizioni di deroga imposte dalla Regola 13;

b) **dall'esecutore del calcio di rigore**, *che tocca il pallone di nuovo, con le mani*, prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore:

- **un calcio di punizione diretto** sarà accordato in favore della squadra avversaria *nel punto in cui è stata commessa l'infrazione*, con riserva delle condizioni di deroga imposte dalla Regola 13;

c) **il pallone entra in contatto con un corpo estraneo** durante la sua traiettoria:

- *il calcio di rigore dovrà essere ripetuto.*

d) **il pallone, dopo essere stato respinto dal portiere o dai pali o dalla traversa**, ricade sul terreno di gioco e **viene quindi in contatto con un corpo estraneo**:

- *l'arbitro interrompe il gioco;*
- *il gioco verrà ripreso con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento del contatto con il corpo estraneo, a meno che il gioco sia stato interrotto all'interno dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro effettuerà la propria rimessa sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.*

3) se il calciatore che effettua il calcio di rigore è disturbato o molestato da un avversario, il calciatore che ha commesso l'infrazione dovrà essere ammonito per comportamento antisportivo e il calcio di rigore, se non realizzato, dovrà essere ripetuto.

Regola 15 Rimessa dalla linea laterale

1. La rimessa dalla linea laterale è un modo di riprendere il gioco.
2. Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa dalla linea laterale.
3. La rimessa laterale è accordata quando il pallone oltrepassa interamente, sia a terra sia in aria, una linea laterale; il pallone deve essere rimesso in gioco nel punto dove ha superato la linea laterale, dalla squadra avversaria del calciatore che ha toccato per ultimo il pallone.
4. Il pallone può essere lanciato in qualsiasi direzione. Il calciatore che effettua la rimessa, nel momento di lanciare il pallone, deve far fronte al terreno di gioco ed avere una parte qualsiasi di ciascun piede sulla linea laterale o all'esterno di detta linea. Egli deve usare ambedue le mani e deve lanciare il pallone da dietro la nuca ed al di sopra della testa.

5. Il pallone è in gioco nell'istante in cui entra sul terreno di giuoco. Il calciatore che lo ha lanciato non può giocarlo di nuovo fino a quando non sia stato giocato o toccato da un altro calciatore.
6. Tutti gli avversari devono trovarsi ad una distanza di almeno due metri dal punto in cui viene effettuata la rimessa in gioco.

Infrazioni e Sanzioni

1.Rimessa dalla linea laterale eseguita da un calciatore diverso dal portiere:

a)se il pallone è in gioco e colui che ha eseguito la rimessa dalla linea laterale gioca una seconda volta il pallone prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione indiretto nel punto in cui il fallo è stato commesso, con riserva delle condizioni di deroga imposte dalla Regola 13 .

b)se il pallone è in gioco e colui che ha eseguito la rimessa dalla linea laterale gioca deliberatamente il pallone con le mani prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione diretto nel punto in cui il fallo è stato commesso, con riserva delle condizioni di deroga imposte dalla Regola 13 . Se il fallo è stato commesso entro la propria area di rigore dal calciatore che ha eseguito la rimessa dalla linea laterale, sarà concesso un calcio di rigore.

1.Rimessa dalla linea laterale eseguita dal portiere:

a)se il pallone è in gioco ed il portiere gioca (non con le mani) una seconda volta il pallone prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione indiretto nel punto in cui il fallo è stato commesso, con riserva delle condizioni di deroga imposte dalla Regola 13 .

b)se il pallone è in gioco ed il portiere gioca deliberatamente il pallone con le mani prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione diretto se il fallo è stato commesso al di fuori dell'area di rigore del portiere, o un calcio di punizione indiretto se il fallo è stato commesso nell'area di rigore del portiere.

c)In entrambi i casi il calcio di punizione dovrà essere battuto nel punto dove il fallo è stato commesso, con riserva delle condizioni di deroga imposte dalla Regola 13

d)se il calciatore che effettua una rimessa dalla linea laterale è disturbato o molestato da un avversario, il calciatore che ha commesso l'infrazione dovrà essere ammonito per comportamento antisportivo.

e)se gli avversari del calciatore che ha battuto la rimessa laterale non hanno rispettato la distanza prescritta, il fallo laterale, salvo la concessione del vantaggio, dovrà essere ripetuto;

f)per tutte le altre infrazioni a questa regola, la rimessa dalla linea laterale dovrà essere ripetuta da un calciatore della squadra avversaria.

Regola 16 Calcio di rinvio

1. Il calcio di rinvio è un modo di riprendere il gioco.
2. Una rete può essere segnata direttamente su calcio di rinvio, ma unicamente contro la squadra avversaria.
3. Un calcio di rinvio è accordato quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra attaccante, ha interamente superato la linea di porta, a terra e in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali, senza che una rete sia stata segnata in conformità a quanto stabilito dalla Regola 10.
4. Un calciatore della squadra difendente batterà il calcio di rinvio.
5. Il pallone dovrà essere collocato in un qualsiasi punto dell'area di porta e sarà calciato direttamente in gioco al di fuori dell'area di rigore da un calciatore della squadra difendente, il quale non potrà giocare una seconda volta il pallone prima che questo sia stato toccato o giocato da un altro calciatore.
6. Il pallone è in gioco quando è calciato direttamente al di fuori dell'area di rigore.
7. I calciatori della squadra avversaria a quella del calciatore che batte il calcio di rinvio, devono restare fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia stato calciato al di fuori della stessa.
8. Il portiere, non potrà ricevere tra le mani il pallone su calcio di rinvio, al fine di rilanciarlo in gioco.

Infrazioni e sanzioni

g)Se il pallone non è stato calciato direttamente in gioco fuori dall'area di rigore il calcio di rinvio dovrà essere ripetuto.

h)Se il calciatore, diverso dal portiere, che ha battuto il calcio di rinvio, gioca una seconda volta il pallone con i piedi dopo che questo è uscito dall'area di rigore ma prima che sia stato toccato o giocato da un altro calciatore, deve essere accordato un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, con riserva delle condizioni di deroga imposte dalla Regola 13.

i)Se il pallone è in gioco ed il calciatore, diverso dal portiere, che ha eseguito il calcio di rinvio, gioca il pallone con le mani prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore, un calcio di punizione diretto sarà battuto nel punto dove è stato commesso il fallo (o un calcio di rigore se il fallo è stato commesso nell'area di rigore del calciatore che ha battuto il calcio di rinvio).

j)Se il pallone è in gioco ed il calcio di rinvio è stato eseguito dal portiere, e il portiere stesso gioca il pallone con le mani prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore:

k)se il fallo è commesso al di fuori dell'area di rigore del portiere, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione diretto;

l)se il fallo è commesso nell'area di rigore del portiere, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione indiretto.

m)Tale calcio di punizione, diretto o indiretto, deve essere battuto nel punto dove il fallo è stato commesso, con riserva delle condizioni di deroga imposte dalla Regola 13.

n)Per tutte le altre infrazioni a questa regola il calcio di rinvio dovrà essere ripetuto.

Regola 17 Calcio d'angolo

1. Il calcio d'angolo è un modo di riprendere il gioco.
2. Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'angolo ma unicamente contro la squadra avversaria.
3. Un calcio d'angolo è accordato quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra difendente, ha interamente superato la linea di porta, sia in terra sia in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali, senza che una rete sia stata segnata secondo quanto stabilito dalla Regola 10.
4. Un calciatore della squadra attaccante batterà il calcio d'angolo.
5. Il pallone dovrà essere collocato entro l'arco del cerchio d'angolo più vicino al punto in cui esso è uscito dal terreno di gioco e sarà calciato da tale posizione.
6. La bandierina d'angolo non potrà essere spostata.
7. I calciatori della squadra opposta a quella cui appartiene il calciatore che batte il calcio d'angolo non possono avvicinarsi a meno di m. 9,15 dall'arco d'angolo fino a quando il pallone non sia in gioco, cioè fino a quando è toccato e si muove.
8. Il calciatore che ha battuto il calcio d'angolo non può giocare una seconda volta il pallone fino a quando lo stesso non è stato giocato o toccato da un altro calciatore.

Infrazioni e sanzioni

- Se il calciatore che ha battuto il calcio d'angolo gioca una seconda volta il pallone con i piedi prima che sia stato giocato o toccato da un altro calciatore, l'arbitro deve accordare un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, battuto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, con riserva delle condizioni di deroga imposte dalla Regola 13.
- Se il calciatore che ha battuto il calcio d'angolo, diverso dal portiere, gioca una seconda volta il pallone con le mani prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore, un calcio di punizione diretto sarà battuto nel punto dove è stato commesso il fallo
- Se il pallone è in gioco ed il calcio d'angolo è stato eseguito dal portiere, e il portiere stesso gioca il pallone con le mani prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore:
- se il fallo è commesso al di fuori dell'area di rigore del portiere, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione diretto;
- se il fallo è commesso nell'area di rigore del portiere, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione indiretto.
- Tale calcio di punizione, diretto o indiretto, deve essere battuto nel punto dove il fallo è stato commesso.
- Per tutte le altre infrazioni a questa regola il calcio d'angolo dovrà essere ripetuto.



ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT

COMITATO PROVINCIALE DI LUCCA

CALCIO A 5 REGOLE DEL GIOCO



CALCIO A 5 REGOLE DEL GIOCO

N.B. Il presente regolamento si basa sul testo delle regole ufficiali FIGC del calcio a 5, aggiornato con la circolare n. 1 della stagione 2010/2011. Sono state apportate le modifiche necessarie allo svolgimento della nostra attività ufficiale.

Per quanto riguarda i tornei dell'attività non ufficiale, le società organizzatrici dovranno obbligatoriamente uniformarsi al presente regolamento. Allo scopo dovranno presentare copia del regolamento specifico del torneo, che dovrà essere approvato dal nostro Comitato. In mancanza di approvazione, non si darà luogo alla nostra collaborazione tecnica e arbitrale.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, è necessario rifarsi al regolamento ufficiale FIGC, se compatibile. Evidenziate in giallo le novità rispetto al regolamento precedentemente in vigore. Il testo è stato semplificato rispetto a quello federale.

Regola 1 Il Terreno di Gioco

1. L'AICS non prescrive misure tassative per il terreno di gioco, anche se consiglia che i terreni di gioco rientrino nelle seguenti dimensioni minime e massime:
 - Lunghezza: minima metri 25; massima metri 42;
 - Larghezza: minima metri 14; massima metri 25;
2. In caso di misure inferiori, l'AICS si riserva di non consentire la disputa delle gare.
3. In ogni caso la lunghezza deve essere maggiore della larghezza.
4. Il rettangolo di gioco è segnato con linee. Tali linee appartengono alle aree da esse delimitate. Le due linee di delimitazione più lunghe sono denominate "linee laterali". Quelle più corte sono denominate "linee di porta".
5. Il rettangolo di gioco è diviso in due parti dalla "linea mediana". Nel centro della linea mediana è segnato un punto intorno al quale è tracciata una circonferenza con un raggio di m. 3.
6. Dall'esterno dei pali della porta e ad angolo retto rispetto alla linea di porta, sono tracciate due linee immaginarie di m. 6 all'estremità di queste linee sono tracciati, in direzione della linea laterale più prossima, due quarti di circonferenza, ognuno con raggio di m. 6 misurato dall'esterno del palo, congiunti nella parte superiore da una retta, parallela a quella della linea di porta, lunga m. 3,16. Lo spazio racchiuso tra queste linee e quella di porta è denominato "area di rigore".
7. Nel caso che la larghezza del campo sia uguale o inferiore a m. 16, l'area di rigore dovrà avere un raggio di m. 4.
8. Il disco del calcio di rigore deve essere comunque sempre tracciato a m. 6 di distanza dalla linea di porta, perpendicolarmente al centro della porta stessa.
9. Le porte devono avere le seguenti dimensioni: un'altezza dal terreno di metri 2 (misurata dal bordo inferiore della traversa) e una lunghezza di metri 3 (misurata dall'interno dei pali).
10. Le porte possono essere portatili, ma devono essere fissate al suolo in modo sicuro. Le porte mobili non possono essere utilizzate se non rispondono a tali esigenze.
11. Il disco del tiro libero deve essere tracciato a m. 10 di distanza dalla linea di porta, perpendicolarmente al centro della porta stessa.
12. Sulla linea laterale, di fronte ad ogni panchine delle squadre, va delimitata una zona sostituzioni, di 5 metri di lunghezza, che deve essere utilizzata dai calciatori per entrare o uscire dal rettangolo di gioco in occasione delle sostituzioni. Tale zona deve essere delimitata tracciando delle linee perpendicolari alla linea laterale, aventi una lunghezza di cm. 80, di cui 40 all'interno del rettangolo di gioco e 40 all'esterno dello stesso.
13. Su ogni angolo, verso l'interno del terreno di gioco, si deve tracciare un quarto di circonferenza con un raggio di cm 25.
14. E' consigliabile tracciare una linea fuori dal rettangolo di gioco, a m. 5 dall'intersezione tra la linea laterale e quella di porta e perpendicolare alla linea di porta per garantire che si osservi questa distanza quando si tira un calcio d'angolo.
15. Il fondo del terreno di gioco può essere di qualsiasi materiale.

Regola 2 Il pallone

1. Sui campi in erba sintetica o in palestra, si gioca obbligatoriamente con palloni a rimbalzo controllato.
2. Sui campi in erba naturale o in terra battuta, si gioca con palloni del n°4.
3. I palloni devono essere forniti dai gestori degli impianti o dagli organizzatori dei tornei nel numero minimo di 3.
4. In mancanza assoluta di palloni l'arbitro non dà inizio alla gara o non prosegue nella sua continuazione.

Regola 3 Numero dei Giocatori.

1. Ogni squadra è composta da un massimo di 5 giocatori, uno dei quali deve giocare obbligatoriamente da portiere.
2. La gara non può iniziare o non può proseguire se una squadra non è composta da almeno 3 giocatori.

3. Ogni squadra può inoltre indicare nelle note di gara un massimo di 7 giocatori sostituiti (di riserva). Anche i calciatori di riserva sono sottoposti all'autorità ed alla giurisdizione degli arbitri.
4. E' consentito indicare nelle note di gara giocatori non presenti al momento della chiama arbitrale, purché sulla nota di gara sia indicato il numero del loro cartellino e/o del documento di identità.
5. I calciatori non presenti al momento della chiama arbitrale, ma indicati sulla nota di gara, nel caso sopraggiungano, dovranno presentarsi all'arbitro durante un'interruzione del gioco. Soltanto dopo la loro identificazione potranno prendere parte alla gara.
6. I calciatori di riserva e i dirigenti delle squadre devono sedere sulla panchina posta in corrispondenza alla metà campo nella quale si trova la propria squadra al momento del calcio d'inizio del primo e del secondo tempo. Di conseguenza le squadre devono invertire le panchine durante l'intervallo.
7. Ogni squadra deve avere per tutta la durata della gara un capitano, che può svolgere le sue funzioni anche quando non prende parte al gioco.
8. Il capitano è responsabile nei confronti degli arbitri e dell'AICS della condotta dei propri calciatori. Pertanto è l'unico ad avere facoltà di interpellare gli arbitri, in forma corretta ed a gioco fermo, per chiedere chiarimenti in merito a decisioni tecniche e disciplinari assunte e per formulare eventuali riserve. È dovere del capitano coadiuvare gli arbitri, ai fini del regolare svolgimento della gara e della repressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni. Il capitano deve portare quale segno distintivo un bracciale di colore diverso da quello della maglia.
9. L'arbitro deve assicurarsi che fino al termine della gara vi siano in gioco, o tra i giocatori sostituiti, i capitani, e che negli elenchi dei calciatori delle due squadre siano specificati, oltre a quelli dei capitani, anche i nominativi dei calciatori che eventualmente li sostituiranno.
10. Le sostituzioni sono illimitate e volanti (cioè con il pallone che può anche essere in gioco), compresa quella del portiere, purché egli indossi una maglia diversa dagli altri giocatori. In caso contrario, la sostituzione del portiere è ammessa solo a gioco fermo, dopo aver informato l'arbitro.
11. Il portiere può inoltre scambiare il proprio ruolo con quello di qualsiasi altro calciatore, in qualsiasi momento, a gioco fermo e dopo aver richiesto e ottenuto il consenso dell'arbitro.
12. Il giocatore che riveste il ruolo di portiere dovrà in ogni caso indossare una maglia, o una casacca, di colore diverso da quella degli altri giocatori.
13. Un giocatore sostituito può di nuovo prendere parte alla gara, in qualsiasi momento e in qualsiasi ruolo.
14. Per effettuare le sostituzioni si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - il giocatore sostituito deve uscire dal rettangolo di gioco nella propria "zona sostituzioni";
 - il giocatore subentrante deve entrare sul rettangolo di gioco dalla stessa zona sostituzioni, e non può farlo prima che il giocatore sostituito sia uscito dal campo;
 - la sostituzione si concretizza quando il sostituito è entrato nel rettangolo di gioco. Da quel momento egli diventa un calciatore titolare ed il compagno sostituito cessa di esserlo;
15. Se durante l'effettuazione di una sostituzione, il calciatore sostituito entra sul rettangolo di gioco prima che ne sia completamente uscito il calciatore sostituito, l'arbitro, fatta salva l'applicazione dell'eventuale norma del vantaggio:
 - interromperà il gioco;
 - infliggerà l'ammonizione al calciatore sostituito, mostrandogli il cartellino giallo;
 - gli ordinerà, se del caso, di uscire dal terreno di gioco per completare la procedura di sostituzione;
 - accorderà un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.
16. Se durante l'effettuazione di una sostituzione, il calciatore sostituito entra sul rettangolo di gioco da un punto che non sia quello della propria zona sostituzioni, o il giocatore sostituito esce dal terreno di gioco da un punto che non sia quello della propria zona sostituzioni, l'arbitro, fatta salva l'applicazione dell'eventuale norma del vantaggio:
 - interromperà il gioco;
 - infliggerà l'ammonizione al calciatore inadempiente, mostrandogli il cartellino giallo;
 - gli ordinerà, di uscire dal terreno di gioco per completare la procedura di sostituzione;
 - accorderà un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.
17. In ogni caso, il calcio di punizione dovrà essere battuto nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione del gioco. Se il pallone però si trovava all'interno dell'area di rigore della squadra che ha commesso l'infrazione, il calcio di punizione indiretto a favore della squadra attaccante, sarà calciato da un punto della linea dell'area di rigore più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.

Regola 4 Equipaggiamento dei Giocatori

1. L'equipaggiamento o l'abbigliamento dei calciatori non deve in alcun caso risultare pericoloso per loro o per gli altri
2. E' vietato pertanto anche indossare anelli, orologi, braccialetti, orecchini e monili di qualsiasi genere. E' vietato usare nastro adesivo per coprire i monili, che devono essere pertanto rimossi.

3. L'equipaggiamento normalmente consiste in una maglietta numerata, pantaloncini o pantaloni lunghi, calze e un paio di scarpe adatte al terreno di gioco. L'uso delle scarpe è obbligatorio.
4. Le scarpe devono essere adatte al terreno di gioco. Non possono essere assolutamente indossate calzature con tacchetti metallici o al cui interno ci sia materiale metallico.
5. L'uso dei parastinchi è obbligatorio. Devono essere coperti interamente dai calzettoni ed essere di materiale adeguato.
6. Eventuali infrazioni saranno sanzionate dall'arbitro con il divieto di partecipazione alla gara o con l'allontanamento del giocatore inadempiente, sino a che esso non abbia regolarizzato il suo abbigliamento o le sue calzature, o non abbia eliminato gli oggetti considerati pericolosi.
7. Non è necessario interrompere il gioco. Il calciatore non in regola sarà fatto uscire dal terreno di gioco alla prima interruzione dello stesso.
8. Se tuttavia dopo aver rilevato l'infrazione l'arbitro interrompe il gioco egli allontanerà il giocatore inadempiente affinché provveda a regolarizzare la sua posizione, e riprenderà il gioco accordando un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.
9. Il calciatore rientrerà sul terreno di gioco solo durante un'interruzione dello stesso e previo il consenso dell'arbitro, che accorderà dopo aver controllato la regolarità dell'equipaggiamento.
10. Eventuali infrazioni a quanto prescritto al comma precedente saranno sanzionate con l'ammonizione del calciatore inadempiente e la concessione di un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, da battere dal punto in cui era il pallone quando il gioco è stato interrotto.
11. Ogni giocatore deve indossare una maglia numerata. La mancanza di numeri sulla maglia non può comunque pregiudicare la partecipazione di un giocatore alla gara se lo stesso sia distinguibile dagli altri giocatori della propria squadra.
12. **Se per celebrare una rete un calciatore si toglie la maglia, esso deve essere ammonito.**
13. Ogni giocatore della stessa squadra non può essere contraddistinto da un numero uguale a quello di un compagno di squadra. Il portiere deve indossare una maglia che consenta di distinguerlo facilmente dagli altri calciatori e dagli arbitri.
14. Ogni squadra deve indossare maglie di colori differenti. E' nei poteri dell'arbitro, quando due squadre si presentano in campo con divise di colore uguale o simile e, a suo giudizio, tale somiglianza viene a creare difficoltà all'assolvimento della sua funzione, ordinare la sostituzione delle maglie.
15. In caso di maglie di colore compatibile, spetta alla squadra di casa, o prima nominata, cambiarle.
16. Nel caso che essa non abbia altre maglie da gioco, i propri calciatori possono indossare casacche, purché di colore differente da quello delle maglie dell'altra squadra.
17. Se i colori delle divise di una delle due squadre, o delle casacche, sono confondibili con quelli della divisa arbitrale, e l'arbitro non dispone di altra divisa, spetta alla squadra ospitante o ai gestori dell'impianto, provvedere in modo tale da risolvere il problema.

Regola 5 L'Arbitro

1. **Ogni gara è diretta da uno o due arbitri, designati dal Comitato Provinciale AICS. Se è stato designato un solo arbitro, esso esercita i poteri di cui alla presente regola 5.**
2. L'autorità e l'esercizio dei poteri che sono conferiti all'arbitro dalle Regole del Gioco, iniziano nel momento in cui giunge nel luogo dove è ubicato il campo di gioco e cessano quando se ne è allontanato definitivamente. Egli è comunque tenuto a menzionare nel proprio rapporto qualsiasi infrazione verificatasi anche lontano dal terreno di gioco o dalla sede della gara.
3. Il suo potere di infliggere punizioni si estende alle infrazioni commesse durante le interruzioni del gioco ed anche quando il pallone avrà cessato di essere in gioco.
4. Nell'esercizio della sua autorità l'arbitro deve:
 - a. vigilare sul rispetto delle Regole del Gioco;
 - b. assicurare il controllo della gara, eventualmente in collaborazione con il secondo arbitro;
 - c. assicurarsi che siano stati messi a disposizione i palloni prescritti dalla Regola 2;
 - d. assicurarsi che l'equipaggiamento dei giocatori rispetti i requisiti della Regola 4;
 - e. prendere nota dei fatti relativi al gioco avvenuti prima, durante e dopo la gara;
 - f. prendere nota dei fatti cumulativi di cui alla successiva regola;
 - g. fungere da cronometrista ufficiale della gara;
 - h.** lasciare proseguire il gioco quando la squadra che ha subito un fallo può avvantaggiarsene e punire il fallo inizialmente commesso se il vantaggio accordato non si è concretizzato. L'arbitro cioè deve astenersi dall'infliggere punizioni nei casi in cui ritiene che, facendolo, risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l'infrazione, lasciando proseguire il gioco. Qualora il presunto vantaggio non si concretizzi nell'immediatezza (entro 2-3 secondi), e purché il pallone non abbia superato le linee perimetrali, l'arbitro fermerà il gioco e punirà il fallo iniziale ferma restando l'eventuale sanzione disciplinare. ***Dopo il quinto fallo cumulativo si dovrà di norma accordare il tiro libero, essendo quasi sempre più favorevole del vantaggio***

- i. punire il fallo più grave quando un calciatore commette simultaneamente più falli;
 - j. interrompere temporaneamente o anche definitivamente il gioco per qualsiasi infrazione alle Regole;
 - k. sospendere temporaneamente la gara, oppure decretarne la fine, oppure decretarne la continuazione pro forma, a sua discrezione, ogni qualvolta lo ritenga necessario per l'inclementa degli elementi atmosferici, l'intrusione di spettatori od altre cause;
 - l. in particolare, l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara qualora si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli per la incolumità propria, per quella dei suoi assistenti o dei calciatori, tali che non gli consentano di dirigerla in piena indipendenza di giudizio. Prima di adottare tali eccezionali decisioni, l'arbitro, se le circostanze lo consentono, deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere;
 - m. qualora le circostanze non lo consentano, o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità, l'arbitro deve sospendere definitivamente la gara o, a sua insindacabile giudizio, continuarne la direzione proforma, esclusivamente al fine di evitare il verificarsi di eventi di maggiore gravità. Tale seconda decisione potrà essere comunicata, se del caso, nel momento e nei modi più opportuni, all'eventuale secondo arbitro, e dovrà essere segnalata nel referto, precisando esaurientemente i motivi che la hanno determinata, nonché il minuto esatto in cui la gara è stata ritenuta non più regolare. La valutazione dei fatti ai fini del risultato della gara è demandata alla competenza degli Organi disciplinari.
 - n. interrompere la gara se, a suo avviso, un calciatore è infortunato seriamente, e farlo trasportare al di fuori del terreno di giuoco;
 - o. lasciare proseguire il gioco fino a quando il pallone cessa di essere in giuoco se, a suo avviso, un calciatore è solo lievemente infortunato;
 - p. fare in modo che ogni calciatore che presenti una ferita sanguinante esca dal terreno di gioco. Il calciatore potrà rientrarvi solo su assenso dell'arbitro dopo che il medesimo si sarà assicurato che l'emorragia sia stata arrestata;
 - q. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori che hanno commesso un fallo passibile di ammonizione o di espulsione. L'arbitro non è tenuto ad intervenire immediatamente, ma deve farlo alla prima interruzione di gioco, salvo che il calciatore sia da espellere e partecipi attivamente all'azione. In tal caso, il gioco dovrà essere interrotto e ripreso, dopo aver assunto il provvedimento disciplinare, con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione;
 - r. adottare provvedimenti nei confronti dei dirigenti di squadra che non tengono un comportamento responsabile e, a sua discrezione, allontanarli dal recinto di gioco;
 - s. intervenire su segnalazione dell'eventuale secondo arbitro, per quanto concerne incidenti sfuggiti al suo controllo;
 - t. fare in modo che nessuna persona non autorizzata entri nel terreno di gioco;
 - u. dare il segnale di ripresa della gara dopo un'interruzione del gioco;
 - v. redigere un rapporto sulla gara e inviarlo al Comitato Provinciale AICS. Con il rapporto dovranno essere comunicati i nominativi dei tesserati o espulsi e dei calciatori ammoniti, specificando se il fatto è avvenuto durante la gara, prima o al termine della stessa, e per i tesserati espulsi specificando dettagliatamente i motivi dei provvedimenti disciplinari assunti.
4. Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco sono inappellabili.
 5. L'arbitro può ritornare su una sua decisione soltanto se ritiene che la stessa sia errata o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione dell'eventuale secondo arbitro, sempre che il gioco non sia stato ripreso e la gara non sia terminata.

Regola 6 Il secondo Arbitro

1. Nel caso che la gara sia diretta da due arbitri, fermo restando che entrambi esercitano gli stessi poteri, uno di essi sarà designato quale **primo arbitro**, e si posizionerà dal lato opposto delle panchine.
2. Al primo arbitro compete in via esclusiva:
 - svolgere le funzioni di cronometrista
 - decidere eventuali recuperi
 - fischiare l'inizio e la fine dei due tempi regolamentari e degli eventuali tempi supplementari;
 - interrompere temporaneamente o definitivamente una gara per cause che ne impongano detta decisione;
 - effettuare i sorteggi che si rendono necessari nel corso della gara;
 - decidere se i palloni sono conformi a quanto prescritto dalla regola 2
 - decidere verso quale porta saranno calciati gli eventuali tiri di rigore e annotare la loro sequenza
3. Il secondo arbitro si deve posizionare sul lato del terreno di gioco opposto a quello del primo arbitro. Al secondo arbitro compete in via esclusiva
 - autorizzare, dopo aver verificato se è trascorso il prescritto tempo di penalità, l'ingresso sul terreno di gioco del calciatore che sostituisce il compagno espulso;
 - controllare che le sostituzioni "volanti" avvengano regolarmente;

- concedere e annotare gli eventuali time out concessi ai sensi della regola specifica;
 - fischiare l'interruzione della gara a seguito della concessione del time out. La ripresa della gara sarà invece fischiata dall'arbitro più vicino al punto da dove la gara riprende;
 - identificare gli eventuali calciatori ritardatari già presenti sull'elenco di gara;
 - verificare l'avvenuta regolarizzazione dell'abbigliamento da parte del calciatore fatto uscire dal terreno di gioco per tali motivi, prima di autorizzarne il rientro
 - verificare, durante l'esecuzione di un rigore o di calci di rigore, se il pallone ha oltrepassato completamente la linea di porta e che il portiere rimanga sulla linea di porta fino a che il pallone non sia in gioco.
 - verificare, durante l'esecuzione di tiro libero, se il pallone ha completamente oltrepassato la linea di porta e che il portiere non avanzi a meno di cinque metri dal pallone prima che esso sia in gioco.
5. In caso di discordanza tra i due arbitri su decisioni tecniche o disciplinari da assumere, avrà priorità la decisione assunta dal primo arbitro.
 6. In caso di indebita interferenza o di condotta impropria del secondo arbitro, il primo arbitro lo solleva dalle sue funzioni, ne disporrà la sostituzione e presenterà un rapporto in merito al Comitato Provinciale AICS.
 7. Nelle gare dei campionati AICS non è prevista la designazione di un cronometrista o di un terzo arbitro.
 8. Le loro funzioni sono svolte dal primo e unico arbitro o dal primo e secondo arbitro, secondo quanto in precedenza descritto.

Appendice alla Regola 5 e 6: I Segnali dell'arbitro

Calcio di punizione diretto

L'arbitro tiene un braccio orizzontalmente puntando nella direzione in cui il calcio di punizione deve essere effettuato. Egli punta verso il suolo con l'indice della mano dell'altro braccio per indicare che questo deve essere conteggiato come un fallo cumulativo.

Calcio di punizione indiretto

L'arbitro solleva il braccio (col palmo della mano aperto e le dita giunte) e lo tiene in questa posizione fino a quando il pallone non è di nuovo in giuoco.

Quinto fallo cumulativo

L'arbitro solleva il braccio con le cinque dita separate, indicandolo esplicitamente, in particolare al portiere della squadra che ha commesso il fallo.

Calcio d'inizio

L'arbitro fischia e tiene un braccio orizzontale, puntando nella direzione in cui il calcio deve essere battuto.

Rimessa dalla linea laterale

L'arbitro tiene un braccio orizzontale puntando nella direzione in cui la rimessa laterale deve essere effettuata.

Vantaggio

L'arbitro tiene tutte e due le braccia stese orizzontalmente.

Ammonizione

L'arbitro tiene il braccio sollevato mentre mostra il cartellino giallo. L'arbitro si assicurerà che il calciatore in questione sia messo al corrente della sanzione.

Espulsione

L'arbitro tiene il braccio sollevato mentre mostra il cartellino rosso. L'arbitro si assicurerà che sia il calciatore in questione sia messo al corrente della sanzione

Conteggio dei 4 secondi

L'arbitro tiene sollevato il braccio, chiudendo ed aprendo il pugno mentre segna consecutivamente il conto alla rovescia di 4 secondi.

Time-out

L'arbitro solleva entrambe le braccia all'altezza del torace mentre congiunge i due palmi della mano in un segnale "a forma di T".

Regola 7 Durata della gara

1. Ogni gara ha la durata di **due tempi di 25 minuti ciascuno**, con una frazione di intervallo. I minuti non sono effettivi.
2. Salvo caso eccezionali e a discrezionalità degli arbitri, **l'intervallo non può essere inferiore a 5 minuti né superiore a 10 minuti**.
3. La durata di ciascun periodo di gioco deve essere prolungata per poter eseguire un calcio di rigore oppure un tiro libero contro una squadra che abbia commesso più di cinque falli cumulativi, sino a che essi non hanno prodotto i loro effetti.
4. Gli effetti si considerano prodotti quando è stata segnata una rete senza l'intervento di altri giocatori che non siano il portiere o il giocatore che ha calciato il rigore o il tiro libero, quando la palla è rimbalzata sul terreno di gioco dopo avere colpito un palo o la traversa e senza terminare in rete, quando la palla è finita fuori dalle linee laterali o è stata parata dal portiere senza poi terminare in rete.

5. La durata dei tempi di gara può essere inoltre prolungata, a discrezione dell'arbitro, qualora egli ravveda che si sono verificate condizioni da indurlo al prolungamento. (A titolo puramente esemplificativo: sanzioni disciplinari, infortuni di gioco, interruzione prolungata del gioco per motivi diversi).
6. Ogni squadra ha a disposizione per ciascun tempo di gara **un minuto di "time out"**, a cui può rinunciare senza avere però il diritto di chiederne due nell'altro tempo di gara;
7. Non può essere richiesto il time out negli eventuali tempi supplementari;
8. Il time out deve essere richiesto al *secondo arbitro o, in mancanza di questi, al primo arbitro*, dall'allenatore, o, in mancanza di questi, dal capitano della squadra interessata;
9. Il time out può essere chiesto in qualsiasi momento ma può essere concesso solo a gioco fermo, quando la squadra che lo ha chiesto è in possesso del pallone;
10. Quando viene accordato un time-out, i calciatori di riserva devono rimanere all'esterno del rettangolo di gioco. I calciatori possono essere sostituiti soltanto al termine del time-out.
11. Il time out deve essere obbligatoriamente recuperato. Allo scopo, non essendo nelle gare AICS previsto il tempo effettivo, l'arbitro, fermerà il suo cronometro dal momento in cui fischia la concessione del time out al momento in cui fischia la ripresa del gioco.

Istruzioni Supplementari alla Regola 7. Tempi supplementari e calci di rigore.

1. Laddove il regolamento della competizione prevede che deve esserci una squadra vincente al termine di una gara terminata in parità, al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari, o si procederà con i calci di rigore, o si darà eventualmente luogo ad entrambi.
2. Per particolari manifestazioni, i regolamenti specifici delle stesse possono prevedere sistemi diversi per determinare la squadra vincente quando i tempi regolamentari o gli eventuali tempi supplementari terminano in parità, senza la disputa dei tempi supplementari o senza la disputa dei calci di rigore.
3. Se il regolamento della competizione prevede la disputa dei tempi supplementari, si disputeranno due tempi supplementari di **5 minuti** ciascuno. L'arbitro, al termine dei tempi regolamentari, effettuerà un nuovo sorteggio, dando inizio entro 5 minuti al gioco stesso. Nessun riposo dovrà essere accordato alla fine del primo tempo supplementare.
4. Se il regolamento della competizione prevede i calci di rigore al termine di una gara terminata in parità al termine dei tempi regolamentari, o di una gara terminata in parità anche dopo la disputa dei tempi supplementari, al termine del secondo tempo regolamentare o supplementare si procederà con i calci di rigore. Prima che essi siano effettuati, il primo arbitro dovrà osservare le seguenti modalità:
 - sceglie la porta verso la quale saranno battuti tutti i tiri di rigore;
 - procede con i capitani al sorteggio della squadra che deve eseguire il primo tiro di rigore; il sorteggio, per mezzo del lancio della moneta, determina la squadra che avrà facoltà di decidere se iniziare o meno la serie dei calci di rigore
 - annota per scritto la sequenza di ciascun tiro in porta.
- 5) Ciascuna squadra esegue cinque tiri di rigore, osservando le seguenti modalità:
 - i calci di rigore devono essere battuti alternativamente da ciascuna squadra, da 5 diversi calciatori;
 - i numeri dei giocatori che battono i primi cinque tiri di rigore devono essere comunicati all'arbitro dai capitani delle rispettive squadre, prima dell'esecuzione dei tiri di rigore e debbono essere compresi nella lista dei 12 nominativi presentata all'inizio della gara; non ha importanza che essi abbiano finito la gara come titolari o come giocatori a disposizione. **Tutti i calciatori infatti che alla fine della gara o dei tempi supplementari (se previsti) erano inseriti sulla nota di gara, non siano stati espulsi o non siano infortunati, sono autorizzati a partecipare alla esecuzione dei tiri;**
 - la squadra che termina una gara con un numero di calciatori utilizzabili maggiore rispetto alla squadra avversaria, è tenuta a ridurlo uguagliando il numero di quest'ultima;
 - a tal fine, il capitano della squadra con il maggior numero di calciatori, prima dell'esecuzione dei tiri di rigore, comunicherà all'arbitro i nomi dei giocatori che saranno in ogni caso esclusi dall'esecuzione dei tiri di rigore;
 - se, prima che entrambe le squadre abbiano battuto cinque tiri, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnare l'altra qualora completasse la propria serie di cinque, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
 - al termine della serie di cinque calci di rigore, o nell'ipotesi di cui al punto precedente, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti, qualunque sia il numero di tiri eseguiti, risulterà vincitrice;
 - se, dopo che entrambe le squadre avranno battuto cinque tiri, risulterà che hanno segnato un eguale numero di reti, o nessuna, si dovranno effettuare i calci di rigore "a oltranza"
- 6) Per effettuare i calci di rigore "a oltranza" si devono osservare le seguenti modalità:
 - l'esecuzione dei tiri deve continuare alternativamente e nello stesso ordine;
 - i calciatori che dovranno battere i tiri ad oltranza dovranno essere diversi da coloro che hanno calciato i primi cinque tiri utilizzando tutti i calciatori indicati nella distinta e presenti sul rettangolo di gioco (compresi i portieri);
 - esauriti questi, riprenderanno a tirare i calciatori che hanno battuto i primi cinque tiri di rigore, seguendo lo stesso precedente ordine;

- l'esecuzione dei calci di rigore ad oltranza cesserà quando tutte e due le squadre avranno battuto eguale numero di tiri (non necessariamente cinque) ed una delle due avrà segnato una rete più dell'altra;
- 7) Nessun calciatore espulso potrà prendere parte all'effettuazione dei calci di rigore;
 - 8) Tutti i calciatori aventi diritto possono in qualsiasi momento assumere il ruolo di portiere.
 - 9) Prima di dare inizio all'esecuzione dei tiri di rigore, l'arbitro deve assicurarsi che un uguale numero di calciatori che eseguiranno i tiri per ciascuna squadra si trovi all'interno del cerchio centrale, nella metà campo opposta a quella in cui vengono battuti i calci di rigore.
 - 10) Durante l'esecuzione dei tiri di rigore l'arbitro, o il primo arbitro, dovrà posizionarsi in linea con il punto del calcio di rigore, alla sinistra del calciatore che lo batte, e dare da lì il segnale per l'esecuzione dei tiri di rigore. Il secondo arbitro dovrà posizionarsi sulla linea di porta nel punto di intersezione tra la linea dell'area di rigore e la linea di porta, dalla parte opposta del primo arbitro, in modo da poter verificare se il pallone oltrepassa la linea di porta e se il portiere rimane sulla linea di porta fino a che il tiro di rigore sia stato eseguito.

Regola 8 Inizio e Ripresa del Gioco

1. Il calcio d'inizio è un modo di cominciare la gara o riprendere il gioco:
 - all'inizio della gara;
 - dopo che una rete è stata segnata;
 - all'inizio del secondo tempo di gioco;
 - all'inizio di ciascun tempo supplementare.
2. Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'inizio
3. All'inizio della gara, la scelta del terreno è stabilita con sorteggio. La squadra favorita dalla sorte sceglie la porta contro cui attaccherà nel primo periodo di gioco. All'altra squadra sarà assegnato il calcio d'inizio della gara.
4. La squadra che ha scelto il terreno eseguirà il calcio d'inizio del secondo tempo.
5. All'inizio del secondo tempo di gara, le squadre invertono le rispettive metà del terreno ed attaccano in direzione della porta opposta.
6. Per battere il calcio di inizio, si devono osservare le seguenti procedure:
 - tutti i calciatori devono disporsi all'interno della propria metà del terreno di gioco;
 - i calciatori della squadra che non esegue il calcio d'inizio devono posizionarsi a non meno di m. 3 dal pallone, fino a quando lo stesso non sia in gioco;
 - il pallone è posto a terra sul punto centrale del terreno di gioco;
 - l'arbitro emette il fischio che autorizza il calcio d'inizio;
 - il pallone è considerato in gioco dopo che è stato calciato e si è mosso in avanti;
 - l'esecutore del calcio d'inizio non può giocare una seconda volta il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore. Se l'esecutore del calcio d'inizio gioca il pallone una seconda volta prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore, alla squadra avversaria è accordato un calcio di punizione indiretto nel punto in cui l'infrazione è stata commessa.
7. Quando una squadra ha segnato una rete, spetta alla squadra che ha subito la stessa riprendere il gioco con un nuovo calcio d'inizio.
8. Per tutte le altre infrazioni nella procedura del calcio d'inizio, il calcio d'inizio deve essere ripetuto.
9. Dopo un'interruzione temporanea del gioco provocata da una causa non prevista nelle Regole di Gioco, la gara deve essere ripresa con una rimessa da parte dell'arbitro.
10. L'arbitro lascia cadere il pallone a terra nel punto dove si trovava al momento in cui il gioco è stato fermato. Il gioco riprende non appena il pallone tocca il terreno di gioco.
11. Se al momento della suddetta interruzione temporanea del gioco, il pallone si trovava nell'area di porta, la rimessa da parte dell'arbitro deve essere effettuata sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta, nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone al momento dell'arresto del gioco.
12. La rimessa da parte dell'arbitro deve essere ripetuta se:
 - il pallone è toccato da un calciatore prima di entrare in contatto con il terreno di gioco;
 - il pallone esce dal terreno di gioco, dopo essere rimbalzato sullo stesso, senza che nessun calciatore l'abbia toccato.

Regola 9 Pallone in gioco e non in gioco

1. Il pallone non è in gioco:
 - quando ha interamente oltrepassato, sia per terra sia in aria, una linea laterale o una linea di porta;
 - quando il gioco è stata interrotto dall'arbitro;
 - tocca la copertura.
2. Nel caso che il pallone tocchi la copertura, il gioco va interrotto e successivamente ripreso con un **fallo laterale** a favore della squadra avversaria a quella un cui giocatore ha toccato per ultimo il pallone.
3. Il fallo laterale va battuto in un punto della linea laterale perpendicolare al punto dove il pallone ha toccato la copertura.

4. Il pallone è in gioco in ogni altro momento, dall'inizio alla fine della gara, compresi i casi seguenti:
 - quando rimbalza nel terreno di gioco dopo aver colpito un palo o la sbarra trasversale della porta o l'asta di una bandierina d'angolo;
 - quando rimbalza nel terreno di gioco dopo avere colpito l'arbitro che si trova all'interno del terreno stesso;
 - nel caso di una presunta infrazione alle Regole del Gioco, fino a quando l'arbitro non sia intervenuto in merito.
- 5) L'arbitro deve fischiare per segnalare l'interruzione o la ripresa del gioco nei seguenti casi:
 - Calcio d'inizio;
 - Ripresa del gioco dopo la segnatura di una rete;
 - Sanzioni tecniche e/o disciplinari;
 - Convalida di una rete;
 - Fine dei tempi di gara;
 - Effettuazione di un calcio di rigore;
 - Effettuazione di un tiro libero;
 - Interruzione del gioco per altre cause previste dal regolamento;
6. **L'arbitro inoltre non deve fischiare nei seguenti casi:**
 - quando il pallone oltrepassa le linee laterali o di porta (salvo prosecuzione non regolare del gioco: deve allora fischiare per far presente l'uscita del pallone),
 - quando il gioco viene ripreso con il calcio di punizione (sempreché la ripresa avvenga immediatamente e non sia stato richiesto il rispetto della distanza),
 - quando il gioco viene ripreso con la rimessa dal fondo;
 - quando il gioco viene ripreso con, il calcio d'angolo;
 - quando il gioco viene ripreso con la rimessa dalla linea laterale;
 - quando il gioco viene ripreso con la rimessa da parte di uno degli arbitri.

Regola 10 Segnatura di una rete

1. Una rete risulta segnata quando il pallone ha interamente oltrepassato la linea di porta, tra i pali e sotto la traversa, sempre che nessun componente della squadra attaccante, incluso il portiere, lo abbia intenzionalmente lanciato, portato avanti o colpito con la con la mano o con il braccio e a condizione che nessuna infrazione alle Regole del Gioco sia stata precedentemente commessa dalla squadra che ha segnato la rete. Il portiere non può pertanto segnare una rete direttamente con le mani.
2. Una rete non sarà valida quando è stata segnata:
 - a) direttamente nella porta avversaria su rimessa dalla linea laterale, su rimessa dal fondo e su calcio di punizione indiretto. In tali casi il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa dal fondo;
 - b) battendo direttamente nella propria porta un calcio di punizione diretto o indiretto. In tal caso il gioco dovrà essere ripreso con un calcio d'angolo;
 - c) immediatamente dopo che il pallone sia diventato irregolare. Il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa da parte di uno degli arbitri con un pallone regolare nel punto in cui è stata ravvisata l'alterazione del primo pallone oppure con la ripetizione del tiro nei casi di riprese del gioco;
 - d) direttamente su rimessa da parte di uno degli arbitri: il gioco dovrà essere ripreso con la ripetizione della rimessa;
 - e) per l'intervento di un corpo estraneo e suo contatto con il pallone o che abbia interferito nel gioco. Il gioco verrà ripreso con una rimessa da parte di uno degli arbitri nel punto in cui è stato toccato il pallone o dove lo stesso si trovava quando il gioco è stato interrotto, salvo nel caso di esecuzione di un calcio di rigore o di un tiro libero che dovranno essere ripetuti.
3. La squadra che avrà segnato il maggiore numero di reti vincerà la gara.
4. Se non sarà stata segnata alcuna rete o se le squadre avranno segnato un eguale numero di reti, la gara risulterà conclusa in parità.
5. Per le partite che si concludono in parità, i regolamenti della manifestazione possono prevedere, per determinare la squadra vincente, la disputa dei tempi supplementari, o dei calci di rigore o di entrambi, secondo quanto stabilito dalla regola 7 e dalle sue istruzioni supplementari;

Regola 11 Fuorigioco

1. Non vi è fuorigioco nel calcio a cinque.

Regola 12 Falli e scorrettezze

a Calcio di punizione diretto:

1. un calcio di punizione diretto è accordato alla squadra avversaria del calciatore che a giudizio dell'arbitro, commette per negligenza (cioè mancanza di un corretto autocontrollo nell'affrontare un avversario), imprudenza (cioè comportamento di noncuranza nel contrastare un avversario in azione di gioco, che non tiene conto del rischio

e delle conseguenze per l'avversario), o vigoria sproporzionata (cioè impiego di eccessiva potenza fisica rispetto alla normale esigenza nel contrasto tra avversari, con il rischio considerevole di arrecare un danno fisico) una delle **sette infrazioni seguenti:**

- dare o tentare di dare un calcio ad un avversario;
 - **sgambettare un avversario;**
 - saltare su di un avversario;
 - caricare un avversario;
 - colpire o tentare di colpire un avversario;
 - spingere un avversario;
 - effettuare un tackle su un avversario;
- 2) Un calcio di punizione diretto è parimenti accordato alla squadra avversaria del calciatore che commette **una delle tre infrazioni seguenti:**
- trattenere un avversario;
 - sputare contro un avversario;
 - giocare volontariamente il pallone con le mani (ad eccezione del portiere quando si trova nella propria area di rigore).
- 3) Il calcio di punizione diretto va battuto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, a meno che il calcio di punizione sia stato accordato alla squadra difendente all'interno della propria area di rigore, nel qual caso il calcio di punizione potrà essere eseguito da un punto qualsiasi all'interno dell'area di rigore.
- 4) Tutte le infrazioni sopra elencate sono considerate falli cumulativi.
- 5) Se un calciatore della squadra difendente commette intenzionalmente, all'interno della propria area di rigore, una delle suddette infrazioni, deve essere punito con un calcio di rigore, indipendentemente dalla posizione del pallone, se lo stesso è in gioco.

b Calcio di punizione indiretto:

1. Un calcio di punizione indiretto è accordato inoltre alla squadra avversaria del calciatore che, giocando da portiere, a giudizio dell'arbitro, commette una delle seguenti infrazioni:
- **controlla il pallone con le mani o con i piedi nella propria metà del rettangolo di gioco per più di quattro secondi**
 - **tocca il pallone con le mani all'interno della propria area di rigore dopo che gli è stato volontariamente passato con i piedi da un compagno di squadra;**
 - **tocca il pallone con le mani all'interno della propria area di rigore dopo averlo ricevuto direttamente da una rimessa dalla linea laterale eseguita da un compagno di squadra;**
2. Un calcio di punizione indiretto è parimenti accordato alla squadra avversaria del calciatore che a giudizio dell'arbitro, commette una delle seguenti infrazioni:
- **gioca in modo pericoloso in presenza di un avversario;**
 - **ostacola la progressione di un avversario;**
 - **ostacola il portiere nell'atto di lanciare il pallone che ha tra le mani;**
 - **commette nei confronti di un compagno di squadra una delle nove infrazioni (le prime nove) sanzionabili con un calcio di punizione diretto se commessa nei confronti di un avversario**
 - commette qualsiasi altra infrazione, non precedentemente menzionata **nella Regola 12 o in un'altra regola**, per la quale il gioco viene interrotto per ammonire o espellere un calciatore;
3. Il calcio di punizione indiretto dovrà essere eseguito dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.

c Sanzioni disciplinari

1. Il cartellino giallo e il cartellino rosso possono essere mostrati soltanto ai calciatori e ai calciatori di riserva. **Tale cartellino deve essere mostrato in modo palese e solo sul rettangolo di gioco una volta che la gara ha avuto inizio. In altri casi gli arbitri informano verbalmente i calciatori e i dirigenti della sanzione disciplinare assunta.**
2. Gli arbitri hanno l'autorità di assumere sanzioni disciplinari dal momento in cui i calciatori entrano nel rettangolo di gioco fino al momento in cui ne escono dopo il fischio finale. Essi pertanto sono autorizzati, se sono ancora sul terreno di gioco, a mostrare il cartellino giallo o rosso anche dopo il fischio finale.
- **Ammonizioni**
- 1) Un calciatore deve essere ammonito, mostrandogli il cartellino giallo, se commette una delle seguenti sette infrazioni:
- si rende colpevole di comportamento antisportivo;
 - manifesta la propria disapprovazione con parole o gesti;
 - infrange ripetutamente le Regole del Gioco;
 - ritarda la ripresa del gioco;
 - non rispetta la distanza prescritta quando il gioco viene ripreso con un calcio d'angolo, una rimessa dalla linea laterale, un calcio di punizione **(calciatori difendenti);**

- entra o rientra nel rettangolo di gioco senza la preventiva autorizzazione degli arbitri (tranne nel caso delle sostituzioni volanti) o infrange la procedura di sostituzione;
 - abbandona deliberatamente il rettangolo di gioco **senza l'autorizzazione** dell'arbitro;
- 2) Un calciatore di riserva deve essere ammonito se commette una delle seguenti infrazioni:
- si rende colpevole di comportamento antisportivo;
 - protesta con parole o gesti nei confronti degli ufficiali di gara;
 - ritarda la ripresa del gioco.
3. Un calciatore sarà inoltre ammonito quando:
- interrompe deliberatamente con un fallo di mano un'azione importante;
 - interrompe deliberatamente con un fallo di gioco un'azione promettente;
 - si toglie la maglia dopo aver segnato una rete.
- **Espulsioni**
- 1) Un calciatore o un calciatore di riserva deve essere espulso, mostrandogli il cartellino rosso, se commette una delle seguenti infrazioni:
- **si rende colpevole di un grave fallo di gioco;** un calciatore si rende colpevole di un grave fallo di gioco se, a gioco in svolgimento, usa vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti di un avversario durante un contrasto per il possesso del pallone. Qualsiasi calciatore che in un contrasto per il possesso del pallone colpisca un avversario frontalmente, di lato o da dietro, utilizzando una o entrambe le gambe, con vigoria sproporzionata, e metta in pericolo l'integrità fisica dell'avversario, si rende colpevole di un grave fallo di gioco;
 - **si rende colpevole di condotta violenta;** la condotta violenta si può verificare sul rettangolo di gioco o al di fuori di esso con il pallone in gioco o non in gioco. Un calciatore si rende colpevole di condotta violenta, se, in mancanza di alcuna contesa per il pallone, usa vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti di un avversario. Il calciatore è ugualmente colpevole di condotta violenta se agisce con vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti di un proprio compagno di squadra o di qualsiasi altra persona.
 - sputa contro un avversario o qualsiasi altra persona;
 - impedisce alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete, toccando volontariamente il pallone con le mani o le braccia (ad eccezione del portiere nella propria area di rigore);
 - impedisce un'evidente opportunità di segnare una rete ad un avversario che si dirige verso la porta, commettendo un'infrazione punibile con un calcio di punizione o di rigore;
 - usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi, minacciosi;
 - riceve una seconda ammonizione nella medesima gara.
- 2) Un calciatore di riserva deve essere espulso se commette la seguente infrazione:
- impedisce alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete.
- 3) Un calciatore, se espulso, non può più prendere parte alla gara, non può sedere sulla panchina della squadra e deve uscire dal recinto di gioco.
- 4) **Un calciatore espulso può essere sostituito da un proprio compagno di squadra, previo autorizzazione dell'arbitro, o del secondo arbitro, dopo due minuti di gioco successivi all'espulsione, a meno che non venga segnata una rete dalla squadra avversaria prima che siano trascorsi i due minuti.** In questo ultimo caso dovranno essere osservate le seguenti modalità:
- se le squadre stanno giocando con 5 calciatori contro 4 e la squadra numericamente superiore segna una rete, la squadra con soli 4 calciatori può essere completata con un quinto calciatore;
 - se entrambe le squadre stanno giocando con 4 calciatori e viene segnata una rete, ambedue le squadre rimangono con lo stesso numero di calciatori;
 - se le squadre stanno giocando con 5 calciatori contro 3, oppure 4 contro 3 e la squadra numericamente superiore segna una rete, alla squadra con 3 calciatori se ne può aggiungere soltanto un altro;
 - se ambedue le squadre stanno giocando con 3 calciatori e viene segnata una rete, le due squadre rimangono con lo stesso numero di calciatori;
 - se la squadra che segna la rete è quella numericamente inferiore, il gioco proseguirà senza modificare il numero di calciatori.
- 5) **Il conto dei due minuti inizia alla ripresa del gioco e si interrompe nel caso di richiesta di time-out o di fine dei tempi di gara**
- 6) **Il calciatore subentrante deve entrare in campo dalla propria "zona sostituzioni", e può farlo anche a gioco in svolgimento.**
- 7) **Se un calciatore titolare (cioè in campo al momento della fine di uno dei tempi di gara) commette una infrazione durante l'intervallo tra i due periodi di gioco o tra la fine del secondo periodo di gioco e l'inizio dei tempi supplementari o tra i due tempi supplementari, infrazione che porta alla sua espulsione, la sua squadra dovrà cominciare il periodo successivo con un calciatore in meno rispetto al numero di quelli che avevano terminato il periodo precedente.**

Guida alla Regola 12: La Guida è stata completamente riscritta

1. **C'è differenza tra l'interpretazione della regola 12 del calcio a 11 e la regola 12 del calcio a 5? No.** Tenendo conto delle ridotte misure del rettangolo di gioco, delle differenti modalità di gioco (velocità, manovre..) e della notevole influenza dei falli cumulativi (tiro libero a m. 10), l'arbitro dovrà tendere ad intervenire nei casi di infrazione alle Regole del Gioco modulando gli interventi quando ritiene i falli commessi in modo negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata.
2. **Nel calcio a cinque deve essere applicato il vantaggio? Sì.** In linea generale quando il vantaggio risulta chiaro ed immediato, sino al raggiungimento del 5° fallo cumulativo, il vantaggio deve essere accordato con continuità. L'arbitro in sostanza deve astenersi dall'infliggere punizioni nei casi in cui ritiene che, facendolo, risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l'infrazione, lasciando proseguire il gioco. Qualora il presunto vantaggio non si concretizzi nell'immediatezza dell'azione (per esempio 2-3 secondi), l'arbitro fermerà il gioco e punirà il fallo iniziale, ferma restando l'eventuale sanzione disciplinare. Non concretizzarsi il vantaggio significa che né il giocatore che ha subito il fallo né un suo compagno di squadra sono in grado di continuare validamente l'azione. Dopo il 5° fallo cumulativo, se il vantaggio non dà la chiara opportunità di segnare una rete, dovrà essere accordato il tiro libero, risultando esso di norma più favorevole del vantaggio.
3. **E' permesso ad un calciatore caricare regolarmente un avversario con la spalla con il pallone a distanza di gioco? Sì.** Invece, tale carica con il pallone non a distanza di gioco deve essere punita con un calcio di punizione diretto o di rigore, a seconda che il fallo sia avvenuto fuori o dentro l'area di rigore.
4. **È regolare l'intervento di un calciatore che in scivolata riesce a portare via il pallone senza toccare l'avversario? Sì** se l'avversario non è in possesso del pallone né è in procinto di giocarlo, cioè **se non si tratta di un tackle scivolato.**
5. **È regolare l'intervento di un calciatore che in scivolata riesce a portare via il pallone senza toccare l'avversario? No** se l'avversario è in possesso del pallone o è in procinto di giocarlo, cioè **se si tratta di un tackle scivolato.**
6. **È regolare l'intervento di un calciatore che con un balzo si lancia in scivolata tentando di giocare il pallone? No.**
7. **Il "tackle" che mette in pericolo l'incolumità fisica dell'avversario, è vietato ed è punito con l'espulsione e con un calcio di punizione diretto.**
8. **Premettendo che il "contrasto scivolato" è da considerarsi come fallo cumulativo** quando è commesso da un calciatore che con un balzo e/o scivolando sul terreno di gioco tenta di calciare il pallone con il giocatore avversario che ha il possesso ed il controllo dello stesso, **un calciatore che interviene in scivolata per impedire esclusivamente una delle seguenti situazioni non commette un fallo cumulativo.**
 - a) che il pallone esca dal rettangolo di gioco;
 - b) la segnatura di una rete;
 - c) un'azione avversaria intercettando un passaggio;
 - d) un tiro verso la propria porta.
9. **C'è differenza tra la scivolata e il contrasto scivolato? Sì.** Il contrasto scivolato è un intervento falloso che il calciatore, nel tentativo di giocare il pallone, compie effettuando un balzo, scivolando sul terreno, in direzione dell'avversario che ha il pallone a distanza di gioco. La scivolata è un gesto atletico consentito dal regolamento con cui un giocatore, scivolando sul terreno, interviene - non in direzione dell'avversario - per intercettare il pallone (ad esempio si frappone alla traiettoria del pallone o si lancia per evitare che il pallone oltrepassi le linee perimetrali o entri in porta).
10. **Se il portiere si spossa con le mani del pallone lanciandolo, senza fargli toccare il suolo, oltre la propria metà del rettangolo, gli arbitri dovranno intervenire? No.** *La norma è da tempo cambiata.*
11. **Può un portiere toccare o controllare il pallone con le mani nella propria area di rigore** dopo che questo gli sia stato volontariamente passato con i piedi da un compagno di squadra o anche su una ripresa del gioco? **No.** Gli arbitri devono accordare un calcio di punizione indiretto che verrà eseguito dalla squadra avversaria sulla linea dell'area di rigore dal punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
12. **Il portiere può controllare il pallone con i piedi al di fuori della propria area di rigore nella propria metà campo per più di quattro secondi? No.** No. Gli arbitri devono assegnare un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria da eseguire sulla linea dell'area di rigore nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
13. **Il portiere può controllare il pallone con i piedi al di fuori della propria area di rigore nella propria metà campo per più di quattro secondi? No.** In questo caso verrà accordato un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria, che sarà eseguito nel punto in cui è stata commessa l'infrazione.
14. **Può il portiere impossessarsi del pallone, durante lo svolgimento di un'azione, trattenendolo con le mani all'interno della propria area di rigore, per più di quattro secondi? No.**
15. **Quando il portiere è considerato in possesso del pallone?** Il portiere sarà considerato in possesso del pallone quando lo controlla con i piedi e se lo avrà toccato con una qualsiasi parte delle mani o delle braccia. È ugualmente considerato in possesso del pallone nel momento in cui lo fa rimbalzare intenzionalmente sulle mani o sulle braccia. Non è da considerarsi invece in possesso del pallone quando, a giudizio dell'arbitro, il pallone rimbalza accidentalmente sul portiere. Non è da considerare spossessarsi del pallone quando il portiere lo fa

rimbalzare prima di calciarlo. In generale, lasciare il pallone dalle mani e calciarlo sono considerate un'unica azione e pertanto non è consentito ad un avversario del portiere impedire che egli lanci il pallone con le mani.

16. **Può un calciatore mettere intenzionalmente il piede sopra il pallone** o trattenerlo fermo a terra con i piedi o con gli arti inferiori a gioco in svolgimento, per un periodo di tempo più lungo del necessario? **No.**
17. **In quali casi viene espulso il portiere quando ferma irregolarmente l'avversario diretto a rete?** Quando, trascurando il pallone, atterra l'avversario oppure, superato dall'avversario lo atterra. In entrambi i casi l'intervento del portiere deve aver impedito la segnatura di una rete o la evidente opportunità di segnare una rete.
18. **Su rimessa dal fondo, il portiere può effettuare un *drop*, cioè calciare il pallone subito dopo averlo lasciato rimbalzare al suolo?** No. Su rimessa dal fondo il portiere non può effettuare un *drop*. In questo caso la rimessa dal fondo deve essere ripetuta se l'infrazione avviene all'interno dell'area di rigore. Se invece il portiere, subito dopo aver effettuato la rimessa dal fondo in maniera regolare, calcia il pallone quando questo è uscito dall'area di rigore e prima che venga toccato da un altro calciatore, gli arbitri dovranno interrompere il gioco per accordare un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria nel punto in cui è stata commessa l'infrazione. Il *drop* è invece ammesso dopo una parata ed a volte il portiere lo utilizza per tentare di segnare una rete dalla propria area di rigore.
19. **E' regolare l'intervento del portiere che dopo una parata, con le mani o con i piedi, rinvia il pallone al volo con i piedi? SI**
20. **A quali criteri devono attenersi gli arbitri per stabilire l'esistenza o meno dell'intenzionalità nei falli di mano?** Devono valutare se il contatto tra il pallone, la mano o il braccio è volontario e se il calciatore allarga o alza le mani o le braccia con l'intenzione di frapporre maggior ostacolo alla traiettoria del pallone. Qualora nell'effettuazione di un calcio di punizione i calciatori della squadra difendente formino la barriera coprendo un maggiore spazio con le braccia distaccate dai fianchi, l'eventuale fallo di mano conseguente al tiro deve essere considerato intenzionale. Non deve però essere considerato intenzionale il gesto istintivo di ripararsi il viso od il basso ventre dal pallone, oppure se, per naturale effetto del movimento corporeo, un calciatore tiene le braccia distaccate dal tronco ed il pallone vi batte contro, oppure se per effetto della distanza ravvicinata il calciatore non ha potuto evitare il contatto tra le braccia ed il pallone.
21. **Se un calciatore si dirige verso la porta avversaria con la evidente opportunità di segnare una rete e ne è intenzionalmente impedito con mezzi illeciti, come si comporteranno gli arbitri?** Accorderanno un calcio di punizione diretto o di rigore, a seconda che il fallo sia avvenuto fuori o dentro l'area di rigore, mentre sarà espulso il calciatore colpevole per condotta gravemente sleale.
22. **Se un calciatore, tranne il portiere nella propria area di rigore, priva la squadra avversaria di una rete o della evidente opportunità di segnare, toccando intenzionalmente il pallone con una mano, come si comporteranno gli arbitri?** Accorderanno un calcio di punizione diretto o di rigore, a seconda che il fallo sia commesso fuori o dentro l'area di rigore, ed il calciatore colpevole sarà espulso per condotta gravemente sleale. Nel caso che il pallone, intercettato dal calciatore difendente con la mano, entrasse comunque in rete, questa sarà accordata ed il calciatore colpevole dovrà essere ammonito.
23. **Che cosa si intende per comportamento antisportivo, condotta violenta o gravemente sleale?**

Comportamento antisportivo: falli, atti, gesti od atteggiamenti contrari allo spirito del gioco o contro i direttori di gara.

Condotta violenta: falli, atti o gesti che arrecano o tendono ad arrecare a chicchessia un danno fisico o morale.

Condotta gravemente sleale: impedire alla squadra avversaria di segnare una rete o privarla di un'evidente occasione da rete compiendo un fallo di mano volontario o un fallo punibile con un calcio di punizione diretto o un calcio di rigore.

Gli arbitri devono tenere conto dei seguenti aspetti nel decidere se un fallo commesso ha privato un calciatore attaccante di una evidente opportunità di segnare una rete:

- il possesso o la possibilità di controllare il pallone;
- la posizione dell'attaccante;
- il suo movimento/direzione;
- la distanza dalla porta;
- la posizione dei calciatori difendenti;
- la posizione del portiere difendente.

Regola 13 Calci di Punizione

1. I calci di punizione sono distinti in:

- a. **“Diretti”** (per mezzo dei quali può essere segnata direttamente una rete contro la squadra che ha commesso il fallo);
 - b. **“Indiretti”** (per mezzo dei quali una rete non può essere segnata se il pallone, prima di oltrepassare la linea di porta, non sia stato toccato o giocato da un calciatore diverso da quello che ha battuto la punizione).
2. Per differenziare un calcio di punizione indiretto da uno diretto, l'arbitro, quando accorda un calcio di punizione indiretto, deve segnalarlo alzando un braccio portando la mano al di sopra della testa. Egli manterrà il braccio in tale posizione fino a che il pallone sia stato giocato o toccato da un altro calciatore o abbia cessato di essere in giuoco.

3. Tutti i calciatori della squadra avversaria a quella che batte il calcio di punizione (diretto o indiretto) devono posizionarsi ad una distanza di almeno m. 5 dal pallone. Il pallone sarà considerato in gioco nel momento in cui è stato toccato o giocato.
4. Quando una squadra difendente usufruisce di un calcio di punizione dall'interno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono rimanere al di fuori dell'area di rigore. Il pallone verrà considerato in gioco appena sarà uscito dall'area di rigore.
5. Con lo stesso fischio, nello stesso istante in cui è accordato un calcio di punizione, l'arbitro ne autorizza senz'altro l'esecuzione, salvo quando il gioco rimanga interrotto per un periodo di tempo superiore al normale (per esempio per comminare un'ammonizione o un'espulsione), o quando il calciatore che deve calciare la punizione richieda l'intervento dell'arbitro per fare in modo che gli avversari rispettino la prescritta distanza di metri 5. In questi casi un calcio di punizione battuto prima del secondo fischio non deve essere considerato regolare e pertanto deve essere ripetuto.
6. Il calcio di punizione può essere battuto in qualsiasi direzione.
7. I calci di punizione devono essere battuti entro 4 secondi dal momento in cui il pallone è stato posto sul punto di battuta o, a seguito della richiesta all'arbitro della verifica della distanza, entro 4 secondi dal momento in cui l'arbitro ha nuovamente fischiato per la ripresa del gioco.
8. In caso di inosservanza del termine stabilito, sarà accordato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.
9. Nella esecuzione di un calcio di punizione, diretto od indiretto, il pallone deve essere fermo e collocato sul punto previsto dalla norma regolamentare. Il calcio di punizione, battuto con il pallone in movimento o collocato in un punto diverso da quello previsto dalla norma regolamentare, non deve essere considerato regolare e pertanto deve essere ripetuto.
10. Il calciatore che lo ha calciato non potrà giocarlo una seconda volta fino a quando il pallone stesso non sia stato toccato o giocato da un altro calciatore.
11. Se il calciatore che ha battuto il calcio di punizione tocca una seconda volta il pallone prima che questo sia giocato da un altro calciatore, deve essere concesso, a favore della squadra avversaria, un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, a meno che quest'ultima non sia stata commessa da un calciatore all'interno dell'area di porta avversaria, nel qual caso il calcio di punizione sarà battuto da un punto qualsiasi dell'area di porta.
12. Quando un calciatore della squadra avversaria non rispetta la distanza prescritta durante l'esecuzione di un calcio di punizione, il calcio di punizione dovrà essere ripetuto ed il giocatore colpevole deve essere ammonito, salvo che non possa essere applicato il vantaggio o venga commessa un'altra infrazione punibile con un calcio di rigore.
13. Un calciatore che batte un calcio di punizione, diretto od indiretto, può rinunciare, se lo ritiene opportuno, al rispetto da parte degli avversari della distanza prescritta dalla Regola.
14. Quando un calciatore batte un calcio di punizione diretto o indiretto dall'interno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 5 dal pallone e rimanere al di fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia stato calciato al di fuori della stessa. Il pallone sarà in gioco dal momento in cui è stato toccato, si è mosso ed è uscito dall'area di rigore verso il terreno di gioco.
15. Se un calciatore della squadra avversaria entra nell'area di rigore o si avvicina a meno di m. 5 dal pallone, secondo i casi e comunque prima che il calcio di punizione sia stato battuto, l'arbitro dovrà ritardarne l'esecuzione fino a quando non sia rispettata la Regola.
16. Il portiere non potrà ricevere il pallone fra le mani al fine di rilanciarlo successivamente in gioco.
17. Se il pallone non è stato calciato direttamente in gioco, fuori dell'area di rigore, il calcio di punizione deve essere ripetuto.
18. Se un calciatore batte un calcio di punizione diretto o indiretto dall'esterno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 5 dal pallone fino a quando questo non sia in gioco, salvo che si dispongano sulla propria linea di porta, fra i pali della stessa. Il pallone sarà considerato in gioco quando è calciato e si muove.
19. Salvo che non esistano altre prescrizioni nelle Regole riguardanti il punto dal quale deve essere battuto un calcio di punizione:
 - Ogni calcio di punizione accordato alla squadra difendente all'interno della propria area di rigore, può essere battuto da un punto qualsiasi della stessa area di rigore.
 - Ogni calcio di punizione indiretto accordato alla squadra attaccante, all'interno dell'area di rigore avversaria, deve essere battuto dalla linea dell'area di rigore parallela alla linea di porta, dal punto più vicino a quello dove il fallo è stato commesso.
20. Con un calcio di punizione diretto può essere segnata una rete soltanto contro la squadra che lo subisce.
21. Se nella esecuzione di un calcio di punizione (diretto od indiretto), battuto dall'esterno dell'area di rigore, un calciatore calcia il pallone direttamente nella propria porta, l'arbitro farà riprendere il gioco con un calcio d'angolo.
22. Se nella esecuzione di un calcio di punizione indiretto il pallone è calciato direttamente nella porta avversaria, l'arbitro farà riprendere il gioco con un calcio di rinvio.

Falli Cumulativi

1. Ogni volta che un giocatore commette uno dei falli previsti tra quelli sanzionabili dalla **regola 12** con un calcio di punizione diretto od un calcio di rigore, esso sarà conteggiato come un fallo cumulativo.
2. Dopo che ogni squadra avrà commesso, per ogni tempo di gara, 5 falli cumulativi, ogni ulteriore fallo commesso, se rientrando tra quelli sanzionabili dalla regola 11 con un calcio di punizione diretto, e se commesso fuori dalla propria area di rigore, darà origine ad un tiro libero (in pratica dal sesto fallo compreso in poi, tutti quei falli, e solo quelli, che danno origine ad un calcio di punizione diretto, daranno origine ad un tiro libero).
3. Se il fallo è stato commesso nella propria area di rigore, darà naturalmente origine ad un calcio di rigore.
4. **Gli arbitri possono consentire al gioco di proseguire, applicando il vantaggio, se la squadra non ha già commesso cinque falli cumulativi e se alla squadra avversaria non viene impedita una evidente opportunità di segnare una rete**
5. **In questo caso, appena il pallone non sarà più in gioco, dovranno comunicare che è stato commesso un fallo cumulativo.**
6. Per i primi cinque falli cumulativi registrati nei confronti di una delle due squadre durante ognuno dei periodi di gioco della gara, e a condizione che la gara sia stata interrotta per tale ragione:
7. i calciatori della squadra avversaria potranno formare una barriera per difendersi da un calcio di punizione;
8. tutti i calciatori avversari dovranno trovarsi ad almeno m. 5 di distanza dal pallone;
9. una rete potrà essere segnata direttamente nella porta avversaria con questo calcio di punizione.
10. A partire dal sesto fallo cumulativo registrato nei confronti di una delle due squadre in ognuno dei periodi di gioco gara, si procederà con il tiro libero. Con un tiro libero si può segnare direttamente una rete, e si dovranno osservare le seguenti procedure:
11. i calciatori della squadra avversaria non potranno formare una barriera per difendersi dal tiro libero;
12. **il calciatore che esegue il tiro libero dovrà essere debitamente identificato; se il tiro libero viene eseguito da un compagno del calciatore che era stato precedentemente identificato, l'arbitro interrompe il gioco, lo ammonisce per comportamento antisportivo e riprende la gara con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente dal punto in cui il calciatore ha eseguito il tiro.**
13. il portiere dovrà rimanere nella propria area di rigore ad almeno m. 5 dal pallone; può porsi in qualunque parte dell'area di rigore e può muoversi durante l'effettuazione del tiro libero
14. tutti gli altri calciatori dovranno rimanere nel rettangolo di gioco dietro una linea immaginaria attraversante il pallone e parallela alla linea di porta, all'esterno dell'area di rigore. Dovranno rimanere a m. 5 dal pallone e non potranno ostacolare il calciatore che effettua il tiro libero.
15. Nessun calciatore può oltrepassare la linea immaginaria fino a quando il pallone non sarà stato calciato e si sarà mosso.
16. il calciatore che esegue il tiro libero deve calciare con l'intenzione di segnare una rete e non può passare il pallone ad un compagno;
17. dopo che il tiro libero è stato eseguito, nessun calciatore potrà toccare il pallone fino a quando questo non sia stato toccato dal portiere difendente, non sia rimbalzato dal palo o dalla traversa, o non sia uscito dal rettangolo di gioco;
18. se un calciatore commette il sesto fallo della sua squadra nella metà del rettangolo di gioco avversaria o nella propria metà del rettangolo compresa tra la linea mediana e una linea parallela immaginaria passante per il punto del tiro libero, il tiro libero dovrà essere battuto dal punto del tiro libero.
19. se un calciatore commette il sesto fallo della sua squadra nella propria metà del rettangolo di gioco, tra la linea dei m. 10 e la linea di porta, ma all'esterno dell'area di rigore, la squadra alla quale è stato assegnato il tiro libero potrà scegliere se eseguirlo dal punto del tiro libero o dal punto in cui è stata commessa l'infrazione;
20. Se un calciatore della squadra difendente commette un'infrazione a questa Regola:
 - il tiro libero dovrà essere ripetuto, ma solo se non è stata segnata una rete;
 - il tiro libero non dovrà essere ripetuto se è stata segnata una rete.
21. Se un compagno del calciatore che esegue il tiro libero, commette un'infrazione a questa Regola:
 - il tiro libero dovrà essere ripetuto se è stata segnata una rete
 - se non è stata segnata una rete, gli arbitri dovranno interrompere il gioco e lo riprenderanno con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.
22. Se il calciatore che esegue il tiro libero commette un'infrazione a questa Regola dopo che il pallone è in gioco, dovrà essere assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.
23. Se un calciatore della squadra difendente e un calciatore della squadra attaccante infrangono questa Regola, il tiro libero dovrà essere ripetuto.
24. Se il pallone colpisce un oggetto dopo che è stato giocato in avanti, il tiro libero dovrà essere ripetuto.
25. Se il pallone rimbalza sul portiere, la traversa, o i pali, e poi colpisce un oggetto all'interno del rettangolo di gioco, gli arbitri dovranno interrompere il gioco e lo riprenderanno con una rimessa da parte di uno degli arbitri nel punto in cui il pallone ha colpito oggetto.

26. Il tiro libero battuto prima del fischio arbitrale o da una posizione diversa prescritta dalla presente regola, deve essere ripetuto
27. Al termine del primo tempo di gara i falli cumulativi sono azzerati.
28. Nel caso di disputa dei supplementari, i falli commessi nel primo tempo supplementare si sommano a quelli commessi nel secondo tempo di gara, e i falli commessi nel secondo tempo supplementare si sommano a quelli commessi nel primo tempo supplementare e nel secondo tempo di gara.
29. La gara deve essere prolungata per consentire l'esecuzione di un tiro libero accordato allo scadere di ciascuno dei periodi di gioco regolamentari o supplementari.
30. Durante il tiro libero non si applica la norma dei 4 secondi. Se il calciatore incaricato di calciare il tiro libero ne ritarda volontariamente l'esecuzione, dovrà essere ammonito per condotta scorretta. Il tiro libero comunque deve, in ogni caso, essere calciato dalla squadra alla quale è stato assegnato.
31. Il pallone sarà considerato in gioco quando è calciato in avanti e si muove.
32. La rete sarà considerata valida anche se il pallone tocca uno o entrambi i pali della porta, oppure la sbarra trasversale o il portiere o una combinazione di uno o più dei suddetti elementi, purché non sia stata commessa alcuna infrazione

Regola 14 Il Calcio di Rigore

1. Quando un giocatore, nella propria area di rigore, commette uno dei falli sanzionabili con un calcio di punizione diretto, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di rigore.
2. Con un calcio di rigore si può segnare direttamente una rete.
3. Se il calcio di rigore è concesso allo scadere di uno dei tempi regolamentari o supplementari, la gara deve essere prolungata per la sola esecuzione del calcio di rigore.
4. I calci di rigore devono essere battuti dal punto del calcio di rigore.
5. Il calciatore che esegue il calcio di rigore dovrà essere debitamente identificato; se il rigore viene eseguito da un compagno del calciatore che era stato precedentemente identificato, l'arbitro interrompe il gioco, lo ammonisce per comportamento antisportivo e riprende la gara con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente dal punto del calcio di rigore.
6. Colui che batte il calcio di rigore deve calciare il pallone in avanti e non potrà giocarlo una seconda volta fino a quando lo stesso non sarà stato toccato da un altro calciatore.
7. Il pallone sarà considerato in gioco quando è toccato in avanti e si muove.
8. La rete sarà considerata valida anche se il pallone tocca uno o entrambi i pali della porta, oppure la sbarra trasversale o il portiere o una combinazione di uno o più dei suddetti elementi, purché non sia stata commessa alcuna infrazione.
9. Prima dell'esecuzione, tutti i calciatori, ad eccezione del calciatore che batte il calcio di rigore e del portiere della squadra che lo subisce, devono stare all'interno del rettangolo di gioco ma fuori dell'area di rigore, dietro o al lato del punto del calcio di rigore, ad una distanza di almeno 5 metri dal punto del calcio di rigore.
10. Il portiere difendente deve trovarsi sulla linea di porta, all'interno dei pali, facendo fronte a chi esegue il tiro fino a quando il pallone non sia in gioco
11. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa da un calciatore della squadra difendente, il calcio di rigore:
 - se la rete non è stata segnata, deve essere ripetuto;
 - se la rete è stata segnata, non deve essere ripetuto;
12. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa da un compagno di squadra del calciatore incaricato del tiro, il calcio di rigore:
 - se la rete non è stata segnata, questa sarà annullata ed il calcio di rigore ripetuto;
 - se la rete non è stata segnata, l'arbitro riprenderà il gioco con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria;
13. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa dal calciatore che ha battuto il calcio di rigore ed il fallo è stato commesso con il pallone in gioco, la squadra avversaria batterà un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione;
14. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa dal calciatore che ha battuto il calcio di rigore ed il fallo è stato commesso con il pallone non ancora in gioco in gioco, ma dopo l'emissione del fischio da parte dell'arbitro la squadra avversaria batterà un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione;
 - se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto;
 - se il pallone non entra in porta, l'arbitro interrompe il gioco e lo riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui l'infrazione è avvenuta.
15. Se un calciatore della squadra difendente e un calciatore della squadra attaccante commettono un'infrazione a questa Regola, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto.
16. Se il pallone colpisce un oggetto dopo che è stato giocato in avanti, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto.

17. Se il pallone rimbalza sul portiere, la traversa, o i pali, e poi colpisce un oggetto all'interno del rettangolo di gioco, gli arbitri dovranno interrompere il gioco e lo riprenderanno con una rimessa da parte di uno degli arbitri nel punto in cui il pallone ha colpito l'oggetto.

Regola 15 Rimessa dalla linea laterale

1. La rimessa dalla linea laterale è il modo di riprendere il gioco quando il pallone oltrepassa interamente, sia a terra sia in aria, una linea laterale, o colpisce una copertura.
2. La rimessa laterale è accordata alla squadra avversaria del giocatore che per ultimo ha toccato il pallone quando esso era in gioco;
3. Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa laterale. In tal caso verrà assegnata una rimessa dal fondo alla squadra avversaria
4. La rimessa laterale deve essere eseguita dal punto in cui il pallone ha oltrepassato la linea laterale.
5. Il pallone deve essere fermo sulla linea laterale
6. Il pallone deve essere rimesso in gioco, verso l'interno del terreno di gioco, in una qualsiasi direzione;
7. Il calciatore che esegue la rimessa dalla linea laterale deve avere una parte di un piede sulla linea laterale o all'esterno del terreno di gioco.
8. I giocatori della squadra difendente devono trovarsi ad almeno 5 metri dal punto in cui viene eseguita la rimessa.
9. Le rimesse laterali si eseguono con i piedi.
10. Il calciatore che esegue la rimessa laterale, deve farlo entro 4 secondi dal momento in cui entra in possesso del pallone ed è nella possibilità di eseguire la rimessa. Se un calciatore, in possesso del pallone e quindi in grado di eseguire la rimessa, lo trattiene per quattro secondi senza posarlo sulla linea, gli arbitri faranno invertire la rimessa perché il conteggio dei quattro secondi inizia con il possesso e la possibilità di poter giocare il pallone.
11. Il pallone è considerato in gioco non appena entra all'interno del rettangolo di gioco.
12. Il calciatore che esegue la rimessa laterale, non può giocare il pallone una seconda volta prima che sia stato toccato da un altro calciatore. In caso di infrazione, deve essere accordato un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione. Se questa è avvenuta all'interno della propria area di rigore, il calcio di punizione indiretto sarà battuto dalla linea dei 6 metri dal punto più vicino a quello dove è avvenuta l'infrazione.
13. Se la rimessa laterale:
 - Non è stata eseguita correttamente;
 - È stata effettuata da un punto diverso da quello in cui il pallone ha oltrepassato la linea laterale;
 - Non è stata effettuata entro 4 secondi dal momento in cui il calciatore è entrato in possesso del pallone.
 - Viene commessa ogni altra infrazione alla regolaessa deve essere ripetuta da un calciatore della squadra avversaria
14. Se un avversario interferisce o impedisce che la rimessa dalla linea laterale sia eseguita correttamente, dovrà essere ammonito per comportamento antisportivo mostrandogli il cartellino giallo.
15. Se un avversario si pone ad una distanza inferiore a cinque metri, gli arbitri devono intervenire per riportarlo a distanza regolamentare solo se a suo giudizio egli ostacola la ripresa del gioco
16. Un calciatore che batte la rimessa laterale non può richiedere agli arbitri il rispetto della distanza prima di eseguire tale rimessa. Il calciatore incaricato di effettuare la rimessa laterale deve effettuarla entro quattro secondi. Se i calciatori avversari sono ad una distanza tale da non permettere la regolare esecuzione, gli arbitri interromperanno il gioco, ammoniranno il calciatore inadempiente e la rimessa laterale verrà ripetuta.

Regola 16 Rimessa dal fondo

1. La rimessa dal fondo è il modo di riprendere il gioco quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra attaccante, oltrepassa interamente la linea di porta, sia in terra sia in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali.
2. Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa dal fondo.
3. La rimessa dal fondo può essere effettuata solo dal portiere della squadra difendente e solo con le mani, da un punto qualsiasi dell'area di rigore.
4. Tutti i giocatori avversari devono trovarsi fuori dall'area di rigore, sino a quando il pallone non sia in gioco.
5. Il pallone è considerato in gioco quando è stato lanciato completamente fuori dall'area di rigore
6. Dopo la rimessa del portiere, nessun giocatore può dunque toccare la palla prima che sia uscita dall'area di rigore.
7. In caso di inosservanza delle predette norme, la rimessa va ripetuta.
8. Se, dopo che il pallone è in gioco, il portiere tocca il pallone una seconda volta, eccetto che con le proprie mani, prima che abbia toccato un calciatore avversario (eccetto se il pallone gli sia pervenuto per un tocco accidentale di un proprio compagno di squadra), è concesso un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, salvo che ciò sia avvenuto nell'area di rigore, nel qual caso il calcio di punizione indiretto sarà battuto dalla linea dell'area di rigore, dal punto più vicino a quello in cui è stato commesso il fallo

9. La rimessa va effettuata entro 4 secondi dal momento in cui il portiere è venuto in possesso del pallone.
10. In caso contrario, sarà accordato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, che sarà eseguito sulla linea dell'area di rigore, nel punto più vicino a quello in cui è stata commessa l'infrazione.

Regola 17 Calcio d'Angolo


1. Il calcio d'angolo è il modo di riprendere il gioco quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra difendente, oltrepassa interamente la linea di porta, sia in terra sia in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali.
2. Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'angolo, **ma unicamente contro la squadra avversaria.**
3. Il calcio d'angolo è battuto da un calciatore qualsiasi della squadra attaccante.
4. I calci d'angolo si battono con i piedi. Il pallone deve essere posto all'interno dell'arco d'angolo più vicino al punto in cui ha oltrepassato la linea di porta.
5. I giocatori della squadra difendente devono porsi ad una distanza di 5 metri dall'arco d'angolo, e non possono avvicinarsi fino a quando questo non è in gioco.
6. Il pallone è considerato in gioco non appena è stato toccato e si muove.
7. Il calciatore che ha battuto il calcio d'angolo non può giocare una seconda volta il pallone fino a quando lo stesso non sia stato toccato o giocato da un altro calciatore. In caso di inosservanza, sarà assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.
8. **I calci d'angolo devono essere effettuati entro 4 secondi dal momento in cui il calciatore è in condizione di batterlo.** In caso di inosservanza del termine stabilito, sarà accordato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.
9. Per tutte le altre infrazioni a questa regola, il calcio d'angolo dovrà essere ripetuto.
10. L'arbitro è incaricato di far osservare la distanza se a suo giudizio essa ostacola la ripresa del gioco. In caso di inosservanza della distanza, il calcio d'angolo sarà ribattuto.



ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT

COMITATO PROVINCIALE DI LUCCA

CALCIO A 7 REGOLE DEL GIOCO



CALCIO A 7 REGOLE DEL GIOCO

N.B. Non esiste un regolamento ufficiale FIGC del calcio a 7. Il presente regolamento si basa sull'esperienza e la prassi di questi anni. Sono state apportate le innovazioni necessarie allo svolgimento della nostra attività ufficiale. Nessun altro regolamento è applicabile. Per quanto riguarda i tornei dell'attività non ufficiale le società organizzatrici dovranno obbligatoriamente uniformarsi a tale regolamento. Allo scopo dovranno presentare copia del regolamento specifico del torneo, che dovrà essere approvato dal nostro Comitato. In mancanza di approvazione, non si darà luogo alla nostra collaborazione tecnica e arbitrale.

Il Comitato Provinciale si riserva di apportare tutte le modifiche che si renderanno necessarie al miglior andamento dei Campionati e/o tornei.

Regola 1 Il Terreno di Gioco

1. L'AICS non prescrive misure tassative per il terreno di gioco, che potrà avere diverse dimensioni, anche se consiglia che i terreni di gioco rientrino nelle seguenti dimensioni minime e massime:
 - Lunghezza: minima metri 45; massima metri 70;
 - Larghezza: minima metri 30; massima metri 40;
2. In caso di misure inferiori, l'AICS si riserva di non consentire la disputa delle gare.
3. In ogni caso la lunghezza deve essere maggiore della larghezza.
4. Il rettangolo di gioco è segnato con linee. Tali linee appartengono alle aree da esse delimitate. Le due linee di delimitazione più lunghe sono denominate "linee laterali". Quelle più corte sono denominate "linee di porta".
5. Il rettangolo di gioco è diviso in due parti dalla "linea mediana". Nel centro della linea mediana è segnato un punto intorno al quale è tracciata una circonferenza con un raggio di m. 3.
6. Da entrambe le linee di porta, facendo centro in ciascun palo e con un raggio minimo di m. 9, sono tracciati, verso l'interno del rettangolo di giuoco, due quarti di circonferenza congiunti nella parte superiore da una retta, parallela alla linea di porta, lunga m. 5,00. Lo spazio racchiuso tra queste linee e quella di porta è denominato "area di rigore".
7. Le porte devono avere le seguenti dimensioni:
 - un'altezza dal terreno di metri 2 (misurata dal bordo inferiore della traversa)
 - una lunghezza di metri 5 (misurata dall'interno dei pali).
8. Le porte possono essere portatili, ma devono essere fissate al suolo in modo sicuro. Le porte mobili non possono essere utilizzate se non rispondono a tali esigenze
9. Non esiste l'area di porta.
10. Il disco del calcio di rigore deve essere tracciato a m.9 di distanza dalla linea di porta, perpendicolarmente al centro della porta stessa.
11. Il fondo del terreno di gioco può essere di qualsiasi materiale.
12. All'altezza del centrocampo, dalla parte delle panchine, è prevista una zona sostituzioni avente una lunghezza di m.6 (3 metri per ogni metà campo). Si consiglia di delimitare la zona sostituzioni tracciando delle linee perpendicolari alla linea laterale.
13. Su ogni angolo, verso l'interno del terreno di gioco, è preferibile tracciare un quarto di conferenza con un raggio di cm 25;

Regola 2 Il pallone

1. Sui campi in erba sintetica si gioca obbligatoriamente con palloni a rimbalzo controllato.
2. Sui campi in erba naturale o in terra battuta, si gioca con palloni del n°4.
3. I palloni devono essere forniti dai gestori degli impianti o dagli organizzatori dei tornei nel numero minimo di 3.
4. In mancanza assoluta di palloni l'arbitro non dà inizio alla gara o non prosegue nella sua continuazione.

Regola 3 Numero dei Giocatori

1. Ogni squadra è composta da un massimo di 7 giocatori, uno dei quali deve giocare obbligatoriamente da portiere.
2. La gara non può iniziare o non può proseguire se ogni squadra non è composta da almeno 4 giocatori.
3. Ogni squadra può inoltre indicare nelle note di gara un massimo di 5 giocatori sostituiti (di riserva).
4. E' consentito indicare nelle note di gara giocatori non presenti al momento della chiama arbitrale, purché sulla nota di gara sia indicato il numero del loro cartellino e/o del documento di identità.
5. I calciatori non presenti al momento della chiama arbitrale, ma indicati sulla nota di gara, nel caso sopraggiungano, dovranno presentarsi all'arbitro durante un'interruzione del gioco. Soltanto dopo la loro identificazione potranno prendere parte alla gara.
6. I calciatori di riserva e i dirigenti delle squadre devono sedere sulla panchina posta in corrispondenza alla metà campo nella quale si trova la propria squadra al momento del calcio d'inizio del primo e del secondo tempo. Di conseguenza le squadre devono invertire le panchine durante l'intervallo.

7. Ogni squadra deve avere per tutta la durata della gara un capitano, che può svolgere le sue funzioni anche quando non prende parte al gioco.
8. Il capitano è responsabile nei confronti degli arbitri e dell'AICS della condotta dei propri calciatori. Pertanto è l'unico ad avere facoltà di interpellare gli arbitri, in forma corretta ed a gioco fermo, per chiedere chiarimenti in merito a decisioni tecniche e disciplinari assunte e per formulare eventuali riserve. È dovere del capitano coadiuvare gli arbitri, ai fini del regolare svolgimento della gara e della repressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni. Il capitano deve portare quale segno distintivo un bracciale di colore diverso da quello della maglia.
9. L'arbitro deve assicurarsi che fino al termine della gara vi siano in gioco, o tra i giocatori sostituiti, i capitani, e che negli elenchi dei calciatori delle due squadre siano specificati, oltre a quelli dei capitani, anche i nominativi dei calciatori che eventualmente li sostituiranno.
10. Le sostituzioni sono illimitate e volanti (cioè con il pallone che può anche essere in gioco), compresa quella del portiere, purché egli indossi una maglia diversa dagli altri giocatori. In caso contrario, la sostituzione del portiere è ammessa solo a gioco fermo, dopo aver informato l'arbitro.
11. Il portiere può inoltre scambiare il proprio ruolo con quello di qualsiasi altro calciatore, in qualsiasi momento, a gioco fermo e dopo aver richiesto e ottenuto il consenso dell'arbitro.
12. Il giocatore che riveste il ruolo di portiere dovrà in ogni caso indossare una maglia, o una casacca, di colore diverso da quella degli altri giocatori
13. Un giocatore sostituito può di nuovo prendere parte alla gara, in qualsiasi momento e in qualsiasi ruolo.
14. Per effettuare le sostituzioni si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - Il giocatore sostituito deve uscire dal rettangolo di gioco nella propria "zona sostituzioni";
 - Il giocatore subentrante deve entrare sul rettangolo di gioco dalla stessa zona sostituzioni, e non può farlo prima che il giocatore sostituito sia uscito dal campo;
 - la sostituzione si concretizza quando il sostituto è entrato nel rettangolo di gioco. Da quel momento egli diventa un calciatore titolare ed il compagno sostituito cessa di esserlo;
15. Se durante l'effettuazione di una sostituzione, il calciatore sostituito entra sul rettangolo di gioco prima che ne sia completamente uscito il calciatore sostituito, l'arbitro, fatta salva l'applicazione dell'eventuale norma del vantaggio:
 - interromperà il gioco;
 - infliggerà l'ammonizione al calciatore sostituito, mostrandogli il cartellino giallo;
 - gli ordinerà, se del caso, di uscire dal terreno di gioco per completare la procedura di sostituzione;
 - accorderà un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.
16. Se durante l'effettuazione di una sostituzione, il calciatore sostituito entra sul rettangolo di gioco da un punto che non sia quello della propria zona sostituzioni, o il giocatore sostituito esce dal terreno di gioco da un punto che non sia quello della propria zona sostituzioni, l'arbitro, fatta salva l'applicazione dell'eventuale norma del vantaggio:
 - interromperà il gioco;
 - infliggerà l'ammonizione al calciatore inadempiente, mostrandogli il cartellino giallo;
 - gli ordinerà, di uscire dal terreno di gioco per completare la procedura di sostituzione;
 - accorderà un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.
17. In ogni caso, il calcio di punizione dovrà essere battuto nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione del gioco. Se il pallone però si trovava all'interno dell'area di rigore della squadra che ha commesso l'infrazione, il calcio di punizione indiretto a favore della squadra attaccante, sarà calciato da un punto della linea dell'area di rigore più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.

Regola 4 Equipaggiamento dei Giocatori

1. L'equipaggiamento o l'abbigliamento dei calciatori non deve in alcun caso risultare pericoloso per loro o per gli altri giocatori.
2. **E' vietato** pertanto anche indossare anelli, orologi, braccialetti, orecchini e monili di qualsiasi genere. E' vietato usare nastro adesivo per coprire i monili, che devono essere pertanto rimossi. E' consentito l'uso degli occhiali.
3. L'equipaggiamento obbligatorio consiste in una maglietta numerata, pantaloncini o pantaloni lunghi, calzettoni, parastinchi e scarpe.
4. L'uso delle scarpe è obbligatorio. Le scarpe devono essere adatte al terreno di gioco. Non possono essere assolutamente indossate calzature con tacchetti metallici o al cui interno ci sia materiale metallico.
5. L'uso dei parastinchi è obbligatorio. Devono essere coperti interamente dai calzettoni ed essere di materiale adeguato.

6. Eventuali infrazioni saranno sanzionate dall'arbitro con il divieto di partecipazione alla gara o con l'allontanamento del giocatore inadempiente, sino a che esso non abbia regolarizzato il suo abbigliamento o le sue calzature, o non abbia eliminato gli oggetti considerati pericolosi.
7. Non è necessario interrompere il gioco. Il calciatore non in regola sarà fatto uscire dal terreno di gioco alla prima interruzione dello stesso.
8. Se tuttavia dopo aver rilevato l'infrazione l'arbitro interrompe il gioco egli allontanerà il giocatore inadempiente affinché provveda a regolarizzare la sua posizione, e riprenderà il gioco accordando un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.
9. Il calciatore rientrerà sul terreno di gioco solo durante un'interruzione dello stesso e previo il consenso dell'arbitro, che accorderà dopo aver controllato la regolarità dell'equipaggiamento.
10. Eventuali infrazioni a quanto prescritto al comma precedente saranno sanzionate con l'ammonizione del calciatore inadempiente e la concessione di un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, da battere dal punto in cui era il pallone quando il gioco è stato interrotto.
11. Ogni giocatore deve indossare una maglia numerata. La mancanza di numeri sulla maglia non può comunque pregiudicare la partecipazione di un giocatore alla gara se lo stesso sia distinguibile dagli altri giocatori della propria squadra.
12. **Se per celebrare una rete un giocatore si toglie la maglia, deve essere ammonito.**
13. Ogni giocatore della stessa squadra non può essere contraddistinto da un numero uguale a quello di un compagno di squadra. Il portiere deve indossare una maglia che consenta di distinguerlo facilmente dagli altri calciatori e dagli arbitri.
14. Ogni squadra deve indossare maglie di colori differenti. E' nei poteri dell'arbitro, quando due squadre si presentano in campo con divise di colore uguale o simile e, a suo giudizio, tale somiglianza viene a creare difficoltà all'assolvimento della sua funzione, ordinare la sostituzione delle maglie.
15. In caso di maglie di colore compatibile, spetta alla squadra di casa, o prima nominata, cambiarle.
16. Nel caso che essa non abbia altre maglie da gioco, i propri calciatori possono indossare casacche, purché di colore differente da quello delle maglie dell'altra squadra.
17. Se i colori delle divise di una delle due squadre, o delle casacche, sono confondibili con quelli della divisa arbitrale, e l'arbitro non dispone di altra divisa, spetta alla squadra ospitante o ai gestori dell'impianto, provvedere in modo tale da risolvere il problema.

Regola 5 L'Arbitro

1. **Ogni gara è diretta da uno o due arbitri, designati dal Comitato Provinciale AICS. Se per una gara è stato designato un solo arbitro, esso esercita i poteri di cui alla presente regola 5.**
2. **L'autorità e l'esercizio dei poteri che sono conferiti all'arbitro dalle Regole del Gioco, iniziano nel momento in cui giunge nel luogo dove è ubicato il campo di gioco e cessano quando se ne è allontanato definitivamente.** Egli è comunque tenuto a menzionare nel proprio rapporto qualsiasi infrazione verificatasi anche lontano dal terreno di gioco o dalla sede della gara.
3. Il suo potere di infliggere punizioni si estende alle infrazioni commesse durante le interruzioni del gioco ed anche quando il pallone avrà cessato di essere in gioco.
4. Nell'esercizio della sua autorità l'arbitro deve:
 - a vigilare sul rispetto delle Regole del Gioco;
 - b assicurare il controllo della gara, eventualmente in collaborazione con il secondo arbitro;
 - c assicurarsi che siano stati messi a disposizione i palloni prescritti dalla Regola 2;
 - d assicurarsi che l'equipaggiamento dei giocatori rispetti i requisiti della Regola 4;
 - e prendere nota dei fatti relativi al gioco avvenuti prima, durante e dopo la gara;
 - f fungere da cronometrista ufficiale della gara;
 - g lasciare proseguire il gioco quando la squadra che ha subito un fallo può avvantaggiarsene e punire il fallo inizialmente commesso se il vantaggio accordato non si è concretizzato. L'arbitro cioè deve astenersi dall'infliggere punizioni nei casi in cui ritiene che, facendolo, risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l'infrazione, lasciando proseguire il gioco. Qualora il presunto vantaggio non si concretizzi nell'immediatezza (entro 2-3 secondi), e purché il pallone non abbia superato le linee perimetrali, l'arbitro fermerà il gioco e punirà il fallo iniziale ferma restando l'eventuale sanzione disciplinare.
 - h punire il fallo più grave quando un calciatore commette simultaneamente più falli;
 - i interrompere temporaneamente o anche definitivamente il gioco per qualsiasi infrazione alle Regole;
 - j sospendere temporaneamente la gara, oppure decretarne la fine, oppure decretarne la continuazione pro forma, a sua discrezione, ogni qualvolta lo ritenga necessario per l'inclementa degli elementi atmosferici, l'intrusione di spettatori od altre cause;
 - k in particolare, l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara qualora si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli per la incolumità propria, per quella dei suoi assistenti o dei calciatori, tali che non gli consentano di dirigerla in piena indipendenza di giudizio.

- Prima di adottare tali eccezionali decisioni, l'arbitro, se le circostanze lo consentono, deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere;
- l qualora le circostanze non lo consentano, o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità, l'arbitro deve sospendere definitivamente la gara o, a sua insindacabile giudizio, continuarne la direzione proforma, esclusivamente al fine di evitare il verificarsi di eventi di maggiore gravità. **Tale seconda decisione potrà essere comunicata, se del caso, nel momento e nei modi più opportuni, all'eventuale secondo arbitro,** e dovrà essere segnalata nel referto, precisando esaurientemente i motivi che la hanno determinata, nonché il minuto esatto in cui la gara è stata ritenuta non più regolare. La valutazione dei fatti ai fini del risultato della gara è demandata alla competenza degli Organi disciplinari.
- m interrompere la gara se, a suo avviso, un calciatore è infortunato seriamente, e farlo trasportare al di fuori del terreno di giuoco;
- n lasciare proseguire il gioco fino a quando il pallone cessa di essere in giuoco se, a suo avviso, un calciatore è solo lievemente infortunato;
- o fare in modo che ogni calciatore che presenti una ferita sanguinante esca dal terreno di gioco. Il calciatore potrà rientrarvi solo su assenso dell'arbitro dopo che il medesimo si sarà assicurato che l'emorragia sia stata arrestata;
- p adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori che hanno commesso un fallo passibile di ammonizione o di espulsione. L'arbitro non è tenuto ad intervenire immediatamente, ma deve farlo alla prima interruzione di gioco, salvo che il calciatore sia da espellere e partecipi attivamente all'azione. In tal caso, il gioco dovrà essere interrotto e ripreso, dopo aver assunto il provvedimento disciplinare, con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione;
- q adottare provvedimenti nei confronti dei dirigenti di squadra che non tengono un comportamento responsabile e, a sua discrezione, allontanarli dal recinto di gioco;
- r intervenire su segnalazione dell'eventuale secondo arbitro, per quanto concerne incidenti sfuggiti al suo controllo;
- s fare in modo che nessuna persona non autorizzata entri nel terreno di gioco;
- t dare il segnale di ripresa della gara dopo un'interruzione del gioco;
- u redigere un rapporto sulla gara e inviarlo al Comitato Provinciale AICS. Con il rapporto dovranno essere comunicati i nominativi dei tesserati o espulsi e dei calciatori ammoniti, specificando se il fatto è avvenuto durante la gara, prima o al termine della stessa, e per i tesserati espulsi specificando dettagliatamente i motivi dei provvedimenti disciplinari assunti.
5. Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco sono inappellabili.
6. L'arbitro può ritornare su una sua decisione soltanto se ritiene che la stessa sia errata o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione dell'eventuale secondo arbitro, sempre che il gioco non sia stato ripreso e la gara non sia terminata.

Regola 6 Il secondo Arbitro

1. **Nel caso che una gara sia diretta da due arbitri, fermo restando che essi esercitano gli stessi poteri, uno di essi sarà designato primo arbitro, e si posizionerà sul lato opposto delle panchine.**
2. Al primo arbitro, compete in via esclusiva:
 - svolgere le funzioni di cronometrista
 - decidere eventuali recuperi
 - fischiare l'inizio e la fine dei due tempi regolamentari e degli eventuali tempi supplementari;
 - interrompere temporaneamente o definitivamente una gara per cause che ne impongano detta decisione;
 - effettuare i sorteggi che si rendono necessari nel corso della gara;
 - decidere se i palloni sono conformi a quanto prescritto dalla regola 2
 - decidere verso quale porta saranno calciati gli eventuali tiri di rigore e annotare la loro sequenza
3. **Il secondo arbitro si deve posizionare sul lato del terreno di gioco opposto a quello del primo arbitro. Al secondo arbitro compete in via esclusiva:**
 - controllare che le sostituzioni "volanti" avvengano regolarmente;
 - concedere e annotare gli eventuali time out concessi ai sensi della regola specifica;
 - fischiare l'interruzione della gara a seguito della concessione del time out. La ripresa della gara sarà invece fischiata dall'arbitro più vicino al punto da dove la gara riprende;
 - identificare gli eventuali calciatori ritardatari già presenti sull'elenco di gara;
 - verificare l'avvenuta regolarizzazione dell'abbigliamento da parte del calciatore fatto uscire dal terreno di gioco per tali motivi, prima di autorizzarne il rientro;
 - **verificare, durante l'esecuzione di un rigore o di calci di rigore, se il pallone ha oltrepassato completamente la linea di porta e che il portiere rimanga sulla linea di porta fino a che il pallone non sia in gioco.**

4. In caso di discordanza tra i due arbitri su decisioni tecniche o disciplinari da assumere, avrà priorità la decisione assunta dal primo arbitro.
5. In caso di indebita interferenza o di condotta impropria del secondo arbitro, il primo arbitro lo solleva dalle sue funzioni, ne disporrà la sostituzione e presenterà un rapporto in merito al Comitato Provinciale AICS.

Appendice alla Regola 5 e 6: I Segnali dell'arbitro

Calcio di punizione diretto

L'arbitro tiene un braccio orizzontalmente puntando nella direzione in cui il calcio di punizione deve essere effettuato.

Calcio di punizione indiretto

L'arbitro solleva il braccio (col palmo della mano aperto e le dita giunte) e lo tiene in questa posizione fino a quando il pallone non è di nuovo in giuoco.

Calcio d'inizio

L'arbitro fischia e tiene un braccio orizzontale, puntando nella direzione in cui il calcio deve essere battuto.

Rimessa dalla linea laterale

L'arbitro tiene un braccio orizzontale puntando nella direzione in cui la rimessa laterale deve essere effettuata.

Vantaggio

L'arbitro tiene tutte e due le braccia stese orizzontalmente.

Ammonizione

L'arbitro tiene il braccio sollevato mentre mostra il cartellino giallo. L'arbitro si assicurerà che il calciatore in questione sia messo al corrente della sanzione.

Espulsione

L'arbitro tiene il braccio sollevato mentre mostra il cartellino rosso. L'arbitro si assicurerà che sia il calciatore in questione sia messo al corrente della sanzione.

Time-out

L'arbitro solleva entrambe le braccia all'altezza del torace mentre congiunge i due palmi della mano in un segnale "a forma di T".

Regola 7 Durata della gara

1. Ogni gara ha la durata di due tempi di 25 minuti ciascuno, con una frazione di intervallo.
2. **Salvo caso** eccezionali e a discrezionalità degli arbitri, l'intervallo non può essere inferiore a 5 minuti né superiore a 10 minuti.
3. Il gioco deve essere obbligatoriamente prolungato per consentire l'effettuazione di un calcio di rigore, sino a che esso non ha prodotto i suoi effetti.
4. Gli effetti si considerano prodotti quando è stata segnata una rete senza l'intervento di altri giocatori che non siano il portiere o il giocatore che ha calciato il rigore, quando la palla è rimbalzata sul terreno di gioco dopo avere colpito un palo o la traversa e senza terminare in rete, quando la palla è finita fuori dalle linee laterali o è stata parata dal portiere senza poi terminare in rete.
5. La durata dei tempi di gara può essere inoltre prolungata, a discrezione dell'arbitro, qualora egli ravveda che si sono verificate condizioni da indurlo al prolungamento. (A titolo puramente esemplificativo: sanzioni disciplinari, infortuni di gioco, interruzione prolungata del gioco per motivi diversi).
6. Ogni squadra ha a disposizione per ciascun tempo di gara un minuto di "time out", a cui può rinunciare senza avere però il diritto di chiederne due nell'altro tempo di gara;
7. Non può essere richiesto il time out negli eventuali tempi supplementari;
8. **Il time out deve essere richiesto al secondo arbitro o, in mancanza di questi, al primo arbitro, dall'allenatore, o dal capitano della squadra interessata;**
9. Il time out può essere chiesto in qualsiasi momento ma può essere concesso solo a gioco fermo, quando la squadra che lo ha chiesto è in possesso del pallone;
10. Il time out deve essere obbligatoriamente recuperato;
11. Allo scopo, l'arbitro, fermerà il suo cronometro dal momento in cui fischia la concessione del time out al momento in cui fischia la ripresa del gioco.

Istruzioni Supplementari alla Regola 7. Tempi supplementari e calci di rigore.

1. Laddove il regolamento della competizione prevede che deve esserci una squadra vincente al termine di una gara terminata in parità, al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari, o si procederà con i calci di rigore, o si darà eventualmente luogo ad entrambi.
2. Per particolari manifestazioni, i regolamenti specifici delle stesse possono prevedere sistemi diversi per determinare la squadra vincente quando i tempi regolamentari o gli eventuali tempi supplementari terminano in parità, senza la disputa dei tempi supplementari o senza la disputa dei calci di rigore.
3. Se il regolamento della competizione prevede la disputa dei tempi supplementari, si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. L'arbitro, al termine dei tempi regolamentari, effettuerà un nuovo sorteggio,

dando inizio entro 5 minuti al gioco stesso. Nessun riposo dovrà essere accordato alla fine del primo tempo supplementare.

4. Se il regolamento della competizione prevede i calci di rigore al termine di una gara terminata in parità al termine dei tempi regolamentari, o di una gara terminata in parità anche dopo la disputa dei tempi supplementari, al termine del secondo tempo regolamentare o supplementare si procederà con i calci di rigore. Prima che essi siano effettuati, il primo arbitro dovrà osservare le seguenti modalità:
 - sceglie la porta verso la quale saranno battuti tutti i tiri di rigore;
 - procede con i capitani al sorteggio della squadra che deve eseguire il primo tiro di rigore; il sorteggio, per mezzo del lancio della moneta, determina la squadra che avrà facoltà di decidere se iniziare o meno la serie dei calci di rigore
 - annota per iscritto la sequenza di ciascun tiro in porta.
5. Ciascuna squadra esegue cinque tiri di rigore, osservando le seguenti modalità:
 - i calci di rigore devono essere battuti alternativamente da ciascuna squadra, da 5 diversi calciatori;
 - i nomi ed i numeri dei giocatori che battono i primi cinque tiri di rigore devono essere comunicati all'arbitro dai capitani delle rispettive squadre, prima dell'esecuzione dei tiri di rigore e debbono essere compresi nella lista dei 12 nominativi presentata all'inizio della gara; non ha importanza che essi abbiano finito la gara come titolari o come giocatori a disposizione. Tutti i calciatori infatti che alla fine della gara o dei tempi supplementari (se previsti) erano inseriti sulla nota di gara, non siano stati espulsi e non siano infortunati, sono autorizzati a partecipare alla esecuzione dei tiri;
 - la squadra che termina una gara con un numero di calciatori utilizzabili maggiore rispetto alla squadra avversaria, è tenuta a ridurlo uguagliando il numero di quest'ultima
 - a tal fine, il capitano della squadra con il maggior numero di calciatori, prima dell'esecuzione dei tiri di rigore, comunicherà all'arbitro i nomi dei giocatori che saranno in ogni caso esclusi dall'esecuzione dei tiri di rigore;
 - se, prima che entrambe le squadre abbiano battuto cinque tiri, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnare l'altra qualora completasse la propria serie di cinque, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
 - Al termine della serie di cinque calci di rigore, o nell'ipotesi di cui al punto precedente, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti, qualunque sia il numero di tiri eseguiti, risulterà vincitrice;
 - Se, dopo che entrambe le squadre avranno battuto cinque tiri, risulterà che hanno segnato un eguale numero di reti, o nessuna, si dovranno effettuare i calci di rigore "a oltranza"
6. Per effettuare i calci di rigore ad oltranza si devono osservare le seguenti modalità:
 - l'esecuzione dei tiri deve continuare alternativamente e nello stesso ordine;
 - i calciatori che dovranno battere i tiri ad oltranza dovranno essere diversi da coloro che hanno calcciato i primi cinque tiri utilizzando tutti i calciatori indicati nella distinta e presenti sul rettangolo di gioco (compresi i portieri);
 - esauriti questi, riprenderanno a tirare i calciatori che hanno battuto i primi cinque tiri di rigore, seguendo lo stesso precedente ordine;
 - l'esecuzione dei calci di rigore ad oltranza cesserà quando tutte e due le squadre avranno battuto eguale numero di tiri (non necessariamente cinque) ed una delle due avrà segnato una rete più dell'altra;.
7. Nessun calciatore espulso potrà prendere parte all'effettuazione dei calci di rigore;
8. Tutti i calciatori aventi diritto possono in qualsiasi momento assumere il ruolo di portiere
9. Prima di dare inizio all'esecuzione dei tiri di rigore, l'arbitro deve assicurarsi che un uguale numero di calciatori che eseguiranno i tiri per ciascuna squadra si trovi all'interno del cerchio centrale, nella metà campo opposta a quella in cui vengono battuti i calci di rigore.
10. Durante l'esecuzione dei tiri di rigore l'arbitro, o il primo arbitro, dovrà posizionarsi in linea con il punto del calcio di rigore, alla sinistra del calciatore che lo batte, e dare da lì il segnale per l'esecuzione dei tiri di rigore. Il secondo arbitro dovrà posizionarsi sulla linea di porta nel punto di intersezione tra la linea dell'area di rigore e la linea di porta, dalla parte opposta del primo arbitro, in modo da poter verificare se il pallone oltrepassa la linea di porta e se il portiere rimane sulla linea di porta fino a che il tiro di rigore sia stato eseguito.

Regola 8 Calcio d'Inizio e Ripresa del Gioco

1. Il calcio d'inizio è un modo di cominciare la gara o riprendere il gioco:
 - all'inizio della gara;
 - dopo che una rete è stata segnata;
 - all'inizio del secondo tempo di gioco;
 - all'inizio di ciascun tempo supplementare.
2. Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'inizio
3. All'inizio della gara, la scelta del terreno è stabilita con sorteggio. La squadra favorita dalla sorte sceglie la porta contro cui attaccherà nel primo periodo di gioco. All'altra squadra sarà assegnato il calcio d'inizio della gara.
4. La squadra che ha scelto il terreno eseguirà il calcio d'inizio del secondo tempo.

5. All'inizio del secondo tempo di gara, le squadre invertono le rispettive metà del terreno ed attaccano in direzione della porta opposta.
6. Per battere il calcio di inizio, si devono osservare le seguenti procedure:
 - tutti i calciatori devono disporsi all'interno della propria metà del terreno di gioco;
 - i calciatori della squadra che non esegue il calcio d'inizio devono posizionarsi a non meno di m.3 dal pallone, fino a quando lo stesso non sia in gioco;
 - il pallone è posto a terra sul punto centrale del terreno di gioco;
 - l'arbitro emette il fischio che autorizza il calcio d'inizio;
 - il pallone è considerato in gioco dopo che è stato calciato e si è mosso in avanti;
 - l'esecutore del calcio d'inizio non può giocare una seconda volta il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore. Se l'esecutore del calcio d'inizio gioca il pallone una seconda volta prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore, alla squadra avversaria è accordato un calcio di punizione indiretto nel punto in cui l'infrazione è stata commessa.
7. Quando una squadra ha degnato una rete, spetta alla squadra che ha subito la stessa riprendere il gioco con un nuovo calcio d'inizio.
8. Per tutte le altre infrazioni nella procedura del calcio d'inizio, il calcio d'inizio deve essere ripetuto.
9. Dopo un'interruzione temporanea del gioco provocata da una causa non prevista nelle Regole di Gioco, la gara deve essere ripresa con una rimessa da parte dell'arbitro.
10. L'arbitro lascia cadere il pallone a terra nel punto dove si trovava al momento in cui il gioco è stato fermato. Il gioco riprende non appena il pallone tocca il terreno di gioco.
11. Se al momento della suddetta interruzione temporanea del gioco, il pallone si trovava nell'area di porta, la rimessa da parte dell'arbitro deve essere effettuata sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta, nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone al momento dell'arresto del gioco.
12. La rimessa da parte dell'arbitro deve essere ripetuta se:
 - il pallone è toccato da un calciatore prima di entrare in contatto con il terreno di gioco;
 - il pallone esce dal terreno di gioco, dopo essere rimbalzato sullo stesso, senza che nessun calciatore l'abbia toccato.

Regola 9 Pallone in gioco e non in gioco

1. Il pallone non è in gioco:
 - quando ha interamente oltrepassato, per terra e in aria, una linea laterale o una linea di porta; o le linee di fondo;
 - quando il gioco è stata interrotto dall'arbitro;
 - tocca la copertura.
2. Nel caso che il pallone tocchi la copertura, il gioco va pertanto interrotto e successivamente ripreso con un fallo laterale a favore della squadra avversaria a quella in cui il giocatore ha toccato per ultimo il pallone.
3. Il fallo laterale va battuto in un punto della linea laterale perpendicolare al punto dove il pallone ha toccato la copertura.
4. Il pallone è in gioco in ogni altro momento, dall'inizio alla fine della gara, compresi i casi seguenti:
 - quando rimbalza nel terreno di gioco dopo aver colpito un palo o la sbarra trasversale della porta o l'asta di una bandierina d'angolo;
 - quando rimbalza nel terreno di gioco dopo avere colpito l'arbitro o un assistente dell'arbitro che si trovi all'interno del terreno stesso;
 - nel caso di una presunta infrazione alle Regole del Gioco, fino a quando l'arbitro non sia intervenuto in merito.
5. L'arbitro deve fischiare per segnalare l'interruzione o la ripresa del gioco nei seguenti casi:
 - Calcio d'inizio;
 - Ripresa del gioco dopo la segnatura di una rete;
 - Sanzioni tecniche e/o disciplinari;
 - Convalida di una rete;
 - Fine dei tempi di gara;
 - Effettuazione di un calcio di rigore
 - Effettuazione di un tiro libero
 - Interruzione del gioco per altre cause previste dal regolamento;
6. **L'arbitro inoltre non deve fischiare nei seguenti casi:**
 - quando il pallone oltrepassa le linee laterali o di porta (salvo prosecuzione non regolare del gioco: deve allora fischiare per far presente l'uscita del pallone),
 - quando il gioco viene ripreso con il calcio di punizione (sempreché la ripresa avvenga immediatamente e non sia stato richiesto il rispetto della distanza),
 - quando il gioco viene ripreso con la rimessa dal fondo;

- quando il gioco viene ripreso con, il calcio d'angolo;
- quando il gioco viene ripreso con la rimessa dalla linea laterale;
- quando il gioco viene ripreso con la rimessa da parte di uno degli arbitri.

Regola 10 Segnatura di una rete

1. Una rete risulta segnata quando il pallone ha interamente oltrepassato la linea di porta, tra i pali e sotto la traversa, sempre che nessun componente della squadra attaccante, incluso il portiere, lo abbia intenzionalmente lanciato, portato avanti o colpito con la con la mano o con il braccio e a condizione che nessuna infrazione alle Regole del Gioco sia stata precedentemente commessa dalla squadra che ha segnato la rete. Il portiere non può pertanto segnare una rete direttamente con le mani.
2. Una rete non sarà valida quando è stata segnata:
 - direttamente nella porta avversaria su rimessa dalla linea laterale, su rimessa dal fondo e su calcio di punizione indiretto. In tali casi il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa dal fondo;
 - battendo direttamente nella propria porta un calcio di punizione diretto o indiretto. In tal caso il gioco dovrà essere ripreso con un calcio d'angolo;
 - immediatamente dopo che il pallone sia diventato irregolare. Il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa da parte di uno degli arbitri con un pallone regolare nel punto in cui è stata ravvisata l'alterazione del primo pallone oppure con la ripetizione del tiro nei casi di riprese del gioco;
 - direttamente su rimessa da parte di uno degli arbitri: il gioco dovrà essere ripreso con la ripetizione della rimessa;
 - per l'intervento di un corpo estraneo e suo contatto con il pallone o che abbia interferito nel gioco. Il gioco verrà ripreso con una rimessa da parte di uno degli arbitri nel punto in cui è stato toccato il pallone o dove lo stesso si trovava quando il gioco è stato interrotto, salvo nel caso di esecuzione di un calcio di rigore o di un tiro libero che dovranno essere ripetuti.
3. La squadra che avrà segnato il maggiore numero di reti vincerà la gara.
4. Se non sarà stata segnata alcuna rete o se le squadre avranno segnato un eguale numero di reti, la gara risulterà conclusa in parità.
5. Per le partite che si concludono in parità, i regolamenti della manifestazione possono prevedere, per determinare la squadra vincente, la disputa dei tempi supplementari, o dei calci di rigore o di entrambi, secondo quanto stabilito dalla regola 7 e dalle sue istruzioni supplementari;

Regola 11 Fuorigioco

1. Non vi è fuorigioco nel calcio a sette.

Regola 12 Falli e scorrettezze

Calcio di punizione diretto:

1. un calcio di punizione diretto è accordato alla squadra avversaria del calciatore che a giudizio dell'arbitro, commette per negligenza (cioè mancanza di un corretto autocontrollo nell'affrontare un avversario), imprudenza (cioè comportamento di noncuranza nel contrastare un avversario in azione di gioco, che non tiene conto del rischio e delle conseguenze per l'avversario), o vigoria sproporzionata (cioè impiego di eccessiva potenza fisica rispetto alla normale esigenza nel contrasto tra avversari, con il rischio considerevole di arrecare un danno fisico) una delle **sette infrazioni seguenti**:
 - dare o tentare di dare un calcio ad un avversario;
 - **sgambettare un avversario;**
 - saltare su di un avversario;
 - caricare un avversario;
 - colpire o tentare di colpire un avversario;
 - spingere un avversario;
 - **effettuare un tackle su un avversario;**
2. Un calcio di punizione diretto è parimenti accordato alla squadra avversaria del calciatore che commette **una delle** tre infrazioni seguenti:
 - trattenere un avversario;
 - sputare contro un avversario;
 - giocare volontariamente il pallone con le mani (ad eccezione del portiere quando si trova nella propria area di rigore).
3. Il calcio di punizione diretto va battuto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, a meno che il calcio di punizione sia stato accordato alla squadra difendente all'interno della propria area di rigore, nel qual caso il calcio di punizione potrà essere eseguito da un punto qualsiasi all'interno dell'area di rigore.
4. Tutte le infrazioni sopra elencate sono considerate falli cumulativi.

5. Se un calciatore della squadra difendente commette intenzionalmente, all'interno della propria area di rigore, una delle suddette infrazioni, deve essere punito con un calcio di rigore, indipendentemente dalla posizione del pallone, se lo stesso è in gioco.

Calcio di punizione indiretto:

1. Un calcio di punizione indiretto è accordato inoltre alla squadra avversaria del calciatore che, giocando da portiere, a giudizio dell'arbitro, commette una delle seguenti infrazioni:
 - controlla il pallone con le mani nella propria area di rigore per più di sei secondi
 - tocca il pallone con le mani all'interno della propria area di rigore dopo che gli è stato volontariamente passato con i piedi da un compagno di squadra;
 - tocca il pallone con le mani all'interno della propria area di rigore dopo averlo ricevuto direttamente da una rimessa dalla linea laterale eseguita da un compagno di squadra;
2. Un calcio di punizione indiretto è parimenti accordato alla squadra avversaria del calciatore che a giudizio dell'arbitro, commette una delle seguenti infrazioni:
 - gioca in modo pericoloso in presenza di un avversario;
 - ostacola la progressione di un avversario;
 - ostacola il portiere nell'atto di lanciare il pallone che ha tra le mani;
 - commette nei confronti di un compagno di squadra una delle nove infrazioni (le prime nove) sanzionabili con un calcio di punizione diretto se commessa nei confronti di un avversario
 - commette qualsiasi altra infrazione, non precedentemente menzionata nella Regola 12 o in un'altra regola, per la quale il gioco viene interrotto per ammonire o espellere un calciatore;
3. Il calcio di punizione indiretto dovrà essere eseguito dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.

Sanzioni disciplinari

1. Il cartellino giallo e il cartellino rosso possono essere mostrati soltanto ai calciatori e ai calciatori di riserva. Tale cartellino deve essere mostrato in modo palese e solo sul rettangolo di gioco una volta che la gara ha avuto inizio. In altri casi gli arbitri informano verbalmente i calciatori e i dirigenti della sanzione disciplinare assunta.
2. Gli arbitri hanno l'autorità di assumere sanzioni disciplinari dal momento in cui i calciatori entrano nel rettangolo di gioco fino al momento in cui ne escono dopo il fischio finale. Essi pertanto sono autorizzati, se sono ancora sul terreno di gioco, a mostrare il cartellino giallo o rosso anche dopo il fischio finale.

• Ammonizioni

- 3) Un calciatore deve essere ammonito, mostrandogli il cartellino giallo, se commette una delle seguenti sette infrazioni:
 - si rende colpevole di comportamento antisportivo;
 - manifesta la propria disapprovazione con parole o gesti;
 - infrange ripetutamente le Regole del Gioco;
 - ritarda la ripresa del gioco;
 - non rispetta la distanza prescritta quando il gioco viene ripreso con un calcio d'angolo, una rimessa dalla linea laterale, un calcio di punizione (calciatori difendenti);
 - entra o rientra nel rettangolo di gioco senza la preventiva autorizzazione degli arbitri (tranne nel caso delle sostituzioni volanti) o infrange la procedura di sostituzione;
 - abbandona deliberatamente il rettangolo di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro;
- 4) Un calciatore di riserva deve essere ammonito se commette una delle seguenti infrazioni:
 - si rende colpevole di comportamento antisportivo;
 - protesta con parole o gesti nei confronti degli ufficiali di gara;
 - ritarda la ripresa del gioco.
4. Un calciatore sarà inoltre ammonito quando:
 - interrompe deliberatamente con un fallo di mano un'azione importante;
 - interrompe deliberatamente con un fallo di gioco un'azione promettente;
 - si toglie la maglia dopo aver segnato una rete.

• Espulsioni

- 1) Un calciatore o un calciatore di riserva deve essere espulso, mostrandogli il cartellino rosso, se commette una delle seguenti infrazioni:
 - si rende colpevole di un grave fallo di gioco; un calciatore si rende colpevole di un grave fallo di gioco se, a gioco in svolgimento, usa vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti di un avversario durante un contrasto per il possesso del pallone. Qualsiasi calciatore che in un contrasto per il possesso del pallone colpisca un avversario frontalmente, di lato o da dietro, utilizzando una o entrambe le gambe, con vigoria sproporzionata, e metta in pericolo l'integrità fisica dell'avversario, si rende colpevole di un grave fallo di gioco;
 - si rende colpevole di condotta violenta; la condotta violenta si può verificare sul rettangolo di gioco o al di fuori di esso con il pallone in gioco o non in gioco. Un calciatore si rende colpevole di condotta violenta, se, in

mancanza di alcuna contesa per il pallone, usa vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti di un avversario. Il calciatore è ugualmente colpevole di condotta violenta se agisce con vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti di un proprio compagno di squadra o di qualsiasi altra persona.

- sputa contro un avversario o qualsiasi altra persona;
 - impedisce alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete, toccando volontariamente il pallone con le mani o le braccia (ad eccezione del portiere nella propria area di rigore);
 - impedisce un'evidente opportunità di segnare una rete ad un avversario che si dirige verso la porta, commettendo un'infrazione punibile con un calcio di punizione o di rigore;
 - usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi, minacciosi;
 - riceve una seconda ammonizione nella medesima gara.
- 2) Un calciatore di riserva deve essere espulso se commette la seguente infrazione:
- impedisce alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete.
- 3) Un calciatore, se espulso, non può più prendere parte alla gara, non può sedere sulla panchina della squadra e deve uscire dal recinto di gioco.
- 4) Se un calciatore titolare (cioè in campo al momento della fine di uno dei tempi di gara) commette una infrazione durante l'intervallo tra i due periodi di gioco o tra la fine del secondo periodo di gioco e l'inizio dei tempi supplementari o tra i due tempi supplementari, infrazione che porta alla sua espulsione, la sua squadra dovrà cominciare il periodo successivo con un calciatore in meno rispetto al numero di quelli che avevano terminato il periodo precedente.

Guida alla Regola 12: La Guida è stata completamente riscritta

1. **C'è differenza tra l'interpretazione della regola 12 del calcio a 11 e la regola 12 del calcio a 7? No.** Tenendo conto delle ridotte misure del rettangolo di gioco, delle differenti modalità di gioco (velocità, manovre..) l'arbitro dovrà tendere ad intervenire nei casi di infrazione alle Regole del Gioco modulando gli interventi quando ritiene i falli commessi in modo negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata.
2. **Nel calcio a sette deve essere applicato il vantaggio? Sì.** In linea generale quando il vantaggio risulta chiaro ed immediato, il vantaggio deve essere accordato con continuità. L'arbitro in sostanza deve astenersi dall'infliggere punizioni nei casi in cui ritiene che, facendolo, risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l'infrazione, lasciando proseguire il gioco. Qualora il presunto vantaggio non si concretizzi nell'immediatezza dell'azione (per esempio 2-3 secondi), l'arbitro fermerà il gioco e punirà il fallo iniziale, ferma restando l'eventuale sanzione disciplinare. Non concretizzarsi il vantaggio significa che né il giocatore che ha subito il fallo né un suo compagno di squadra sono in grado di continuare validamente l'azione.
3. **E' permesso ad un calciatore caricare regolarmente un avversario con la spalla con il pallone a distanza di gioco? SI.** Invece, tale carica con il pallone non a distanza di gioco deve essere punita con un calcio di punizione diretto o di rigore, a seconda che il fallo sia avvenuto fuori o dentro l'area di rigore.
4. **È regolare l'intervento di un calciatore che in scivolata riesce a portare via il pallone senza toccare l'avversario? Sì** se l'avversario non è in possesso del pallone né è in procinto di giocarlo, cioè **se non si tratta di un tackle scivolato.**
5. **È regolare l'intervento di un calciatore che in scivolata riesce a portare via il pallone senza toccare l'avversario? No** se l'avversario è in possesso del pallone o è in procinto di giocarlo, cioè **se si tratta di un tackle scivolato.**
6. **È regolare l'intervento di un calciatore che con un balzo si lancia in scivolata tentando di giocare il pallone? No.**
7. **Il "tackle" che mette in pericolo l'incolumità fisica dell'avversario, è vietato ed è punito con l'espulsione e con un calcio di punizione diretto.**
8. **un calciatore che interviene in scivolata per impedire esclusivamente una delle seguenti situazioni non commette un fallo cumulativo.**
 - che il pallone esca dal rettangolo di gioco;
 - la segnatura di una rete;
 - un'azione avversaria intercettando un passaggio;
 - un tiro verso la propria porta.
9. **C'è differenza tra la scivolata e il contrasto scivolato? Sì.** Il contrasto scivolato è un intervento falloso che il calciatore, nel tentativo di giocare il pallone, compie effettuando un balzo, scivolando sul terreno, in direzione dell'avversario che ha il pallone a distanza di gioco. La scivolata è un gesto atletico consentito dal regolamento con cui un giocatore, scivolando sul terreno, interviene - non in direzione dell'avversario - per intercettare il pallone (ad esempio si frappone alla traiettoria del pallone o si lancia per evitare che il pallone oltrepassi le linee perimetrali o entri in porta.
10. Se il portiere si spossa con le mani del pallone lanciandolo, senza fargli toccare il suolo, oltre la propria metà del rettangolo, gli arbitri dovranno intervenire? **No.** *La norma è da tempo cambiata.*

11. **Può un portiere toccare o controllare il pallone con le mani nella propria area di rigore** dopo che questo gli sia stato volontariamente passato con i piedi da un compagno di squadra o anche su una ripresa del gioco? **No.** Gli arbitri devono accordare un calcio di punizione indiretto che verrà eseguito dalla squadra avversaria sulla linea dell'area di rigore dal punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
12. **Può il portiere impossessarsi del pallone, durante lo svolgimento di un'azione, trattenendolo con le mani all'interno della propria area di rigore, per più di sei secondi? No.**
13. **Quando il portiere è considerato in possesso del pallone?** Il portiere sarà considerato in possesso del pallone quando lo controlla con i piedi e se lo avrà toccato con una qualsiasi parte delle mani o delle braccia. È ugualmente considerato in possesso del pallone nel momento in cui lo fa rimbalzare intenzionalmente sulle mani o sulle braccia. Non è da considerarsi invece in possesso del pallone quando, a giudizio dell'arbitro, il pallone rimbalza accidentalmente sul portiere. Non è da considerare spossessarsi del pallone quando il portiere lo fa rimbalzare prima di calciarlo. In generale, lasciare il pallone dalle mani e calciarlo sono considerate un'unica azione e pertanto non è consentito ad un avversario del portiere impedire che egli lanci il pallone con le mani.
14. **Può un calciatore mettere intenzionalmente il piede sopra il pallone o trattenerlo fermo a terra con i piedi o con gli arti inferiori a gioco in svolgimento, per un periodo di tempo più lungo del necessario? No.**
15. **In quali casi viene espulso il portiere quando ferma irregolarmente l'avversario diretto a rete?** Quando, trascurando il pallone, atterra l'avversario oppure, superato dall'avversario lo atterra. In entrambi i casi l'intervento del portiere deve aver impedito la segnatura di una rete o la evidente opportunità di segnare una rete.
16. **Su rimessa dal fondo, il portiere può effettuare un drop, cioè calciare il pallone subito dopo averlo lasciato rimbalzare al suolo?** No. Su rimessa dal fondo il portiere non può effettuare un *drop*. In questo caso la rimessa dal fondo deve essere ripetuta se l'infrazione avviene all'interno dell'area di rigore. Se invece il portiere, subito dopo aver effettuato la rimessa dal fondo in maniera regolare, calcia il pallone quando questo è uscito dall'area di rigore e prima che venga toccato da un altro calciatore, gli arbitri dovranno interrompere il gioco per accordare un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria nel punto in cui è stata commessa l'infrazione. Il *drop* è invece ammesso dopo una parata ed a volte il portiere lo utilizza per tentare di segnare una rete dalla propria area di rigore.
17. **E' regolare l'intervento del portiere che dopo una parata, con le mani o con i piedi, rinvia il pallone al volo con i piedi? SI**
18. **A quali criteri devono attenersi gli arbitri per stabilire l'esistenza o meno dell'intenzionalità nei falli di mano?** Devono valutare se il contatto tra il pallone, la mano o il braccio è volontario e se il calciatore allarga o alza le mani o le braccia con l'intenzione di frapporre maggior ostacolo alla traiettoria del pallone. Qualora nell'effettuazione di un calcio di punizione i calciatori della squadra difendente formino la barriera coprendo un maggiore spazio con le braccia distaccate dai fianchi, l'eventuale fallo di mano conseguente al tiro deve essere considerato intenzionale. Non deve però essere considerato intenzionale il gesto istintivo di ripararsi il viso od il basso ventre dal pallone, oppure se, per naturale effetto del movimento corporeo, un calciatore tiene le braccia distaccate dal tronco ed il pallone vi batte contro, oppure se per effetto della distanza ravvicinata il calciatore non ha potuto evitare il contatto tra le braccia ed il pallone.
19. **Se un calciatore si dirige verso la porta avversaria con la evidente opportunità di segnare una rete e ne è intenzionalmente impedito con mezzi illeciti, come si comporteranno gli arbitri?** Accorderanno un calcio di punizione diretto o di rigore, a seconda che il fallo sia avvenuto fuori o dentro l'area di rigore, mentre sarà espulso il calciatore colpevole per condotta gravemente sleale.
20. **Se un calciatore, tranne il portiere nella propria area di rigore, priva la squadra avversaria di una rete o della evidente opportunità di segnare, toccando intenzionalmente il pallone con una mano, come si comporteranno gli arbitri?** Accorderanno un calcio di punizione diretto o di rigore, a seconda che il fallo sia commesso fuori o dentro l'area di rigore, ed il calciatore colpevole sarà espulso per condotta gravemente sleale. Nel caso che il pallone, intercettato dal calciatore difendente con la mano, entrasse comunque in rete, questa sarà accordata ed il calciatore colpevole dovrà essere ammonito.
21. **Che cosa si intende per comportamento antisportivo, condotta violenta o gravemente sleale?**
Comportamento antisportivo: falli, atti, gesti od atteggiamenti contrari allo spirito del gioco o contro i direttori di gara.
Condotta violenta: falli, atti o gesti che arrecano o tendono ad arrecare a chicchessia un danno fisico o morale.
Condotta gravemente sleale: impedire alla squadra avversaria di segnare una rete o privarla di un'evidente occasione da rete compiendo un fallo di mano volontario o un fallo punibile con un calcio di punizione diretto o un calcio di rigore.
 Gli arbitri devono tenere conto dei seguenti aspetti nel decidere se un fallo commesso ha privato un calciatore attaccante di una evidente opportunità di segnare una rete:
- il possesso o la possibilità di controllare il pallone;
 - la posizione dell'attaccante;
 - il suo movimento/direzione;
 - la distanza dalla porta;
 - la posizione dei calciatori difendenti;

- la posizione del portiere difendente.

Regola 13 Calci di Punizione

1. I calci di punizione sono distinti in:
 - **“Diretti”** (per mezzo dei quali può essere segnata direttamente una rete contro la squadra che ha commesso il fallo);
 - **“Indiretti”** (per mezzo dei quali una rete non può essere segnata se il pallone, prima di oltrepassare la linea di porta, non sia stato toccato o giocato da un calciatore diverso da quello che ha battuto la punizione).
2. Per differenziare un calcio di punizione indiretto da uno diretto, l'arbitro, quando accorda un calcio di punizione indiretto, deve segnalarlo alzando un braccio portando la mano al di sopra della testa. Egli manterrà il braccio in tale posizione fino a che il pallone sia stato giocato o toccato da un altro calciatore o abbia cessato di essere in giuoco.
3. Tutti i calciatori della squadra avversaria a quella che batte il calcio di punizione (diretto o indiretto) devono posizionarsi ad una distanza di almeno m. 7 dal pallone. Il pallone sarà considerato in gioco nel momento in cui è stato toccato o giocato.
4. Quando una squadra difendente usufruisce di un calcio di punizione dall'interno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono rimanere al di fuori dell'area di rigore. Il pallone verrà considerato in gioco appena sarà uscito dall'area di rigore.
5. Con lo stesso fischio, nello stesso istante in cui è accordato un calcio di punizione, l'arbitro ne autorizza senz'altro l'esecuzione, salvo quando il gioco rimanga interrotto per un periodo di tempo superiore al normale (per esempio per comminare un'ammonizione o un'espulsione), o quando il calciatore che deve calciare la punizione richieda l'intervento dell'arbitro per fare in modo che gli avversari rispettino la prescritta distanza di metri 7. In questi casi un calcio di punizione battuto prima del secondo fischio non deve essere considerato regolare e pertanto deve essere ripetuto.
6. Il calcio di punizione può essere battuto in qualsiasi direzione.
7. Nella esecuzione di un calcio di punizione, diretto od indiretto, il pallone deve essere fermo e collocato sul punto previsto dalla norma regolamentare. Il calcio di punizione, battuto con il pallone in movimento o collocato in un punto diverso da quello previsto dalla norma regolamentare, non deve essere considerato regolare e pertanto deve essere ripetuto.
8. Il calciatore che lo ha calciato non potrà giocarlo una seconda volta fino a quando il pallone stesso non sia stato toccato o giocato da un altro calciatore.
9. Se il calciatore che ha battuto il calcio di punizione tocca una seconda volta il pallone prima che questo sia giocato da un altro calciatore, deve essere concesso, a favore della squadra avversaria, un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, a meno che quest'ultima non sia stata commessa da un calciatore all'interno dell'area di porta avversaria, nel qual caso il calcio di punizione sarà battuto da un punto qualsiasi dell'area di porta.
10. Quando un calciatore della squadra avversaria non rispetta la distanza prescritta durante l'esecuzione di un calci odi punizione, il calcio di punizione dovrà essere ripetuto ed il giocatore colpevole deve essere ammonito, salvo che non possa essere applicato il vantaggio o venga commessa un'altra infrazione punibile con un calcio di rigore.
11. Un calciatore che batte un calcio di punizione, diretto od indiretto, può rinunciare, se lo ritiene opportuno, al rispetto da parte degli avversari della distanza prescritta dalla Regola.
12. Quando un calciatore batte un calcio di punizione diretto o indiretto dall'interno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 7 dal pallone e rimanere al di fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia stato calciato al di fuori della stessa. Il pallone sarà in gioco dal momento in cui è stato toccato, si è mosso ed è uscito dall'area di rigore verso il terreno di gioco.
13. Se un calciatore della squadra avversaria entra nell'area di rigore o si avvicina a meno di m. 7 dal pallone, secondo i casi e comunque prima che il calcio di punizione sia stato battuto, l'arbitro dovrà ritardarne l'esecuzione fino a quando non sia rispettata la Regola.
14. Il portiere non potrà ricevere il pallone fra le mani al fine di rilanciarlo successivamente in gioco.
15. Se il pallone non è stato calciato direttamente in gioco, fuori dell'area di rigore, il calcio di punizione deve essere ripetuto.
16. Se un calciatore batte un calcio di punizione diretto o indiretto dall'esterno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 7 dal pallone fino a quando questo non sia in giuoco, salvo che si dispongano sulla propria linea di porta, fra i pali della stessa.
17. Il pallone sarà considerato in giuoco quando è calciato e si muove.
18. Salvo che non esistano altre prescrizioni nelle Regole riguardanti il punto dal quale deve essere battuto un calcio di punizione:
 - Ogni calcio di punizione accordato alla squadra difendente all'interno della propria area di rigore, può essere battuto da un punto qualsiasi della stessa area di rigore.

- Ogni calcio di punizione indiretto accordato alla squadra attaccante, all'interno dell'area di rigore avversaria, deve essere battuto dalla linea dell'area di rigore parallela alla linea di porta, dal punto più vicino a quello dove il fallo è stato commesso.
19. Con un calcio di punizione diretto può essere segnata una rete solo contro la squadra che lo subisce.
 20. Se nella esecuzione di un calcio di punizione (diretto od indiretto), battuto dall'esterno dell'area di rigore, un calciatore calcia il pallone direttamente nella propria porta, l'arbitro farà riprendere il giuoco con un calcio d'angolo.
 21. Se nella esecuzione di un calcio di punizione indiretto il pallone è calciato direttamente nella porta avversaria, l'arbitro farà riprendere il giuoco con un calcio di rinvio.

Regola 14 Calci di Rigore

1. Quando un giocatore, nella propria area di rigore, commette uno dei falli sanzionabili con un calcio di punizione diretto, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di rigore.
2. Con un calcio di rigore si può segnare direttamente una rete.
3. Se il calcio di rigore è concesso allo scadere di uno dei tempi regolamentari o supplementari, la gara deve essere prolungata per la sola esecuzione del calcio di rigore.
4. I calci di rigore devono essere battuti dal punto del calcio di rigore.
5. Il calciatore che esegue il calcio di rigore dovrà essere debitamente identificato; se il rigore viene eseguito da un compagno del calciatore che era stato precedentemente identificato, l'arbitro interrompe il gioco, lo ammonisce per comportamento antisportivo e riprende la gara con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente dal punto del calcio di rigore.
6. Colui che batte il calcio di rigore deve calciare il pallone in avanti e non potrà giocarlo una seconda volta fino a quando lo stesso non sarà stato toccato da un altro calciatore.
7. Il pallone sarà considerato in gioco quando è toccato in avanti e si muove.
8. La rete sarà considerata valida anche se il pallone tocca uno o entrambi i pali della porta, oppure la sbarra trasversale o il portiere o una combinazione di uno o più dei suddetti elementi, purché non sia stata commessa alcuna infrazione.
9. Prima dell'esecuzione, tutti i calciatori, ad eccezione del calciatore che batte il calcio di rigore e del portiere della squadra che lo subisce, devono stare all'interno del rettangolo di gioco ma fuori dell'area di rigore, dietro o al lato del punto del calcio di rigore, ad una distanza di almeno 5 metri dal punto del calcio di rigore.
10. Il portiere difendente deve trovarsi sulla linea di porta, all'interno dei pali, facendo fronte a chi esegue il tiro fino a quando il pallone non sia in gioco
11. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa da un calciatore della squadra difendente, il calcio di rigore:
 - se la rete non è stata segnata, deve essere ripetuto;
 - se la rete è stata segnata, non deve essere ripetuto;
12. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa da un compagno di squadra del calciatore incaricato del tiro, il calcio di rigore:
 - se la rete è stata segnata, questa sarà annullata ed il calcio di rigore ripetuto;
 - se la rete non è stata segnata, l'arbitro riprenderà il gioco con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria;
13. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa dal calciatore che ha battuto il calcio di rigore ed il fallo è stato commesso con il pallone in gioco, la squadra avversaria batterà un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione;
14. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa dal calciatore che ha battuto il calcio di rigore ed il fallo è stato commesso con il pallone non ancora in gioco in gioco, ma dopo l'emissione del fischio da parte dell'arbitro la squadra avversaria batterà un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione;
 - se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto;
 - se il pallone non entra in porta, l'arbitro interrompe il gioco e lo riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui l'infrazione è avvenuta.
15. Se un calciatore della squadra difendente e un calciatore della squadra attaccante commettono un'infrazione a questa Regola, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto.
16. Se il pallone colpisce un oggetto dopo che è stato giocato in avanti, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto.
17. Se il pallone rimbalza sul portiere, la traversa, o i pali, e poi colpisce un oggetto all'interno del rettangolo di gioco, gli arbitri dovranno interrompere il gioco e lo riprenderanno con una rimessa da parte di uno degli arbitri nel punto in cui il pallone ha colpito l'oggetto.

Regola 15 Rimessa dalla linea laterale

1. La rimessa dalla linea laterale è il modo di riprendere il gioco quando il pallone oltrepassa interamente, sia a terra sia in aria, una linea laterale, o colpisce una copertura.
2. La rimessa laterale è accordata alla squadra avversaria del giocatore che per ultimo ha toccato il pallone quando esso era in gioco;

3. Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa laterale. In tal caso verrà assegnata una rimessa dal fondo alla squadra avversaria
4. La rimessa laterale deve essere eseguita dal punto in cui il pallone ha oltrepassato la linea laterale.
5. Il pallone deve essere fermo sulla linea laterale
6. Il pallone deve essere rimesso in gioco, verso l'interno del terreno di gioco, in una qualsiasi direzione;
7. Il calciatore che esegue la rimessa dalla linea laterale deve avere una parte di un piede sulla linea laterale o all'esterno del terreno di gioco.
8. I giocatori della squadra difendente devono trovarsi ad almeno 7 metri dal punto in cui viene eseguita la rimessa.
9. Le rimesse laterali si eseguono con i piedi.
10. Il pallone è considerato in gioco non appena entra all'interno del rettangolo di gioco.
11. Il calciatore che esegue la rimessa laterale, non può giocare il pallone una seconda volta prima che sia stato toccato da un altro calciatore. In caso di infrazione, deve essere accordato un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione. Se questa è avvenuta all'interno della propria area di rigore, il calcio di punizione indiretto sarà battuto dalla linea dell'area di rigore dal punto più vicino a quello dove è avvenuta l'infrazione.
12. Se la rimessa laterale:
 - Non è stata eseguita correttamente;
 - È stata effettuata da un punto diverso da quello in cui il pallone ha oltrepassato la linea laterale;
 - Non è stata effettuata entro 4 secondi dal momento in cui il calciatore è entrato in possesso del pallone.
 - Viene commessa ogni altra infrazione alla regolaessa deve essere ripetuta da un calciatore della squadra avversaria
13. Se un avversario interferisce o impedisce che la rimessa dalla linea laterale sia eseguita correttamente, dovrà essere ammonito per comportamento antisportivo mostrandogli il cartellino giallo.
14. Se un avversario si pone ad una distanza inferiore a cinque metri, gli arbitri devono intervenire per riportarlo a distanza regolamentare solo se a suo giudizio egli ostacola la ripresa del gioco
15. Un calciatore che batte la rimessa laterale non può richiedere agli arbitri il rispetto della distanza prima di eseguire tale rimessa. Se i calciatori avversari sono ad una distanza tale da non permettere la regolare esecuzione, gli arbitri interromperanno il gioco, ammoniranno il calciatore inadempiente e la rimessa laterale verrà ripetuta.

Regola 16 Rimessa dal fondo

1. La rimessa dal fondo è il modo di riprendere il gioco quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra attaccante, oltrepassa interamente la linea di porta, sia in terra sia in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali.
2. Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa dal fondo.
3. La rimessa dal fondo può essere effettuata solo dal portiere della squadra difendente e solo con le mani, da un punto qualsiasi dell'area di rigore.
4. Tutti i giocatori avversari devono trovarsi fuori dall'area di rigore, sino a quando il pallone non sia in gioco.
5. Il pallone è considerato in gioco quando è stato lanciato completamente fuori dall'area di rigore
6. Dopo la rimessa del portiere, nessun giocatore può dunque toccare la palla prima che sia uscita dall'area di rigore.
7. In caso di inosservanza delle predette norme, la rimessa va ripetuta.
8. Se, dopo che il pallone è in gioco, il portiere tocca il pallone una seconda volta, eccetto che con le proprie mani, prima che abbia toccato un calciatore avversario (eccetto se il pallone gli sia pervenuto per un tocco accidentale di un proprio compagno di squadra), è concesso un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, salvo che ciò sia avvenuto nell'area di rigore, nel qual caso il calcio di punizione indiretto sarà battuto dalla linea dell'area di rigore, dal punto più vicino a quello in cui è stato commesso il fallo

Regola 17 Calcio d'Angolo

1. Il calcio d'angolo è il modo di riprendere il gioco quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra difendente, oltrepassa interamente la linea di porta, sia in terra sia in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali.
2. Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'angolo, ma unicamente contro la squadra avversaria.
3. Il calcio d'angolo è battuto da un calciatore qualsiasi della squadra attaccante.
4. I calci d'angolo si battono con i piedi. Il pallone deve essere posto all'interno dell'arco d'angolo più vicino al punto in cui ha oltrepassato la linea di porta.
5. I giocatori della squadra difendente devono porsi ad una distanza di 7 metri dall'arco d'angolo, e non possono avvicinarsi fino a quando questo non è in gioco.
6. Il pallone è considerato in gioco non appena è stato toccato e si muove.
7. Il calciatore che ha battuto il calcio d'angolo non può giocare una seconda volta il pallone fino a quando lo stesso non sia stato toccato o giocato da un altro calciatore. In caso di inosservanza, sarà assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.

8. Per tutte le altre infrazioni a questa regola, il calcio d'angolo dovrà essere ripetuto.
9. L'arbitro è incaricato di far osservare la distanza se a suo giudizio essa ostacola la ripresa del gioco. In caso di inosservanza della distanza, il calcio d'angolo sarà ribattuto.